# LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2015, N. 5.

## "INTERVENTI REGIONALI DI RICONVERSIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI".

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

### Art.1
### (Finalità)

1. La regione Campania per tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione degli sprechi alimentari riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta da:

a) i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, n. 15241 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti che assistono le persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale;

b) le imprese che adottano i procedimenti produttivi improntati alla responsabilità sociale e concessionarie del marchio etico previsto dalla legge regionale 21 luglio 2014, n.14 (Promozione del marchio etico regionale).

2. La regione Campania, con propri bandi e specifiche iniziative, promuove ogni attività utile al raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1 e sostiene le iniziative di informazione, le campagne di sensibilizzazione ed i percorsi educativi contro gli sprechi alimentari.

### Art. 2
### (Definizioni)

1. Sono considerate eccedenze alimentari:

a) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura o per motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, perfettamente commestibili;

b) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione autorizzati e di somministrazione collettiva, perfettamente commestibili;

c) le eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione e destinate alla eliminazione dal circuito alimentare, perfettamente commestibili.

### Art. 3
### (Soggetti attuatori e beneficiari)

1. La Regione, per le finalità previste nell'articolo 1, si avvale:

a) dei soggetti del terzo settore, di cui all'articolo 2 del d.p.c.m. 15241/2001 che esercitano le attività previste dall'articolo 1, comma 1, lett. a);
b) delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b);
c) delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative per le finalità previste all'articolo 1, comma 2.

2. I soggetti del terzo settore, di cui al comma 1, lett. a), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) operare nella regione Campania;
b) realizzare una progettualità di rete a livello territoriale;
c) documentare l'operatività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari,a livello diffuso e continuativo nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) essere accreditati al Fondo nazionale di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Art.4
(Interventi)

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le manovre di riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le aziende concessionarie del marchio etico di cui alla legge regionale 14/2014 e che stipulano gli accordi di collaborazione previsti al comma 2, lettere a), b) e d).
2. La Giunta regionale promuove:
a) gli accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva ed i soggetti previsti nell'articolo 3 per la cessione di generi alimentari ancora commestibili;
b) le attività che riducono gli sprechi nel settore della produzione e della distribuzione alimentare, per migliorare l'efficienza della catena agroalimentare e promuovere i modelli di produzione, di distribuzione e di consumo più efficienti e sostenibili;
c) l'istituzione di network sociali che si avvalgono di piattaforme web, web community e App;
d) i progetti di informazione, di sensibilizzazione e di formazione professionale per incentivare ogni forma di solidarietà e favorire il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari;
e) l'istituzione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari.

Art.5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa di cui alla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 (centomila), compresi il minore gettito delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno corrente di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 1 (Organi Istituzionali), Programma 10 (Risorse umane) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015.
2. Per i prossimi esercizi finanziari si provvederà con appositi stanziamenti.

Art. 6
(Clausola di valutazione)

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione, sui progetti e gli interventi previsti nell'articolo 4 e sulle eventuali criticità emerse in fase di applicazione.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania .
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

**Lavori preparatori**

Testo assegnato alla VI Commissione Consiliare permanente per l'esame e alla II e III Commissione Consiliare permanente per il parere, sintesi dei seguenti testi:
- "Misure di contrasto alla povertà e al disagio sociale mediante redistribuzione delle eccedenze alimentari" ad iniziativa del Consigliere Annalisa Pisacane Vessella depositato in Consiglio regionale in data 30 ottobre 2012, dove ha acquisito il n. 399 del registro generale;
- "Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari" ad iniziativa dei Consiglieri Pietro Giuseppe Maisto e Gennaro Salvatore, depositato in Consiglio regionale in data 8 gennaio 2014 dove ha acquisito il n. 500 del registro generale;
- "Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari" ad iniziativa dei Consiglieri Gennaro Salvatore, Massimo Grimaldi e Pietro Giuseppe Maisto, depositato in Consiglio regionale in data 24 luglio 2014, dove ha acquisito il n. 543 del registro generale;
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2015.

**Note**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

**Note all'articolo 1.**

Comma 1, lettera a).

*Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001:* "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328.".

*Articolo 2:* "I soggetti del terzo settore.".
"1. Ai fini del presente atto si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro.".

**Note all'articolo 3.**

Comma 1, lettera a).

*Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001* già citato nella nota all'articolo 1.

*Articolo 2* già citato nella nota all'articolo 1.

**Note all'articolo 4.**

Comma 1.

*Legge Regionale 21 luglio 2014, n. 14* già citata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

# LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2015, N. 6.

"NORME PER IL SOSTEGNO DEI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (GAS) E PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI DA FILIERA CORTA E DI PRODOTTI DI QUALITÀ E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 20 (RICONOSCIMENTO E COSTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI, DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ E DEI DISTRETTI DI FILIERA).".

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

## Art. 1
## (Principi)

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile dei prodotti agroalimentari da filiera corta e dei prodotti di qualità, intesi come strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini e momento di partecipazione attiva alla transizione ai nuovi modelli di equilibrio ambientale, socialmente e naturalmente sostenibili.
2. La Regione riconosce i gruppi di acquisto solidale, di seguito denominati GAS, come protagonisti attivi per la valorizzazione e per la diffusione delle produzioni agricole locali, dei prodotti di qualità e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando l'informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei medesimi prodotti, nonché il controllo dei prezzi.
3. La Regione sostiene la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, la raccolta dei prodotti spontanei e della pesca a chilometri zero ed incentiva la diffusione dei prodotti di qualità, come strumenti funzionali della tutela dei consumatori e dell'ambiente.

## Art. 2
## (Finalità)

1. Nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 1, la Regione sostiene i GAS, incentiva la filiera corta e sviluppa la produzione dei prodotti di qualità mediante:
   a) l'incentivazione dell'impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli, zootecnici, della raccolta di prodotti spontanei e della pesca da filiera corta a chilometri zero e dei prodotti di qualità;
   b) la concessione di contributi economici;
   c) l'incremento della vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, dei prodotti biologici, dei prodotti provenienti dal commercio equo e solidale, nonché dalle cooperative sociali;

d) la promozione dei prodotti previsti all'articolo 1, comma 3 e la corretta informazione sulla provenienza dei prodotti, sui metodi di ottenimento e sui temi dell'educazione alimentare.

Art. 3
(Definizioni)

1 . Ai fini della presente legge si intende per:

a) gruppi di acquisto solidale: i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti per svolgere l'attività di acquisto collettivo di beni e la distribuzione degli stessi beni senza l'applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in attuazione degli scopi istituzionali e con l'esclusione delle attività di somministrazione e di vendita, come definiti dall'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008);

b) prodotti da filiera corta: i prodotti che prevedono le modalità di distribuzione prevalentemente dirette dal produttore al consumatore, anche mediante le attività commerciali di somministrazione;

c) vendita di prodotti a chilometri zero: la vendita dei prodotti in un raggio pari a 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto, entro il quale avvengono le attività di trasformazione e di vendita al consumatore finale, come definiti dall'articolo 2.4, comma 60, lettera (a) degli Orientamenti dell'Unione europea 1 luglio 2014, n. 2014/C 204/01 (Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali 2014-2020); sono comunque ammissibili le iniziative che prevedono le azioni di promozione e di commercializzazione nell'area della provincia metropolitana di Napoli come definiti dall'articolo 2.4, comma 60, lettera (c) degli Orientamenti dell'Unione europea 2014/C 204/01;

d) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, i prodotti a denominazione protetta ed i prodotti inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Art. 4
(Misure di sostegno)

1. Per sviluppare e per sostenere l'attività dei GAS, la Regione contribuisce, nei limiti delle annuali risorse previste dalla legge di bilancio regionale, alle spese di funzionamento, di promozione e di organizzazione dei GAS mediante gli aiuti in regime de minimis, in attuazione della vigente normativa comunitaria, per un periodo non superiore a tre anni.

2. Per accedere al contributo economico il GAS è tenuto a rivestire la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro ed a presentare la domanda secondo le modalità definite nel regolamento adottato dalla Giunta regionale entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento previsto dal comma 2, determina le modalità di concessione dei contributi economici e deve contenere i seguenti criteri:

a) la dimostrazione dell'avvenuto scambio dei prodotti previsti all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d);

b) la preferenza per i prodotti di agricoltura biologica e per quelli provenienti dal commercio equo e solidale, nonché dalle cooperative sociali;

c) la costituzione del GAS almeno entro il termine di 180 giorni prima della data di richiesta del contributo economico;

d) l'acquisto di prodotti a chilometri zero, dei prodotti di qualità e da filiera corta in misura superiore al 50 per cento sul totale degli acquisti;

e) il numero minimo di almeno quindici partecipanti al GAS;

f) la proporzionalità tra l'entità del contributo erogato, il numero dei partecipanti al GAS ed il volume di attività esercitata;
g) l'adozione di modelli di rendicontazione etico - solidali;
h) l'adozione di misure d'informazione sulla provenienza dei prodotti, sui metodi di ottenimento e sui temi dell'educazione alimentare;
i) i sistemi di controllo della qualità affidati anche ad enti pubblici e gli strumenti adottati per pubblicare i risultati dei controlli.

4. Per sostenere la filiera corta, i prodotti di qualità ed i prodotti a chilometro zero la Regione incentiva l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica dei prodotti agricoli da filiera corta, dei prodotti a chilometri zero e dei prodotti di qualità, stabilendo nelle procedure ad evidenza pubblica che è titolo preferenziale per l'aggiudicazione dell'appalto l'utilizzo dei suddetti prodotti in misura superiore al 65 per cento.

5. Per incrementare la vendita diretta dei prodotti agricoli da filiera corta, dei prodotti a chilometri zero e dei prodotti di qualità, la Regione concede nei limiti previsti dalle risorse del bilancio regionale:

a) alle associazioni di produttori i contributi economici per il sostegno delle attività di vendita diretta nei mercati e nei punti di vendita diretta;
b) ai Comuni i contributi economici per il sostegno delle attività di vendita diretta mediante la ristrutturazione e la realizzazione di mercati e di punti di vendita diretta riservati ai produttori.

6. I Comuni destinano una quota percentuale degli spazi pubblici attrezzati per i mercati ai prodotti provenienti da agricoltura biologica, così come disciplinata dalla vigente normativa in materia.

Art. 5
(Concessione degli spazi pubblici ai GAS)

1. La Regione stipula accordi con gli enti pubblici del territorio regionale al fine di concedere in uso gratuito ai GAS gli spazi congrui, individuati tra i beni immobili degli enti pubblici, per lo svolgimento della loro attività.

Art.6
(Azioni di informazione)

1. La Giunta regionale promuove le azioni per la diffusione e la conoscenza dell'attività dei mercati agricoli, delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita e dei GAS presenti sul territorio regionale, mediante:

a) la promozione di campagne di informazione e di comunicazione relative ai GAS esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti da filiera corta e dei prodotti di qualità;
b) la promozione di incontri tematici sul consumo sostenibile e sui prodotti di uso comune, per stimolarne e diffonderne il consumo critico e consapevole;
c) la promozione di azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari distribuiti dai GAS.

2. La Giunta regionale realizza apposita sezione nel portale informatico regionale dedicata ai mercati agricoli ed agli eventi regionali collegati alle materie disciplinate dalla presente legge.

Art.7
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.

2. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sulla sua efficacia. La relazione deve contenere i dati e le informazioni in ordine a:

a) le iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni locali agricole, zootecniche, della raccolta di prodotti spontanei e della pesca;
b) il numero, l'incremento e la copertura territoriale dei GAS;
c) la quantità delle domande presentate dai GAS ed il totale dei contributi economici erogati;
d) i risultati raggiunti e le eventuali criticità nella fase di attuazione della presente legge.

Art. 8
(Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera) è inserito il seguente comma:
"2 bis. I distretti agroalimentari favoriscono e promuovono i contratti di rete in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 ter e 4 quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.".

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario corrente, la spesa complessiva di euro 30.000,00 (trentamila).
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in euro 30.000,00 (trentamila) si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.
3. A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania .
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

**Lavori preparatori**

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Pietro Giuseppe Maisto.
Acquisito dal Consiglio Regionale il 11 ottobre 2012, con il n. 389 del registro generale ed assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II e III per Commissione Consiliare Permanente il parere.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2015.

**Note**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

**Note all'articolo 3.**

Comma 1, lettera a).

*Legge 24 dicembre 2007, n. 244:* "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).".

*Articolo 1, comma 266:* "266. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.".

Comma 1, lettera c).

*Orientamenti Unione Europea 1 luglio 2014, n. 2014/C204/01:* "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.".

*Articolo 2.4:* "2.4. Definizioni.".
*Comma 60, lettera a) e c):* "60. mercati locali:

(a) mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto, all'interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al consumatore finale; oppure

(b) mercati per i quali il rispettivo programma di sviluppo rurale fissa un raggio chilometrico a partire dall'azienda agricola d'origine del prodotto, all'interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al consumatore finale; oppure

(c) mercati per i quali il rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una definizione alternativa convincente; ".

**Note all'articolo 8.**

Comma 1.

*Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 20:* "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera.".

*Articolo 8:* "Piano di distretto.".
*comma 2:* "2. Il piano di distretto è presentato alla Giunta regionale, che lo approva o lo rigetta nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9.".

*Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20: "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera", così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.*

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .*
*Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

**Testo coordinato dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20: "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera".**

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge disciplina il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), per promuovere lo sviluppo rurale, per valorizzare le risorse naturali, sociali ed economiche dei territori per facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le stesse filiere e garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
2. I distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera costituiscono ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo.
*2 bis. I distretti agroalimentari favoriscono e promuovono i contratti di rete in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 ter e 4 quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.*

REGOLAMENTO REGIONALE 6 MARZO 2015, n. 2.

"REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 24 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014 N. 18 (ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA).".

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 593 del 1 dicembre 2014 (Approvazione regolamento di esecuzione articoli 10, 24 e 25 della L.R. n. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania");
vista l'approvazione, con osservazioni, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 18 febbraio 2015;
vista la delibera della Giunta regionale n. 72 del 23 febbraio 2015 (Approvazione regolamento di esecuzione articoli 10, 24 e 25 della L.R. n. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania");

EMANA

il seguente Regolamento:

Capo I
Attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del Sistema Turistico in Campania".- Gestione albo regionale delle pro loco

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente capo in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2014, disciplina le modalità di gestione dell'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania e i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione.

Art. 2
(Albo regionale)

1. L'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania è suddiviso in cinque elenchi redatti su base provinciale ed è aggiornato al 31 maggio di ogni anno con decreto dirigenziale pubblicato

sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3
(Iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale sono richiesti i seguenti requisiti:
   a) l'associazione pro loco è costituita per lo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione turistica di cui all'articolo 5;
   b) l'associazione pro loco è costituita con atto pubblico o con scrittura privata registrata;
   c) lo Statuto è improntato ai principi di democraticità e prevedere fra l'altro, la gratuità delle cariche sociali, la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini, o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.
2. Possono essere iscritte all'albo regionale, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una sola pro loco; per quelli con popolazione sino a sessantamila abitanti, due pro loco; per i comuni oltre i sessantamila abitanti, un massimo di tre pro loco. Si fa riferimento agli ultimi dati disponibili.
3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 è richiesta mediante apposita istanza presentata alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo, corredata da:
   a) copia dell'atto costitutivo;
   b) copia dello statuto;
   c) bilancio preventivo;
   d) attestazione codice fiscale/partita IVA;
   e) programma di attività dell'associazione volto al perseguimento degli obiettivi statutari e dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 5;
   f) parere del comitato regionale dell'unione nazionale delle pro loco d'Italia.
4. L'iscrizione dell'associazione pro loco è disposta con decreto dirigenziale pubblicato sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1 e 2.

Art. 4
(Termine di conclusione del procedimento)

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Tale termine decorre dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo della Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
2. Nel termine previsto dal comma 1, la Direzione generale per la programmazione economica e il turismo provvede all'adozione del provvedimento di iscrizione, oppure a comunicare all'interessato il provvedimento di diniego.

Art. 5
(Attività e funzionamento)

1. Le pro loco, libere associazioni fondate sul volontariato, svolgono, senza fini di lucro, attività di promozione e valorizzazione delle realtà turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano, iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno, iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo, attività ricreative e di assistenza e informazione turistica.
2. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale presentano alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo, entro il 15 aprile di ogni anno, la seguente documentazione:
   a) bilancio consuntivo dell'anno precedente, vidimato dai revisori dei conti e approvato dall'assemblea dei soci;

b) bilancio preventivo dell'anno in corso, approvato dall'assemblea dei soci;
c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e in programmazione per l'anno in corso.

3. Ogni qualvolta si verifichi la variazione o il rinnovo degli organi statutari oppure la variazione dell'indirizzo della sede, dei recapiti telefonici e degli indirizzi e-mail, l'associazione pro loco provvede a dare comunicazione, entro trenta giorni, alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
4. La mancata ottemperanza a quanto previsto dai commi 2 e 3 non consente l'erogazione dei contributi.

Art. 6
(Cancellazione)

1. Le associazioni pro loco che non presentano per due anni consecutivi la documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 sono cancellate d'ufficio dall'albo regionale, con perdita dei relativi benefici.
2. Gli effetti del provvedimento dirigenziale di cancellazione, con valore di notifica, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. La medesima associazione pro loco, già cancellata dall'albo regionale, può richiedere nuovamente l'iscrizione, secondo le modalità riportate all'articolo 3, decorsi due anni dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cancellazione.

Capo II
Attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 18 del 2014 Contributi in favore delle associazioni pro loco iscritte all'albo e dell'Unpli

Art. 7
(Ripartizione risorse)

1. La Regione, nei limiti delle specifiche risorse attribuite annualmente con legge di bilancio, incentiva l'attività delle associazioni pro loco iscritte all'albo e dei comitati Unpli,
sia regionale che provinciali, con contributi assegnati secondo i criteri definiti agli articoli 10 e seguenti per i programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento.
2. Una quota non inferiore al venti per cento delle risorse annualmente assegnate è riservata per le attività istituzionali al comitato regionale e ai comitati provinciali dell'Unpli con l'obbligo di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali; tale assegnazione è ripartita per il cinque per cento al comitato regionale e per il tre per cento ciascuno ai comitati provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Art. 8
(Assegnazione contributi Unpli)

1. Il comitato regionale e i comitati provinciali Unpli, entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento, presentano istanza di contributo alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo
2. All'istanza di contributo è allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento;
b) ultimo bilancio consuntivo debitamente approvato dagli organi statutari e revisori;
c) relazione delle iniziative svolte e su quelle programmate per l'anno di riferimento finalizzate alla valorizzazione del ruolo delle associazioni pro loco, al miglioramento delle loro capacità operative e organizzative, al coordinamento con le iniziative e il programma regionale, all'assistenza tecnica e amministrativa fornite agli associati;

d) documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).

3. I contributi sono assegnati secondo la percentuale definita all'articolo 7, comma 2, e liquidati previa esibizione di:

a) bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento debitamente approvato dagli organi statutari;

b) relazione delle iniziative svolte relativamente alle attività di cui alla lettera c) del comma 2;

c) documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).

Art. 9
(Assegnazione contributi pro-loco iscritte all'albo)

1. L'istanza di contributo è presentata entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.

2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento approvato dall'assemblea dei soci;

b) ultimo bilancio consuntivo debitamente approvato dagli organi statutari;

c) programma e relazione esplicativa, per l'anno di riferimento, che dia atto compiutamente delle attività e delle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 5;

d) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante pro-tempore dell'associazione, in corso di validità.

3. All'istanza può essere allegata, inoltre, ai fini dell'attribuzione di ulteriore punteggio la seguente documentazione:

a) accordo formale con associazioni pro loco iscritte all'albo regionale;

b) accordo formale con organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo;

c) accordo formale con il comune in cui ha sede la pro loco;

d) materiale promozionale turistico in forma cartacea che contempli al minimo: breve storia del luogo, itinerari, principali siti paesaggistici e monumentali, eventi, ospitalità, numeri utili e altre eventuali informazioni;

e) copia contratto di locazione o comodato d'uso debitamente registrato o altro atto amministrativo che attesti la disponibilità esclusiva della sede per l'anno di riferimento;

f) attestazione da parte del competente ufficio comunale in ordine all'orario di apertura della sede;

g) autocertificazione in merito al presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento e in ordine alla dotazione di postazione informatica con collegamento internet.

Art. 10
(Valutazione)

1. La valutazione dei programmi di attività delle associazioni pro loco iscritte all'albo regionale è effettuata da una commissione interna alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo applicando i seguenti criteri, con l'attribuzione dei relativi punteggi:

a) manifestazioni o iniziative per la promozione dell'offerta storica, artistica, naturalistica o di produzioni o tradizioni tipiche locali, ad elevata valenza turistica, anche in relazione alla programmazione del PTL di riferimento (punti da 0 a 20);

b) iniziative e attività sovracomunali promosse attraverso accordi formali tra più pro loco iscritte all'albo regionale (punti 5);

c) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con le organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo (punti 5);

d) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con il comune sede della pro- loco

(punti 5);
e) realizzazione di materiale promozionale turistico del proprio territorio che contenga al minimo le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 2, lett. d) (punti da 0 a 10);
f) disponibilità della sede autonoma della pro loco adibita esclusivamente ai fini statutari (punti 10);
g) ufficio informazioni (i punteggi sono cumulabili):
1) apertura nei giorni feriali, almeno 3 su 5 (punti 2);
2) apertura di sabato (punti 2);
3) apertura di domenica (punti 2);
4) dotazione di postazione informatica con collegamento internet (punti 4);
h) ampiezza demografica del Comune sede della pro loco con valorizzazione delle realtà territoriali di minori dimensioni:
1) per comuni fino a 1.000 abitanti (punti 12);
2) per comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti (punti 10);
3) per comuni da 3.001 fino a 6.000 abitanti (punti 8);
4) per comuni da 6.001 fino a 15.000 abitanti (punti 6);
5) per comuni da 15.001 fino a 40.000 abitanti (punti 4);
6) per comuni da 40.001 fino a 100.000 abitanti (punti 2);
7) per comuni oltre 100.000 abitanti (punti 1);
i) presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento (punti 5);
j) rapporto fra spese sostenute per manifestazioni e spese totali entrambe desunte dall'ultimo bilancio consuntivo approvato:
1) fino a 0,10: punti 1;
2) fino a 0,20: punti 2;
3) fino a 0,30: punti 3;
4) fino a 0,40: punti 5;
5) fino a 0,50: punti 7;
6) fino a 0,60: punti 10;
7) fino a 0,70: punti 12;
8) fino a 0,80: punti 14;
9) fino a 0,90: punti 16;
10) fino a 1: punti 18.
k) Al punteggio risultante in applicazione del rapporto di cui alla lettera j) è applicato il seguente correttivo relativo al totale delle spese per manifestazioni:
1) per 0,25 fino a € 2.000,00,
2) per 0,50 fino a € 4.000,00,
3) per 0,75 fino a € 8.000,00,
4) per 1,00 oltre € 8.000,00.

Il risultato finale è arrotondato, per eccesso, alla cifra intera.
2. I contributi, in funzione dei fondi disponibili sull'apposito capitolo di bilancio, sono assegnati in modo direttamente proporzionale al punteggio attribuito ad ogni associazione pro loco, in esito alla valutazione.
3. Gli elenchi dei beneficiari, suddivisi su base provinciale, sono pubblicati sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sul portale regionale.

## Art. 11
## (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla esibizione della seguente documentazione:
a) bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento debitamente approvato dai

revisori dei conti e dall'assemblea dei soci;
b) relazione e documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).

2. La liquidazione del contributo non è disposta se l'associazione pro loco non ha ottemperato a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5.
3. Eventuali economie per contributi non riscossi sono assegnati ai comitati Unpli, sia regionale che provinciali, secondo le ripartizioni percentuali di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 12
(Norme transitorie)

1. Sono iscritte d'ufficio all'albo regionale, le associazioni individuate con decreto dirigenziale 17 giugno 2014, n. 3 – Direzione generale per la programmazione economica e il turismo – UOD Sviluppo e promozione turismo, pubblicato sul BURC del 23 giugno 2014, n. 41.
2. Non sono iscritte all'albo regionale le associazioni pro loco le associazioni che risultano cancellate a partire dal 18 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le richieste di iscrizione presentate dal 18 giugno 2014 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base dei previgenti criteri di ammissibilità.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui agli articoli 8 e 9 è posticipato al 30 marzo 2015.

Capo III
Attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2014

Art. 13
(Poli turistici locali)

1. Il presente capo, in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2014, disciplina le modalità di costituzione e la forma associativa dei poli turistici locali per la parte non specificata dagli articoli 8 e seguenti della legge medesima. Gli stessi possono essere indicati con l'acronimo PTL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.

Art. 14
(Modalità di costituzione dei Poli Turistici Locali)

1. Concorrono alla costituzione del PTL:
a) comuni o unioni di comuni ricompresi all'interno dell'ambito turistico territoriale omogeneo interessato, che hanno la titolarità dell'iniziativa della costituzione degli stessi;
b) camere di commercio industria artigianato e agricoltura competenti per territorio;
c) altri enti e soggetti pubblici rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato;
d) le imprese del settore turistico, le associazioni o i consorzi di soggetti privati, o i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, ivi compresi i distretti turistici istituiti con decreti del Ministero dei beni culturali e del turismo ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, che hanno sede o esercitano le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.

2. Per realizzare il pieno conseguimento delle finalità contenute nella legge regionale n. 18 del 2014 è garantita nelle forme e nei modi previsti dalla legge la massima partecipazione al PTL dei soggetti pubblici che concorrono alla sua costituzione.
3. Per i soggetti pubblici è necessario che la volontà di adesione al polo sia espressa attraverso un provvedimento deliberativo, mentre i soggetti privati manifestano la propria volontà di adesione per il tramite dei propri organi di vertice.

4. L'adesione al PTL ha carattere di esclusività per i comuni, singoli o associati.
5. Ambito operativo dei PTL è il territorio amministrato dai comuni aderenti.

Art. 15
(Forma associativa dei PTL)

1. Lo statuto del PTL è stipulato tra i soggetti che lo costituiscono in forma di atto pubblico e contiene le seguenti previsioni:
a) la forma associativa individuata;
b) il periodo di validità, compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove anni;
c) ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti partecipanti.
2. Lo statuto assicura la possibilità di adesione al polo, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo.
3. I componenti degli organi di gestione e amministrativi dei PTL non sono retribuiti.
4. Le attività dei PTL sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti o aderenti, in base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative.

Art. 16
(Vigilanza e controllo)

1. L'agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania offre il supporto alla Regione per quanto concerne la vigilanza e il monitoraggio del programma di attività dei singoli PTL ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2014.
2. A tal fine i PTL forniscono tutti i dati relativi alle iniziative e agli interventi inseriti nel programma annuale dei servizi e delle attività.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

## Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 593 dell'1 dicembre 2014 ha approvato la proposta di regolamento, ad iniziativa della Giunta Regionale – Assessore Pasquale Sommese.
Acquisita dal Consiglio regionale in data 12 dicembre 2014, con il n. 570 del registro generale ed assegnata alla III Commissione consiliare permanente per l'esame.
Approvata con osservazioni dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2015.
Approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 72 del 23 febbraio 2015 recependo le osservazioni del Consiglio Regionale.

## Note

*Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

## Note al Capo I.

*Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18:* "Organizzazione del sistema turistico in Campania.".

*Articolo 24:* "Albo regionale delle pro loco.".
"1. È istituito l'albo regionale delle associazioni pro loco.
2. Le modalità di gestione dell'albo ed i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
3. L'albo regionale delle pro loco è pubblicato ed è aggiornato annualmente in apposita sezione del sito della Regione.".

## Note al Capo II.

*Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18* già citata nella nota al Capo I.

*Articolo 25:* "Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli.".
"1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli mediante contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.".

## Note al Capo III.

*Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18* già citata nella nota al Capo I.

*Articolo 10:* "Costituzione dei PTL.".
"1. Gli enti locali ed i soggetti privati, in forma associata, maggiormente rappresentativi sul territorio nel settore turistico, che operano in un ambito territoriale turistico omogeneo, progettano e propongono alla Regione la costituzione del PTL.
2. La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati alla costituzione del PTL è condizione necessaria per ottenere il riconoscimento da parte della Regione.
3. La Regione riconosce la costituzione di un PTL per ciascun ambito territoriale turistico omogeneo.
4. La costituzione dei PTL è conclusa obbligatoriamente in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data dell'individuazione degli ambiti territoriali turistici omogenei.
5. Se in ciascun ambito territoriale turistico omogeneo gli enti pubblici ed i soggetti privati non avviano alcuna attività di concertazione per la costituzione del PTL, entro il termine previsto dal

comma 4, la Regione, in raccordo con le Province, la Città metropolitana, i Comuni e le Unioni di Comuni dello stesso ambito territoriale promuove le iniziative per la sua costituzione.
6. Ai PTL possono aderire gli enti locali, i soggetti pubblici, le imprese del settore turistico nelle forme e con le modalità previste dal presente articolo, le associazioni o i consorzi di soggetti privati, ovvero i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, che hanno sede o esercitano le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.
7. La scelta della forma associativa, delle modalità d'intesa e della governance del PTL spetta all'autonomia dei soggetti che lo costituiscono, individuata e disciplinata nel rispetto della normativa vigente.
8. Le forme associative o gli accordi che disciplinano il PTL devono prevedere, in ogni caso, l'equilibrio tra i soggetti pubblici ed i soggetti privati.
9. La disciplina di dettaglio dei PTL, previsti dall'articolo 8, è contenuta in apposito regolamento previsto dall'articolo 29 comma 2.".

**Note all'articolo 16.**

*Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18* già citata nella nota al Capo I.

*Articolo 15:* "Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania.".
*Comma 3:* "3. L'agenzia svolge le attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo e dei beni culturali della Regione, a supporto delle finalità previste dalla presente legge, nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale, nonché delle direttive degli organi di indirizzo della Regione.".

Consiglio Regionale della Campania

*Il Presidente* *Decreto n°08*

**PREMESSO**

- **CHE** con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 16 del 23 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, si è costituito il **FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU'** ai sensi della legge regionale n. 14 del 25 agosto 1989;

- **CHE** l'art. 4 della citata legge regionale n. 14/1989, nello stabilire la composizione del Forum, fissa la durata in carica dei singoli componenti del Forum stesso in anni tre.

**CONSIDERATO**

- **CHE** in data 23 febbraio 2015 è pervenuta presso questa Direzione Generale Presidenza, la richiesta del sig. Simone Scarpati, quale legale rappresentante dell'associazione giovanile "Studenti Napoletani Contro la Camorra", della propria nomina nel Forum Regionale della Gioventù.

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla nomina del rappresentante dell'associazione giovanile **"Studenti Napoletani Contro la Camorra"** nel **FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU'** per il triennio 2015 - 2018;

**DECRETA**

Per i motivi esposti in premessa e che qui s'intendono integralmente riportati, di nominare:

il sig. Simone Scarpati, nato a Napoli il 03 ottobre 1990 ed ivi residente in via Nuova Poggioreale, 40 in rappresentanza dell'associazione giovanile **"Studenti Napoletani Contro la Camorra"** nel Forum Regionale della Gioventù.
Di stabilire la durata del suo incarico in anni 3 così come previsto dall'art.4 c.4 della l.r. n.14/1989.

Di trasmettere il presente Decreto al Presidente della Giunta Regionale anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, e alle Direzioni Generali Presidenza, Bilancio Ragioneria e Status dei Consiglieri del Consiglio Regionale, per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 03 marzo 2015

F/to Pietro Foglia

# Delibera della Giunta Regionale n. 62 del 23/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 16 DEL 07/08/2014, ART. 1, COMMI 4 E 5. DISCIPLINARE PER L'ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA. (CON ALLEGATO).

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO CHE**

a. l'art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 reca ai commi 4 e 5 le seguenti disposizioni:

   a1. **comma 4.** *Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e ella fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.*;

   a2. **comma 5.** *L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma.*;

b. a seguito di tali disposizioni sono pervenute alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema numerose richieste di attribuzione delle competenze di cui al comma 4, art. 1 della L.R. 16/2014, anche da parte di soggetti pubblici diversi dai Comuni;

**DATO ATTO CHE**

a. al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 4 e 5 della L.R. 16/2014, è stato predisposto un apposito "*Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"* nel quale, tra l'altro, sono individuati i criteri sulla scorta dei quali il competente Ufficio regionale si pronuncia in merito alle richieste di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;

b. alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, prima dell'individuazione dei criteri necessari per la pronuncia del competente Ufficio regionale, sono pervenute numerose –come detto in premessa- richieste di attribuzione delle competenze ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014;

c. anche a seguito delle deleghe previste dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 restano in ogni caso di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia di Valutazione di Incidenza nei termini previsti dal DPR 357/1997;

d. l'istituto della delega impone la necessità, per la Regione Campania, di effettuare i dovuti controlli sulle attività svolte dai Comuni in virtù della delega in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 16/2014;

**RITENUTO quindi opportuno**

a. approvare il *"Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"* nel quale sono individuati i criteri per l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza di cui all'art.1, comma 4 della L.R. 16/2014;

b. disporre che le procedure di cui al *"Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"* si applicano a tutte le richieste di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza pervenute alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema alla data di emanazione del presente atto, fatta salva la possibilità di integrare le istanze già avanzate sulla scorta delle disposizioni di cui al citato Disciplinare;

c. disporre che i Comuni in possesso della necessaria qualificazione, ma che in assenza dei citati criteri non hanno formulato specifica richiesta, possono avanzarla al competente ufficio regionale nei novanta giorni successivi alla pubblicazione del presente atto;

d. disporre che con successivo atto si provvederà, anche al fine di uniformare le attività amministrative in materia di Valutazione di Incidenza sul territorio della Regione Campania, a fornire i necessari indirizzi per l'esercizio delle competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 e ad individuare le attività necessarie ai fini del controllo delle attività svolte dai Comuni in virtù della citata delega;

e. inviare il presente provvedimento al Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale della Campania, Via A. Vespucci, 174 – Napoli ai fini delle attività di sorveglianza di cui all'art. 15, comma 1 del DPR 357/1997;

**ACQUISITO**
**il parere dell'Avvocatura regionale (nota prot. 2014.** 778816) al quale ci si è uniformati;

**VISTI**
- il DPR 357/1997;
- il Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011;
- la LR n. 16/2014;
- il parere dell'Avvocatura regionale prot. 2014. 778816;

**PROPONE**, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate

1. di approvare il *"Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"* nel quale sono individuati i criteri per l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza di cui all'art.1, comma 4 della L.R. 16/2014;

2. di disporre che le procedure di cui al *"Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"* si applicano a tutte le richieste di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza pervenute alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema alla data di emanazione del presente atto, fatta salva la possibilità di integrare le istanze già avanzate sulla scorta delle disposizioni di cui al citato Disciplinare;

3. di disporre che i Comuni in possesso della necessaria qualificazione, ma che in assenza dei citati criteri non hanno formulato specifica richiesta, possono avanzarla al competente ufficio regionale nei novanta giorni successivi alla pubblicazione del presente atto;

4. di disporre che con successivo atto si provvederà, anche al fine di uniformare le attività amministrative in materia di Valutazione di Incidenza sul territorio della Regione Campania, a fornire i necessari indirizzi per l'esercizio delle competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 e ad individuare le attività necessarie ai fini del controllo delle attività svolte dai Comuni in virtù della citata delega;

5. di inviare il presente provvedimento al Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale della Campania, Via A. Vespucci, 174 – Napoli ai fini delle attività di sorveglianza di cui all'art. 15, comma 1 del DPR 357/1997;

6. di inviare il presente provvedimento alla competente U.O.D. 40 03 05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania.

# Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

**Premessa**

I commi 4 e 5, art. 1 della L.R. n. 16/2014 dispongono quanto segue:

**comma 4.** *Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e ella fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.*;

**comma 5.** *L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma.*;

Sulla scorta del pare dell'Avvocatura regionale prot. 2014.0778816 è stato predisposto il presente Disciplinare, nel quale vengono individuati i requisiti e i criteri per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza, l'ambito delle competenze dei Comuni in materia di Valutazione di Incidenza nonché' l'iter amministrativo per l'attribuzione di tali competenze ai Comuni richiedenti.

1. **Requisiti dei Comuni per la richiesta di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza**



fonte: http://burc.regione.campania.it

Sono legittimati ad avanzare richiesta di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza i Comuni il cui territorio è interessato, anche parzialmente, da uno o più Siti di Interesse Comunitario (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS).

## 2. Criteri per l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza

Ai fini dell'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza i Comuni, attraverso la presentazione di atti probanti, devono dimostrare:

a. di aver individuato l'Ufficio comunale, diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia, preposto alla Valutazione di Incidenza; in alternativa il Comune deve dimostrare di essersi associato (secondo i termini di legge) con altri Comuni ai fini dell'esercizio della competenza in materia di Valutazione di Incidenza e deve indicare l'Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza o di aver individuato a tal fine l'Ufficio di un altro soggetto pubblico;
b. di aver nominato, in forma singola o associata, la Commissione di tre esperti in materia che effettuano le istruttorie delle istanze nell'ambito dell'Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza; nel caso il Comune abbia individuato l'Ufficio di un altro soggetto pubblico, dovrà essere dimostrata in ogni caso la nomina della Commissione da parte di quest'ultimo;
c. la competenza in materia di Valutazione di Incidenza dei componenti della Commissione istruttoria: i tre esperti formanti la Commissione dovranno essere in possesso del diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline pertinenti la Valutazione di Incidenza (es. Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, ecc.) e possedere effettive competenze scientifiche in materia di scienze naturali. Ai fini della dimostrazione del requisito di competenza dovranno essere trasmessi i *curriculum vitae* dei componenti della Commissione.

## 3. Ambito delle competenze dei Comuni in materia di Valutazione di Incidenza

I Comuni, a seguito dell'emanazione del pertinente decreto dirigenziale dell'UOD Valutazioni Ambientali, sono competenti alle Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio;



fonte: http://burc.regione.campania.it

- inerenti gli atti di pianificazione comunale non riguardante l'intero territorio del comune e non ricadenti nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria).

Si ritiene necessario specificare che, anche a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai Comuni "autorizzati", restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- riguardanti i siti marini delle Rete NATURA 2000;
- inerenti l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale;
- integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria).

Infine si evidenzia che sono di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia di Valutazione di Incidenza, nei termini previsti dal DPR 357/1997, nonchè di controllo dei Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 16/2014.

In materia di sorveglianza si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del DPR 357/1997.

## 4. Iter amministrativo per l'attribuzione ai Comuni richiedenti delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza

Alla stregua del Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 e delle successive disposizioni attuative la competenza, nell'ambito della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, è individuata nell'Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Valutazioni Ambientali, via De Gasperi 28 – 80133 Napoli pec dg05.uod07@pec.regione.campania.it.

### 4.1 Iter amministrativo per le richieste già presentate alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

a) Verifica della legittimità del richiedente. Soggetti titolati a presentare richiesta di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza sono esclusivamente i Comuni il cui territorio è interessato, anche parzialmente, da uno o



fonte: http://burc.regione.campania.it

più SIC e/o ZPS. Quindi eventuali soggetti pubblici diversi dai Comuni non sono legittimati a richiedere le competenze di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014. Non sono altresì legittimanti a richiedere le competenze in materia di Valutazione di Incidenza i Comuni il cui territorio non è interessato da uno o più SIC e/o ZPS o parti di essi. Ove non specificato nell'istanza pervenuta, dovrà essere accertato, d'ufficio, il codice e il nome del o dei siti (SIC e ZPS) che interessano il territorio del Comune richiedente.

b) Verifica dei criteri per l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza di cui al par. 2.
c) Richiesta di integrazione, ove sia necessario acquisire ulteriori atti probanti la soddisfazione dei criteri di cui al par. 2.
d) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente, secondo i termini della L. 241/1990.
e) Pronunciamento dell'UOD Valutazioni Ambientali con decreto dirigenziale.

### 4.2 Iter amministrativo per le richieste da trasmettere alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

L'iter è lo stesso di quello delineato al par. 4.1. Al fine di agevolare la presentazione delle richieste è stato predisposto un modello di istanza (Allegato I) che sarà reso disponibile in formato word nelle pagine dedicate alle valutazioni ambientali all'indirizzo http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS .



fonte: http://burc.regione.campania.it

## Allegato I

## Modello di istanza per l'attribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014

**Alla Regione Campania**
**UOD Valutazioni Ambientali**
**Via De Gasperi 28**
**80133 Napoli**
**Pec**
**dg05.uod07@pec.regione.campania.it**

**OGGETTO : Richiesta di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ex L.R. 16/2014, art. 1, comma 4.**

Lo scrivente *…(nome e cognome)*…. in qualità di *…(qualifica) ...*del Comune di *...(nome Comune completo di indirizzo e pec)…*, visto il *"Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"* approvato con DGR… *(inserire n. DGR)*…chiede l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014.
A tal fine comunica che:

**A.** il territorio del Comune di *...(nome Comune)…*è interessato dai seguenti siti non ricadenti in area parco ***oppure*** ricadenti in area parco come di seguito specificato:
1) SIC …(*Inserire codice Natura 2000 e nome del sito)*…ricadente nel parco del*……(nome del parco)*….
2) SIC …(*Inserire codice Natura 2000 e nome del sito)*…ricadente nel parco del*……(nome del parco)*….
n) ……
4) ZPS …(*Inserire codice Natura 2000 e nome del sito)*… ricadente nel parco del*……(nome del parco)*….
5) ZPS …(*Inserire codice Natura 2000 e nome del sito)*… ricadente nel parco del*……(nome del parco)*….
n) ……

**B.** con *……(inserire gli estremi dell'atto formale)…*l'Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza è stato individuato nel *….(inserire riferimenti del'Ufficio comprensivi della pec)….*dello scrivente Comune;

***oppure***

**B.** con *……(inserire gli estremi dell'atto formale)…*il Comune di ……..si è associato con i Comuni di……..e l'Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza è stato individuato nel *….(inserire riferimenti del'Ufficio comprensivi della pec)*….del *….(inserire riferimenti del*

fonte: http://burc.regione.campania.it

*soggetto pubblico a cui appartiene l'Ufficio preposto alla Valutazione di Incidenza)*;

**C.** con *……(inserire gli estremi dell'atto formale)…*è stata nominata la Commissione di tre esperti preposta alle istruttorie delle istanze di Valutazione di incidenza di competenza dello scrivente Comune;

**D.** i componenti della Commissione di cui al precedente punto posseggono la necessaria competenza in materia di Valutazione di Incidenza come desumibile dai CV degli stessi.

Ai fini delle verifiche di competenza di codesta UOD si allegano alla presente istanza i seguenti documenti *(elencare tutti i documenti allegati)*:
1)……;
2) ……;
3) ……;
n) ……;

**FIRMA**



fonte: http://burc.regione.campania.it

# Delibera della Giunta Regionale n. 51 del 13/02/2015

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 2 - UOD Reclutamento del personale-Concorsi-Assunzioni-Incarichi ed esterni

Oggetto dell'Atto:

MODIFICHE AL DISCIPLINARE APPROVATO CON D.G.R.C. N. 42 DEL 14.02.2012.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO CHE:**

a) con D.G.R. n. 42 del 14/02/2012 è stato approvato il disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
*b)* detto disciplinare prevede, all'art. 2, che gli incarichi dirigenziali siano conferiti *"entro il limite dell'8% della dotazione organica della qualifica dirigenziale";*

**ATTESO CHE:**

a) l'articolo 11, comma 3 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, prevede che: "*Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, può raggiungere il livello massimo del dieci per cento";*

**CONSIDERATO CHE:**

a) si rende necessario, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/200, procedere all'adeguamento della disciplina dell'ente al nuovo contingente numerico stabilito dal legislatore statale;

**RITENUTO:**

a) pertanto di dover modificare, in attuazione dell'art. 11, comma 3 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, l'art. 2 del Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, approvato con D.G.R. n. 42/2012, sostituendo a "*8%*" il limite del "*10%*";

**RITENUTO ALTRESI':**

a) di dover integrare l'art. 3, comma 3 del disciplinare in oggetto con la seguente previsione da inserire dopo il secondo periodo: "*Nella valutazione della professionalità richiesta, il Presidente può avvalersi di una commissione appositamente costituita*";

**VISTI:**

a. l'articolo 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
b. l'articolo 11, comma 3 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;
c. il disciplinare approvato con D.G.R. n. 42 del 14/02/2012;

**PROPONE** e la Giunta in conformità a voto unanime

**DELIBERA**

1. di modificare la D.G.R. n. 42/2012, avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001. Approvazione disciplinare" elevando al 10% il limite dell'8% previsto dall'articolo 2 del Disciplinare allegato alla deliberazione stessa;
2. di integrare l'art. 3, comma 3 del medesimo disciplinare con la seguente previsione, da inserire dopo il secondo periodo: "*Nella valutazione della professionalità richiesta, il Presidente può avvalersi di una commissione appositamente costituita"*;
3. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla U.O.D. 05 della medesima Direzione Generale per la prescritta informativa alle

OO.SS, ai capi Dipartimento, ai Direttori Generali ed ai responsabili degli uffici speciali, nonché all'Unita Operativa “Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazione con il pubblico”, per la pubblicazione sul BURC.

# Delibera della Giunta Regionale n. 63 del 23/02/2015

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 15 - Direzione Generale per le risorse stumentali

U.O.D. 9 - UOD Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale

Oggetto dell'Atto:

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE CAMPANIA E I.A.C.P PER IL RECUPERO DELLA "CASA DELLO STUDENTE MIRANDA DI NAPOLI"

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO:**

a. che la Regione Campania ha tra i sui fini istituzionali "la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile e la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali", come da Statuto approvato nel 2009 dal Consiglio Regionale della Campania ai sensi dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana;
b. che la Regione Campania è proprietaria dell'immobile "Casa dello studente Miranda di Napoli", in Via S.M. Angeli alle Croci n. 28, identificato in catasto fabbricati del Comune di Napoli sezione SCA, foglio 24, particella 303, categoria B1, inserito tra l'altro nel piano dei fabbricati da valorizzare, di cui all'allegato n. 32 del Bilancio di Previsione 2014 della regione Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 4 del 17 gennaio 2014;
c. che l'opera in parola fu realizzata dall'IACP di Napoli, su progetto della Facoltà di Architettura, negli anni 1935/1940. A seguito degli eventi bellici la stessa opera fu completata negli anni 1947/1951 ed utilizzata come da progetto a studentato. Allo stato la struttura è inutilizzata e, come detto inserita nell'elenco dei beni di proprietà della Regione Campania da valorizzare;
d. che lo IACP di Napoli ha tra le sue finalità "*la realizzazione di ogni altro programma o iniziativa a carattere urbanistico ed edilizio, anche commesso da istituzioni pubbliche o da privati, e l'espletamento di tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge, nonché quelli affidatagli dalla Regione, dagli enti locali, e da altri soggetti pubblici e privati, accettati dall'Ente e non in contrasto con i suoi fini istituzionali*", come da Statuto approvato con decreto Commissariale n.ro 8/36 del 5 agosto 2011;

**CONSIDERATO** che, conseguentemente ai rapporti tecnici-istituzionali fra Regione Campania e IACP in materia di edilizia economica e popolare, alle esigenze universitarie, alle potenzialità di fruibilità e di accoglimento degli studenti nell'immobile descritto, nonché a fronte dell'ipotesi di collaborazione fra gli Enti stessi circa il risanamento della struttura, si intende addivenire ad un protocollo tra la Regione Campania e l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli, per la compartecipazione del risanamento della predetta opera al fine di favorire la ricollocazione della Casa dello Studente e relativi servizi (mensa, locali studio, biblioteca, palestra, parco, ecc) ad uso delle Università napoletane;

**RITENUTO pertanto** di dover promuovere, la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e IACP di Napoli, finalizzato al risanamento e valorizzazione della struttura cd. "Casa Miranda", di proprietà della Regione Campania, ed alla sua successiva destinazione a servizio di pubblica utilità.

**VISTI:**

a. il parere dell'Avvocatura, reso con nota prot.nr. PS 112-55-15/2014
b. il parere favorevole del Capo Gabinetto, reso nota prot. n. 3659/UDCP/GAB/VCG2/2015;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare lo schema di "Protocollo d'intesa per il risanamento e valorizzazione della struttura c.d "Casa dello studente Miranda di Napoli" di proprietà della Regione Campania";
2. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria di giunta per la pubblicazione sul BURC

REGIONE CAMPANIA / ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Protocollo d'intesa tra la Regione Campania e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli, per il recupero della "Casa dello studente Miranda di Napoli".

TRA

La Regione Campania, con sede in Napoli, Via Santa Lucia 81, nel presente atto rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania On. Stefano Caldoro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Regione Campania

E

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli, successivamente chiamato I.A.C.P., con sede in Napoli, Via D. Morelli n. 75, nel presente atto rappresentato dal Commissario Straordinario pro-tempore, dott. Carlo Lamura, domiciliato per la carica presso l'Ente I.A.C.P.

Premesso che:

- La Regione Campania è proprietaria dell'immobile "Casa dello studente Miranda di Napoli", in Via S.M. Angeli alle Croci n. 28, identificato in catasto fabbricati del Comune di Napoli sezione SCA, foglio 24, particella 303, categoria B1, inserito tra l'altro nel piano dei fabbricati da valorizzare, di cui all'allegato n. 32 del Bilancio di Previsione 2014 della regione Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 4 del 17 gennaio 2014;
- L'opera in parola fu realizzata dall'IACP di Napoli, su progetto della Facoltà di Architettura, negli anni 1935/1940. A seguito degli eventi bellici la stessa opera fu completata negli anni 1947/1951 ed utilizzata come da progetto a studentato. Allo stato la struttura è inutilizzata e, come detto inserita nell'elenco dei beni di proprietà della Regione Campania da valorizzare;
- Lo IACP di Napoli ha tra le sue finalità "*la realizzazione di ogni altro programma o iniziativa a carattere urbanistico ed edilizio, anche commesso da istituzioni pubbliche o da privati, e l'espletamento di tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge, nonché quelli affidatagli dalla Regione, dagli enti locali, e da altri soggetti pubblici e privati, accettati dall'Ente e non in contrasto con i suoi fini istituzionali"*, come da Statuto approvato con decreto Commissariale n.ro 8/36 del 5 agosto 2011;
- La Regione Campania ha tra i sui fini istituzionali *"la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile e la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali"*, come da Statuto approvato nel 2009 dal Consiglio Regionale della Campania ai sensi dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana;

Considerato che:

- la Regione Campania, intende sostenere l'implementazione dei servizi a supporto degli studenti e del mondo universitario e della ricerca;

- la Regione Campania intende quindi in coerenza con i documenti programmatici e la vocazione originaria del complesso Casa Miranda – contribuire alla restituzione di un servizio alla cittadinanza ed al mondo universitario;
- lo IACP di Napoli, con nota del 28 novembre 2014, acquisita al protocollo regionale con nr. 0810430/2014, ha affermato di aver ipotizzato, la possibilità di un intervento di riqualificazione del complesso Casa Miranda e predisposto un progetto architettonico di massima, ed ha, altresì, manifestato l'interesse a partecipare alle attività di recupero sia nelle fasi progettuali che realizzative, nonché alla successiva gestione dell'immobile

Ritenuto

per quanto su detto, opportuno attivare un processo di collaborazione tra la Regione Campania e lo IACP di Napoli per l'integrazione ed il coordinamento delle azioni finalizzate alla realizzazione di un progetto di recupero, valorizzazione e gestione del complesso immobiliare "Casa Miranda" ad uso casa dello studente e relativi servizi.

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo

ARTICOLO 2
Finalità ed oggetto

Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione tra Regione Campania e IACP di Napoli finalizzata al risanamento e valorizzazione della struttura cd. "Casa Miranda", di proprietà della Regione Campania, ed alla sua successiva destinazione a servizio di pubblica utilità.

ARTICOLO 3
Impegni delle parti

I sottoscrittori del presente atto si impegnano a porre in essere le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 e precisamente:

L'**I.A.C.P**. si impegna ad elaborare una proposta progettuale finalizzata al risanamento, valorizzazione ed utilizzo dell'immobile di cui in oggetto, mediante redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, rilievo stato di fatto, sondaggi, prelievo di campioni e prove.

La Regione Campania si impegna ad individuare con successivo atto deliberativo le somme necessarie al finanziamento del progetto di risanamento nel rispetto della normativa vigente,

*condizionatamente all'acquisizione delle coperture economiche resesi disponibili*, nonché a definire i criteri e gli indirizzi cui dovrà attenersi il soggetto attuatore in fase di esecuzione.

ARTICOLO 4
Destinazione dell'opera

Le parti confermano con il presente accordo che la destinazione dell'opera da realizzarsi sarà AD USO CASA DELLO STUDENTE.

ARTICOLO 5
Proprietà, gestione e manutenzione

L'immobile risanato, oggetto del presente accordo, resta nella proprietà della Regione Campania.

In ragione dell'esperienza gestionale e manutentiva dell'IACP e del contributo offerto dallo stesso Istituto, la Regione Campania procederà poi ad affidare, in concessione con canone ricognitorio, allo IACP il bene in questione, nel rispetto di quanto previsto dalle "*Linee guida per la disciplina delle locazioni e delle concessioni dei beni immobili regionali"*, approvate con DGR 244 del 12/3/2010.

Lo IACP si impegna a sostenere gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, oltre ai tributi locali.

ARTICOLO 6
Collaborazione e reciproca informazione

In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti istituzionali, la Regione Campania ed lo IACP di Napoli si impegnano, in conformità al proprio ordinamento, a dare piena attuazione al presente Accordo e ad assicurare ogni scambio d'informazioni utili per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 7
Efficacia

L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine di realizzazione del Progetto di risanamento e valorizzazione di cui all'articolo2.

ARTICOLO 8
Protocollo di Legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul B.U.R.C. del 15/10/2007 n. 54, la Regione e lo IACP di Napoli si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

ARTICOLO 9
Clausola di salvaguardia

La Regione Campania non assume altri oneri, oltre quelli stabiliti con il presente Accordo, e qualsiasi impegno o responsabilità, comunque assunti dallo IACP di Napoli con terzi, persone ed Enti per l'attuazione di quanto disposto dal presente Accordo, sono esclusivamente a carico dello IACP di Napoli.

ARTICOLO 10
Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

ARTICOLO 11
Riservatezza

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili, di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, dovranno essere considerate riservate.

E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

In ogni caso di cessazione dell'Accordo, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

ARTICOLO 12
Privacy

Le parti si scambiano il reciproco consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs n.196/2003, per le finalità di cui al presente Accordo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

# Decreto Presidente Giunta n. 39 del 06/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali (52/04)

Oggetto dell'Atto:

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI ALL INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI AZIENDE SANITARIE ED ENTI DEL SSR SOSTITUZIONI

IL PRESIDENTE

**PREMESSO che**

a. l'art. 1, commi 41 e ss., della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, pubblicata sul BURC n. 29 del 3 giugno 2013, di modifica dell'art. 18 bis della L.R. 3 novembre 1994, n. 32, ha regolato il procedimento di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo la costituzione di una Commissione di esperti incaricati delle verifiche e della valutazione dei titoli degli aspiranti;

b. con successiva Legge Regionale n. 16 del 7 Agosto 2014, sono state ulteriormente disciplinate le procedure di cui all'art. 18 bis della l.r. 3 novembre 1994 n. 32 per la nomina dei Direttori Generali di Aziende Sanitarie della Regione Campania, al fine di consentirne l'adeguamento alle sopravvenute modifiche introdotte dalla legislazione nazionale in materia di conferimento di incarichi direttivi e dirigenziali;

c. per effetto delle citate disposizioni, con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 189, n. 190, n. 191, n. 192 del 18.9.2014, sono stati indetti gli Avvisi Pubblici per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle AASSLL di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud, dell'IRCCS Pascale, della Azienda Ospedaliera "Rummo" di Benevento, della AORN "Cardarelli" di Napoli, e con successivo Decreto Presidenziale n. 230 del 9.10.2014 l'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della AOU SUN di Napoli;

d. con Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 15.10.2014, in ottemperanza a quanto stabilito dal Legislatore Regionale è stato modificato il Disciplinare per la formazione dell'elenco regionale degli idonei alla nomina e per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del SSR approvato con DGRC n. 141 del 27 maggio 2013.

e. con Decreti Presidenziali n. 249 del 21.11.2014, e n. 15 del 30.01.2015, in attuazione dei predetti provvedimenti e delle disposizioni di cui al novellato testo legislativo dell'art. 18 bis della L.R. n. 32/1994, sono state costituite per ciascuna Azienda le Commissioni per la valutazione degli aspiranti all'incarico di Direttore Generale per le AASSLL di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud, dell'IRCCS Pascale, della Azienda Ospedaliera "Rummo" di Benevento, della AORN "Cardarelli" di Napoli e della AOU Seconda Università degli Studi di Napoli;

**CONSIDERATO che**

a. due degli ulteriori componenti esterni nominati su designazione della Conferenza dei Rettori hanno rappresentato l'impossibilità a seguire i lavori delle Commissioni, e precisamente: *Prof. Giuseppe Cataldi*, Ordinario di Diritto Internazionale presso l'Università degli Studi l'Orientale di Napoli nominato per l'IRCCS Pascale, ed il *Prof. Felice Casucci*, Ordinario di Diritto Privato Comparato presso l'Università degli Studi del Sannio nominato per l'Azienda Sanitaria Locale di Benevento;

b. è interesse dell'Amministrazione Regionale procedere alla sostituzione dei predetti nominativi al fine di consentire lo svolgimento dei lavori delle Commissioni incaricate della valutazione degli aspiranti all'incarico di Direttore Generale dell'ASL di Benevento e dell'IRCCS Pascale di Napoli;

**VISTI**

a. la nota di designazione prot. 3636/UDCP/Ufficio V del 24.2.2015 U;
b. i curricula dei componenti designati;

**DECRETA**

1. di **sostituire** il *Prof. Giuseppe Cataldi*, Ordinario di Diritto Internazionale presso l'Università degli Studi l'Orientale di Napoli, ed il *Prof. Felice Casucci*, Ordinario di Diritto Privato Comparato presso l'Università degli Studi del Sannio nell'ambito delle Commissioni costituite con decreto presidenziale n. 15 del 30.01.2015 con i seguenti nominativi:
*Prof. Ugo Grassi*, Ordinario di Diritto Civile presso l'Università degli Studi Parthenope di Napoli per il procedimento di nomina del Direttore Generale della ASL di Benevento;
*Prof. Rosaria Giampetraglia*, Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi Parthenope di Napoli, per il procedimento di nomina del Direttore Generale dell'IRCCS Pascale di Napoli, secondo lo schema riepilogativo che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di **confermare** tutto quanto altro previsto con decreti presidenziali n. 249 del 21.11.2014 e n. 15 del 30.01.2015;

4. di **inviare** il presente provvedimento al Consiglio Regionale per effetto di quanto disposto dall'art. 48 del vigente Statuto Regionale;

5.di **trasmettere** il presente provvedimento al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione Generale della Salute ed il C.S.S, alla Conferenza dei Rettori delle Università degli Studi della Campania, all'Agenas, all'Avvocatura Regionale, agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della G.R., al Responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione della Regione Campania ed al B.U.R.C. per la pubblicazione .

CALDORO

COMMISSIONE

| ASL BN | ASL CE | IRCCS PASCALE | AO RUMMO | AOU SUN | ASL AV | ASL NA 3 | ASL NA 2 | AORN CARDARELLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. GRASSI DIRITTO CIVILE PARTHENOPE | M.J. VACCARO Dir. LAVORO UNIVERSITA' SALERNO | R. GIAMPETRAGLIA DIRITTO PRIVATO PARTHENOPE | V.M. CESARO DIRITTO PRIVATO PARTHENOPE | M.J. VACCARO Dir. LAVORO UNIVERSITA' SALERNO | F. LIGUORI DIRITTO AMM.VO FEDERICO II | F. LIGUORI DIRITTO AMM.VO FEDERICO II | A. LAMBERTI Istituzioni Dir. PUBBLICO UNIVERSITA' SALERNO | A. LAMBERTI Istituzioni Dir. PUBBLICO UNIVERSITA' SALERNO |
| V. MAGGIONI ECONOMIA AZIENDALE SUN | A.CALDARELLI ECONOMIA AZIENDALE FEDERICO II | P. TARTAGLIA POLCINI ECONOMIA AZIENDALE UNIVERSITA' SALERNO | M.D'AMORE ECONOMIA AZIENDALE PARTHENOPE | F.CALZA EC. e GEST. IMPRESE PARTHENOPE | R. VONA ECONOMIA e GESTIONE IMPRESE FEDERICO II | P. RICCI ECONOMIA AZIENDALE UNIV. SANNIO | P. RICCI ECONOMIA AZIENDALE UNIV. SANNIO | P. TARTAGLIA POLCINI ECONOMIA AZIENDALE UNIVERSITA' SALERNO |
| MARIO BRAGA AGENAS | MARIO BRAGA AGENAS | MARIO BRAGA AGENAS | MARIO BRAGA AGENAS | MARIO BRAGA AGENAS | MARIO BRAGA AGENAS | MARIO BRAGA AGENAS | MARIO BRAGA AGENAS | MARIO BRAGA AGENAS |
| FABRIZIO NICEFORO AVVOCATURA REG. | MASSIMO LA CATENA AVVOCATURA REG. | MARIA D'ELIA AVVOCATURA REG. | FABRIZIO NICEFORO AVVOCATURA REG. | EDOARDO BARONE AVVOCATURA REG. | GIUSEPPE TESTA AVVOCATURA REG. | MASSIMO LA CATENA AVVOCATURA REG. | GIUSEPPE TESTA AVVOCATURA REG. | MARIA D'ELIA AVVOCATURA REG. |
| FERDINANDO ROMANO CAPO DIPARTIMENTO SALUTE e RIS. NATURALI | FERDINANDO ROMANO CAPO DIPARTIMENTO SALUTE e RIS. NATURALI | FERDINANDO ROMANO CAPO DIPARTIMENTO SALUTE e RIS. NATURALI | FERDINANDO ROMANO CAPO DIPARTIMENTO SALUTE e RIS. NATURALI | FERDINANDO ROMANO CAPO DIPARTIMENTO SALUTE e RIS. NATURALI | FERDINANDO ROMANO CAPO DIPARTIMENTO SALUTE e RIS. NATURALI | FERDINANDO ROMANO CAPO DIPARTIMENTO SALUTE e RIS. NATURALI | FERDINANDO ROMANO CAPO DIPARTIMENTO SALUTE e RIS. NATURALI | FERDINANDO ROMANO CAPO DIPARTIMENTO SALUTE e RIS. NATURALI |

Sostituzioni dimissionari commissioni:
Asl Bn: Grassi in sostituzione di Casucci
IRCCS: Giampetraglia in sostituzione di Cataldi



fonte: http://burc.regione.campania.it

# Decreto Dirigenziale n. 21 del 05/03/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 8 - UOD. Supporto dell'Adg FSE - Programmazione Comunitaria

Oggetto dell'Atto:

POR FSE 2007/2013 : AVVISO PUBBLICO "INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CAMPANIA-CREDITO DI IMPOSTA"-RIDETERMINAZIONI ART. 14-RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE N. 16 DEL 25/02/2015.

IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con Decreto dirigenziale n. 16 del 25/02/2015 si è proceduto alla riparametrazione del credito di imposta precedentemente concesso all'esito delle verifiche delle dichiarazioni inviate con successive pec del 30/01/15, acquisita al prot. n. 0074585 del 04/02/15, del 04/02/15 acquisita al prot.n. 0078493 del 05/02/15 e del 06/02/2015 acquisita al prot.n. 0085914 del 09/02/15, del ai sensi dell'art. 14 dell'avviso approvato con DD n.633/2012;

**CONSIDERATO**

a. che in fase di pubblicazione del su menzionato DD n.16/15 sono emersi taluni errori materiali nella formattazione dell'Allegato A;
b. che in particolare sono stati erroneamente rideterminati gli importi riconosciuti a talune aziende per le quali, invece gli esiti dell'istruttoria post art.14 inviati da Sviluppo Campania confermavano il credito concesso;

**RITENUTO**

c. di doversi procedere alla rettifica del Decreto Dirigenziale n. 16/15 esclusivamente per la parte relativa all'allegato A al medesimo provvedimento che viene integralmente sostituito dall'allegato A al presente atto ;
d. di confermare il DD n. 16/2015 in tutte le altre parti non modificate con il presente provvedimento;
e. necessario procedere all'invio all'Agenzia delle entrate, dell' allegato elenco per gli adempimenti di competenza;

**VISTI**

- il Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.;
- la Decisione C (2007) n. 5478 del 7/11/2007;
- il D.P.R. n. 196 del 3/10/2007;
- la D.G.R. n. 2 del 11/1/2008;
- la D.G.R. n. 27 del 11/1/2008 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 145 del 29/7/2010;
- il D.P.G.R. n. 61 del 7/3/2008 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 935 del 30/5/2008;
- la D.G.R. n. 298 del 28/6/2012;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 159/2011;
- il Decreto interministeriale "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1/6/2012;
- il Decreto n. 620 del 1/8/2012;
- il Decreto n. 633 del 27/8/2012;
- la nota del CRED prot.730573 del 5/10/2012;
- la nota n. 747005 del 12/10/2012 del RUP;
- il Decreto n. 777 del 7/11/2012;
- la nota prot. n. 696471 del 25/9/2012 dell'AdG;
- la nota prot. 768405 del 22/10/12;
- la Circolare n. 54/2012 dell'INPS;
- il DPR n. 445/2000 e s.m.i.;
- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 88 del 17/09/2012;
- la nota prot. n. 910748 del 10/12/12;
- la DGR n. 303 del 02/08/2013;
- gli orientamenti del Ministero del Lavoro e del MISE DPS, forniti da ultimo con e-mail del 21/03/13;
- il DD n.16 del 25/02/2015;

alla stregua dell'istruttoria compiuta da Sviluppo Campania, con il supporto dell'assistenza tecnica all'uopo dedicata, e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff con funzioni Tecnico-amministrative alla Direzione Generale "Programmazione economica e Turismo", nonché Dirigente ad interim della UOD 510108

**DECRETA**

1. di rettificare il Decreto Dirigenziale n. 16 del 25/02/2015, esclusivamente per la parte relativa all'allegato A al medesimo provvedimento che viene integralmente sostituito dall'allegato A al presente atto ;
2. di confermare il citato DD n. 16/2015 in tutte le altre parti non modificate con il presente provvedimento;
3. di procedere all'invio all'Agenzia delle entrate, dell' allegato elenco per gli adempimenti di competenza;
4. di procedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it, degli allegati elenchi;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione e alla pubblicazione sul BURC, al capo del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, all'Autorità di Certificazione del PO FSE2007/2013 della Regione Campania, al Referente dei controlli di I Livello.

Carannante

Allegato A

| DD di Rif. | N. Pratica | Denominazione Ragione Sociale | CODICE FISCALE_P.IVA | RICONOSCIUTO AL LORDO DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO | CONTRIBUTO CONCEDIBILE TOTALE POST. ART.14 | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238/2014 | 1227 | FAC COSTRUZIONI GENERALI SRL | 05867581216 | € 20.802,33 | € 18.266,55 | rideterminazione ex Art.14 |
| 56/2014 | 1246 | AUTUORI GROUP LOGISTICS SRL | 04230130652 | € 27.768,68 | € 23.717,59 | rideterminazione ex Art.14 |
| 56/2014 | 1252 | SCHOOL CENTER SRL | 02714980642 | € 46.892,51 | € 30.666,13 | rideterminazione ex Art.14 |
| 56/2014 | 1256 | BUONPANE MARIO | 03177320615 | € 14.116,32 | € 13.200,10 | rideterminazione ex Art.14 |
| 288/2014 | 1260 | GOLDEN BAR DI SANSIVIERI DOMENICO | 04861870659 | € 7.688,80 | € 7.137,61 | rideterminazione ex Art.14 |
| 168/2014 | 1261 | GESEA S.R.L. | 03623210618 | € 25.665,75 | € 24.268,01 | rideterminazione ex Art.14 |
| 288/2014 | 1275 | EUROFFICE SRL | 05318641213 | € 32.873,00 | € 31.463,71 | rideterminazione ex Art.14 |
| 324/2014 | 1276 | EMME C. SRL | 03444160612 | € 26.166,32 | € 24.053,97 | rideterminazione ex Art.14 |
| 56/2014 | 1329 | REVERUZZI ROMEO | 01259870622 | € 11.080,70 | € 8.798,25 | rideterminazione ex Art.14 |
| 56/2014 | 1330 | D'ARENA SRL | 03853310658 | € 14.595,20 | € 14.551,25 | rideterminazione ex Art.14 |
| 56/2014 | 1371 | PACKAGING SOLUTIONS C.M.I. S.R.L. | 04141540650 | € 13.422,00 | € 12.354,80 | rideterminazione ex Art.14 |
| 56/2014 | 1376 | SUPERMERCE SRL | 06107691211 | € 20.156,33 | € 18.479,63 | rideterminazione ex Art.14 |
| 56/2014 | 1382 | SPORTING RESIDENCE SRL | 00262860646 | € 61.350,00 | € 54.326,32 | rideterminazione ex Art.14 |
| 56/2014 | 1390 | TCS SRL | 03702430616 | € 12.330,00 | € 12.098,68 | rideterminazione ex Art.14 |
| 247/2014 | 1402 | NAPOLETANO NICHELA | NPLMHL80E49G230R | € 14.730,00 | € 12.637,00 | rideterminazione ex Art.14 |
| 131/2014 | 1405 | RONDINELLA MARKET SRL | 04518411212 | € 7.058,19 | € 6.586,38 | rideterminazione ex Art.14 |
| 168/2014 | 1407 | RISTORANTE PIZZERIA "ALL'ARCO DI SAN MICHELE" DI MARCO CONFORTI E C. S.N.C. | 02684520642 | € 3.124,73 | € 2.665,16 | rideterminazione ex Art.14 |
| 56/2014 | 1416 | ACA SERVICES SAS DI VEZIO ANTONIETTA & C | 01538010628 | € 44.042,46 | € 38.048,39 | rideterminazione ex Art.14 |
| 229/2014 | 1424 | GENOVESE FRANCESCO | 06804841218 | € 14.216,50 | € 13.812,94 | rideterminazione ex Art.14 |
| 257/2014 | 1479 | EDILIZIA MODERNA DI FERRAIOLI VIRGINIA | 03747961211 | € 7.057,44 | € 6.407,12 | rideterminazione ex Art.14 |
| 366/2014 | 1530 | TECNOCOMPOSITI S.R.L. | 01944770658 | € 16.048,22 | € 14.563,65 | rideterminazione ex Art.14 |
| 256/2014 | 1565 | COOPERATIVA UNICA LAVORATORI DEL PORTO 'F.GIOIA' | TRANTN51E21H703Y | € 579.022,91 | € 474.888,12 | rideterminazione ex Art.14 |
| 222/2014 | 1569 | S.I.MA.R. S.R.L. | 07620680632 | € 12.899,11 | € 10.745,66 | rideterminazione ex Art.14 |
| 114/2014 | 1596 | ELETTROSYSTEM S.R.L. | 06619861211 | € 8.821,14 | € 7.916,86 | rideterminazione ex Art.14 |
| 114/2014 | 1600 | CAR.GAS SNC DI CHIOCCHI ANTONIO & C | 02586760643 | € 12.405,12 | € 12.238,17 | rideterminazione ex Art.14 |
| 206/2014 | 1632 | SELVA GUARINO | SLVGRN74M28A509Y | € 13.221,26 | € 6.989,37 | rideterminazione ex Art.14 |
| 362/2014 | 1636 | CASTALDO MARIO | 01282680626 | € 5.056,00 | € 4.818,55 | rideterminazione ex Art.14 |
| 131/2014 | 1639 | GRUPPO ITALIANO IMMOBILIARE S.A.S. di Claudio Gargiulo ed Oreste Di Gennaro | 04653370637 | € 13.358,08 | € 9.506,99 | rideterminazione ex Art.14 |

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato A

| DD di Rif. | N. Pratica | Denominazione Ragione Sociale | CODICE FISCALE_P.IVA | RICONOSCIUTO AL LORDO DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO | CONTRIBUTO CONCEDIBILE TOTALE POST. ART.14 | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/2014 | 1649 | NAVISA S.R.L. UNIPERSONALE | 04466130657 | € 15.852,00 | € 14.159,28 | rideterminazione ex Art.14 |
| 131/2014 | 1654 | BURGHELEA VASILE | 02674470642 | € 4.591,44 | € 4.550,90 | rideterminazione ex Art.14 |
| 131/2014 | 1706 | CP TECNOIMPIANTI DI CIVITELLA PASQUALE | 03566910612 | € 10.302,82 | € 9.565,26 | rideterminazione ex Art.14 |
| 204/2014 | 1748 | LA FITNESS ACADEMY SAS | 06843771210 | € 5.910,19 | € 4.942,21 | rideterminazione ex Art.14 |
| 143/2014 | 1754 | DI.SCO.FIN.SRL | 06637301216 | € 4.846,10 | € 0,00 | RINUNCIA nota prot n.323 del 28/01/2015 |
| 131/2014 | 1796 | BAR BALLANTINE S.A.S. DI VOLPE VINCENZO | 04378940631 | € 7.485,74 | € 7.366,49 | rideterminazione ex Art.14 |
| 131/2014 | 1799 | ERICAMBI SRL | 06884391217 | € 23.069,38 | € 21.635,31 | rideterminazione ex Art.14 |
| 131/2014 | 1800 | PROTOM GROUP SPA | 07624210634 | € 59.824,78 | € 59.417,72 | rideterminazione ex Art.14 |
| 131/2014 | 1802 | GFeC S.R.L. | 06093610639 | € 13.263,27 | € 11.218,54 | rideterminazione ex Art.14 |
| 222/2014 | 1847 | MAGLIOZZI GROUP SRL | 06940561217 | € 9.310,41 | € 6.700,99 | rideterminazione ex Art.14 |
| 253/2014 | 1874 | MULTISERVIZI LA ROSA S.R.L. | 03325221210 | € 9.198,00 | € 8.470,81 | rideterminazione ex Art.14 |
| 222/2014 | 1894 | CENTRO REVISIONI FORTUNATO S.R.L. | 06017071215 | € 13.077,00 | € 12.736,04 | rideterminazione ex Art.14 |
| 366/2014 | 1926 | P.G.F. LOGISTICA E TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA | 07106301216 | € 24.844,56 | € 23.004,22 | rideterminazione ex Art.14 |
| 160/2014 | 1969 | PLANET ANIMATION GROUP DI PRINCIPE ANGELO | 05110371217 | € 6.894,00 | € 6.461,09 | rideterminazione ex Art.14 |
| 160/2014 | 1972 | COLORIFICIO SIR THOMAS SRL | 01002510624 | € 9.417,00 | € 9.053,00 | rideterminazione ex Art.14 |
| 280/2014 | 1991 | VILLA ESTHER SPA | 00139730642 | € 25.622,00 | € 24.249,91 | rideterminazione ex Art.14 |
| 366/2014 | 1998 | HA.MAN SOC. COOPERATIVA | 04809250659 | € 47.575,21 | € 45.807,74 | rideterminazione ex Art.14 |
| 168/2014 | 2013 | CO.GI.CO. SOCIETA' COOPERATIVA | 03752770614 | € 28.974,00 | € 11.971,32 | rideterminazione ex Art.14 |
| 160/2014 | 2016 | EDIL GENOVESE DI GENOVESE MICHELE | 04584080651 | € 18.629,58 | € 14.252,82 | rideterminazione ex Art.14 |
| 202/2014 | 2060 | SARA2 SRL | 01326520622 | € 12.427,08 | € 9.076,94 | rideterminazione ex Art.14 |
| 366/2014 | 2073 | RAGO GIANFRANCO | 01314680636 | € 2.048,40 | € 1.898,39 | rideterminazione ex Art.14 |
| 202/2014 | 2084 | PANIFICIO GIORGIO | 04554190654 | € 27.247,75 | € 17.194,82 | rideterminazione ex Art.14 |
| 206/2014 | 2202 | D. & D. WEB SRL | 05855211214 | € 11.791,00 | € 10.853,86 | rideterminazione ex Art.14 |
| 324/2014 | 2239 | SI.RO. EDILIZIA SRL | 03350370619 | € 28.873,75 | € 22.323,13 | rideterminazione ex Art.14 |
| 206/2014 | 2261 | RDR SRL | 06781691214 | € 37.277,00 | € 36.453,43 | rideterminazione ex Art.14 |
| 206/2014 | 2288 | COOPERATIVA DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 04374150656 | € 34.189,02 | € 33.390,82 | rideterminazione ex Art.14 |
| 257/2014 | 2290 | ANTICA PANETTERIA DI FRANZESE MARIO | 04193621218 | € 14.051,38 | € 13.450,00 | rideterminazione ex Art.14 |
| 206/2014 | 2293 | ABITA COOP SOC. CONSORTILE A.R.L. | 02926440658 | € 19.783,65 | € 14.624,16 | rideterminazione ex Art.14 |
| 215/2014 | 2331 | S.G.C.G. IMMOBILIARE S.R.L. | 05162961212 | € 8.886,71 | € 6.695,88 | rideterminazione ex Art.14 |
| 284/2014 | 2356 | DE LUCA MARIA | 02454160645 | € 10.734,54 | € 10.020,35 | rideterminazione ex Art.14 |
| 225/2014 | 2372 | I.DI.R.IMPORTAZIONE DISTRIBUZIONE RICAMBI SPA | 01283111217 | € 7.143,66 | € 5.119,80 | rideterminazione ex Art.14 |
| 215/2014 | 2383 | TORO SRL | 01776760769 | € 6.880,95 | € 6.800,95 | rideterminazione ex Art.14 |

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato A

| DD di Rif. | N. Pratica | Denominazione Ragione Sociale | CODICE FISCALE_P.IVA | RICONOSCIUTO AL LORDO DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO | CONTRIBUTO CONCEDIBILE TOTALE POST. ART.14 | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/2014 | 2390 | MENINNO ROCCO S.R.L. | 02675530642 | € 10.120,50 | € 9.922,00 | rideterminazione ex Art.14 |
| 215/2014 | 2391 | AMATO NICOLA | 02725140657 | € 7.077,71 | € 7.067,80 | rideterminazione ex Art.14 |
| 215/2014 | 2392 | CED LONGOBARDI SRL | 05829271211 | € 10.483,96 | € 9.552,56 | rideterminazione ex Art.14 |
| 240/2014 | 2416 | ESPOSITO PASQUALINO | 00766430656 | € 15.074,21 | € 14.257,50 | rideterminazione ex Art.14 |
| 253/2014 | 2427 | LAMBERTI & DE ROSA S.R.L. | 04609220654 | € 6.100,00 | € 6.066,50 | rideterminazione ex Art.14 |
| 229/2014 | 2455 | CONSORZIO PROMOTORI CAMPANIA | 07132861217 | € 14.491,00 | € 14.443,70 | rideterminazione ex Art.14 |
| 284/2014 | 2487 | PLG EUROGIOCHI SRL | 06968701216 | € 39.820,77 | € 37.115,00 | rideterminazione ex Art.14 |
| 222/2014 | 2508 | COPPOLA CENTRO ESTETICO SNC | 03524131210 | € 5.547,00 | € 2.920,40 | rideterminazione ex Art.14 |
| 366/2014 | 2515 | LA TARTARUGA DI GIAQUINTO FABIO | 02693990646 | € 5.290,19 | € 4.081,55 | rideterminazione ex Art.14 |
| 366/2014 | 2522 | THE LUPEX DI CHIUMMIELLO ANNA | 06579611218 | € 24.273,00 | € 18.664,61 | rideterminazione ex Art.14 |
| 222/2014 | 2530 | LAMBERTI ANNAMARIA | 03413720651 | € 8.985,80 | € 7.218,86 | rideterminazione ex Art.14 |
| 229/2014 | 2593 | CAMPO DEI FIORI IMPRESA SOCIALE SRL | 06299741212 | € 17.120,60 | € 11.829,57 | rideterminazione ex Art.14 |
| 293/2014 | 2612 | PELLECCHIA RICAMBI S.R.L. | 02538610649 | € 9.811,22 | € 8.814,91 | rideterminazione ex Art.14 |
| 253/2014 | 2613 | P.&G. SERVICE DI RICCI PAOLO | 02414350641 | € 7.931,38 | € 6.863,43 | rideterminazione ex Art.14 |
| 225/2014 | 2627 | GRS SERVICE S.R.L. | 05700001216 | € 65.736,20 | € 59.192,97 | rideterminazione ex Art.14 |
| 280/2014 | 2632 | DEL GIUDICE GESTIONI S.R.L. | 06477571217 | € 12.031,66 | € 8.324,13 | rideterminazione ex Art.14 |
| 225/2014 | 2635 | SANNIO LAVORO-ONLUS-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01379890625 | € 58.762,25 | € 58.156,90 | rideterminazione ex Art.14 |
| 222/2014 | 2646 | MAFFETTONE SABATO | 00614811214 | € 12.208,03 | € 10.969,44 | rideterminazione ex Art.14 |
| 247/2014 | 2674 | A & G IMPIANTI E TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | 06997821217 | € 14.660,00 | € 11.445,40 | rideterminazione ex Art.14 |
| 257/2014 | 2690 | MANCARS SAS DI TERRACCIANO ANNA | 02566141210 | € 12.701,32 | € 10.492,50 | rideterminazione ex Art.14 |
| 232/2014 | 2713 | MAX SRL | 06965181214 | € 14.082,90 | € 13.956,74 | rideterminazione ex Art.14 |
| 232/2014 | 2742 | DITTA LA PORTA LUCA | LPRLCU85P14G596N | € 10.000,00 | € 9.463,39 | RIDETERMINAZIONE EX ART.14 |
| 229/2014 | 2757 | EASY LOGISTICS SRL | 07064201218 | € 26.364,36 | € 25.507,12 | RIDETERMINAZIONE EX ART.14 |
| 257/2014 | 2773 | ZZR CONSULTING SRL | 07944960637 | € 22.276,00 | € 22.033,79 | RIDETERMINAZIONE EX ART.14 |
| 240/2014 | 2796 | IL VOSTRO FORNAIO SPA | 05030830631 | € 146.749,34 | € 143.807,57 | rideterminazione ex Art.14 |
| 253/2014 | 2832 | PLASTICART S.R.L. | 03867180659 | € 22.345,50 | € 16.484,77 | RIDETERMINAZIONE EX ART.14 |
| 238/2014 | 2836 | F.V. ELECTRON SRL | 04087950657 | € 15.839,00 | € 15.286,06 | rideterminazione ex Art.14 |
| 225/2014 | 2850 | CIPRIANO GIUSEPPE | 02643090646 | € 16.464,50 | € 14.544,83 | rideterminazione ex Art.14 |
| 293/2014 | 2852 | ARLONG SRL | 06262001214 | € 155.467,50 | € 154.298,50 | rideterminazione ex Art.14 |
| 225/2014 | 2856 | ALCADA SRL | 02724300617 | € 11.793,44 | € 10.515,81 | rideterminazione ex Art.14 |
| 240/2014 | 2868 | CAPPIELLO SRL | 03326670613 | € 41.070,00 | € 33.276,14 | rideterminazione ex Art.14 |
| 317/2014 | 2869 | MAIORINO FORTUNATA | MRNFTN64A65Z112B | € 20.071,00 | € 16.640,27 | rideterminazione ex Art.14 |
| 240/2014 | 2892 | SIAL INFISSI SRL | 04771141217 | € 12.351,74 | € 8.002,26 | RIDETERMINAZIONE EX ART.14 |
| 253/2014 | 2897 | MAC COSTRUZIONI SAS DI NAPOLI M. & C. | 04839660653 | € 20.208,28 | € 14.598,05 | RIDETERMINAZIONE EX ART.14 |

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato A

| DD di Rif. | N. Pratica | Denominazione Ragione Sociale | CODICE FISCALE_P.IVA | RICONOSCIUTO AL LORDO DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO | CONTRIBUTO CONCEDIBILE TOTALE POST. ART.14 | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253/2014 | 2898 | CENTROAUTO DI d'ESPOSITO M. DEI FRATELLI d'ESPOSITO SNC | 01311291213 | € 14.410,51 | € 13.859,62 | RIDETERMINAZIONE EX ART.14 |
| 366/2014 | 2938 | AIR SOCIETA' COOPERATIVA | 03628510616 | € 17.370,59 | € 16.245,94 | rideterminazione ex Art.14- Attivato intervento sostitutivo con DD 10/15 |
| 247/2014 | 2963 | FIORILLO MATTEO | 03031200656 | € 12.461,04 | € 10.680,44 | rideterminazione ex Art.14 |
| 232/2014 | 2965 | MAROTTAUTO S.R.L. | 05906561211 | € 12.681,87 | € 9.790,40 | rideterminazione ex Art.14 |
| 284/2014 | 2988 | BOCCIA COSTRUZIONI SRL | 03759750619 | € 20.640,00 | € 19.251,30 | Rideterminazione ex art. 14 |
| 232/2014 | 3030 | SERO SRL | 02954120610 | € 19.221,00 | € 19.117,37 | rideterminazione ex Art.14 |
| 229/2014 | 3031 | CALABRESE ROSARIA | 04740900651 | € 5.764,50 | € 4.594,10 | rideterminazione ex Art.14 |
| 238/2014 | 3047 | SABIA MASSIMO | 05001230654 | € 8.058,00 | € 7.203,16 | rideterminazione ex Art.14 |
| 240/2014 | 3056 | REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE GROUP SAS DI CERRATO ELIGIO & C. | 04200340653 | € 18.070,00 | € 11.012,32 | rideterminazione ex Art.14 |
| 288/2014 | 3067 | MAM PLAST SRL | 04571880659 | € 14.582,50 | € 14.140,42 | rideterminazione ex Art.14 |
| 288/2014 | 3075 | D'ALESSIO VETRI S.N.C. DI CESARE E FIORE D'ALESSIO | 01232290625 | € 11.817,00 | € 9.937,15 | rideterminazione ex Art.14 |
| 257/2014 | 3077 | CONTITAL SRL | 06237980633 | € 12.964,16 | € 0,00 | Rinuncia pec del 22/01/2015 nota n.271 del 23/01/15 |
| 362/2014 | 3078 | REALIZZAZIONI LA BOTTEGA DI ESPOSITO ROSA &C.SAS | 04126840653 | € 26.829,12 | € 24.225,47 | rideterminazione ex Art.14 |
| 324/2014 | 3125 | F.LLI ABAGNALE PREFABBRICATI IN CEMENTO SAS | 02623291214 | € 18.180,94 | € 13.383,81 | rideterminazione ex Art.14 |
| 317/2014 | 3134 | AGRIA FIORITA SRL | 02247750652 | € 13.940,00 | € 11.886,73 | rideterminazione ex Art.14 |
| 280/2014 | 3142 | SACCO LUIGINA | 02163620640 | € 5.267,50 | € 5.018,80 | rideterminazione ex Art.14 |
| 256/2014 | 3153 | QUALITY SERVICE S.R.L. | 04883441216 | € 6.278,65 | € 0,00 | RINUNCIA |
| 253/2014 | 3195 | MONDO SERVIZI SOC. COOP A RL | 07112721217 | € 5.762,15 | € 5.013,57 | rideterminazione ex Art.14 |
| 324/2014 | 3207 | FERRARA BRUNO | 07904290637 | € 8.342,81 | € 7.636,57 | rideterminazione ex Art.14 |
| 324/2014 | 3234 | TODINO MARIA GRAZIA | 01805100631 | € 14.840,00 | € 14.649,47 | rideterminazione ex Art.14 |
| 256/2014 | 3264 | A.M. CAFFE' S.A.S. | 04803100652 | € 19.835,50 | € 17.496,33 | rideterminazione ex Art.14 |
| 257/2014 | 3269 | ATELIER GIGLIO D'ORO S.R.L. | 04772820652 | € 22.774,67 | € 18.743,52 | rideterminazione ex Art.14 |
| 317/2014 | 3292 | NEW SIBILLA CUMANA 1 s.c.ar.l. | 06882261214 | € 26.729,60 | € 15.436,87 | RIDETERMINAZIONE EX ART.14 |
| 319/2014 | 3294 | NAPOLITANO FRANCESCO | NPLFNC67D12G190N | € 11.758,79 | € 10.865,28 | RIDETERMINAZIONE EX ART.14 |
| 280/2014 | 3296 | C.S.I. SRL | 03424590614 | € 72.597,84 | € 67.755,19 | RIDETERMINAZIONE EX ART.14 |
| 366/2014 | 3345 | CD PLAST SRL | 02150830640 | € 18.473,83 | € 18.044,08 | rideterminazione ex Art.14 |
| 240/2014 | 3419 | OFFICINA DEI TALENTI SOC. COOP. SOC. | 06184091210 | € 25.644,86 | € 24.224,73 | rideterminazione ex Art.14 |
| 317/2014 | 3436 | GLOBO LOGISTICA SRL | 03704920614 | € 19.484,84 | € 13.900,30 | RIDETERMINAZIONE EX ART.14 |
| 324/2014 | 3454 | IANNUCCI MARIAROSARIA | 01460260621 | € 10.743,01 | € 7.954,63 | rideterminazione ex Art.14 |
| 324/2014 | 3460 | SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.- RICCI ADRIANA | 05762601218 | € 32.039,67 | € 30.119,52 | rideterminazione ex Art.14 |

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato A

| DD di Rif. | N. Pratica | Denominazione Ragione Sociale | CODICE FISCALE_P.IVA | RICONOSCIUTO AL LORDO DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO | CONTRIBUTO CONCEDIBILE TOTALE POST. ART.14 | Motivazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/2014 | 3477 | DI.SA. SAS DI DI STASIO NADIA | 01463390623 | € 32.495,94 | € 31.621,36 | rideterminazione ex Art.14 |
| 324/2014 | 3481 | P.M.P. CATERING SRL | 06537371210 | € 26.302,56 | € 26.101,19 | rideterminazione ex Art.14 |
| 284/2014 | 3525 | TANAGRO LEGNO IDEA SRL | 04953480656 | € 13.746,00 | € 11.497,13 | rideterminazione ex Art.14 |
| 284/2014 | 3592 | SANTA LUIGIA SOCIETA' COOPERATIVA | 04990030654 | € 18.492,82 | € 18.062,85 | rideterminazione ex Art.14 |
| 288/2014 | 3628 | GRUPPO CIAMPONE SOCIETA' COOPERATIVA | 01452280629 | € 10.145,21 | € 8.535,41 | rideterminazione ex Art.14 |
| 267/2014 | 3632 | OTTAVIANO PASQUALE | 06500321218 | € 30.000,00 | € 29.359,32 | rideterminazione ex Art.14 |
| 267/2014 | 3646 | MAYNARDUS SRL | 02482250640 | € 136.702,13 | € 130.685,42 | rideterminazione ex Art.14 |
| 366/2014 | 3669 | AI TRAI SRL | 07569720639 | € 47.485,43 | € 31.161,26 | rideterminazione ex Art.14 |
| 366/2014 | 3672 | COSTER & CLIMA SILENCE SRL | 05140001214 | € 9.950,00 | € 9.500,00 | rideterminazione ex Art.14 |
| 257/2014 | 3705 | ALFREDO BUONINFANTE E C. Spa | 02106670652 | € 5.601,33 | € 5.337,10 | rideterminazione ex Art.14 |
| 324/2014 | 3739 | S.F.G. SRL | 06269791213 | € 113.998,48 | € 104.860,57 | rideterminazione ex Art.14 |
| 366/2014 | 3740 | L & B SAS DI LONGANO NICOLETTA & C. | 06674071219 | € 4.774,00 | € 3.799,76 | rideterminazione ex Art.14 |
| 366/2014 | 3744 | EDIL NOLEGGI CESARANO S.R.L. | 04931540654 | € 16.981,62 | € 11.800,79 | rideterminazione ex Art.14 |
| 317/2014 | 3747 | SOLE ALFREDO | 04435560653 | € 9.668,64 | € 9.616,36 | rideterminazione ex Art.14 |
| 317/2014 | 3754 | RICAMBI E RICAMBI DI MARTINA MARTONE | 07076901219 | € 28.535,00 | € 27.514,85 | rideterminazione ex Art.14 |
| 288/2014 | 3806 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RUDINI' | 01525740625 | € 7.270,04 | € 6.236,50 | rideterminazione ex Art.14 |
| 288/2014 | 3845 | EDILIZIA DI QUALITA' SRL a socio unico | 04398861213 | € 13.932,00 | € 13.258,33 | rideterminazione ex Art.14 |
| 247/2014 | 3899 | TELPRO S.R.L. | 03488291216 | € 10.832,49 | € 10.534,42 | rideterminazione ex Art.14 |

fonte: http://burc.regione.campania.it

# Decreto Dirigenziale n. 22 del 06/03/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 8 - UOD. Supporto dell'Adg FSE - Programmazione Comunitaria

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FSE 2007-2013 - AVVISO PUBBLICO DD N. 5 DEL 14/11/2013: "INCENTIVI FISCALI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CAMPANIA - CREDITO DI IMPOSTA - SECONDA FINESTRA TEMPORALE" - DETERMINAZIONI

IL DIRIGENTE

**PREMESSO**

a. che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;
b. che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 e s.m.i., recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
c. che la Commissione Europea ha adottato il Regolamento n. 1828 del 8 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006;
d. che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013;
e. che con DGR n. 2 del 11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione succitata;
f. che con DGR n. 27 del 11 gennaio 2008 e s.m.i. è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo operativo del POR FSE;
g. che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2011)9903 del 21 dicembre 2011, ha adottato la modifica al POR Campania FSE 2007-2013;
h. che con Delibera n. 298 del 28 giugno 2012 la Giunta Regionale ha aderito alle linee di intervento contenute nel Piano di Azione Coesione e in particolare, fra l'altro, alla misura relativa al credito di imposta prevista nell'ambito della priorità Occupazione, in attuazione di quanto disposto con il Decreto interministeriale "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" stanziando risorse per 20 Meuro a valere sull'Asse II, Obiettivo operativo *e 3* diretto a "consolidare ed ampliare il sistema di incentivi rivolti ai segmenti deboli del mercato del lavoro con priorità ai giovani, ai disoccupati di lunga durata e alle donne";
i. che la citata DGR n. 298/2012 ha demandato all'Autorità di Gestione del PO Campania FSE l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del medesimo provvedimento e del Piano di Azione Coesione, nonché di quelli della relativa certificazione di spesa a valere su tutti gli obiettivi operativi che concorrono al finanziamento del Piano;
j. che con Decreto n. 620 del 1 agosto 2012 è stato istituito il Team per l'operazione "Credito di imposta", con il compito di supportare l'Autorità di Gestione, per le attività di competenza alla medesima attribuite allo scopo con DGR n. 298 del 28/6/2012 ed in particolare per le attività di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo tecnico – amministrativo – contabile e certificazione;
k. che con Decreto Dirigenziale n. 633 del 24 agosto 2012 è stato approvato l'avviso pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta", relativo alla Prima finestra temporale;
l. che con Delibera n. 756 del 21 dicembre 2012 la Giunta ha preso atto dell'adesione della Regione Campania alla terza ed ultima riprogrammazione del PAC – Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, che prevede la riprogrammazione e la riduzione del cofinanziamento statale dei Programmi Operativi Regionali, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE), per un importo complessivo pari a 1.838 milioni di euro, di cui 1.688 milioni di euro a valere sul programma FESR e 150 milioni di euro a valere sul programma FSE;
m. che nell'ambito del quadro riepilogativo e definitivo degli interventi per la riprogrammazione del PAC Campania, è previsto il rifinanziamento del credito d'imposta a favore di occupati svantaggiati e molto svantaggiati destinando risorse complessive pari a 100 Meuro, di cui 50 Meuro a valere sul POR Campania FSE 2007-2013 ed i restanti 50 Meuro derivanti dalla riprogrammazione del POR Campania FESR 2007-2013;

n. che con Decisione n. C(2013)3000 del 17 maggio 2013 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007–2013 consistente nella riduzione della quota di cofinanziamento a carico dello Stato, pari a 150 Meuro;
o. che con la Delibera n. 303 del 8 agosto 2013 la Giunta Regionale ha disposto lo stanziamento stanziato 50 Meuro per il finanziamento delle istanze positivamente valutate pervenute a seguito dell'approvazione dell'avviso pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta", di cui al Decreto Dirigenziale n. 633 del 24 agosto 2012, nonché destinato 50 Meuro per il finanziamento di un nuovo avviso pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta – seconda finestra temporale", ed inoltre stabilito di destinare le eventuali economie maturate sull'avviso pubblico di cui al su richiamato decreto dirigenziale n. 633/12: "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta", al nuovo avviso pubblico da adottarsi "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta – seconda finestra temporale";
p. con la stessa DGR 303/2013 la Giunta regionale ha individuato la società *in house* Sviluppo Campania SpA, in virtù dei requisiti giuridici, tecnici, gestionali ed organizzativi posseduti, e in considerazione delle specifiche competenze in materia di valutazione e gestione di finanziamenti alle imprese, quale soggetto attuatore del progetto "Istruttoria Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta" con il quale la società assicura l'espletamento della fase procedimentale dell'istruttoria per la concessione del beneficio previsto dalle richiamate disposizioni, per le istanze presentate con riferimento agli avvisi succitati;
q. che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 14 novembre 2013 è stato approvato l'avviso pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta - Seconda finestra temporale", individuando quali potenziali beneficiari tutti i soggetti aventi sede legale e/o operativa nella Regione Campania che, in qualità di datori di lavoro, nel periodo compreso tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013, in base alla vigente normativa sul lavoro, abbiano incrementato il numero di lavoratori a tempo indeterminato con l'assunzione di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati";
r. che con Decreti Dirigenziali n. 259 del 25/9/2014, 265 del 6/10/2014, n. 283 del 21/10/2014 si è proceduto alla esclusione delle domande presentate in relazione al succitato avviso, per le quali non risulta essere stata trasmessa nei termini la documentazione prescritta a pena di esclusione, carenti per vizi formali ex art. 11 comma 7 dell'Avviso;
s. che con Decreto Dirigenziale n. 255 del 18 settembre 2014 si è provveduto alla riapertura dei termini di partecipazione all'avviso pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta – seconda finestra temporale", di cui al Decreto dirigenziale n. 5 del 14 novembre 2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con i relativi modelli di domanda e di dichiarazione;
t. che con Decreti Dirigenziali n. 265 del 29/12/2014 e s.m.i. si è proceduto alla pubblicazione degli esiti delle istruttorie svolte in relazione alle domande non escluse;

**DATO ATTO**

a. che l'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento n. 2012/132876 ha definito le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, del decreto legge 13 maggio 2012 n. 70;
b. che con la risoluzione n. 88/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 del summenzionato credito d'imposta;
c. che in data 7 luglio 2013, REP. n. 3, è stata sottoscritta la convenzione con l'Agenzia delle Entrate;
d. che, come disposto dall'art. 2, comma 9, del decreto legge del 28 giugno 2013 n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione, nonché in materia

di IVA e altre misure urgenti", il termine ultimo per la compensazione del credito di imposta, è stato prorogato al 15 maggio 2015;

**CONSIDERATO**

a. che, in relazione alle dichiarazioni pervenute, ex art. art. 14, commi 7 e 8 dell'Avviso, quantificanti, tra l'altro, i costi effettivamente sostenuti in relazione alle posizioni lavorative per le quali è stato concesso l'incentivo, occorre procedere alla rideterminazione del contributo concesso, al fine del rispetto dell'intensità massima di aiuto prevista dall'art. 40 del Reg. (CE) 800/2008;
b. che con riferimento alla verifica del rispetto degli artt. 8 e 10 dell'Avviso, sulla base dei dati comunicati dall'ARLAS, in relazione alle posizioni lavorative cessate, tenuto conto dell'orientamento interpretativo fornito dal MLPS e dal MISE della sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009 (causa C-415/07), occorre procedere alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo concesso;
c. che la previsione di cui all'art. 92 del Codice antimafia, dispone che, decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta, l'amministrazione proceda all'erogazione del contributo, sotto condizione risolutiva;
d. che il beneficio concesso all'impresa, in casi di irregolarità del DURC, deve essere oggetto, per l'importo corrispondente, dell'intervento sostitutivo disposto con legge, anche in ragione dell'orientamento espresso in materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da ultimo con nota n. 0752538 del 10/11/14;

**RITENUTO**

a. necessario doversi procedere, in esito alle istruttorie svolte sulle dichiarazioni pervenute ex art. 14 commi 7 e 8, alla rideterminazione del contributo concesso, al fine del rispetto dell'intensità massima di aiuto prevista dall'art. 40 del Reg. (CE) 800/2008;
b. necessario doversi procedere, in esito alle istruttorie allo stato svolte sulle dichiarazioni e la documentazione prodotta, con riferimento alla verifica del rispetto degli artt. 8, 9 e 10 dell'Avviso, in relazione alle posizioni lavorative cessate, tenuto conto degli orientamento interpretativo fornito dal MLPS e dal MISE succitati, alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo concesso;
c. necessario doversi procedere, in esito alle dichiarazioni di rinuncia pervenute, alla revoca del contributo concesso;
d. necessario doversi ammettere alla compensazione le aziende per le quali per le quali siano trascorsi, ex art. 92 Codice antimafia, i termini di 45 giorni dalla trasmissione della richiesta alla competente prefettura;
e. necessario doversi procedere, all'ammissione alla compensazione per le somme precedentemente sospese, per le aziende per le quali gli enti previdenziali hanno comunicato la regolarità della situazione ovvero per le quali il DURC ha avuto esito regolare;

**VISTI**

- il Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.;
- la Decisione C (2007) n. 5478 del 7/11/2007;
- il D.P.R. n. 196 del 3/10/2007;
- la D.G.R. n. 2 del 11/1/2008;
- la D.G.R. n. 27 del 11/1/2008 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 145 del 29/7/2010;
- il D.P.G.R. n. 61 del 7/3/2008 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 935 del 30/5/2008;
- la D.G.R. n. 298 del 28/6/2012;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto interministeriale "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1/6/2012;
- il Decreto n. 620 del 1/8/2012;
- il Decreto n. 633 del 27/8/2012;
- la nota del CRED prot.730573 del 5/10/2012;
- la nota n. 747005 del 12/10/2012 del RUP;
- il Decreto n. 777 del 7/11/2012;
- la nota prot. n. 696471 del 25/9/2012 dell'AdG;
- la nota prot. 768405 del 22/10/12;
- la Circolare n. 54/2012 dell'INPS;
- il DPR n. 445/2000 e s.m.i.;
- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 88 del 17/09/2012;
- la nota prot. n. 910748 del 10/12/12;
- la DGR n. 303 del 02/08/2013;
- gli orientamenti del Ministero del Lavoro e del MISE DPS, forniti da ultimo con e-mail del 21/03/13;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 6481.09-12-2014;

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla stregua dell'istruttoria svolta dal Team Credito d'imposta, con il supporto dell'Assistenza Tecnica FSE, della nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff con funzioni Tecnico-amministrative alla Direzione generale Programmazione economica e turismo

**DECRETA**

a. di procedere alla rettifiche, rideterminazioni, revoche degli importi ammissibili e/o ammessi in compensazione, in relazione a quanto ai punti da a) a d) del considerato, per le aziende e le motivazioni di cui all'allegato A;
b. di ammettere alla compensazione le somme precedentemente sospese, per le aziende per le quali gli enti previdenziali hanno comunicato la regolarità della situazione, ovvero per le quali il DURC ha avuto esito regolare, di cui all'allegato B;
c. di riservarsi ogni successivo provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica, revoca in ordine alla ammissibilità ed agli importi dei contributi concessi, che si rendesse necessario in seguito alla conclusione degli accertamenti, errori materiali, segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, ovvero degli enti coinvolti nella verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i.;
d. di riservarsi la possibilità di procedere ad eventuali rettifiche e/o riesami su istanza motivata degli interessati, inclusi comunque negli allegati al presente provvedimento e qualificabili in linea generale quali beneficiari dell'aiuto in argomento, da far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
e. di procedere all'invio all'Agenzia delle entrate, degli allegati elenchi dei soggetti ammissibili al beneficio del credito di imposta, per gli adempimenti di competenza;
f. di stabilire che la compensazione dei crediti di imposta di cui al presente atto possa essere effettuata a partire dal giorno 16 marzo 2015;
g. di procedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it, dell'allegato decreto;
h. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione e alla pubblicazione sul BURC, al capo del Dipartimento

della Programmazione e dello Sviluppo Economico, all'Autorità di Certificazione del PO FSE2007/2013 della Regione Campania, al Referente dei controlli di I Livello.

Carannante

| ALLEGATO A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGR_DOMANDA | RAGIONE SOCIALE | PARTITA IVA | Contributo Richiesto | Contributo Concesso/ RIDETERMINATO | Note |
| 00000009 | BIO MED S.R.L. | 01565790621 | 15.707,09 | 3.496,13 | rideterminazione contributo concesso con dd 365/2014 - art. 10 co. 2 l. b) - sostituzione n. 1 dip. - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00000111 | c. & a. service srl | 02558850646 | 20.133,00 | 16.450,21 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00000166 | ENGITECH SRL | 04832791216 | 363.163,80 | 352.170,77 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 - sblocco somme ex art. 92 co. 3 Codice antimafia (richiesta informazione antimafia nota prot. 47011 del 23/1/2015) |
| 00000174 | SERVICE MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA | 00408520617 | 1.238.943,62 | 1.219.277,39 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 - importo sospeso per durc irregolare con DD 11/2015 € 320,103,66 - sblocco somme ex art. 92 co. 3 Codice antimafia (richiesta informazione antimafia nota prot. 23979 del 15/1/2015) |
| 00000248 | POMILIA RETI GAS S.R.L | 07231501219 | 168.715,06 | 146.592,96 | rideterminazione contributo concesso con dd 365/2014 - revoca parziale ex art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 dip. - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00000328 | HPS CENTRO OLEODINAMICO DIVISIONE MOBILE S.R.L. | 03865060655 | 14.675,71 | 11.272,86 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - art. 10 co. 2 l. b) - sostituzione n. 1 dip. - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00000341 | GRANATO & DOLGETTA E C. SRL | 04977000654 | 359.969,63 | 358.494,23 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 - importo sospeso per durc irregolare con DD 11/2015 € 223.134,00 - sblocco somme ex art. 92 co. 3 Codice antimafia (richiesta informazione antimafia nota prot. 47013 del 23/1/2015) € |
| 00000633 | C.L.P. SVILUPPO INDUSTRIALE S.P.A. | 06777350635 | 3.413.773,00 | 3.393.177,50 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 - sblocco somme ex art. 92 co. 3 Codice antimafia (richiesta informazione antimafia nota prot. 35764 del 20/1/2015) |
| 00000648 | TECNOGEA S.r.l. | 03994121212 | 14.007,80 | 10.353,71 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00001079 | SUICRA' SRL | 05159171213 | 14.843,00 | 14.649,00 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00001229 | ROLL S.A.S. DI FESTA ORLANDO & C. | 02569590645 | 33.728,00 | 33.631,97 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00001335 | CART COLOR SRL | 04160031219 | 15.164,00 | 11.774,92 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00001359 | MARIGAL SRL | 07209401210 | 132.408,48 | 66.330,95 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - revoca parziale ex art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 dip. - riparametrazione contributo ex art. 14 - importo sospeso per durc irregolare con dd 11/2015 € 284,99 |
| 00001626 | VACCARO MICHELE | 05785110635 | 9.422,00 | 9.024,42 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00001700 | FOUR GROUP SRL | 07019211213 | 25.407,05 | 24.817,50 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00001810 | STUDIO CAPPUCCIO GAETANO | 02319730657 | 18.663,00 | 14.163,57 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 |

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001883 | SOLE MANAGEMENT SRL | 04259770651 | 44.406,00 | 0,00 | revoca contributo concesso con dd 9/2015 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 3 dip. |
| 00002056 | "Excelsior" di Manzo Vito & C. S.A.S. | 03353580651 | 9.453,50 | 6.861,42 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 - importo sospeso per durc irregolare con dd 11/2015 € 866,50 |
| 00002153 | GIOTTO SRL | 03007210614 | 9.449,00 | 8.828,69 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00002154 | FRATELLI NUGNES SRL | 00101940617 | 29.388,79 | 27.414,97 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00002168 | C GROUP SERVICES SRL | 02728560604 | 43.351,00 | 36.202,51 | rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 |
| 00002280 | IL GIARDINO DEI BIMBI SNC | 01552270629 | 5.169,41 | 0,00 | rinuncia - nota prot. 146896/2015 |

| ALLEGATO B | | | | | NUOVO DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGR. DOMANDA | RAGIONE SOCIALE | C.F./PARTITA IVA | Contributo Concesso | Imprto già ammesso alla compensazione | ulteriore importo ammesso in compensazione | |
| 105 | BUCCELLA COSIMO | 02315180659 | 16.483,00 | 14.657,00 | 1.826,00 | nota INPS prot. 7202 |
| 176 | AUTORIMESSA BOVE DI BOVE SALVATORE E C. S.A.S. | 07306571212 | 9.179,47 | 7.889,36 | 1.290,11 | nota INPS prot. 27944 |
| 316 | B.S.D. AIR S.R.L. | 06645241214 | 12.245,75 | 4.935,75 | 7.310,00 | nota INPS prot. 27376 |
| 492 | G.B.G. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | 04585060652 | 52.428,57 | 0,00 | 52.428,57 | nota pec C.E. Salerno del 02/03/2015 |
| 529 | SAF SRL | 04737250656 | 26.162,14 | 25.790,14 | 372,00 | nota INPS prot. 7202 |
| 597 | AB ENGINEERING S.R.L. | 03666420652 | 9.744,33 | 0,00 | 9.744,33 | nota INPS prot. 52455 |
| 678 | COZZOLINO SALVATORE | 03352431211 | 6.658,00 | 6.542,64 | 115,36 | nota pec INAIL Nola del 18/02/2015 |
| 855 | DE LUCIA CLEMENTINA | 02935500617 | 5.854,31 | 0,00 | 5.854,31 | nota INPS prot. 52319 |
| 1052 | EDIL FARNESE SRL | 05595231217 | 6.715,00 | 6.556,41 | 158,59 | nota pec INAIL Nola del 26/02/2015 |
| 1239 | NEWRISTORO S.R.L. | 05098790651 | 11.037,00 | 10.720,46 | 316,54 | nota pec INAIL Salerno 24/02/2015 |
| 1304 | Panificio Pane S.R.L | 05088800650 | 6.425,00 | 6.016,00 | 409,00 | nota pec INAIL Salerno 24/02/2015 |
| 1842 | BASSANI ROSARIO | 05146581219 | 7.439,15 | 0,00 | 7.439,15 | nota pec INAIL Nola del 18/02/2015 |
| 2018 | LUONGO PAOLA | 01932390659 | 2.408,00 | 2.087,00 | 321,00 | nota INPS prot. 7202 |
| 2337 | DI MARTINO INFISSI DI STANISLAO DI MARTINO | 06623951214 | 12.407,86 | 10.631,95 | 1.775,91 | nota INPS prot. 27397 |

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

# Decreto Dirigenziale n. 11 del 03/03/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

ART. 12 D.LGS. N. 387/2003: IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE.RETTIFICA D.D. DIP51/DG02 N. 23/2015. PROPONENTE: SIRI S.R.L.

IL DIRIGENTE

**PREMESSO**

a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
f. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n°219 del 18/9/2010, il MIS E ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
g. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
h. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012 come modificata in ultimo dalla DGR n. 710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze dell'ex Servizio Mercato Energetico Regionale all'U.O.D. 04 "Energia e Carburanti" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";
i. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 427/2013 ha tra l'altro conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Sig. Francesco P. Iannuzzi;
j. che con DPGR n. 210/2013 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dr. Francesco P. Iannuzzi;
k. che con deliberazione n. 488/2013, la Giunta Regionale ha conferito, tra l'altro, l'interim di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale "Energia e Carburanti" al Dr. Fortunato Polizio, prorogato con DGR n. 555/2014;
l. che con DPGR n. 273/2013 è stato conferito l'interim di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale "Energia e Carburanti" al Dr. Fortunato Polizio, prorogato con DPGR n. 287/2014;
m. che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011,sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile,nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
n. che con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
o. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche;
p. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto "Revoca della DGR 1642/09 e

disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003" ha, tra l'altro, dettato una Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

**q.** che con Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro:

- **q.1.** **attribuito** i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UUOODD di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UUOODD medesime;
- **q.2.** **nominato** i dirigenti delle UUOODD di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo Economico ed Attività Produttive responsabili dei procedimenti afferenti le UUOODD loro affidate;

**CONSIDERATO CHE**

a. con decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n° 23/15 è stata autorizzata la società SIRI ENERGIA S.r.l.. con sede legale in Roma alla Via Del Corso 75/10 – CAP 00186 Codice Fiscale e Partita IVA 02550170647, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003:
   - a.1 alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 16 aerogeneratori ubicato nel territorio comunale di Monteverde (AV) Località "Siricciardi – Casonetto", per una potenza totale di 48 MW su terreni riportati in Catasto come esplicitato e da allegato tecnico al presente che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ad eccezione degli aerogeneratori contrassegnati dalle sigle 4, 8, 11, 13;
   - a.2 alla connessione elettrica dell'impianto alla stazione di trasformazione 30/150 kV mediante cavidotto interrato in media tensione a 30 kV;
   - a.3 alla costruzione ed esercizio di una stazione elettrica di trasformazione 30/150kV collegata alla stazione elettrica di smistamento a 150 kV attraverso cavidotto interrato;
b. con nota prot. n. 399734/2014 della Direzione Generale 5205 "per l'Ambiente e l'Ecosistema", che ad ogni buon conto si allega per formare parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono stati evidenziati alcuni errori materiali ed interpretativi nei pareri resi dall'UOD 520507 "Valutazioni ambientali";

**PRESO ATTO CHE**

a. per quanto evidenziato dalla nota della Direzione Generale 52 "per l'Ambiente e l'Ecosistema" il decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n° 23/15 vada rettificato sostituendo le lett. g, h e i del "RILEVATO CHE" nel seguente modo:
   - a.1. "g. Il parere di VIA reso dall'UOD 520507 "Valutazioni ambientali" in sede di CDS del 12/06/2014 è "non favorevole";
   - a.2. "h. Le corpose motivazioni sia dell'UOD 520507 "Valutazioni ambientali" sia del proponente sono riportate nel verbale della conferenza di servizi del 12/06/2014 e nei relativi allegati che qui si allegano per farne parte integrante e sostanziale;"
   - a.3. "i. nella conferenza di servizi è riportata la seguente dichiarazione dell'amministrazione procedente: "Atteso che il parere VIA espresso nell'ambito della presente conferenza è di segno negativo e si applica, per quanto evidenziato nella motivazione della sentenza del TAR, il procedimento disciplinato dagli artt. 14 ter e quater della L. 241/90, la conferenza, che si conclude a prevalenza di pareri positivi atteso che si assumono per silenzio quelli non pervenuti, si chiude con richiesta di remissione degli atti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90;"

**RILEVATO CHE**

a. vadano comunque allegate le pronunce di merito citate nel decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n° 23/1 5;
b. la remissione al Consiglio dei Ministri è stata superata dalla parte motiva della sentenza 5959/14;
c. è confermata la prevalenza dei pareri favorevoli espressi in conferenza di servizi nonostante il parere "non favorevole" espresso in sede di conferenza dalla UOD 520507 "Valutazioni ambientali";
d. <u>la nota 588043/14 è riscontrata dal presente decreto</u>;

**RITENUTO** di dover rettificare il decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n°23/15, per quanto richiesto dalla Di rezione Generale 5205 "per l'Ambiente e l'Ecosistema";

**VISTI**

a. la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n.387 del 29 dicembre 2003;
b. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012;
c. la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n.28 del 3 marzo 2011;
d. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
e. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
f. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
g. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
h. la DGR 2119/08;
i. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
j. la DGR n 3466/2000;
k. la DGR 1152/09;
l. la DGR n. 1642/09;
m. la DGR 1963/09;
n. la DGR n. 46/10;
o. la DGR n. 529/10;
p. la DGR n. 612/11;
q. i Decreti Dirigenziali AGC12/Sett04 n°50/2011, n°420/2011, n°516/2011;
r. la DGR n. 478/12;
s. la DGR n. 710/12;
t. la DGR n. 488/13;
u. la DGR n. 325/13;
v. la DGR n. 555/14;
w. il DPGR n. 210/13;
x. il DPGR n. 273/13;
y. il DPGR n. 287/14;
z. il D.D. Dip.51/DG02 n. 23/2015;
aa. il DD n. 172 del 17/02/2015 del Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'UOD 510204 "Energia e carburanti" della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo dirigente

**DECRETA**

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e riscritti:

1. **di rettificare** il decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n° 23/15 sostituendo le lett. g, h e i del "RILEVATO CHE" con le seguenti anche con riferimento ai relativi allegati:
   1.1. "g. Il parere reso dall'UOD 520507 "Valutazioni ambientali" è "non favorevole" per quanto dedotto in CDS e nei relativi allegati;
   1.2. "h. Le corpose motivazioni sia dell'UOD 520507 "Valutazioni ambientali" sia del proponente sono riportate nel verbale della conferenza di servizi del 12.04.2014 e nei relativi allegati che qui si allegano per farne parte integrante e sostanziale;"
   **1.3.** "i. nella conferenza di servizi è riportata la seguente dichiarazione dell'amministrazione procedente: "Atteso che il parere VIA espresso nell'ambito della presente conferenza è di segno negativo e si applica, per quanto evidenziato nella motivazione della sentenza del TAR, il procedimento disciplinato dagli artt. 14 ter e quater della L. 241/90, la conferenza, che si conclude a prevalenza di pareri positivi atteso che si assumono per silenzio quelli non pervenuti,

si chiude con richiesta di remissione degli atti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90;"

2. **di allegare** al decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n° 23/15 i seguenti documenti, allegati al presente per formarne parte integrante e sostanziale:
   2.1. Nota della Direzione Generale 5205 "per l'Ambiente e l'Ecosistema" prot. n°399734/2014;
   2.2. verbale della conferenza di servizi del 12.06.2014;
   2.3. allegati al verbale della conferenza di servizi del 12.06.2014;
   2.4. ordinanza TAR Campania VII sez. 442/13 (RGR 670/13);
   2.5. sentenza TAR Campania VII sez. 1709/13 (RGR 670/13);
   2.6. sentenza TAR Campania VII sez. 5959/14 (RGR 2926/14);
3. di confermare in ogni altra parte il decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n°23/15 attesa la prevalenza di pareri favorevoli acquisiti in conferenza di servizi, nonostante il parere "non favorevole" dell'UOD 520507 "Valutazioni ambientali" e l'impossibilità di esperire la procedura prevista dall'art. 14 quater, comma 3 della L. 241/90 e smi per quanto affermato nella sentenza TAR Campania VII sez. 5959/14 (RGR 2926/14);
4. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
5. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.
6. Copia del presente atto è inviata al Consigliere Delegato allo Sviluppo Economico e AA.PP., alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Fortunato Polizio

## *Resoconto Verbale CDS*

Il giorno 12/06/2014, alle ore 10,35 presso la Giunta Regionale della Campania, UOD "Energia e carburanti" della DG "Sviluppo economico ed attività produttive", al Centro Direzionale di Napoli, IS A6, piano 9, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte FER di cui al codice progetto 500/087, proposto dalla società SIRI ENERGIA SRL, con sede in Roma, c.f. - P. IVA – CCIAA 02550170647.

Alla riunione sono stati invitati gli Enti di cui alle note del 27/05/2014, prot. reg. 360914 e 22/5/2014 prot. 352785, e risultano presenti, come dichiaratisi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/00 e smi, con la sottoscrizione del presente atto, i sottoscrittori a margine delle seguenti tabelle

| **REGIONE CAMPANIA** | **Rappresentante** | **Firma** |
|---|---|---|
| UOD Energia e carburanti | Fortunato Polizio | |

| **SOGGETTO PROPONENTE** | **Rappresentante** | **Firma** |
|---|---|---|
| SIRI ENERGIA SRL | De Vizia Nicola | |

| **CONTROINTERESSATI** | **Rappresentante** | **Firma** |
|---|---|---|
| Francesco Vigorita | | |

| **ENTE** | **Rappresentante** | **Firma** |
|---|---|---|
| Aeronautica militare | | |
| ANAS | | |
| ARPAC | | |
| ASL | | |
| Autorità di Bacino Puglia | | |
| Autorità di Bacino Liri ... | | |
| Comando provinciale VVFF | | |
| Comune di Lacedonia | | |
| Comune di Monteverde | Ricciardi Francesco | |
| Comune di Bisaccia | | |
| Comune di Aquilonia | | |
| Comunità montana | | |
| Enac | | |
| Enav | | |
| Maridipart | | |
| Ministero dei Beni Culturali | | |
| Ministero dei Trasporti USTIF | | |
| Ministero MISE | | |
| Provincia | | |
| RFC | | |
| DG 5206 UOD 09 prodotti agricoli e zootecnici | | |
| DG 5206 UOD 07 usi civici | | |
| DG 5206 UOD 15 servizi prov | | |
| DG 5309 UOD 03 Pianificazione aree protette | | |
| DG 5308 UOD 08 genio civile | | |
| DG 5309 UOD 07 cave e torbiere | | |
| DG 5205 UOD 07 VIA | Brancaccio Simona | |
| TERNA | | |



fonte: http://burc.regione.campania.it

L'amministrazione procedente evidenzia che la presente riunione della conferenza di servizi discende dalla sentenza del TAR Campania 1709/2014. Nonostante diffida del proponente a chiudere il procedimento direttamente con provvedimento espresso senza conferenza di servizi, in cui sono sollevate questioni in diritto di sicuro rilievo, l'amministrazione procedente ha richiesto parere legale all'avvocatura (che si allega al presente) che si è espressa con nota 334951/14 (allegata agli atti) sulla necessità di prevedere il passaggio per la conferenza di servizi. L'amministrazione procedente ha quintdi assunto la determinazione di convocazione della presente conferenza sulla scorta di quanto premesso. Ovviamente nell'ambito della presente conferenza le motivazioni della sentenza TAR portano a ritenere che debba essere applicato lo schema dell'art. 14 ter e quater della L. 241/90 e smi anche per il parere ambientale che sarà espresso in questa sede.

L'amministrazione procedente evidenzia che la presente conferenza segue ed assume per buoni i precedenti pareri se non rettificati.

Il controinteressato dichiara di essere favorevole all'intervento in funzione del reddito agli agricoltori e dei servizi che l'azienda effettuerà insieme all'intervento. Pertanto rinuincia al proprio controinteresse.

Il Comune di Monteverde conferma il parere giià espresso con ulteriore conferma alla sottoscrizione della convenzione al fine di non mutare tale parere.

L'autorità ambientale deposita agli atti della presente conferenza nota prot. 399734/2014 per formare parte integrante e sostanziale della presente notificandola anche al proponente. Inoltre dichiara essendo istituzionalmente competente, tra l'altro, alle valutazioni ambientali dei progetti sottoposti alla procedura V.I.A.: "l'autorità competente alla VIA partecipa alla Conferenza in relazione al progetto presentato dalla Soc. SIRI ENERGIA per la realizzazione di un parco eolico composto da 20 torri per una potenza complessiva di 60 MW in località Siccardi – Cassonetto del Comune di Monteverde e opere di connessione ricadenti nel comune di Lacedonia (cavidotto, sottostazione AT/MT da ubicare in località Macchialupo nel comune di Lacedonia in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Lacedonia-Monteverde e Lacedonia-Mezzana-Macchialupo).
L'avv. Brancaccio evidenzia di aver provveduto al rinnovo del procedimento istruttorio della Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del predetto progetto in esecuzione della nota sentenza n° 1709/2014 pronunciata dalla 7° sezione del TAR Campania di Napoli (su ricorso della predetta Società SIRI ENERGIA) con la quale tra gli altri è stato annullato il D.D. 130 del 10/04/2013 recante parere V.I.A. negativo espresso precedentemente sul ripetuto progetto.
L'avv. Brancaccio nel rimarcare che il procedimento de quo è stato istruito ex novo, a seguito della nota prot. 334951 del 15/05/2014 dell'Avvocatura regionale e anche a seguito della convocazione della CdS prima in data 11/06/2014 e poi in data odierna - in esecuzione dell'anzidetta sentenza e seguendo il dictum del G.A. nonchè in armonia alle disposizioni normative in materia pure richiamate nella pronuncia stessa - evidenzia altresì che avverso la citata sentenza è stato proposto e pende appello innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla Regione Campania.
L'avv. Brancaccio pone agli atti della Conferenza la nota prot. 399734 del 11/06/2014 con la quale si comunicano all'UOD Energia e al proponente le risultanze dell'istruttoria svolta della Commissione VIA – VI – VAS di cui al Disciplinare organizzativo approvato con DGR n. 406/2011 e ss.mm.ii. L'avv. Brancaccio evidenzia inoltre che non si è provveduto ad emanare il provvedimento espresso di VIA solo ed esclusivamente in ossequio al dictum della predetta sentenza n. 1709/2014.
Sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria di cui alla nota prot. 399734 del 11/06/2014 l'avv. Brancaccio dichiara che il parere di VIA per l'impianto della SIRI Energia è non favorevole per tutto quanto contenuto nella citata nota prot. 399734 del 11/06/2014."

L'amministrazuione procedente invita l'autorità ambientale a specificare se il proprio parere è un dissenso costruttivo ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 della L. 241/90 e smi.

L'avv. Brancaccio precisa di essere inconferenza in quanlità di autorità competente ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b del Dlgs 152/06 pertanto esprime parere non favorevole di VIA.

L'amministrazione procedente, attese le motivazioni della sentenza prima richiamata e come già evidenziato, acquisisce in qiesta sede il parere ambientale nell'ambito dello schema previsto dagli artt. 14 ter e quater della L. 241/90. Pertanto necessita che il dissenso sia conforme a quanto previsto dall'art. 14 quater comma 1 della l. 241/90. Ne discende che per poter procedere necessita di qualificare tale dissenso ai sensi della richiamata disposizione per le dovute conclusioni della conferenza.



fonte: http://burc.regione.campania.it

L'autorità competente ad emettere il parere VIA ritiene il parere espresso conforme a quanto previsto dall'art. 14 quater, comma 1 della L. 241/90 in quanto congruamente motivato (le motivazioni sono contenute nella nota prot 399734/2014). Inoltre nelle stesse motivazioni sono riportate anche le condizioni alle quali l'impianto potrebbe essere realizzato.

Il proponente evidenzia che il parere dell'autorità competente in materia di VIA va contro il dictum della sentenza e si tratta di reiterazione di atteggiamenti già sanzionati. Il parere reso riprende motivazioni di diniego già annullate dal TAR ed in violazione del principio del dissenso costruttivo. Quindi è inammissibile ed equivale a silenzio. Si chiede la chiusura favorevole della cds sulla base dei pareri prevalenti favorevoli. Il proponente ribadisce che la stessa convocazione della conferenza è in violazione ed elusione della sentenza TAR richiamata. La partecipazione del proponente alla odierna seduta non può intendersi acquiescenza alla decisione di riapertura della cds ma è diretta ad evitare l'archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica essendo invece volontà della società proponente di pervenire al più presto al definitivo rilascio dell'autorizzazione unica a suo tempo richiesta. Come già più volte rappresentato all'amministarzione procedente la riconvocazione per il 12/6/2014 della cds già chiusa il 19/4/2013 con l'acquisizione della prevalenza dei pareri favorevoli è illegittima in quanto viola la citata sentenza che ha imposto alla regione di fare applicazione dell'art. 14 ter, comma 6 bis della L. 241/90 e smi, a fini di accelerazione e semplificazione ribadendo quanto già stabilito nell'ordinanza cautelare n° 442/13 secondo cui il procedimento doveva essere concluso nel termine inderogabile del 10/5/2013. La finalità di tali statuizioni del TAR è quella di recuperare i ritardi accumulati a causa del settore VIA secondo principi di massima semplificazione, concentrazione, silenzio assenso anche in materia ambientale, rispetto rigoroso dei termini perentori privisti dall'art. 12 del Dlgs 387/03 e soprattutto secondo il meccanismo procedimentale previsto dall'art. 14 ter comma 6 bis della L. 241/90. Tale disposizione prevede infatti che scaduti, come nel caso di specie, i termini di sospensione della cds per l'acquisizione del parere Via al di fuori di essa, e scaduti anche i termini per l'espressione del VIA in cds e per la conclusione della stessa, l'autorità procedente "in ogni caso adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione" (e quindi senza necessità di riapertura della cds). Va infine ribadito anche che la riconvocazione della presente cds è particolarmente lesiva degli interessi del proponente poiché le impedisce di presentare al GSE entro il previsto termine del 26/6/2014 domanda di partecipazione all'ultima asta per l'assegnazione degli incentivi alle rinnovabili.

L'autorità compentente sulla VIA evidenzia che le dichiarazioni del proponente sono imprecise in quanto l'istanza di autorizzazione unica ai sensi del DLGS 387/03 è del 2006 mentre l'istanza di VIA sul progetto da 18 aerogeneratori e 45 Mwe è del 2011 (progetto ampliato a 20 aerogeneratori per 60 Mwe nel 2012). Per quanto riguarda il dissenso costruttivo si evidenzia che nelle motivazioni di cui alla nota 399734/2014 sono riportate tutte le condizioni per le quali sarebbe possibile esprimere un parere favorevole; tali condizioni risultano innovative rispetto a quanto riportato nel DD 130 del 10/4/2013. Inoltre sempre nel rispetto del dictum del giudice la commisisone VIA (vedasi nota 399734/2014) ha provveduto a controdedurre alle osservazioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e smi. Ciò detto per quanto riguarda la convocazione della cds si rimanda a quanto dichiarato dall'amministrazione procedente in merito alla nota 334951/14 dell'avvocatura. Per quanto riguiarda il meccanismo procedimentale si rimanda a quanto statuito dal punto 14.13 delle Linee Guida Nazionali emanate con DM 10/9/10 ovvero "ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4 della L. 241/90 i lavori della cds rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso il termine di cui all'art. 20 del D Lgs 152/06 e smi, ovvero delle norme regionali di attuazione senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilità il responsabile del procedimento convoca l'autoirtà competente affinché si esprim nella cds. L'inutile decorso del termine di cui all'art. 26, comm a2, del medesimo dlgs 152/2006, ovvero dei diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione per la decisione in materia di VIA implica l'esercizio del potere sostuitutivo di cui al medesimo art. 26, comma 2.

Il comune di Monteverde ribadisce il proprio parere subordinato alla stipula della convenzione e evidenzia che l'ufficio VIA si deve fare portavoce presso la regione Puglia e Basilicata delle medesime motivazioni oggetto dell'odienro diniego per i campi eolici confinanti. Inoltre chiede perché le medesime mnotivazioni non sono state utilizzate per parchi eolici con parere ambientale favorevole nelle aree SIC limitrofe a quello oggetto del presente intervento.

Il controinteressato lascia la cds alle ore 12,30 circa.



fonte: http://burc.regione.campania.it

L'amministrazione procedente richiasma il comune ad espruimere valuitazioni attinenti il progetto qui dedotto.

L'autorità copmpetente alla VIA invita il sindaco di monteverde a rappresentare le sue doglianze nelle sedi competenti in quianto ai sensi della L. 241/90 la cds ha un oggetto determinato.

Atteso che il parere VIA espresso nell'ambito della presente conferenza è di segno negativo e si applica, per quanto evidenziato nella motivazione della sentenza del TAR il procedimento disciplinato dagli artt. 14 ter e quater della L. 241/90, la conferenza, che si conclude a prevalenza di pareri positivi atteso che si assumono per silenzio quelli non pervenuti, si chiude con richiesta di rimessione degli atti alla deliberazione del consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90.

L'avv. Brancaccio chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: "La L. 241/1990 e ss.mm.ii. all'art. 14quater, comma 3 riporta quanto segue: *"Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale,* ***ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale****, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità,* ***la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri...".***

Tale disposizione, laddove utilizza la locuzione ***è rimessa*** in luogo di **"può essere rimessa"**, implica l'obbligo per l'amministrazione procedente, per il superamento di un dissenso qualificato espresso a tutela di un interesse sensibile, di rimettere la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi previsti dalla richiamata norma. Si ritiene che comunque sia fatta salva l'ipotesi di una decisione conforme al dissenso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della legge n. 241/1990, ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, e che, pertanto, la Regione deve essere considerata come un'unica amministrazione, non riscontrandosi una soggettività giuridica distinta per ciascuna delle sue strutture organizzative, ne discende che la posizione della Regione Campania nella conferenza deve essere espressa da un unico rappresentante, quale risultato di sintesi della ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti, tutto ciò essendo coerente con le finalità di semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi perseguite con lo strumento della conferenza di servizi, eluse se la rappresentanza di ciascuna amministrazione è frammentata: con il rischio, da un lato, che la sua manifestazione di volontà non sia univocamente individuabile e, dall'altro, che sia alterata l'espressione dell'indirizzo maggioritario nell'ambito della conferenza a causa della pluralità di voti espressi a nome di una stessa amministrazione.

Il rappresentante della Regione Campania legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione regionale in sede della presente Conferenza è il dirigente dell'UOD Energia.

L'amministrazione procedente, atteso che le questioni sollevate dall'autorità competente alla VIA hanno una natura interpretativa delle disposizioni di legge che potrebbero determinare effetti su tutti i procedimenti in corso, rimetterà la presente determinazione ai vertici amministrativi per le necessarie istruzioni. L'amministrazione procedente comunque richiederà parere legale ulteirore per la verifica delle questioni giuridiche sottese al presente verbale evidenziate dal proponente e dagli enti intervenuti.

L'autorità competente alla VIA chiede chi rappresenta l'autorità procedente in cds a seguito delle dichiarazioni del dott. Polizio.

Il dott. Polizio dichiara che in cds l'autorità procedente è da lui rappresnetata per gli speficici compiti di presidenza della medesima.

L'autorità competente alla VIA chiede chi è l'autorità procedente ai sensi della L. 241/90, in particolare in merito all'art. 14 quater comma 3 sopra richiamato.

L'autorità procedente dichiara di essere l'autorità procedente.

L'autorità competente alla VIA prende atto della mancata risposta alla domanda precedente.



fonte: http://burc.regione.campania.it

L'autorità competente al VIA chiede che quesiti e pareri inerenti alla presente conferenza vengano sempre trasmessi anche alla UOD 520507.

L'autorità competente alla VIA rileva che atteso che la scelta di rimettere la questione alla presidenza del consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 chiede che tale decisione sia adottata conformemente al dictum del suddetto articolo ovvero dall'autorità procedente enon dalla conferenza.

Il proponente richiede il medesimo invio.

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza, ai sensi dell'art.14 della L.7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle Amministrazioni presenti in copia, in formato PDF convertito direttamente dal file di scrittura a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata "agc12.setto4@pec.regione.campania.it".

La riunione termina alle ore 13,30.

Napoli, 12/6/2014.



fonte: http://burc.regione.campania.it

Direzione Generale 52 05
UOD 52 05 07

acquisito in cdc
12.6.14

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0399734 11/06/2014 13,09
Mitt. : 520507 UOD Valutazioni ambientali - A...
Ass. : UOD Energia e carburanti
Classifica : 5. Fascicolo : 33 del 2014

**Alla Direzione Generale 51 02**
**UOD 04 Energia e Carburanti**
**Centro Direzionale Isola A/6**
**NAPOLI**

**Spett.le SIRI ENERGIA srl**
**Via Valentino Mazzola, 66**
**00142 ROMA**

Oggetto: **Esecuzione sentenza TAR Campania Napoli n. 1709/2014. Conferenza di Servizi del 12/06/2014. Procedura di VIA inerente il "Progetto di un impianto eolico costituito da 20 aerogeneratori con potenza complessiva di 60,0 MW da ubicare nel territorio del Comune di Monteverde (AV) in località Siricciardi – Casonetto e relative opere connesse nel Comune di Lacedonia". Proponente SIRI Energia s.r.l.. Comunicazione degli esiti della Commissione VIA del 30/05/2014.**

A seguito della nota prot. 334951 del 15/05/2014 dell'Avvocatura regionale e della conseguente convocazione della Conferenza di Servizi, indetta infine per il 12/06/2014 dall'UOD in indirizzo in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 1709/2014, si è provveduto al rinnovo del procedimento istruttorio per la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in epigrafe in esecuzione della citata sentenza n. 1709/2014 pronunciata dalla 7° sezione del TAR Campania di Napoli (su ricorso della predetta Società SIRI ENERGIA) con la quale tra gli altri è stato annullato il D.D. 130 del 10/04/2013 recante parere V.I.A. negativo espresso precedentemente sul progetto di cui all'oggetto.
La Commissione VIA – VI – VAS di cui alla DGR 406/2013 e s.m.i. nella seduta del 30/05/2014, relativamente alla procedura in oggetto, ha prima proceduto all'esame delle osservazioni trasmesse dal proponente con **nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013**, formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, a seguito del preavviso di parere sfavorevole di cui alla nota prot. 158149 del 04/03/2013 e conseguentemente ha espresso il proprio parere.
Di seguito si riportano quindi le predette risultanze istruttorie.

***Dal verbale del 30/05/2014:***
Si procede all'esame delle osservazioni prodotte dalla SIRI Energia s.r.l. ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 trasmesse con **nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013 (Allegato 1).** Tale nota è organizzata in quattro punti e all'interno del punto III sono fornite puntuali



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

controdeduzioni ai motivi ostativi contenuti nelle determinazioni della Commissione VIA. L'esame si rende necessario in quanto nella sentenza il TAR Campania Napoli sentenzia, al punto 3. del FATTO, che *nulla ha controdedotto, in sede di adozione del provvedimento definitivo di rigetto, l'amministrazione regionale oggi resistente, essendosi la stessa meramente limitata a ribadire le medesime affermazioni già contenute nel citato preavviso di rigetto.*

In merito quindi alle osservazioni del proponente formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 si contro deduce quanto segue.

***"I. PREMESSA"***

In merito a quanto contenuto della Premessa si rappresenta quanto segue:

- **nella richiesta di integrazioni prot. reg. 483352 del 25/06/2012** si è rappresentato che in sede di istruttoria del progetto è emerso che l'elettrodotto aereo è ubicato in prossimità del SIC IT 8040005 "Bosco di Zampaglione (Calitri)", e del SIC IT 8040008 "Lago di S.Pietro Aquilaverde" e si è ritenuto richiedere per il progetto de quo anche alla valutazione di incidenza ed una nuova pubblicazione ai fini della consultazione prevista dall'art. 24 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. Tale richiesta dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente era quindi già esplicitamente riferita alle opere di connessione e non all'impianto, come richiamato nella stessa nota del 25/06/2012.
- **nella richiesta di integrazioni prot. reg. 483352 del 25/06/2012** si è rappresentato che in sede di istruttoria del progetto è emerso che la distanza che intercorre tra l'ubicazione dei pali eolici n°12 e n°17 ed il SIC IT 9120011 *"Valle Ofanto- Lago di Capaciotti"* localizzato in provincia di Foggia risulta essere inferiore ad 1 km. Si è quindi ritenuto necessario che il proponente consultasse la Provincia di Foggia in merito alla necessità della Valutazione di Incidenza riferita al citato SIC. Tale richiesta alla Provincia di Foggia inerente il parere relativo alla necessità della Valutazione di Incidenza per il SIC della Regione Puglia è stata trasmessa dal proponente solo in data 13/11/2012, come risultante dalla copia della ricevuta di Posteitaliane allegata alla trasmissione del 19/11/2012 del proponente, ovvero **più di 4 mesi dopo la richiesta formulata dall'ex Settore Tutela dell'Ambiente**.
- In merito alle asserzioni di cui alla pag. 3, alla luce della sentenza TAR Campania Napoli n. 1709/2014 (motivazioni 1 e 2) si ritiene superata la necessità di contro dedurre alle osservazioni del proponente in quanto è necessario eseguire la citata sentenza.

***"II. EFFETTI DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. N. 442/2013 SULL'ATTIVITA' DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE"***

In merito a quanto contenuto nel PARAGRAFO II si rappresenta quanto segue:

- non si comprendono le ragioni per le quali viene citata una ordinanza del TAR riferita come inerente la società Decalift s.r.l. mentre l'ordinanza 442/2013 è inerente la società SIRI.
- alla pagina 4 delle osservazioni, il proponente ribadisce quanto espresso in precedenza riguardo all'obbligo del Servizio VIA, VI e VAS di esprimere il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi, una volta decorsi i termini di legge. A tal riguardo, si veda quanto esposto ai punti precedenti.



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

***"III. ERRONEITA' DEI MOTIVI OSTATIVI COMUNICATI CON NOTA DEL SETTORE AMBIENTE PROT. N.158149 DEL 4/3/2013"***

In merito a quanto contenuto nel PARAGRAFO III si rappresenta quanto segue:

- non si comprende il significato dell'affermazione *"... molte delle integrazioni richieste dal Gruppo istruttore non sono state confermate dalla Commissione VIA, a seguito delle integrazioni proposte da Siri Energia s.r.l., e tuttavia la Commissione del 24/1/2013, condividendo la proposta del Gruppo istruttore, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale ...."* e a quali circostanze si riferisce.

***"Motivo ostativo sub. lett. a)"***

- nel riportare il Motivo ostativo sub lett. a) la Siri, nel riportare la frase di seguito evidenziata in corsivo grassetto, ha omesso di riportare quanto di seguito indicato in carattere sottolineato: ***nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici, di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco): l'ubicazione di tali impianti, in particolare quello del proponente Genco (la cui presenza è stata solo segnalata dal proponente in riscontro a specifiche richieste di integrazione), è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle specie animali, ecc.), come espressamente prevista dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006. Tali impatti non sono stati valutati; solo nella Tav. T.7rev.02 (simulazione dell'inserimento dell'impianto nel contesto paesaggistico) è raffigurato l'impianto de quo e gli altri impianti già in esercizio sullo sfondo.*** In particolare, la presenza di un ulteriore impianto eolico (autorizzato ma non ancora realizzato) nell'area di intervento, è più volte rappresentato dalla proponente nell'elaborato INT.SIA.01 *"Integrazioni e chiarimenti VIA rif. nota Regione Campania prot. 2012.0483352 del 25.06.2012"*, ai paragrafi 2.1.4, 2.2.6 e 2.2.26. Inoltre, proprio al par. 2.1.4 con riferimento alla tav. V.2 - Carta del paesaggio e dell'uso del suolo - il proponente ravvisava l'insorgere di potenziali interferenze con gli impianti citati, asserendo che *"... In tale tavola, a titolo di esempio, si evince che il parco eolico è situato a valle delle fontane esistenti, con le quali non ha alcuna interferenza, **a differenza di altri impianti già realizzati o autorizzati (cfr. IVPC e Genco ora Wind Farm Monteverde)**".*
- la Siri riferisce che nella richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 non viene espressa richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di impianti già esistenti o solo autorizzati e che la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati. Si evidenzia che la presenza nella stessa area di un altro impianto già autorizzato dall'ex Settore Regolazione dei Mercati (oggi UOD Energia), unico settore all'epoca competente all'autorizzazione (l'ex Settore Tutela dell'Ambiente oggi UOD 52 05 07 non autorizzava e non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del Dlgs 387/03, di competenza esclusiva dell'ex Settore Regolazione dei Mercati e oggi dell'UOD Energia) non era riportata nella documentazione progettuale e che è stata evidenziata dal proponente solo a seguito di apposita richiesta da parte dell'ex Settore Tutela



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

dell'Ambiente con nota prot. 483352 del 25/06/2012. Quindi con la suddetta nota non poteva essere richiesta la valutazione di impatti cumulativi e sinergici relativi alla presenza nell'area di impianti autorizzati e non realizzati, presenza di cui il proponente, al contrario, era a conoscenza. La necessità di stimare e valutare tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (Dlgs 152/2006, Allegato VII, punto 4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari,* ***cumulativi****, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*

- *a) dovuti all'esistenza del progetto;*
- *b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
- *c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

**Il proponente, quindi, avendo segnalato solo dopo la richiesta di integrazioni la presenza nell'area di un altro impianto eolico già autorizzato, sebbene non ancora realizzato, avrebbe dovuto, in ottemperanza alla norma di settore, provvedere alla valutazione di tali impatti cumulativi e proporre le eventuali ed opportune misure di mitigazione e/o compensazione, ove possibili.**

- in merito ai dati in possesso del Settore Tutela dell'Ambiente e la sua disponibilità a far visionare gli Studi di Impatto Ambientale e le valutazioni proposte dai proponenti degli impianti già autorizzati, si evidenzia che solo in sede di riscontro alla richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 (**con nota del 12/11/2012, pervenuta al Settore Tutela dell'Ambiente in data 19/11/2012**) il proponente ha effettuato una richiesta di dati, senza per altro effettuare, ai fini del riscontro, nessuna richiesta di accesso agli atti, procedura attraverso la quale sarebbe stato possibile visionare, previa consenso degli interessati, gli atti relativi alle altre procedure di VIA (artt. 22 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e Reg. Reg. 31 luglio 2006, n. 2). In definitiva, quindi, ove il proponente avesse ravvisato la necessità o la volontà di accedere ai dati contenuti in altri Studi di Impatto Ambientale, questi avrebbe potuto/dovuto attivare, dopo la richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 e tempestivamente, la procedura di accesso agli atti da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia nel periodo tra il 26/06/2012, data della richiesta di integrazione, e il 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. L'indicato lasso di tempo, quasi cinque mesi, è del tutto idoneo a svolgere le indagini necessarie ai fini della valutazione degli eventuali impatti cumulativi.
- Si evidenzia che un rappresentante della società SIRI ha formulato istanza di accesso presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente acquisita al prot. reg. n. 418883 del 12/06/2013, e quindi ben dopo l'emanazione del provvedimento di VIA DD 130 del 10/04/2013 annullato dal TAR.

***"Motivo ostativo sub. lett. b)"***

- in merito alle richieste di dati effettuate dalla Siri nelle integrazioni pervenute il 19/11/2012 si deve rappresentare che esse sono state formulate dalla Siri tardivamente, in quanto non sono state formulate



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

subito dopo la richiesta di integrazione del 25/06/2012 al fine di riscontrare la stessa. La SIRI ha richiesto ed ottenuto una proroga della tempistica per il riscontro alla nota del 25/06/2012 e in sede di riscontro a quest'ultima, **ovvero quasi 5 mesi dopo la richiesta del 25/06/2012, in data 19/11/2012** (data di accettazione dell'atto) ha formulato la richiesta dati. Le stesse richieste di un protocollo e della metodologia per la stima delle collisioni sono tardive in quanto sono state formulate sempre nelle integrazioni trasmesse il 19/11/2012. **Per stessa ammissione del proponente, sull'area interessata dal progetto non è stata effettuata nessuna indagine di campo attraverso cui sarebbe stato possibile rilevare i dati oggettivi di riferimento della presenza della fauna nell'area di interesse, utili non solo per la stima degli impatti ma anche ai fini della eventuale confutazione delle argomentazioni poste in essere dall'ASOIM redatte anche a seguito di acquisizioni di dati e rilevamenti sul campo (Monteverde).** In ogni caso, non risulta che l'ex Settore Tutela dell'Ambiente (oggi l'UOD 07) disponga di una banca dati inerenti tale materia, ma i dati reperibili dalla documentazione afferente ad altre procedure di VIA sono accessibili a tutti attraverso la procedura di accesso agli atti, accesso che non è mai stato richiesto dalla società SIRI Energia nel periodo tra il 26/06/2012 - data della richiesta di integrazione - e il 12/11/2012 - ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente, pervenuto in data 19/11/2012. **Inoltre la presenza nella stessa area di un impianto già realizzato ed in esercizio avrebbe consentito, attraverso un monitoraggio sul campo, di valutare gli effetti di tale presenza sull'avifauna.** Anche in merito alle richieste inerenti un protocollo si evidenzia che la Regione Campania non ha, al momento, individuato un protocollo specifico ma che in tale materia sono stati approntati diversi documenti di indirizzo e linee guida facilmente reperibili sul web, di cui il proponente, in assenza di specifiche indicazioni della Regione Campania, avrebbe potuto avvalersi (solo per citarne alcuni: ***LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI INDUSTRIALI IN ITALIA* – WWF – 2009**; ***Criteri per la localizzazione degli impianti e Protocolli di monitoraggio della fauna nella Regione Piemonte* – 2008**; ***Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna* a cura dell'ANEV – ISPRA – LIPU – Legambiente – 2012**) ai fini dell'acquisizione dei dati di campo necessari per la valutazione degli impatti sulla fauna. D'altronde lo stesso proponente, nelle integrazioni al SIA, cita alcuni dati contenuti nelle *Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici* – Regione Toscana, Febbraio 2004, evidenziandone la perfetta conoscenza. Orbene, tale documento riporta una dettagliata descrizione delle attività da effettuarsi per la valutazione degli impatti sull'avifauna e sulla chirottero fauna, che in assenza di specifiche indicazioni della Regione Campania poteva essere utilizzata e seguita ai fini della predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale. A titolo informativo si riporta il solo indice del documento relativo alla valutazione sulle componenti naturalistiche:

***INDICE***
***Premessa** 7*
***LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLE COMPONENTI NATURALISTICHE** 9*
***Introduzione** 11*



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

***I) Individuazione delle tipologie di aree critiche per gli aspetti naturalistici*** *13*
*I.1 Sintesi della metodologia seguita*
*I.2 Tipologie di aree critiche per aspetti naturalistici*
*I.3 Requisiti progettuali*
*I.4 Aree non opportune*
***II) Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale*** *18*
*II.1 Procedura di verifica in aree prive di criticità*
*II.2 Procedura di verifica in aree critiche*
*II.3 Linee guida per la valutazione d'incidenza*
***ALLEGATO A:*** *Elenco delle aree in cui è risultata non opportuna la realizzazione di impianti eolici, per la presenza di elementi naturalistici di elevato valore 27*
***ALLEGATO B:*** *Aree risultate non opportune per la localizzazione di impianti eolici - Schede sintetiche dei principali elementi di criticità 28*
***ALLEGATO C:*** *Specie e gruppi avifaunistici particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici 43*
***ALLEGATO D:*** *Impatti ambientali connessi alla realizzazione di impianti eolici: stato delle conoscenze sulla componente naturalistica 44*
***Bibliografia di riferimento*** *50*

Si evidenzia che l'allegato C delle Linee Guida della Regione Toscana riporta quanto segue:



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

**ALLEGATO C**

**Specie e gruppi avifaunistici particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici**

Nel seguito, relativamente al territorio toscano, viene riportata una lista di specie o gruppi particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici (da Langston e Pullan, 2002; modif.).

| | | IMPATTI | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome italiano | Nome specifico o del taxon | Disturbo | Collisione | Perdita/alterazione di habitat |
| Strolaghe | fam. *Gavidae* | √ | √ | |
| Svassi | fam. *Podicipedidae* | √ | | |
| Berte | fam. *Procellaridae* | √ | | |
| Cormorani | fam. *Phalacrocoracidae* | √ | √ | |
| Aironi, cicogne | ord. *Ciconiiformes* | √ | √ | |
| Fenicotteri | fam. *Phoenicopteridae* | √ | √ | |
| Cigni, oche, anatre | ord. *Anseriformes* | √ | √ | |
| Nibbi, Albanelle, Aquile | ord. *Accipitriformes* | √ | √ | √ |
| Falchi | ord. *Falconiformes* | √ | | √ |
| Gru | fam. *Gruidae* | √ | √ | |
| Limicoli, Gabbiani, Sterne | ord. *Charadriformes* | √ | | |

**Si noti che le Cicogne e i Nibbi sono proprio specie per le quali è notoria, da tempo, la particolare sensibilità agli impatti generati dalle pale eoliche. Gli impatti su tali specie, qualora ne sia segnalata la presenza nell'area di intervento, come nel caso in questione, non possono essere stimati su base bibliografica e solo attraverso affermazioni prive di ogni riscontro oggettivo.**

**Inoltre preme sottolineare che l'istanza di autorizzazione unica per l'impianto in questione risulta risalire al 24/10/2006, per cui il proponente, ove intenzionato, avrebbe potuto svolgere tutte le indagini di campo necessarie ai fini della valutazione degli impatti sull'avifauna e sulla chirotterofauna, considerato che l'istanza di VIA è stata formulata il 24/06/2011 sul progetto da 18 aerogeneratori inizialmente proposto.**

Il proponente, quindi, a fronte della accertata presenza nell'area di intervento di tali pregevolissime specie (dal punto di vista conservazionistico, tutelate ai sensi di convenzioni internazionali e direttive comunitarie) avrebbe dovuto effettuare la stime degli impatti sull'avifauna e la chirotterofauna basandosi sui risultati di campagne di monitoraggio sul campo effettuate, in assenza di specifiche Linee Guida della Regione Campania, secondo i protocolli e le Linee Guida disponibili (di quelle della Regione Toscana aveva perfetta conoscenza) e non affrontare l'argomento in modo assolutamente riduttivo, superficiale e del tutto inidoneo ad attestare i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto sulle citate specie.



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

La Siri poi riferisce che nella richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 non viene espressa richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di impianti già esistenti o solo autorizzati e che la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati. Si evidenzia che la presenza nella stessa area di un altro impianto già autorizzato dall'ex Settore Regolazione dei Mercati (oggi UOD Energia), unico settore all'epoca competente all'autorizzazione (l'ex Settore Tutela dell'Ambiente oggi UOD 52 05 07 non autorizzava e non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del Dlgs 387/03, di competenza esclusiva dell'ex Settore Regolazione dei Mercati e oggi dell'UOD Energia) non era riportata nella documentazione progettuale e che è stata evidenziata dal proponente solo a seguito di apposita richiesta. Quindi nella nota prot. 483352 del 25/06/2012 non poteva essere richiesta la valutazione di impatti cumulativi e sinergici relativi alla presenza nell'area di impianti autorizzati e non realizzati, presenza di cui il proponente, al contrario, era a conoscenza. La necessità di stimare e valutare tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (Dlgs 152/2006, Allegato VII, punto 4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari,* ***cumulativi****, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*

- *a) dovuti all'esistenza del progetto;*
- *b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
- *c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

**Il proponente, quindi, avendo segnalato solo dopo la richiesta di integrazioni la presenza nell'area di un altro impianto eolico già autorizzato, sebbene non ancora realizzato, avrebbe dovuto, in ottemperanza alla norma di settore, provvedere alla valutazione di tali impatti cumulativi e proporre le eventuali ed opportune misure di mitigazione e/o compensazione, ove possibili.**

***"Motivo ostativo sub. lett. c)"***

- L'analisi della Tav. 6 rev 02 richiamata dalla SIRI ENERGIA s.r.l. evidenzia che nell'area di pertinenza del progetto si riscontra la presenza di boschi di latifoglie, aree a pascolo naturale o prateria d'alta quota, aree a ricolonizzazione naturale e oliveti inframmezzati da seminativi (cereali), ovvero un uso del suolo che risponde alla definizione di sistema agroforestale. In merito al presunto minor pregio dell'area di pertinenza del progetto rispetto alle zone situate ad est, a sud e ad ovest del centro urbano di Monteverde, non si comprende sulla base di quali parametri e di quali dati siano state effettuate tali valutazioni, tra l'altro neanche menzionate nel SIA e nelle successive integrazioni ma riportate solo apoditticamente nelle osservazioni formulate dalla SIRI ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.
  Le affermazioni del proponente, quindi, risultano del tutto prive di riscontri oggettivi. Ma quand'anche fosse accertato il minor pregio (da quale punto di vista??) delle aree oggetto di intervento, in ogni caso ciò non toglie che proprio sulla scorta dei dati forniti dal proponente (Tav. 6 rev 02), si è potuto



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

constatare che l'area di intervento è definibile come un sistema agroforestale costituito da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di ittiofauna. Tale definizione corrisponde esattamente al tipo di ambiente preferito dalla Cicogna nera e dai rapaci (Nibbi).

- In merito alla valutazione degli impatti del progetto sulla biodiversità, sulla flora e sulla fauna si evidenzia che tale necessità è imposta dalla normativa (art. 5, comma 1, lettera c. e Allegato VII del Dlgs 152/2006) indipendentemente dalla necessità o meno di una Valutazione di Incidenza;
- In merito all'impossibilità di approfondire la valutazione degli effetti sinergici e cumulativi senza la messa a disposizione dei SIA degli impianti esistenti o autorizzati, si evidenzia che tale documentazione è consultabile da chiunque attraverso la procedura di accesso agli atti, procedura che come già evidenziato non è stata attivata dalla SIRI Energia nel periodo tra il 26/06/2012, data della richiesta di integrazione, e il 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. Tale procedura risulta invece attivata con nota identificata da Prot. n. 418883 del 12/06/2013 solo successivamente all'annulato decreto 130/2013.
- In merito alla frequentazione dell'area da parte della Cicogna Nera, si evidenzia che la suddetta area si trova tra diversi corpi idrici e aree umide tra cui l'Ofanto, il Lago di San Pietro ed altre aree umide localizzate nella vicina Puglia; **la frequentazione dell'area da parte della Cicogna Nera, quindi, non può essere esclusa se non sulla scorta di rilevamenti sul campo che non risulta siano stati mai effettuati dalla SIRI mentre risultano effettuate osservazioni di campo da parte dell'ASOIM.** Non si comprende quindi sulla base di quali dati la Siri Energia non solo esclude tale frequentazione ma arriva addirittura a tracciarne i percorsi e a valutare i possibili impatti da parte di altri impianti eolici, pur non essendo in possesso di nessun dato rilevato sul campo e di nessun dato inerente gli altri impianti in esercizio o autorizzati nell'area, come affermato dalla stessa Siri.
  Il proponente infatti afferma che *Tuttavia è sfuggito sia al Funzionario Istruttore che alla Commissione VIA quanto riportato a pag. 2 della stessa nota ASOIM prot. 2012 0350219 del 08/05/2012: "La Cicogna nera è prevalentemente ittiofaga (si nutre di pesci, ndr.), integrando la dieta con anfibi, micro mammiferi, piccoli insetti, crostacei e uccelli (Bordignon, 2005)": dunque la cicogna preferisce rivolgersi dal suo nido alla ricerca di cibo preferibilmente verso la valle dell'Ofanto e all'area a sud dell'abitato di Monteverde, ricca di boschi e vegetazione e non nell'area agricola, distante oltre 3 Km, del parco eolico del progetto di Siri Energia, che, tra tutte le altre, è la più trasformata ed antropizzata, mediante colture meccanizzate. Tutt'al più la cicogna potrebbe spingersi, sempre alla ricerca di cibo, valicando il crinale con andamento nord-sud, verso il bacino opposto del torrente Osento e dell'invaso artificiale della Diga S. Pietro (zona SIC Lago San Pietro), ma, in questo caso, non troverebbe a costituire ostacolo al suo volo gli aerogeneratori della società Siri Energia, bensì quelli (di pari grandezza) della Società Genco Energia (già autorizzata, e attualmente in regime di proroga triennale sull'inizio dei lavori), e, un po' oltre, quelli di un altro parco, quello di Eurowind Srl (ricadente nel Comune di Lacedonia e adiacente al SIC Lago San Pietro), anch'esso già autorizzato con VIA positiva dello stesso Settore Ambiente ed in attesa di "autorizzazione unica".* Orbene, il Lago di San Pietro,



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

com'è noto, è dotato di rive cementificate e inidonee quindi alla caccia da appostamento, quale quella dei Ciconidi. La Cicogna nera, infatti, ha una alimentazione varia: è ittiofaga, catturando pesci con una tecnica di agguato ovvero rimane fera e ben mimetizzata tra la vegetazione ripariale (assente sulle rive del Lago S. Pietro a causa della cementificazione) ed attende che passino le prede a portata di becco e di collo; teriofaga, nutrendosi di ratti e piccoli lagormorfi (leprotti e coniglietti selvatici) che cattura sul terreno negli ambienti aperti, per lo più coltivi a seminativo; entomofaga, nutrendosi di ortotteri (grilli e cavallette) che cattura con movimenti rapidi di corsa. **Le affermazioni del proponente, quindi, oltre a non essere suffragate da nessun dato oggettivo ottenuto attraverso attività di rilevamento sul campo, sono contraddette dalle caratteristiche della specie in questione (Cicogna nera) e dalle caratteristiche delle aree citate dal proponente (il Lago San Pietro e l'area di influenza del progetto), delle quali lo stesso dimostra non avere nessuna conoscenza. Tali affermazioni, sulla scorta di quanto rappresentato, sono valutate del tutto inattendibili e prive di ogni riscontro oggettivo.**

Per le già descritte caratteristiche della specie è evidente che la Cicogna nera preferisce alimentarsi sicuramente lungo le rive dell'Ofanto e dei suoi affluenti, frequentando inoltre quelle aree che presentano proprio le caratteristiche dell'area di intervento ovvero un sistema agroforestale rappresentato da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di ittiofauna (Tav. 6 rev 02); è poi noto dalla letteratura che la specie si muove in un raggio d'azione di circa 15 chilometri in tutte le direzioni. Lo stesso fanno i giovani quando lasciano il nido: all'involo i genitori si trattengono per circa un mese nel territorio per insegnare le varie tecniche di caccia, tra le quali quelle in ambienti aperti con le caratteristiche proprie dell'area di intervento. Si ricorda che l'impianto dista circa 3 km dal nido di Cicogna nera.

- In merito ai chirotteri il proponente si limita ad affermare che per questi valgono le stesse considerazioni formulate per la Cicogna Nera, senza suffragare tali considerazioni con dati probanti le tesi sostenute. In primo luogo non si comprende a quali considerazioni ci si riferisce. Si evidenzia che nell'area oggetto di intervento sono state rilevate specie di notevole significato conservazionistico quali il rinolofo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*) e il vespertillo smarginato (*Myosotis emarginatus*) entrambe le specie in Allegato II della direttiva HABITAT . Lo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato alla Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) infatti riporta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rinolophus ferrumeqinum* e *Rinolophus emarginatus (Myotis emarginatus)*. Inoltre nel territorio di interesse del progetto è stata rilevata anche la presenza di specie di chirotteri fortemente sensibili all'impatto degli impianti eolici quali la nottola di Leisler (*Nyctalus leisleiri*). È notorio che il fiume Ofanto è utilizzato come elemento lineare del paesaggio utile agli spostamenti dei chirotteri, facendo del comprensorio dell'Ofanto una delle aree campane più ricche per la chirottero fauna. È noto anche che le pale eoliche sono considerate una preoccupante fonte di disturbo e di mortalità per i chirotteri, tanto che nel meeting EUROBATS del settembre 2010 è stata adottata una apposita risoluzione nella quale si raccomanda ai Paesi membri, tra i



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

quali l'Italia, di adottare le Linee Guida EUROBAT (del 2008) per la considerazione dei chirotteri nella costruzione degli impianti eolici per la realizzazione di studi di impatto ante e post operam.
Le citate Linee Guida EUROBAT, a pag. 9, riportano la seguente tabella, nella quale l'impatto dovuto alla collisione con gli impianti eolici in esercizio viene descritto nei termini che seguono.

| **Impacts related to siting** | | |
|---|---|---|
| **Impact** | **Summer time** | **During migration** |
| Loss of hunting habitats during construction of access roads, foundations *etc.* | Small to medium impact, depending on the site and species present at that site. | Small impact. |
| Loss of roost sites due to construction of access roads, foundations *etc.* | Probably high or very high impact, depending on the site and species present at that site. | High or very high impact, *e.g.* loss of mating roosts. |
| **Impacts related to operating the wind farm** | | |
| **Impact** | **Summer time** | **During migration** |
| Ultrasound emission. | Probably a limited impact. | Probably a limited impact. |
| Loss of hunting areas because the bats avoid the area. | Medium to high impact. | Probably a minor impact in spring, a medium to high impact in autumn and hibernation period. |
| Loss or shifting of flight corridors. | Medium impact. | Small impact. |
| Collision with rotors. | Small to high impact, depending on the species. | High to very high impact. |



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

Orbene, a fronte della certificata e notoria presenza di importanti colonie di chirotteri nell'area di intervento il proponente non solo non ha raccolto nessun dato di campo inerente tali presenze nell'area di intervento (al fine di valutarne compiutamente l'impatto) ma addirittura non ha considerato i chirotteri quali specie sensibili alle pale eoliche; nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, poi, si è limitato ad affermare che per i chirotteri valgono le stesse considerazioni effettuate per la Cicogna nera. Si ribadisce che non si comprende a quali considerazioni si fa riferimento. Si ritiene, al contrario, che l'area di intervento, proprio per le sue caratteristiche di seminaturalità (sistema agroforestale costituito da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, corpi idrici come attestato dalla Tav. 6 rev 02) costituisca un'area ottimale di caccia per i chirotteri, le cui popolazioni potrebbero essere impattate negativamente dalla presenza degli aerogeneratori di progetto e in modo rilevante.

In merito agli aspetti naturalistici e con riferimento ai punti b) e c) delle determinazioni della Commissione VIA – VI –VAS di cui alla nota 158149 del 04/03/2013 , si evidenzia che il proponente:

- **non ha effettuato alcun rilievo sul campo volto ad individuare l'avifauna e la chirotterofauna frequentante l'area di localizzazione dell'impianto;**
- non ha presentato dati suffraganti le affermazioni inerenti "il rapido adattamento" dell'avifauna agli aerogeneratori. Al contrario, in riscontro ad una precisa richiesta ha affermato che ad oggi non esistono studi abbastanza estesi e sistematici, specialmente in Italia, in grado di quantificare la pericolosità di un parco eolico rispetto all'avifauna e che quindi per il caso di specie si è ragionato in maniera deduttiva:
  - considerato l'elevato numero di parchi eolici autorizzati, realizzati e in esercizio in Regione Campania, nell'area in oggetto e a volte anche in vicinanza di aree protette;
  - considerato che gli Enti locali di controllo non hanno ad oggi considerato che i disturbi, le interferenze o i danni all'avifauna registrati siano tali da prescrivere l'arresto o misure integrative di mitigazione per gli impianti in esercizio;

  si presume che l'avifauna abbia sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio.
- non ha presentato dati in grado di suffragare l'affermazione secondo la quale *"i moderni impianti eolici grazie soprattutto alla bassa velocità di rotazione delle pale hanno ridotto la possibilità di impatti con l'avifauna presente"* e dati inerenti la stima degli impatti attesi sull'avifauna e sulla chirotterofauna;
- in relazione agli impatti sull'avifauna ha richiesto, solo in sede di riscontro avvenuta quasi 5 mesi dopo la richiesta di integrazioni, i dati in possesso della Regione Campania derivanti dalle attività di monitoraggio dei parchi eolici in esercizio;
- in merito **alla presenza nell'area della Cicogna nera, la cui presenza è stata rilevata sul lato campano dell'Ofanto a partire dal 2009**, alla richiesta di effettuare una stima del rischio di collisione con gli impianti eolici presenti nella zona di nidificazione a seguito della realizzazione del progetto previsto, il proponente, solo in sede di riscontro alle richieste di integrazione (per il quale peraltro ha anche richiesto e ottenuto una proroga della tempistica individuata per il riscontro), ha richiesto di ottenere il protocollo, la metodologia o i dati utilizzati dagli impianti eolici fino ad ora esistenti e/o



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, in modo da ottenere dati confrontabili ed equità di valutazione. In particolare ha richiesto alla Regione Campania i dati dei monitoraggi sulle collisioni con la Cicogna nera e altri volatili trasmessi dai gestori degli impianti eolici già esistenti nella zona in oggetto o dagli Enti locali di controllo, al fine di verificare la coerenza tra rischio di collisione con la Cicogna nera stimato dagli impianti eolici esistenti e il numero effettivo di collisioni. Ha richiesto, inoltre, di conoscere preventivamente la soglia di rischio considerata accettabile per gli impianti eolici fino ad ora autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania e nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, al fine di equità di valutazione.

- **il proponente non ha chiarito perché non ha considerato i chirotteri come specie sensibile alle pale eoliche**; Si evidenzia che nell'area oggetto di intervento sono state rilevate specie di notevole significato conservazionistico quali il rinolofo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*) e il vespertillo smarginato (*Myosotis emarginatus*) entrambe le specie in Allegato II della direttiva HABITAT. Inoltre nel territorio di interesse del progetto è stata rilevata anche la presenza di specie di chirotteri fortemente sensibili all'impatto degli impianti eolici quali la nottola di Leisler (*Nyctalus leisleiri*). Anche lo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato alla Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) riporta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rinolophus ferrumeqinum* e *Rinolophus emarginatus*.Il fiume Ofanto poi è utilizzato dai chirotteri come elemento lineare del paesaggio utile agli spostamenti dei chirotteri, facendo del comprensorio una delle aree campane più richhe per la chirottero fauna. È noto che le pale eoliche sono considerate una delle principali fonti di mortalità per i chirotteri, tanto che nel meeting EUROBATS del settembre 2010 è stata adottata una apposita risoluzione nella quale si raccomanda ai Paesi membri, tra i quali l'Italia (L. n. 104 del 27/05/2005), di adottare le Linee Guida per la considerazione dei chirotteri nella costruzione degli impianti eolici per la realizzazione di studi di impatto ante e post operam. Orbene, a fronte della certificata presenza di importanti colonie di chirotteri nell'area di intervento il proponente non solo non ha raccolto nessun dato di campo inerente tali presenze nell'area di intervento ma addirittura non ha considerato i chirotteri quali specie sensibili alle pale eoliche; nelle osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 poi si è limitato ad affermare che per i chirotteri valgono le stesse considerazioni effettuate per la Cicogna nera. Di quali considerazioni si tratti non si comprende. Si ritiene, al contrario, che l'area di intervento, proprio per le sue caratteristiche di seminaturalità (sistema agroforestale costituito da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di ittiofauna come evidenziato dalla Tav. 6 rev 02) costituisca un'area ottimale di caccia per i chirotteri, le cui popolazioni sarebbero impattate negativamente dalla presenza degli aerogeneratori di progetto ed in modo rilevante.
- in relazione agli aspetti faunistici è stata proposta una misura di compensazione senza specificarne le specifiche finalità nè le caratteristiche (costituzione di un'area (**dove??**) con essenze arbustive (**quali??**) che possano offrire rifugio alla piccola fauna stimolando quindi la riconquista degli spazi interessati dalla realizzazione, in tempi relativamente brevi, del parco eolico; di tale aree non vengono fornite localizzazione, estensione, assetto vegetazionale e altre caratteristiche utili a comprendere l'effettiva



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

idoneità alla compensazione di quali impatti . In merito agli impatti sulla fauna il proponente propone quanto segue: *Si cercherà di ridurre le attività di cantiere di tipo aereo preferibilmente nel trimestre aprile, maggio e giugno, periodo riproduttivo per la maggioranza delle specie di uccelli e mammiferi presenti nell'area oggetto di indagine. Lo stimolo alla ricostituzione delle zoocenosi locali è strettamente dipendente dalla ricostituzione delle fitocenosi. Al contrario di queste, però, la riconquista degli spazi da parte degli animali avverrà naturalmente con la sola possibilità di velocizzare questa ricolonizzazione attraverso una corretta ricostituzione dell'ambiente preesistente. Contemporaneamente, tra le misure di mitigazione, sarà a carico della società proponente il compito di monitorare durante la fase di esercizio del campo eolico attraverso strutture o professionalità specializzate, l'avifauna potenzialmente presente, al fine di valutare e predisporre, se necessario, ogni ed ulteriore misura volta alla tutela più ampia delle specie sensibili da tutelare.*

L'area di influenza del progetto è riconducibile ad un sistema agroforestale di notevole pregio, situato tra aree umide che per le loro caratteristiche di naturalità sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Valle dell'Ofanto e Lago di Capacciotti in Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). La presenza di rapaci e di grandi veleggiatori (Cicogna nera) sottoposti a regimi di tutela in qualità di specie minacciate è stata riportata nello Studio di Impatto Ambientale senza che tuttavia a tale presenza fosse attribuito un valore contrastante con la presenza di un ulteriore parco eolico nell'area, che come richiamato dallo stesso proponente, già ospita un impianto in esercizio e un impianto autorizzato ma non ancora realizzato. In merito ai chirotteri, dallo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato alla Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) risulta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rinolophus ferrumeqinum* e *Rinolophus emarginatus*.

L'Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale (ASOIM) ha trasmesso durante il periodo della consultazione pubblica una relazione avente ad oggetto *"Opposizione per incompatibilità ambientale per l'impianto eolico di 18 aerogeneratori da 45 MW in località Siricciardi, Cassonetto in Monteverde e opere connesse in Lacedonia, località Macchialupo (provincia di Avellino). Presentato da SIRI Energia (già Fuhlander Italia) in data 28 giugno 2011, n. prot. 502997."*.

In tale relazione l'ASOIM rappresenta che il territorio di interesse del progetto è stato oggetto di approfondite ricerche ornitologiche, i cui risultati portano ad affermare che le valenze riscontrate rientrano nei parametri di tutela delle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli. In particolare nella relazione si richiama la circostanza che lungo il Fiume Ofanto sono stati rinvenute due coppie nidificanti di Cicogna nera, una delle quali nidifica proprio nel Comune di Monteverde. Nel 2011 in Italia è stata stimata una popolazione nidificante di sole 11 coppie. La relazione mette in evidenza che l'areale di pabulazione della Cicogna nera è molto ampio ed il nido censito sul lato campano del Fiume Ofanto si trova a pochi km dall'impianto. La Cicogna nera è inserita nell'Allegato I della direttiva UCCELLI. Oltre alla cicogna nera l'area di interesse si caratterizza per la più alta densità in Campania di Nibbi bruni e Nibbi reali, questi ultimi presenti in Campania con solo una ventina di coppie (Piciocchi et al., 2011) distribuite per lo più nei territori posti ai confini con la Puglia e la Basilicata. Oltre alle citate specie, nell'area di interesse sono rinvenibili altre specie inserite nell'allegato I della direttiva Uccelli, quali il Lanario, la Calandrella, e per le quali risulta uno status di specie in pericolo o in declino, oltre ad altre



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

specie che pur non essendo comprese nell'Allegato I della direttiva Uccelli sono in uno stato di forte rarefazione e tutelate da leggi nazionali e convenzioni internazionali. Nella relazione, infine, si afferma che è ampiamente dimostrato in Europa e in Nord America che gli impianti eolici non sono compatibili con l'incolumità e la permanenza dell'avifauna del territorio in cui vengono istallati. Essi in particolare comportano l'estinzione dei grandi veleggiatori (come la Cicogna nera) e dei rapaci (quindi Nibbio bruno, Nibbio reale, Falco pellegrino, Lanario) oltre ad altri rapaci notturni (Barbagianni e Assiolo) e degli uccelli migratori il cui volo spesso si svolge di notte. La relazione, evidenziando la presenza di ZPS e SIC poco distanti dall'impianto, afferma che la realizzazione dell'impianto eolico in parola è assolutamente incompatibile con la necessità di salvaguardare le specie dell'Allegato 1 ed è quindi in assoluto contrasto con quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva Uccelli; inoltre evidenzia che l'uccisione diretta, anche da parte delle pale eoliche, di animali particolarmente protetti dalla L. 157/92 può comportare sanzioni anche penali La relazione conclude invitando la Regione a verificare se le informazioni riportate sono contenute nella VIA e in caso contrario a valutare se nell'omissione non sia ravvisabile un dolo. Inoltre invita i membri dei tavoli per la VIA ad un sopralluogo tecnico nei territori interessati.

**Le osservazioni formulate dall'ASOIM (nota del 24/04/2012, ricevuta il 30/04/2012 e acquisita al prot. 350219 del 08/05/2012) sono state trasmesse al proponente in sede di richieste di integrazione del 25/06/2012; il proponente non ha formulato nessuna controdeduzione in merito alle citate osservazioni né ne ha confutato i contenuti. Le osservazioni dell'ASOIM contengono tutta una serie di valutazioni formulate sulla scorta di rilievi di campo effettuati in un arco temporale che parte dal 2009, per quanto riguarda la Cicogna nera.**

Sempre in merito agli aspetti naturalistici si rappresenta che nel corso del XV Convegno Italiano di Ornitologia tenutosi a Sabaudia (LT) il 14-18 ottobre 2009 è stata approvata una risoluzione nella quale si valuta *"la realizzazione di impianti eolici nei contesti sensibili come una delle più gravi minacce per l'avifauna, capace di determinare estinzioni su tutto o su gran parte del territorionazionale, declino di popolazioni anche in vaste aree e conseguente perdita di biodiversità."* ed inoltre si chiede che *"l'installazione di impianti eolici sia comunque sempre esclusa in tutte le IBA, le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, le aree protette nazionali e regionali nonché in un'adeguata fascia di protezione, mai inferiore a 5 km (15 km nel caso di siti di nidificazione, di sosta regolare e di rilascio di avvoltoi), attorno alle suddette aree ed alle ZPS e in tutte le altre aree soggette alla presenza regolare di specie di interesse conservazionistico suscettibili di impatto significativo (incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, migratori e altre specie inserite in Convenzioni o Accordi internazionali, in Liste rosse o considerate prioritarie a livello regionale)"*. Ancora la risoluzione chiede che *"le valutazioni dell'impatto sull'avifauna siano basate su indagini conoscitive sia bibliografiche sia sul campo nel corso delle quattro stagioni, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto (15 km nel caso dei rapaci) e comunque secondo le indicazioni delle linee guida ufficiali di cui sopra"* e che *"la valutazione della presenza di migratori diurni e notturni sia obbligatoriamente studiata, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (come ad esempio radar*



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

*e termocamere) in grado di fornire tutte le indispensabili indicazioni circa fenologia e caratteristiche dell'eventuale flusso migratorio (altezza e direzioni di volo, intensità ed ogni altro parametro)".*

L'impianto in questione si trova a meno di 1 km dal SIC IT 9120011 "Valle Ofanto- Lago di Capaciotti", circa 1,6 Km dal SIC IT 8040008 "Lago di S.Pietro Aquilaverde" e a poco più di 3 Km dall'area di riserva integrale per la Cicogna nera come individuata dal Piano Urbanistico Comunale del Comune di Monteverde. Com'è noto sia i rapaci che i chirotteri trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali di tipo mosaicizzato, nei quali si alternano patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, ecc. proprio come l'area di intervento in questione. I nibbi sorvolano il territorio di caccia veleggiando con le correnti ascensionali ad un'altezza che coincide in genere con quella delle pale eoliche. Si nutrono di pesci, micromammiferi, insetti e carogne.

Anche la Cicogna nera trova il suo ambiente ideale in un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di ittiofauna. Le coppie dell'Italia meridionale e dei Balcani necessitano anche di pareti rocciose ai fini della nidificazione. Inoltre l'areale di alimentazione della Cicogna nera (come affermato anche nelle osservazioni dell'ASOIM), è sicuramente molto più ampio dell'area di riserva delimitata dal PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche "terrestri" al sito di nidificazione. È noto dalla letteratura che la specie si muove in un raggio d'azione di circa 15 chilometri in tutte le direzioni **(l'impianto in questione si trova a soli 3 km di distanza dal nido in territorio campano)**. Lo stesso fanno i giovani quando lasciano il nido. Bisogna evidenziare inoltre che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non ancora realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio. Anche in relazione alla perturbazione del campo aerodinamico e ai suoi effetti sull'avifauna il proponente non ha fornito dati riferibili all'impianto e agli effetti cumulativi con gli altri impianti già realizzati o autorizzati ma non ancora realizzati. In conclusione quindi, in assenza di una valutazione basata su dati puntuali rilevati sul campo, in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dall'impianto e dell'area di influenza dello stesso, in considerazione delle osservazioni formulate dall'ASOIM (mai confutate dal proponente), si ritiene che le valutazioni degli impatti sulla fauna (avifauna e chirotterofauna) effettuate dal proponente non possano essere ritenute attendibili e che quindi, considerate le caratteristiche dell'area di intervento e dell'area di influenza del progetto, non si possano escludere impatti diretti significativi negativi su specie (Cicogna nera, rapaci, pipistrelli) sottoposte a regimi di tutela ai sensi della normativa vigente, in particolare dalla direttiva UCCELLI per quanto riguarda l'avifauna, anche derivanti dalla sinergia e dall'effetto cumulativo con altri impianti in esercizio e autorizzati e non ancora realizzati.

Infatti sia i rapaci nidificanti, quali i Nibbi, che la Cicogna hanno home range molto ampi, nell'ordine di decine di kmq. Per Nibbi, ad esempio, si arrivano a stimare territori riproduttivi - per i maschi - dell'ordine di 80 kmq. Ed è notorio che il rischio di collisione, a parità di condizioni ambientali, è proporzionale al numero delle torri installate, nel cui novero debbono rientrare, al fine della stima degli impatti cumulativi prevista dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006, le torri già in esercizio o autorizzate ma non ancora realizzate.



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

In ogni caso, al di là dell'assenza della valutazione degli impatti cumulativi, la stima degli impatti dell'impianto sull'avifauna e la chirotterofauna condotta su di una (scarsa) base bibliografica e attraverso affermazioni prive di ogni riscontro oggettivo (e in alcuni casi grossolanamente erronee) non è attendibile e non è idonea a valutare gli impatti sulla componente naturalistica di un'area connotata dalla presenza di specie rare e di grandissimo valore faunistico, oltretutto minacciate di estinzione.

**Tale contesto ambientale richiedeva infatti, ai fini della valutazione dei possibili impatti derivanti dalla realizzazione di un impianto eolico del tipo proposto, una campagna di indagine sul campo di almeno due stagioni riproduttive (24 mesi) secondo protocolli accreditati** (solo per citarne alcuni: ***LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI INDUSTRIALI IN ITALIA*** **– WWF – 2009**; ***Criteri per la localizzazione degli impianti e Protocolli di monitoraggio della fauna nella Regione Piemonte*** **– 2008**; ***Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna*** **a cura dell'ANEV – ISPRA – LIPU – Legambiente – 2012; Linee Guida EUROBAT del 2008**) ed atti ad accertare l'effettiva frequentazione dell'area delle specie censite come presenti nell'area di influenza del progetto.

**Solo sulla scorta di tali dati è possibile formulare una stima dei possibili impatti sull'avifauna e sui chirotteri con il livello di dettaglio e di attendibilità che la tutela dei valori naturalistici presenti nell'area richiedono.**

Si riporta di seguito un sunto del stato conservazionistico e della tutela giuridica di protezione delle specie avifaunistiche più rare e vulnerabili rinvenibili nell'area di intervento.

**Cicogna nera:**

***Stato conservazionistico***

**SPEC 2 da BirdLife International** (specie "che versa in uno stato di conservazione critico e la cui popolazione mondiale è concentrata soprattutto in Europa"). Considerata **"Rara" in Europa** perché presente con una popolazione **inferiore alle 10.000 coppie** (BirdlLife International, 2004).

**Non Valutata nella Lista Rossa italiana degli uccelli nidificanti**, in quanto di recente acquisizione (sarebbe più corretto riacquisizione perché si era estinta ed è ritornata) per l'avifauna italiana, e come tale è da considerare **ancora molto precaria** ed in attesa quindi di stabilizzazione della popolazione nidificante (LIPU e WWF, 1999).

**La recente Lista Rossa della Campania la riporta come NA – Non Applicabile per la recente colonizzazione** (Fraissinet e Russo, 2012)

***Tutela giuridica***

**Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI**
**Allegato II della Convenzione di Berna**
**Allegato II della Convenzione di Bonn**
**Appendice 1 della CITES**
**Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992.**

**Nibbio reale**

***Stato conservazionistico***



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

**SPEC2 da BirdLife International che gli attribuisce uno status di specie in declino** (BirdLife International, 2004).
Specie "In pericolo" nella Lista Rossa italiana (LIPU e WWF, 1999)
**EN – Minacciata nella recente Lista Rossa della Campania (Fraissinet e Russo, 2012). Una delle cause della forte rarefazione della specie è da attribuire agli impianti eolici.**
***Tutela giuridica***
**Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI**
**Allegato II della Convenzione di Berna**
**Allegato II della Convenzione di Bonn**
**Appendice 1 della CITES**
**Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992**

**Nibbio bruno**

***Stato conservazionistico***
**SPEC 3 da BirdLife International** (specie "la cui popolazione non è concentrata nel continente europeo, ma che in Europa presenta uno stato di conservazione critico") con uno **status Vulnerabile** (BirdLife International 2004).
**Specie Vulnerabile nella Lista Rossa italiana**
**Specie Vulnerabile** nella **Lista Rossa dell'IUCN** (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura)
**Specie Vulnerabile nella recente Lista Rossa della Campania** (Fraissinet e Russo, 2012). **E' infatti una delle specie che soffre maggiormente il disturbo degli impianti eolici.**
***Tutela giuridica***
**Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI**
**Allegato II della Convenzione di Berna**
**Allegato II della Convenzione di Bonn**
**Appendice 1 della CITES**
**Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992**

**Falco pellegrino**

***Tutela giuridica***
**Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI**
**Allegato II della Convenzione di Berna**
**Allegato II della Convenzione di Bonn**
**Appendice 1 della CITES**
**Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992**

***"Motivo ostativo sub. lett. d)"***

- Il proponente afferma che la valutazione dell'impatto paesaggistico è stata effettuata considerando un punto di osservazione non censito tra quelli ritenuti privilegiati ed individuati nelle tavole di progetto V.1.4 rev. 02 e V.1.3 rev. 02; tale circostanza si rendeva necessaria in quanto ***"da tali punti, come***



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

***censiti nelle tavole T1, V.1.3 e V.1.4 il parco risulta essere non visibile".*** Al riguardo, l'istruttoria ha posto l'attenzione sulla necessità di valutare la rilevanza dell'impatto visivo in rapporto ai "***diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio***", richiamando, in tal senso, quanto prescritto in materia di intervisibilità degli impianti dal DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005. Secondo tali norme, infatti, l'analisi è da condursi attraverso la ***"... rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio".***

Ciò posto, dall'esame della tavola V.1.4 rev. 02 si evince la presenza di numerosi punti di ***"normale accessibilità"*** da cui l'impianto è visibile e per i quali non risulta effettuata alcuna valutazione; a titolo esemplificativo, tali punti sono di seguito riportati:

- sezione visiva 03, km 18,19 - S.S.Ofantina;
- sezione visiva 04, km 16,10 - Stazione F.S.;
- sezione visiva 06, km 28,1 - S.S.Ofantina.

- Riguardo la necessità di valutare gli impatti derivanti dalla coesistenza di un ulteriore impianto, ancorché autorizzato e non ancora realizzato, si ribadisce l'obbligo di legge sancito dal D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4, per cui è necessaria *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, **cumulativi**, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*
  a) *dovuti all'esistenza del progetto;*
  b) *dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
  c) *dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

  Il proponente, quindi, rilevando la presenza nell'area di altri impianti già autorizzati, ovvero realizzati, avrebbe dovuto provvedere a valutare la presenza di tali impatti cumulativi, ricorrendo, ove lo stesso avesse ritenuto necessario, ai dati in possesso del Settore Tutela dell'Ambiente ma anche presso l'ex Settore Regolazione dei Mercati (che detiene tutta la documentazione in virtù della sua competenza in materia di Autorizzazione Unica); a tal riguardo, si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia nel periodo tra il 26/06/2012, data della richiesta di integrazione, e il 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. L'indicato lasso di tempo, quasi cinque mesi, è del tutto idoneo a svolgere le indagini necessarie ai fini della valutazione degli eventuali impatti cumulativi che si rendeva necessaria a fronte dell'esplicita previsione normativa.

***"Motivo ostativo sub. lett. e)"***



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

Il proponente afferma che in maniera apodittica la Commissione VIA, VI e VAS ha ritenuto carente la documentazione da essa inoltrata, con particolare riferimento ai profili geologici dei suoli di implementazione delle torri eoliche. Al riguardo, si evidenzia come in sede di formulazione di parere si sia fatto esclusivo riferimento alle conclusioni assunte dalla medesima SIRI ENERGIA Srl nell'elaborato che trattasi, senza nulla asserire in merito alla completezza di quest'ultimo. In dettaglio, appare utile richiamare quanto assunto nell'elaborato *"Studio di compatibilità geologica e geotecnica"*, le cui conclusioni sono state poste alla base della proposta di parere e, nelle quali si afferma che: *"Dall'analisi risulta che per i pendi su cui ricadranno gli aerogeneratori S04, S08, S11 e S13 non è stata rispettata la condizione Ed≤Rd, in quanto quasi sempre i coefficienti di sicurezza minimi sono inferiori a 1..."* (cfr. Cap. 6 dello Studio geologico). A tal uopo, si precisa che la verifica di sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi è stata effettuata accertando che sia sempre soddisfatta la condizione formale: Ed ≤ Rd dove Ed è il valore di progetto dell'effetto delle azioni (sollecitazione di progetto) ed Rd è il valore di progetto della resistenza dei materiali (cfr. Cap. 5 dello Studio geologico).
***Si ribadisce che preso atto di ciò, in sede di parere è stata segnalata la mancata adozione di misure finalizzate al contenimento dei fenomeni di instabilità rilevati, ovvero la proposta di alternative alla localizzazione degli aerogeneratori sopraelencati.***
Relativamente ai pareri di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, in sede istruttoria si è esclusivamente preso atto che non è stato trasmesso il Parere dell'Autorità di Bacino Puglia prodotto in occasione della verifica preliminare di compatibilità emesso sulla proposta progettuale da 45 MW e 18 aerogeneratori, citato dalla stessa Società proponente nell'istanza di integrazione e richiesto con nota prot. n° 483352 del 25/06/2012, e si è, altresì, preso atto che la medesima Autorità non aveva, allo stato, emesso parere sulla soluzione progettuale definitiva di 60 MW e 20 aerogeneratori.
In ogni caso, il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5134 del 15/04/2013 **(Allegato 2)**, confermato in toto dalla stessa con nota 5299 del 17/04/2013 **(Allegato 3)**, riporta in premessa che ***"In base agli studi di approfondimento richiamati questa Autorità ritiene che tutta l'area di intervento sia contraddistinta da una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente"*** ; al nono trattino dei CONSIDERATO è poi riportato che ***"da un punto di vista geomorfologico tutte le opere (aerogeneratori, cavidotti, strade e sottostazione) non vanno ad interessare aree perimetrate dal PAI a pericolosità geomorfologica ma invece vanno ad interessare aree riconosciute come franose nello studio condotto da questa Autorità mediante analisi stereoscopica ovvero aree risultanti molto prossime a quelle classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), nonché riconosciute franose dagli studi alla base del progetto IFFI della Regione Campania e di cui i Comuni coinvolti sono venuti a conoscenza con la nota n. 3316 del 03/04/2008 e n. 6637 del 1/08/2007."***.
Ancora, al decimo trattino è riportato, con riferimento agli aerogeneratori 1, 12, 7, 9 e 11 – localizzati nelle immediate vicinanze di aree a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 – l'AdB afferma che ***"Non ritiene accettabile considerare stabili le aree classificate come PG3 solo sulla base dei criteri utilizzati nel progetto e prima descritti. La stabilità delle aree classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto***



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

***elevata PG3 deve essere infatti attestata da una campagna di monitoraggio mirata della durata almeno biennale.".***

**L'AdB poi ritiene che le opere previste dal progetto come descritto nel parere (20 aerogeneratori da 3 MW, cavidotto di vettoriamento di 15 km circa, tratti di strade in parte da adeguare e in parte da realizzaere, una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località Macchialupo in agro di Lacedonia) sono compatibili con le prescrizioni delle NTA del PAI vigente ad eccezione degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 per i quali il parere è negativo. Ovvero, proprio gli aerogeneratori per i quali erano state evidenziate notevoli criticità a fronte delle quali il proponente non aveva proposto nessuna soluzione.** Nel suddetto parere sono poi riportate una serie di condizioni alla realizzazione dei manufatti tra le quali, tra l'altro, anche la previsione di un nuovo tracciato stradale per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11 che non interferisca con il reticolo idrografico (tale condizione evidenzia l'interferenza con il reticolo idrografico della viabilità previsto dal progetto). Esplicativo è poi quanto di seguito riportato nel parere: *"Tuttavia per quanto detto in premessa e nei precedenti considerato, ricadendo le opere in aree non perimetrate dal PAI, e quindi dove ad oggi non è vigente la relativa normativa tecnica di attuazione, in uno spirito di collaborazione tecnica, in considerazione delle criticità rilevate in fase istruttoria e sopra descritte, **si suggerisce al Responsabile Unico del procedimento autorizzativo di far approfondire lo studio geologico. In particolare, sulla scorta dei risultati a volte poco rassicuranti ottenuti dalle verifiche di stabilità presentate, appaiono utili (e forse necessarie) ulteriori indagini di tipo diretto al fine di individuare il modello geologico più rispondente alla realtà adottando i parametri geotecnici determinati sperimentalmente sui campioni prelevati in sito e , se nel caso, di predisporre un monitoraggio delle aree più instabili condizionando ai risultati di questa campagna la realizzazione dei manufatti. In mancanza di tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio nella consapevolezza che alcunché potrà imputarsi ed addebitarsi a questa Autorità per eventuali danni a cose o persone susseguenti a movimenti franosi che potranno interessare le aree in questione***".

**Il quadro che emerge dal parere dell'Autorità di Bacino della Puglia conferma e amplifica tutte le perplessità e le criticità evidenziate in sede istruttoria in ordine alla compatibilità geologica degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 e dell'intero progetto in generale nonché in ordine alle carenze e all'inadeguatezza dello Studio geologico rispetto al livello della progettazione richiesto dalla procedura di VIA (livello definitivo). Infatti da quanto affermato dall'Autorità di Bacino, le opere di progetto, con esclusione degli aerogeneratori per i quali il parere è negativo già sul livello preliminare, sono compatibili con la NTA del PAI a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni. Considerato però l'AdB afferma che le opere ricadono in aree non perimetrate del PAI, sulle quali gli studi citati nel parere hanno evidenziato *una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente,* la stessa AdB evidenzia che solo attraverso apposite indagini di campo, studi ed eventuali monitoraggi potrà essere accertata se le opere a farsi sono realmente compatibili con le condizioni geologiche del sito, le quali, allo stato – trattandosi di aree non perimetrate del PAI – non sono conosciute.**



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

**Tale situazione configura una assoluta incertezza sulla compatibilità geologica delle opere a farsi, considerato che in assenza di dati derivanti da apposite campagne di indagine non può che essere espressa una mera compatibilità con la norma ma non certamente con le condizioni di campo, ancora tutta da dimostrare. Dal parere dell'AdB Puglia emerge con chiarezza che gli elaborati depositati dal proponente ai fini del rilascio del predetto parere non rispondevano alla definizione di progetto definitivo di cui all'art. 93, comma 4 del Dlgs 163/06, laddove per progetto definitivo si intende:**
*4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo.* ***Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.***
**Emerge con chiarezza che anche rispetto alla tematica suolo il proponente non ha effettuato nessun rilevamento sul campo e che il dettaglio dello studio geologico non è stato condotto *fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti* e ha basato le sue valutazioni esclusivamente su modelli teorici, i cui risultati sono ancora tutti da verificare. In tal senso si richiama anche l'art. 23, comma 1 del Dlgs 152/2006 in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, lettera h), che vuole che la procedura di VIA si svolga su di un progetto di livello definitivo. Tale incertezza, unitamente alle caratteristiche geologiche dell'area di intervento come da ultimo attestate dall'AdB Puglia nel citato parere, fa propendere per l'applicazione del principio di precauzione, in quanto in assenza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori di primaria importanza per la collettività, quali cose o persone che potrebbero essere danneggiati a seguito di movimenti franosi prefigurati come possibili dal parere dell'AdB a seguito della realizzazione del progetto, è bene in via precauzionale evitare la realizzazione di attività che quegli impatti possono produrre, soprattutto quando le predette attività possono essere svolte in altri luoghi ove, per le caratteristiche dell'area e per gli adeguati studi eseguiti, non sono suscettibili di produrre quegli impatti.**
**In assenza quindi di una campagna di indagine almeno biennale, mirata a verificare e attestare la stabilità delle aree di intervento (come evidenziata dall'AdB) si deve ritenere il sito prescelto non idoneo dal punto di vista geomorfologico ad ospitare il progetto de quo.**



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

***"Motivo ostativo sub. lett. f)"***

Il proponente riferisce che nella richiesta di integrazione del 25/06/2012, non viene rappresentata la necessità di approfondimento su effetti cumulativi dovuti alla coesistenza, nell'area di interesse, di ulteriori parchi eolici già autorizzati, ovvero realizzati. Al riguardo si richiama quanto già esposto per i motivi ostativi sub. lett. a), secondo cui:

- il Settore Tutela dell'Ambiente non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003, di competenza esclusiva del Settore Regolazione dei Mercati;
- la presenza nella stessa area di altri impianti già autorizzati dal Settore Regolazione dei Mercati, non era evidenziata nella documentazione progettuale ed è stata rilevata dal proponente solo in sede di integrazione documentale a seguito di specifica richiesta nella succitata richiesta di integrazione del 25/06/2012;
- la necessità di procedere ad una valutazione di tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari,* ***cumulativi****, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*
  *a) dovuti all'esistenza del progetto;*
  *b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
  *c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

  Il proponente, quindi, rilevando a seguito della richiesta di chiarimenti dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente la presenza nell'area di altri impianti già autorizzati, ovvero realizzati, avrebbe dovuto provvedere a valutare la presenza di tali impatti cumulativi – con riferimento a tutte le matrici e le componenti ambientali nei confronti dei quali possono verosimilmente verificarsi e quindi anche con riferimento alla componente rumore e agli impatti acustici - ricorrendo, ove lo stesso lo avesse ritenuto necessario, ai documenti in possesso dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente ma anche a quelli dell'ex Settore Regolazione dei Mercati, che in qualità di Autorità procedente detiene tutti gli atti inerenti gli impianti autorizzati; a tal riguardo, si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia nel periodo tra il 26/06/2012 e 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. L'indicato lasso di tempo, quasi cinque mesi, è del tutto idoneo a svolgere le indagini richieste ai fini della valutazione degli eventuali impatti cumulativi.
  Riguardo poi la possibilità di differenziare temporalmente la realizzazione dell'impianto proposto rispetto a quello della Genco, proposta dal proponente, si evidenzia che tale soluzione è utile ad eliminare solo gli impatti cumulativi relativi alla fase di realizzazione ma non quelli riferiti alla fase di



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

esercizio, dei quali nulla si conosce in quanto il proponente non ha effettuato la valutazione dei valori differenziali misurati presso i potenziali ricettori.

***"Motivo ostativo sub. lett. g)"***

Si chiarisce che la frase *"non risultano garantiti gli effetti di natura socio-occupazionale, né di riduzione delle emissioni di gas serra"* era riferita alla circostanza che non essendo garantita la realizzabilità delle infrastrutture di connessione alla RTN (di competenza di TERNA SpA) ancora oggetto di discussione, all'epoca, presso i comuni interessati, la realizzazione del Parco Eolico in questione non avrebbe senso, in quanto mai potrebbe entrare in funzione.

**In ogni caso si evidenzia che il motivo ostativo di cui alla lettera g) è da considerarsi marginale e a complemento dei motivi ostativi di cui alle precedenti lettere del parere della Commissione che sono riferiti integralmente all'impianto eolico in questione e non alle opere di connessione alla RTN. Considerato il parere della Commissione in merito all'elettrodotto in questione** si ritiene che in merito al motivo ostativo lett. g) di cui alla nota prot. 158149 del 04/03/2013 sia opportuno chiarire esso risulta superato.

***"IV. NECESSITA' CHE IL SETTORE AMBIENTE RISPETTI IL PRINCIPIO DEL "DISSENSO COSTRUTTIVO" E DISPONIBILITA' DI SIRI ENERGIA SRL A SOTTOPORSI A EVENTUALI PRESCRIZIONI E/O MODIFICHE DEL PROGETTO DA CONCORDARE IN CONFERENZA DI SERVIZI"***

Si ritiene che la necessità di contro dedurre a tale osservazione sia superata alla luce della sentenza n. 1709/2014.

Considerato quindi quanto sopra esposto in merito alle osservazioni trasmesse dalla SIRI s.r.l. (**nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013)** ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 la **Commissione esprime parere non favorevole di VIA per le seguenti motivazioni:**

1. nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici, di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco): l'ubicazione di tali impianti, in particolare quello del proponente Genco (la cui presenza è stata solo segnalata dal proponente in riscontro a specifiche richieste di integrazione), è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle specie animali, ecc.), come espressamente prevista dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006. Tali impatti non sono stati valutati; solo nella Tav. T.7rev.02 (simulazione dell'inserimento dell'impianto nel contesto paesaggistico) è raffigurato l'impianto de quo e gli altri impianti già in esercizio sullo sfondo. Tali carenze, per i motivi già esposti, non sono state colmate dal proponente neanche nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990. **Con riguardo a tali aspetti si ritiene quindi che la documentazione prodotta dal proponente, anche a seguito di richieste di integrazioni e successive osservazioni prodotte ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, non risponda a quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4, nel quale è espressamente previsto che lo Studio di Impatto Ambientale riporti** ***Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente***



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

***indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:***

*a) dovuti all'esistenza del progetto;*
*b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
*c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

2. **in merito alle osservazioni formulate dall'ASOIM riguardo al progetto in esame (nota prot. 350219 del 08/05/2012), il proponente, anche a seguito di osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, non ha formulato nessuna controdeduzione né tanto meno ha fornito dati utili a confutare quanto affermato dall'ASOIM in merito agli impatti sull'avifauna e, in particolare, sulla cicogna nera, derivanti dalla localizzazione dell'impianto eolico nell'area di interesse del progetto proposto.** Tale circostanza, considerato che la maggior parte delle specie rilevate nell'area di interesse (vedasi dati dell'ASOIM) sono tutelate dalla direttiva 2009/147/CE UCCELLI e da altre rilevanti norme di protezione, rende necessario l'applicazione del principio di precauzione, sulla scorta del quale si ritiene che in assenza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori di primaria importanza per la collettività, quale la tutela e la salvaguardia delle specie di cui all'allegato I della direttiva UCCELLI, è bene in via precauzionale evitare la realizzazione di attività che quegli impatti possono produrre, soprattutto quando le predette attività possono essere svolte in altri luoghi ove non producono, per le caratteristiche dell'area, quegli impatti.
3. **nel SIA, con riferimento agli aspetti inerenti la fauna, il proponente afferma che** *in definitiva si può concludere che il rischio per l'avifauna conseguente alla realizzazione del parco eolico è limitato. Mediando tra i dati europei si può prevedere che il Parco Eolico di Monteverde possa costare la vita a 1.1 uccelli per anno per ogni turbina, non più quindi di 22 uccelli/anno. L'impatto su flora e fauna può esser considerato lieve e reversibile a lungo termine.* **Come già precedentemente evidenziato, con nota prot. reg. 483352 del 25/06/2012 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni in merito a diversi aspetti inerenti la procedura adottata, il progetto e il SIA. In generale quanto riscontrato dal proponente in merito agli aspetti naturalistici è risultato, per lo più, non rispondente a quanto richiesto e/o non soddisfacente rispetto alle richieste formulate. L'area di influenza del progetto è riconducibile ad un sistema agroforestale di notevole pregio, situato tra aree umide che per le loro caratteristiche di grande pregio naturalistico sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Valle dell'Ofanto e Lago di Capacciotti in Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). La presenza (rilevata su base esclusivamente bibliografica dal proponente) nell'area interessata dall'impianto di rapaci e di grandi veleggiatori (Cicogna nera) sottoposti a regimi di tutela ai sensi della vigente normativa è stata riportata nello Studio di Impatto Ambientale senza che tuttavia fossero stimati i potenziali impatti cumulativi derivanti dalla presenza di un ulteriore parco eolico nell'area, che come evidenziato dallo stesso proponente, già ospita un impianto in esercizio e un impianto autorizzato ma non ancora realizzato. In ogni caso la presenza dell'avifauna nell'area di interesse è stata affermata solo sulla**



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

**scorta di dati bibliografici, in quanto, come affermato dal proponente, non è mai stata condotta una campagna di indagini sul campo ai fini della valutazione ambientale del progetto. In merito agli impatti sui chirotteri, nello Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato a Valutazione di Incidenza presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente) risulta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rinolophus ferrumeqinum* e *Rinolophus emarginatus*. In merito ai potenziali impatti sui chirotteri il proponente, anche a seguito di specifica richiesta di integrazione, non ha chiarito perché non ha considerato tale specie come sensibile alle pale eoliche. L'impianto in questione si trova a meno di 1 km dal SIC IT 9120011 "Valle Ofanto- Lago di Capaciotti", circa 1,6 Km dal SIC IT 8040008 "Lago di S.Pietro Aquilaverde" e a poco più di 3 Km dall'area di riserva integrale per la Cicogna nera come individuata dall'adottato PUC di Monteverde. Com'è noto sia i rapaci che i chirotteri trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali come l'area di intervento in questione. Si evidenzia che l'areale di alimentazione della Cicogna nera, che ricordiamo essere un grande veleggiatore, è molto più ampio dell'area di riserva delimitata dal PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche "terrestri" al sito di nidificazione. Si sottolinea nuovamente che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non ancora realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio. Non è stata effettuata quindi nessuna stima dei potenziali impatti cumulativi in relazione all'avifauna e alla chirotterofauna. Anche in relazione alla perturbazione del campo aerodinamico e ai suoi effetti sull'avifauna il proponente non ha fornito dati riferibili all'impianto e agli effetti cumulativi con gli altri impianti già realizzati o autorizzati ma non ancora realizzati. Le osservazioni prodotte dal proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, come sopra esposto, non hanno colmato le gravi lacune rilevate in merito alla valutazione degli impatti su tali fondamentali aspetti inerenti la componente biodiversità. Si ritiene quindi che le valutazioni degli impatti sulla fauna (avifauna e chirotterofauna) operate dal proponente non siano attendibili. Al contrario, le affermazioni del proponente in merito ai presunti impatti sull'avifauna, basate solo ed esclusivamente su fonti bibliografiche ovviamente non inerenti l'area di intervento** (Nel SIA con riferimento agli aspetti inerenti la fauna, il proponente afferma che *In definitiva si può concludere che il rischio per l'avifauna conseguente alla realizzazione del parco eolico è limitato. Mediando tra i dati europei si può prevedere che il Parco Eolico di Monteverde possa costare la vita a 1.1 uccelli per anno per ogni turbina, non più quindi di 22 uccelli/anno. L'impatto su flora e fauna può esser considerato lieve e reversibile a lungo termine*) **portano a ritenere che l'impianto de quo costituisca, di per se, una grave fonte di rischio per la pregevolissima e rara avifauna riscontrata nell'area di influenza del progetto (vedi dati rilevati dall'ASOIM e contenuti nello Studio di Incidenza del PUC di Monteverde) ed inoltre aumenti ed amplifichi il rischio determinato dall'impianto eolico in esercizio e da quello che verrà realizzato in quanto già autorizzato. Infatti, anche considerando attendibile il dato quantitativo trasmesso dal proponente, ove in quei 22**



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

**uccelli/anno valutato dal proponente quale impatto determinato dall'impianto progettato fossero inclusi la coppia di Cicogna nera nidificante o i Nibbi bruni e Nibbi reali, questi ultimi presenti in Campania con solo una ventina di coppie distribuite per lo più nei territori posti ai confini con la Puglia e la Basilicata, si produrrebbe un impatto negativo incalcolabile sulle popolazioni di tali specie: si pensi solo alla circostanza che la coppia di Cicogna nera nidificante a Monte Verde rappresenta l'unica coppia nidificante in Campania e una delle 11 coppie nidificanti in tutta Italia (tra le quali un'altra nidifica sul versante lucano dell'Ofanto a poca distanza dal nido della Campania). Il dato quantitativo di uccisioni/anno di 1.1 uccelli/anno sostenuto dal proponente – ammessa e non concessa l'idoneità di un dato medio stimato - è quindi non significativo se si omette di considerare la qualità naturalistica dell'avifauna frequentante l'area, che come abbiamo visto è costituita da specie rare protette ai sensi della direttiva UCCELLI e che può essere irreversibilmente danneggiata dall'esercizio dell'impianto che và ad inserirsi, si ricorda, in un'area già connotata dalla presenza di altri impianti eolici in esercizio e programmati, aumentando proporzionalmente il rischio di collisioni con le pale già presenti o autorizzate nell'area.**

Il contesto ambientale in cui si inserisce il progetto richiede infatti, ai fini della valutazione dei possibili impatti derivanti dalla realizzazione di un impianto eolico del tipo proposto, una campagna di indagine sul campo di almeno due stagioni riproduttive (24 mesi) secondo protocolli accreditati quali il *Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna* a cura dell'ANEV – ISPRA – LIPU – Legambiente – 2012 e le Linee Guida EUROBAT del 2008 ed atti ad accertare l'effettiva frequentazione dell'area delle specie censite come presenti nell'area di influenza del progetto. Solo sulla scorta di tali dati è possibile formulare una stima dei possibili impatti sull'avifauna e sui chirotteri con il livello di dettaglio e di attendibilità che la tutela dei valori naturalistici presenti nell'area richiedono.

**Considerate quindi le caratteristiche dell'area di intervento e dell'area di influenza del progetto si ritiene che l'impianto proposto possa determinare rilevanti impatti negativi sull'avifauna e sulla chirotterofauna presente nell'area (Cicogna nera, rapaci, pipistrelli, tutte specie sottoposte a regimi di tutela ai sensi della normativa vigente), impatti che possono e devono essere evitati attraverso una diversa localizzazione ovvero attraverso la localizzazione dell'impianto in aree che non presentano i rilevanti valori naturalistici dell'area del comune di Monteverde. Tale applicazione del principio di precauzione tiene conto delle esigenze di tutela dell'avifauna rinvenibile nell'area, statuite, tra l'altro, dalla direttiva 2009/147/CE UCCELLI.**

4. la rilevanza dell'impatto visivo esercitato dall'opera proposta, è affrontato e risolto in maniera approssimativa nello Studio di Impatto Ambientale e nelle successive integrazioni fornite. Infatti, ad un'analisi della permeabilità visuale del contesto di localizzazione (cfr. Tav. V.1.3 rev. 02), non corrisponde un rilievo fotografico effettuato compiendo un giro d'orizzonte dai punti notevoli individuati in base alla predetta analisi, né una traduzione in montaggi computerizzati, ovvero opportune simulazioni, che suggeriscano l'impatto visivo delle torri eoliche nei diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio; tale verifica è, infatti, condotta con riferimento ad un unico punto di ripresa fotografica e riportata



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

nella tav. n. T.7 rev. 02 dove, peraltro, non vengono rappresentate le ulteriori modificazioni indotte dalle opere accessorie (es. viabilità);

**Tali carenze, risultano maggiormente rilevanti in ragione della compresenza di più installazioni (siano essi realizzate o comunque già autorizzate) nei siti di impianto. Anche sulla base degli approfondimenti effettuati in fase istruttoria è emerso che tali aree, per una rilevante parte, sono interessate dalla presenza del parco eolico autorizzato a favore della Genco Energia Srl e di cui il proponente risulta essere a conoscenza (cfr. par. 2.2.6 della relazione INT.SIA.01), al quale, per una parte rilevante, quello in argomento è posto a ridosso. Ciò posto, gli studi effettuati dal proponente non affrontano gli effetti generati dalla co-visibilità di tali installazioni (sia in combinazione, quando diversi impianti sono compresi nell'arco di visione dell'osservatore allo stesso tempo, o in successione, quando l'osservatore deve girarsi per vedere i diversi impianti), né la rispettiva influenza (anche con riferimento alle interferenze aerodinamiche tra aerogeneratori).**

**In particolare, anche con riferimento al paesaggio non sono stati considerati gli effetti cumulativi: infatti la rappresentazione dell'impianto già autorizzato alla società Genco non è stata riprodotta in nessuna Tavola e/o planimetria. Dalle Tavole dell'Allegato 2 alla scheda istruttoria è ben evidente che la concomitante presenza dell'impianto SIRI e dell'impianto della Genco (già autorizzato) determinano un effetto selva di cui, in assenza di adeguati foto rendering, non è possibile valutare l'impatto. Si consideri inoltre che la statale Ofantina corre nella valle dell'Ofanto, dalla quale, secondo quanto riportato nelle sezioni di cui alla tavola V.1.4 rev.02 e dalla tavola T.1 rev.02, l'impianto è ben visibile.**

**Una siffatta densità di interventi in un ambito territoriale ristretto, è in grado di incidere negativamente sui caratteri costitutivi e percettivi del sistema ambientale di riferimento, arrivando, in taluni casi, a causarne una profonda destrutturazione degli elementi costitutivi, nonché all'eliminazione progressiva delle relazioni visive. Ulteriori rischi, quali le modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale, nonché della trama particellare, sono ascrivibili alla realizzazione di nuove percorrenze, ovvero all'adeguamento delle strade esistenti (anche se riferito alla sola fase di realizzazione dell'opera), qualora non sia verificata la reale interferenza tra le trame viarie che i nuovi impianti andranno a realizzare. All'impatto delle infrastrutture accessorie, è infatti legato il rischio della mancanza di continuità nell'uso dei fondi agricoli, dovuta alla loro eccessiva frammentazione.**

**Nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 il proponente non ha colmato le carenze rilevate. In particolare non ha fornito la valutazione della rilevanza dell'impatto visivo in rapporto ai *"diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio"*, necessaria in coerenza a quanto prescritto in materia di intervisibilità degli impianti dal DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005. Secondo tali norme, infatti, l'analisi è da condursi attraverso la *"... rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio".***

Dall'esame della tavola V.1.4 rev. 02 si evince la presenza di numerosi punti di *"normale accessibilità"* da cui l'impianto è visibile e per i quali non risulta effettuata, anche a seguito delle osservazioni prodotte ai sensi



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

dell'art. 10bis della L. 241/1990, alcuna valutazione; a titolo esemplificativo, tali punti sono di seguito riportati:

- sezione visiva 03, km 18,19 - S.S.Ofantina;
- sezione visiva 04, km 16,10 - Stazione F.S.;
- sezione visiva 06, km 28,1 - S.S.Ofantina.

Inoltre anche nelle osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 non ha fornito nessun elaborato per la valutazione dell'effetto selva derivante dalla concomitante presenza dell'impianto già in esercizio e dell'impianto già autorizzato della società Genco.

Le notevoli omissioni riscontrate nella valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico portano a ritenere che la documentazione presentata dal proponente, anche a seguito delle integrazioni fornite dallo stesso, non consenta di valutare nella loro interezza e portata gli impatti paesaggistici come richiesto dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006.

Per l'impianto eolico de quo, in virtù delle evidenziate e mai colmate lacune informative in tema di paesaggio, non è possibile valutare il reale impatto sul contesto paesaggistico dell'area di intervento, visibile da numerosi punti di normale accessibilità nonché dalla SS Ofantina; tale contesto è connotato da una notevole pregevolezza determinato dall'esistenza di un sistema agroforestale contraddistinto dall'intervallarsi di fondi agricoli e aree boscate situato tra aree umide che per le loro caratteristiche di naturalità sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Valle dell'Ofanto e Lago di Capacciotti in Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). **Da quanto esposto si ritiene quindi che la documentazione presentata sia in contrasto con le previsioni in materia di valutazione dell'intervisibilità degli impianti del DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005 nonché del Dlgs 152/2006 in materia di valutazione degli impatti paesaggistici (Allegato VII del Dlgs 152/2006).**

**5.** in base ai rilievi geomorfologici e dalla campagna geognostica effettuata, non risultano verificate le condizioni di stabilità dei versanti sui quali risultano localizzati gli aerogeneratori S04, S08, S11 e S13. Al riguardo, si segnala mancata adozione di misure finalizzate al contenimento dei fenomeni di instabilità rilevati, ovvero la proposta di alternative alla localizzazione degli aerogeneratori sopraelencati. Inoltre, benché richiesto dal Settore Tutela dell'Ambiente, non è stato trasmesso il parere preliminare dall'Autorità di Bacino della Puglia, dalla stessa rilasciato sulla proposta progettuale da 45 MW e 18 aerogeneratori. I contenuti delle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, limitandosi a definire apodittiche le affermazioni della Commissione in ordine alla compatibilità del progetto con le caratteristiche geologiche dell'area, non hanno fornito alcun elemento atto a superare le criticità evidenziate. In ogni caso, il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5134 del 15/04/2013 **(Allegato 2)**, confermato in toto dalla stessa con nota 5299 del 17/04/2013 **(Allegato 3)**, riporta in premessa che ***"In base agli studi di approfondimento richiamati questa Autorità ritiene che tutta l'area di intervento sia contraddistinta da una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente"*** ; al nono trattino dei CONSIDERATO è poi riportato che ***"da un punto di vista geomorfologico tutte le opere (aerogeneratori, cavidotti, strade e sottostazione) non vanno ad interessare aree perimetrate dal PAI a pericolosità geomorfologica ma invece vanno ad interessare aree riconosciute come franose nello studio condotto da***



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

***questa Autorità mediante analisi stereoscopica ovvero aree risultanti molto prossime a quelle classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), nonché riconosciute franose dagli studi alla base del progetto IFFI della Regione Campania e di cui i Comuni coinvolti sono venuti a conoscenza con la nota n. 3316 del 03/04/2008 e n. 6637 del 1/08/2007.***". Ancora, al decimo trattino è riportato, con riferimento agli aerogeneratori 1, 12, 7, 9 e 11 – localizzati nelle immediate vicinanze di aree a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 – l'AdB afferma che ***"Non ritiene accettabile considerare stabili le aree classificate come PG3 solo sulla base dei criteri utilizzati nel progetto e prima descritti. La stabilità delle aree classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 deve essere infatti attestata da una campagna di monitoraggio mirata della durata almeno biennale.***".

**L'AdB poi ritiene che le opere previste dal progetto come descritto nel parere (20 aerogeneratori da 3 MW, cavidotto di vettoriamento di 15 km circa, tratti di strade in parte da adeguare e in parte da realizzaere, una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località Macchialupo in agro di Lacedonia) sono compatibili con le prescrizioni delle NTA del PAI vigente ad eccezione degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 per i quali il parere è negativo. Ovvero, proprio gli aerogeneratori per i quali erano state evidenziate notevoli criticità a fronte delle quali il proponente non aveva proposto nessuna soluzione.** Nel suddetto parere sono poi riportate una serie di condizioni alla realizzazione dei manufatti tra le quali, tra l'altro, anche la previsione di un nuovo tracciato stradale per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11 che non interferisca con il reticolo idrografico (tale condizione evidenzia l'interferenza con il reticolo idrografico della viabilità previsto dal progetto). Esplicativo è poi quanto di seguito riportato nel parere: "*Tuttavia per quanto detto in premessa e nei precedenti considerato, ricadendo le opere in aree non perimetrate dal PAI, e quindi dove ad oggi non è vigente la relativa normativa tecnica di attuazione, in uno spirito di collaborazione tecnica, in considerazione delle criticità rilevate in fase istruttoria e sopra descritte,* ***si suggerisce al Responsabile Unico del procedimento autorizzativo di far approfondire lo studio geologico. In particolare, sulla scorta dei risultati a volte poco rassicuranti ottenuti dalle verifiche di stabilità presentate, appaiono utili (e forse necessarie) ulteriori indagini di tipo diretto al fine di individuare il modello geologico più rispondente alla realtà adottando i parametri geotecnici determinati sperimentalmente sui campioni prelevati in sito e , se nel caso, di predisporre un monitoraggio delle aree più instabili condizionando ai risultati di questa campagna la realizzazione dei manufatti. In mancanza di tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio nella consapevolezza che alcunché potrà imputarsi ed addebitarsi a questa Autorità per eventuali danni a cose o persone susseguenti a movimenti franosi che potranno interessare le aree in questione***".

**Il quadro che emerge dal parere dell'Autorità di Bacino della Puglia conferma e amplifica tutte le perplessità e le criticità evidenziate in sede istruttoria in ordine alla compatibilità geologica degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 e dell'intero progetto in generale nonché in ordine alle carenze e all'inadeguatezza dello Studio geologico rispetto al livello della progettazione richiesto dalla procedura di VIA (livello definitivo). Infatti da quanto affermato dall'Autorità di Bacino, le opere di progetto, con esclusione degli aerogeneratori per i quali il parere è negativo già sul livello preliminare, sono**



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

**compatibili con la NTA del PAI a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni. Considerato però l'AdB afferma che le opere ricadono in aree non perimetrate del PAI, sulle quali gli studi citati nel parere hanno evidenziato *una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente,* la stessa AdB evidenzia che solo attraverso apposite indagini di campo, studi ed eventuali monitoraggi potrà essere accertata se le opere a farsi sono realmente compatibili con le condizioni geologiche del sito, le quali, allo stato – trattandosi di aree non perimetrate del PAI – non sono conosciute.**

**Tale situazione configura una assoluta incertezza sulla compatibilità geologica delle opere a farsi, considerato che in assenza di dati derivanti da apposite campagne di indagine non può che essere espressa una mera compatibilità con la norma ma non certamente con le condizioni di campo, ancora tutta da dimostrare. Dal parere dell'AdB Puglia emerge con chiarezza che gli elaborati depositati dal proponente ai fini del rilascio del predetto parere non rispondevano alla definizione di progetto definitivo di cui all'art. 93, comma 4 del Dlgs 163/06, laddove per progetto definitivo si intende:**

*4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo.* ***Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.***

**Emerge con chiarezza che anche rispetto alla tematica suolo il proponente non ha effettuato nessun rilevamento sul campo e che il dettaglio dello studio geologico non è stato condotto *fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti* e ha basato le sue valutazioni esclusivamente su modelli teorici, i cui risultati sono ancora tutti da verificare. In tal senso si richiama anche l'art. 23, comma 1 del Dlgs 152/2006 in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, lettera h), che vuole che la procedura di VIA si svolga su di un progetto di livello definitivo. Tale incertezza, unitamente alle caratteristiche geologiche dell'area di intervento come da ultimo attestate dall'AdB Puglia nel citato parere, fa propendere per l'applicazione del principio di precauzione, in quanto in assenza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori di primaria importanza per la collettività, quali cose o persone che potrebbero essere danneggiati a seguito di movimenti franosi prefigurati come possibili dal parere dell'AdB a seguito della realizzazione del progetto, è bene in via precauzionale evitare la realizzazione di attività che**



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

**quegli impatti possono produrre, soprattutto quando le predette attività possono essere svolte in altri luoghi ove, per le caratteristiche dell'area e per gli adeguati studi eseguiti, non sono suscettibili di produrre quegli impatti.**
**In assenza quindi di una campagna di indagine almeno biennale, mirata a verificare e attestare la stabilità delle aree di intervento (come evidenziata dall'AdB) si ritiene il sito prescelto non idoneo dal punto di vista geomorfologico ad ospitare il progetto de quo.**

6. riguardo la valutazione previsionale dell'impatto acustico, non risultano verificati i livelli di rumore attesi dalla fase di realizzazione dell'opera, come indicato nell'ambito della richiesta di integrazioni formulata dal Gruppo istruttore; inoltre, tenuto conto che l'impianto che trattasi si pone, per parte, a ridosso di un'ulteriore parco eolico già autorizzato (Genco Energia Srl) e di cui la proponente risulta essere a conoscenza (cfr. par. 2.2.6 della relazione INT.SIA.01), nello studio in parola non è accertato il rispetto dei limiti massimi derivanti dalla coesistenza in dei due impianti in esercizio, né, pertanto, quello dei valori differenziali misurati presso i potenziali ricettori. Le osservazioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, come evidenziato precedentemente, non hanno apportato nessun elemento utile a colmare le lacune evidenziate in tema di valori differenziali in fase di esercizio.
7. Il motivo ostativo di cui al punto g) della nota prot. 158149 del 04/03/2013, riferito all'elettrodotto di connessione, è superato alla luce del parere favorevole della Commissione espresso con riferimento alle opere di connessione dell'impianto della società Alisea.

**Allegati**
**Allegato 1 - Nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013**
**Allegato 2 - Parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5134 del 15/04/2013**
**Allegato 3 - Nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5299 del 17/04/2013**

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie la scrivente UOD formulerà il parere di propria competenza in sede di Conferenza di Servizi del 12/06/2014.

Avv. Simona Braneaccio



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

All. 1



Al Dirigente Michele Palmieri
Settore Tutela dell'Ambiente
Giunta Regionale della Campania - Area Generale
di Coordinamento Ecologia. Tutela Ambientale.
Disinquinamento. Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli
m.palmieri@regione.campania.it
agc05@pec.regione.campania.it

**Al Dirigente Adelaide Pollinaro**
Servizio 03 dell'AGC 05 Settore 02 della Regione Campania
Valutazione impatto ambientale e valutazione di incidenza
a.pollinaro@maildip.regione.campania.it
agc05.sett02@pec.regione.campania.it

*Prot.RM/003/NDV/ct/se*

Oggetto: ***Riscontro Vostra nota prot. 158149 del 4/3/2013, recante comunicazione di parere negativo di compatibilità ambientale del 24/1/2013 della Commissione Regionale VIA e preavviso di rigetto sull'istanza di VIA prot.n. 5029979 del 28/6/2011 presentata da Siri Energia Srl per un impianto eolico da 60 Mw in località Siricciardi - Cassonetto del Comune di Monteverde (AV) e opere elettriche connesse***

**OSSERVAZIONI**

**(ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 7/8/1990 n. 241)**

della **SIRI ENERGIA S.r.l.**, cod.fisc. e p.IVA 02550170647, con sede in Roma (RM), Via Valentino Mazzola 66, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, L'Amministratore Unico Ing. Nicola De Vizia,

**IN MERITO**

alla nota prot. 2013. 0158149 del 4/3/2013 del Dirigente del Settore regionale Tutela dell'Ambiente, con cui è stato comunicato – ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 241/90 - che in data 24/1/2013 la Commissione Regionale VIA ha espresso parere negativo sull'istanza di VIA dell'esponente Società del 28/6/2011 per un impianto

fonte: http://burc.regione.campania.it

eolico da 60 MW nel Comune di Monteverde ed opere elettriche connesse, per pretesi "*sospetti*" di impatti cumulativi negativi sull'ambiente per la presenza di altri due impianti autorizzati nell'area di intervento.

* * * * * * *

**I. – PREMESSA**

L'intendimento del Settore regionale Tutela dell'Ambiente di respingere l'istanza di VIA dell'esponente del 28/6/2011 per pretesi impatti negativi cumulativi, dovuti alla presenza di altri 2 impianti (di cui uno realizzato e l'altro solo autorizzato), è con ogni evidenza erroneo.

Va innanzitutto evidenziato che, con nota prot.n. 483352 del 25/06/2012 il Settore Tutela dell'Ambiente ha richiesto ulteriori chiarimenti e complesse integrazioni documentali, **articolate in ben 74 punti** (formulati dalla dott.ssa Nevia Carotenuto e siglati dal Dirigente Palmieri), tra cui: attivazione della "*valutazione di incidenza*" integrata con la VIA per "*possibili interferenze*" con due SIC (sito di interesse comunitario) della Regione Campania ("*Bosco di Zampaglione*" e "*Lago di S. Pietro Aquilaverde*"); consultazione della Provincia di Foggia per la "*eventuale necessità*" di "*valutazione di incidenza*" con riferimento al SIC della Regione Puglia "*Valle Ofanto – Lago di Capaciotti*", "*localizzato a meno di 1 Km*" da 2 dei previsti aerogeneratori eolici; controdeduzioni alle osservazioni dell'8/5/2012 dell'ASOIM (Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale).

La Siri Energia Srl – ottenuta proroga, resa necessaria dalla mole delle integrazioni richieste – **ha trasmesso con nota del 12/11/2012 la documentazione integrativa di cui alla nota regionale del 25/6/2012**, evidenziando anche che: le "*possibili interferenze*" con i 2 SIC della Regione Campania riguardano non l'impianto eolico (gli aerogeneratori) del progetto della Siri Energia Srl ma le opere elettriche connesse costituite dall'elettrodotto ad alta tensione, già oggetto di "*valutazione di incidenza*" nell'ambito dell'esame del progetto di impianto eolico presentato da Alisea S.r.l. (che ha da ultimo superato il vaglio del Settore regionale Tutela dell'Ambiente); è stato già richiesto alla Provincia di Foggia di esprimersi sulla necessità o meno della "*valutazione di incidenza*" rispetto al SIC della Regione Puglia "*Valle Ofanto – Lago di Capaciotti*", manifestandosi la disponibilità di Siri Energia S.r.l. – in caso di ritenuta incompatibilità dei 2 aerogeneratori con il SIC – a rinunciare alla realizzazione degli stessi.

Nel frattempo la Soc. esponente ha trasmesso in data 23/10/2012 ai Responsabili regionali del Settore Energia e Ambiente un atto stragiudiziale di diffida a

fonte: http://burc.regione.campania.it

concludere al più presto i procedimenti autorizzativi pendenti da lunghissimo tempo, riscontrato dal Dirigente del Settore Ambiente con atto prot.n. 856917 del 21/11/2012, con cui è stato illegittimamente differita la conclusione del procedimento, sull'assunto che il progetto "*potrà essere esaminato dalla Commissione VIA solo secondo l'ordine cronologico*" previsto nell' "*elenco dei procedimenti sospesi in attesi di VIA*" tenuto presso il Settore regionale Regolazione dei Mercati, nel quale "*il progetto de quo risulta essere al 32° posto del I gruppo*".

Dopo il citato atto di diffida del 23/10/2012, il Dirigente del Settore Energia ha inviato al Settore Ambiente la nota prot.n. 843900 del 16/11/2012, con cui sono stati stigmatizzati i "*ritardi accumulati*", evidenziandosi la necessità di rispettare l'ordine cronologico delle istanze e che – una volta decorso il termine di legge – il Settore Energia ha **l'obbligo giuridico di convocare "*l'Ufficio preposto alla VIA affinché si esprima nella Conferenza di Servizi*", invitando pertanto "*il Settore VIA a presenziare ed esprimere le proprie motivate determinazioni nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi* che saranno in seguito convocate a *stretto giro*".

L'esponente ha proposto ricorso al T.A.R. Campania – Napoli notificato il 22/1/2013 avverso la nota del Dirigente del Settore Ambiente prot.n. 843900 del 16/11/2012 (di differimento a tempo indeterminato della conclusione del procedimenti di VIA), ed il T.A.R. ha accolto la connessa istanza cautelare con ordinanza n. 442 del 7/3/2013, "*Considerato che gli argomenti utilizzati dalla Regione Campania nel provvedimento impugnato, nonché nella memoria di costituzione in giudizio non risultano idonei a giustificare il ritardo nella definizione dei sub procedimenti V.I.A. e, conseguentemente, nella conclusione dei procedimenti ex art. 12 D. Lgs. n.387/2003, riconducibili alla società ricorrente; Ritenuto che al danno lamentato può ovviarsi disponendo che* ***la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 per cui è causa nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto dell'art. 14 ter, co. 6 bis della legge n. 241/1990****, sotto comminatoria di nomina, all'uopo di un commissario ad acta che provveda in luogo di essa*".

In esecuzione di tale ordinanza del T.A.R. il Settore Energia ha proceduto alla indizione della Conferenza di Servizi conclusiva dell'11/4/2013.

**II. EFFETTI DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. N. 442/2013 SULL'ATTIVITA' DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE**

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'ordinanza del T.A.R. - nel prendere atto dell'illegittimo ritardo accumulato nel procedimento di VIA e della necessità di evitare i danni gravi e irreparabili lamentati da Decalift Srl – ha ordinato che il procedimento di "*autorizzazione unica*" si concluda entro il 10/5/2013, ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6 *bis* L. 241/1990.

Conseguenza immediata di tale statuizione giurisdizionale è che **il Settore Ambiente ha ormai consumato ogni proprio potere di esprimersi in via ordinaria** (attraverso il farraginoso meccanismo del filtro sulla documentazione amministrativa, della relazione istruttoria dei Gruppi Istruttori, della seduta della Commissione VIA, del decreto finale di VIA), ed ogni determinazione, compresa quella in materia di VIA, deve essere **assunta esclusivamente *"in sede di conferenza di servizi"* da tenersi presso il Settore Energia, *"valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede"*.**

Pertanto si invitano e diffida il Dirigente di Settore Michele Palmieri ad esprimersi nella Conferenza di Servizi dell'11/4/2013 e ad astenersi da ogni e qualsivoglia attività in prosecuzione del procedimento ordinario di VIA, ed in particolare dall'esprimersi con decreto finale di VIA di rigetto sul progetto dell'esponente.

**III. ERRONEITA' DEI "*MOTIVI OSTATIVI*" COMUNICATI CON NOTA DEL SETTORE AMBIENTE PROT.N. 158149 DEL 4/3/2013**

La Società esponente intende comunque sin d'ora replicare al parere negativo della Commissione VIA del 24/1/2013, richiamato nella comunicazione di "*preavviso di rigetto*" del 4/3/2013.

Va innanzitutto evidenziato che molte delle integrazioni richieste dal Gruppo istruttore non sono state confermate dalla Commissione VIA, a seguito delle integrazioni proposte da Siri Energia s.r.l., e tuttavia la Commissione VIA del 24/1/2013, condividendo la proposta del Gruppo istruttore, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale per motivazioni espresse nei punti da lett. a) a lett. g), che di seguito analiticamente si confutano.

**Motivo ostativo *sub* lett. a)** *"Nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco): l'ubicazione di tali impianti in particolare quello del proponente Genco è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle*

fonte: http://burc.regione.campania.it

*specie animali, ecc.)...".*

Va innanzitutto evidenziato che nella pur copiosa richiesta di integrazioni del Gruppo istruttore prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012 **(si tratta di n. 13 pagine di richieste di integrazioni e chiarimenti organizzate in totali n. 74 punti)** non viene mai formulata a Siri Energia Srl espressa richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di detti due impianti eolici già esistenti o solo autorizzati. Eppure la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati.

L'approfondimento della valutazione di effetti sinergici e impatti cumulativi non può essere posta a carico della sola iniziativa e impulso di Siri Energia Srl, in quanto sarebbe stato necessario previamente ricevere dal Settore regionale Tutela dell'Ambiente (che solo ora, in sede di "*preavviso di rigetto*", solleva la questione) almeno la disponibilità a visionare gli Studi di Impatto Ambientale e le valutazioni proposte dai proponenti degli impianti già autorizzati, i dati di monitoraggio elaborati e trasmessi per gli impianti esistenti nell'area, atteso che uno dei due impianti non esiste ma è stato solo autorizzato.

Il Settore Tutela dell'Ambiente avrebbe inoltre dovuto almeno segnalare a Siri Energia Srl, e rendere acquisibili alla stessa, i dati in proprio possesso sui quali abbia potuto **oggettivamente** fondarsi il proprio (mero) "*sospetto*" di impatti ambientali tali da motivare un parere negativo, addirittura in merito alla realizzazione di tutto l'impianto.

Va osservato, infatti, che qualora anche esistessero effetti cumulativi negativi, gli stessi non precludono di per sé la realizzazione dell'impianto in via assoluta, ma richiedono la necessità di gestire eventuali criticità rilevate con proposte di misure di mitigazione e/o compensazione, e in ultima analisi con la delocalizzazione o eliminazione degli aerogeneratori più impattanti.

La stima degli impatti ambientali cumulativi, in definitiva, deve essere elaborata con il supporto del Settore regionale Tutela dell'Ambiente, che deve determinare una soglia di impatto accettabile da assegnare al proponente, e non può limitarsi ad assumere – come ha fatto il Gruppo Istruttore e la Commissione VIA del 24/1/2013 - un atteggiamento di integrale chiusura rispetto alla possibilità di realizzare l'iniziativa.

**Motivo ostativo *sub* lett. b)** - *In merito alle osservazioni formulate dall'ASOIM riguardo al progetto in esame il proponente non ha formulalo nessuna*

fonte: http://burc.regione.campania.it

*controdeduzione né tanto meno ha fornito dati utili a confutare quanto affermato dall'ASOIM in merito ai presunti impani sull'avifauna e in particolare sulla cicogna nera, derivanti dalla localizzazione di impianti colici nell'area di interesse del progetto proposto.*

Siri Energia Srl - nelle integrazioni trasmesse il 19/11/2012, al par. 2.2.27 "*Rischio cicogna nera*", in riscontro alla richiesta di cui al punto 27 (pag. 9) della nota prot. 2012.0483352 del 25.06.2012 del Settore Ambiente – ha chiesto, al fine di effettuare la stima del rischio di collisioni della Cicogna nera con gli aerogeneratori, di ottenere un protocollo, la metodologia o i dati utilizzati nell'esame dei progetti di impianti eolici a tutt'oggi esistenti e/o autorizzati dal Settore V.I.A. della Regione Campania nell'area di interesse, con particolare riferimento alla cicogna nera, in modo da ottenere dati confrontabili ed equità di valutazione.

In particolare, Siri Energia Srl ha richiesto al Settore regionale Tutela dell'Ambiente i dati dei monitoraggi sulle collisioni con la Cicogna nera e altri volatili trasmessi dai gestori degli impianti eolici già esistenti nella zona in oggetto o dagli Enti locali di controllo, al fine di verificare la coerenza tra rischio di collisione con la Cicogna nera stimato dai proponenti degli impianti eolici esistenti e il numero effettivo di collisioni.

Siri Energia Srl ha chiesto, inoltre, di conoscere preventivamente la soglia di rischio considerata accettabile per gli impianti eolici fino ad ora autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania e nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, al fine di equità di valutazione.

La Società esponente, pur ribadendo che il parco eolico di progetto non ricade in un'area perimetrata come a protezione speciale o di interesse comunitario, non ha mai inteso sottrarsi alle valutazioni di impatto necessarie rispetto a dati naturalistici presenti nel territorio, ma ha rappresentato la necessità del Settore regionale ambientale di assumere dati oggettivi di riferimento sui quali svolgere una valutazione su area vasta che interessa non solo il parco eolico proposto, ma specialmente altri parchi eolici esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione.

Siri Energia Srl è stata sempre disponibile ad accettare suggerimenti, indicazioni, prescrizioni dagli Enti di Controllo e dalle Associazioni Ambientaliste, al fine di minimizzare eventuali impatti su ecosistemi, avifauna e specie protette.

Deve a questo punto rilevarsi che anche gli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili sono incentivati al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente e

fonte: http://burc.regione.campania.it

che la tutela della natura non può essere vista solo in termini proibizionisti.

Va inoltre osservato che, quand'anche esistano oggettivi elementi di pericolo per l'avifauna, gli stessi devono essere gestiti, per quanto possibile, attraverso misure di mitigazione e/o compensazione, da condividersi – nell'ambito di una più ampia strategia regionale di protezione ambientale - con gli impianti già autorizzati, perché se il rischio sull'avifauna è oggettivo allora si dovrebbe intervenire anche sugli impianti già autorizzati.

Infine, vale la pena di rimarcare che ricade istituzionalmente proprio sulla Regione Campania (e non sul soggetto privato proponente un parco eolico) di farsi promotrice di detta strategia di protezione ambientale (che non deve essere esclusivamente proibizionista, e quindi a vantaggio solo di chi è stato già autorizzato), mettendo a disposizione dati, elaborando studi, indicazioni e buone pratiche, piuttosto che richiedendo ai singoli proponenti di elaborare studi complessi e articolati al fine di reperire le prove di sospetti impatti ambientali.

**Motivo ostativo *sub* lett. c)**

La Commissione VIA ha considerato insufficienti le valutazioni del SIA di Siri Energia Srl, per la presenza di area considerata un "*sistema agroforestale di notevole pregio*".

Deve innanzitutto replicarsi che emerge invece dalla Tav.6 rev.02 "*Analisi dell'uso del suolo – Corine Land Cover 3° Liv. –agg. Campania 2009*" allegata al progetto di Siri Energia Srl (e redatta secondo il citato standard Corine Land Cover) che il sistema agroforestale di particolare pregio, nell'ambito del Comune di Monteverde è piuttosto quello corrispondente alle zone situate ad est, a sud e ad ovest del centro urbano, e non alle zone a nord, nelle quali si sviluppa il progetto del proponente Siri Energia.

Appare paradossale che tale puntuale risultanza istruttoria, fornita da Siri Energia Srl a fini di rassicurazione della carenza di *vulnus* all'ambiente da parte del suo progetto, sia stata addirittura ribaltata dalla Commissione VIA – quale effetto di un superficiale e non imparziale esame degli elaborati di Siri Energia – in danno dello stesso progeto, quale fondamento della valutazione negativa di impatto ambientale.

Inoltre la parte del territorio comunale in questione, caratterizzata da agricoltura estensiva a forte meccanizzazione, è connotata, a valle, da attività produttive fortemente antropizzate (impianti di estrazione di inerti, etc., previsione negli strumenti urbanistici comunali di ulteriori insediamenti produttivi, PIP, etc.) che

fonte: http://burc.regione.campania.it

sicuramente escludono la qualificazione dell'area come un "*sistema agroforestale di notevole pregio*".

Più nel particolare ritiene la Commissione VIA che le valutazioni sulla avifauna e chirottero fauna contenute negli elaborati di progetto di Siri Energia non possano essere considerate attendibili, e prefigura probabili effetti cumulativi con impianti in esercizio o già autorizzati e non realizzati anche in considerazione della "*vicinanza con aree protette*".

Sul punto non può non osservarsi che la stessa Commissione VIA non ha ravvisato la necessità di una Valutazione di Incidenza, che rappresenta invece lo strumento più idoneo a uno studio teso a valutare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.

Inoltre, la valutazione di effetti sinergici e impatti cumulativi non poteva essere approfondita *in toto* solo ad impulso di Siri Energia Srl, in quanto v'era almeno la necessità di messa a disposizione da parte degli Uffici Regionali Ambientali degli Studi di Impatto Ambientale e delle valutazioni elaborate dagli impianti già autorizzati, nonché dei dati di monitoraggio elaborati e trasmessi dagli impianti esistenti nell'area, e – in definitiva - dei dati già in possesso degli Uffici regionali che **oggettivamente** possano indurre a sospettare effetti cumulativi tali da richiedere approfondimenti e tali essere posti a fondamento di un parere negativo.

Si legge nel preavviso di diniego: "*Come è noto sia i rapaci che i chirotteri trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali come l'area di intervento in questione. Si evidenzia che l'areale di alimentazione della Cicogna nera, che ricordiamo essere un grande veleggiatore, è molto più ampio dell'area di riserva delimitata dal PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche "terrestri" al sito di nidificazione. ..... Si sottolinea nuovamente che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio*".

Tuttavia è sfuggito sia al Funzionario Istruttore che alla Commissione VIA quanto riportato a pag. 2 della stessa nota ASOIM prot. 2012 0350219 del 08/05/2012: "*La Cicogna nera è prevalentemente ittiofaga* (si nutre di pesci, ndr.), *integrando la dieta con anfibi, micro mammiferi, piccoli insetti, crostacei e uccelli*

fonte: http://burc.regione.campania.it

*(Bordignon, 2005)"*: dunque la cicogna preferisce rivolgersi dal suo nido alla ricerca di cibo preferibilmente verso la valle dell'Ofanto e all'area a sud dell'abitato di Monteverde, ricca di boschi e vegetazione e non nell'area agricola, distante oltre 3 Km, del parco eolico del progetto di Siri Energia, che, tra tutte le altre, è la più trasformata ed antropizzata, mediante colture meccanizzate.

Tutt'al più la cicogna potrebbe spingersi, sempre alla ricerca di cibo, valicando il crinale con andamento nord-sud, verso il bacino opposto del torrente Osento e dell'invaso artificiale della Diga S. Pietro (zona SIC Lago San Pietro), ma, in questo caso, non troverebbe a costituire ostacolo al suo volo gli aerogeneratori della società Siri Energia, bensì quelli (di pari grandezza) della Società Genco Energia (già autorizzata, e attualmente in regime di proroga triennale sull'inizio dei lavori), e, un po' oltre, quelli di un altro parco, quello di Eurowind Srl (ricadente nel Comune di Lacedonia e adiacente al SIC Lago San Pietro), anch'esso già autorizzato con VIA positiva dello stesso Settore Ambiente ed in attesa di "autorizzazione unica".

Analoghe considerazioni valgono per i chirotteri, la cui colonia riproduttiva è allocata, e non a caso, nella stessa area in cui insiste il nido della cicogna nera. In un'area cioè poco perturbata, prossima alla parte meno antropizzata della valle del fiume Ofanto, e abbastanza distante (oltre 3 km.) dal sito di impianto del parco eolico di progetto di Siri Energia Srl.

**Motivo ostativo *sub* lett. d)**

Siri Energia Srl, in sede di integrazioni successive alla nota regionale prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012, al punto 2.1.4 "*Localizzazione del progetto ed effetto paesistico*" (pag. 11 di 63), a puntualizzazione di quanto riportato alla Tav. 7 (Simulazioni di Progetto), **riporta la vista più completa dell'impianto di progetto e di quelli esistenti, effettuata da est, pur non essendo un punto di osservazione privilegiato, in quanto da tali punti, come censiti nelle tavole T1, V.1.3 e V.1.4 il parco risulta essere non visibile.**

Allo scopo di documentare e suffragare come non sia visibile il parco di progetto dai punti di vista significativi, sono state aggiunte - nell'ambito della citata integrazione - la tav. V.1.3 rev. 02 "*Corografia e sezioni visive dai punti di osservazione significativi (con coordinate nel sistema WGS84)*" e la Tav.1.4 rev.02 "*Corografia, sezioni visive e skyline*".

La Commissione, tuttavia, non si ritiene soddisfatta della stima degli impatti visivi sul paesaggio. In particolare la Commissione ravvisa la necessità di

fonte: http://burc.regione.campania.it

approfondimenti in merito alla vicinanza con l'impianto autorizzato e **non realizzato** da Genco Energia.

Si osserva che per la valutazione di impatti visivi con un impianto **non ancora esistente** v'è necessità di acquisizione di dati e *fotorendering* elaborati dal proponente l'impianto autorizzato e non esitente, e quindi dell'accesso ad informazioni non disponibili immediatamente a Siri Energia Srl, né rese dal Settore VIA della Regione Campania, unico ad averne immediata disponibilità (e che quindi non poteva limitarsi a generiche affermazioni ostative, senza neanche indicare i pretesi aerogeneratori in conflitto tra i 2 impianti).

Ancor più rilevante è poi che la necessità di un approfondimento degli impatti visivi cumulativi, con specifico riferimento all'impianto autorizzato e non realizzato di Genco Energia, non era stata in alcun modo esplicitamente indicata nella richiesta di integrazioni prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012.

Inammissibilmente generica e non chiara risulta poi la motivazione di diniego che: "*Una siffatta densità di interventi in ambito territoriale ristretto, è in grado di incidere negativamente sui caratteri costitutivi e percettivi del sistema ambientale di riferimento, arrivando, in taluni casi* (quali? ndr.) *a causarne una profonda destrutturazione degli elementi costitutivi, nonché all'eliminazione progressiva delle relazioni visive.*

*Ulteriori rischi, quali le modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale, nonché della trama particellare, sono ascrivibili alla realizzazione di nuove percorrenze, ovvero all'adeguamento delle strade esistenti (anche se riferito alla sola fase di realizzazione dell'opera) qualora non sia verificata la reale interferenza tre le trame viarie che i nuovi impianti andranno a realizzare*".

Si tratta comunque di una formulazione che tradisce la pregiudiziale volontà degli Organi istruttori di vietare ogni tipo di intervento rispetto all'iniziativa di Siri Energia, in netto contrasto con la volontà legislativa di favor all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, con obbligo di "dissenso costruttivo" e di puntuale motivazione ostativa.

**Motivo ostativo *sub* lett. e)**

Contrariamente a quanto apoditticamente assunto dalla Commissione VIA, la copiosa documentazione facente parte dello studio geologico fornito da Siri Energia Srl quale integrazione rispetto alla citata nota prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012, richiamata ai punti 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 e 2.1.9 (pag. 13 di 63) della integrazione, dimostra che è stata effettuata la verifica delle condizioni di stabilità dei versanti sui

fonte: http://burc.regione.campania.it

quali sono localizzati gli aerogeneratori.

In ogni caso si tratta di argomenti di indagine di competenza dell'Autorità di Bacino Puglia e non del Settore Ambiente regionale, alla quale è stata trasmessa da oltre un anno una puntuale analisi geotecnica e che non si è ancora espressa.

La mancata acquisizione del parere dell'AdB Puglia, che potrà avvenire fino alla Conferenza di Servizi conclusiva, in ogni caso, non può certo imputarsi al proponente Siri Energia e giammai essere posto addirittura a fondamento del preannunciato diniego di VIA.

**Motivo ostativo *sub* lett. f)**

Circa la valutazione previsionale di impatto acustico, nella richiesta regionale di integrazioni del 25.06.2012 non si fa espresso riferimento alla necessità di approfondimento su effetti cumulativi dovuti alla coesistenza di parchi eolici autorizzati e non realizzati (Genco Energia Srl).

Si fa notare nuovamente che i dati necessari per valutazioni previsionali in coesistenza con un parco eolico autorizzato ma non realizzato, quindi non rilevabile (Genco Energia srl), dovevano formare oggetto di preciso richiamo da parte del Settore regionale Ambiente (che li ha approvati) e comunque essere resi disponibili dallo stesso Settore che li detiene.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi in fase di realizzazione dell'opera, essi ben possono considerarsi inesistenti, in quanto è del tutto presumibile (e comunque perseguibile attraverso semplici prescrizioni) che la realizzazione del parco eolico di Genco Energia Srl e di quello proposto da Siri Energia Srl avvenga in tempi diversi.

Ancora una volta traspare un atteggiamento di evidente ostilità e di pregiudiziale chiusura rispetto alla possibilità di approvare, anche attraverso prescrizioni (come espressamente previsto dalla normativa di settore), il progetto di Siri Energia.

**Motivo ostativo *sub* lett. g)**

Riguardo alle opere di connessione alla rete di trasporto nazionale (RTN), di competenza di Terna SpA, è sufficiente considerare che le stesse hanno avuto parere ambientale favorevole dalla stessa Commissione VIA – VI- VAS della Regione Campania nella seduta del 13.12.2012 con approvazione a seguire anche di progetti di altri parchi eolici connessi a detta rete di trasporto (vedi progetti di Alisea Srl e di Sole Wind Srl).

Non si ravvisano per il progetto di Siri Energia opposizioni dei Comuni interessati, mentre per le opere di rete Terna (elettrodotto AT 150Kv), intese quali

fonte: http://burc.regione.campania.it

opere connesse e riportate nel citato intervento di Alisea Srl (prot. 191/2006 del 07/04/2006) non risulta completamente corrispondente al vero quanto riportato dalla nota a firma dei responsabili della Regione Campania prot. 2013.0158149 del 04/03/2013 secondo la quale: "*si evidenzia che i Comuni interessati da tali opere, temendo ulteriori eccessive trasformazioni del territorio già sede di numerose altre infrastrutture similari, sembrerebbero opporsi a nuove trasformazioni*".

Questa frase, tra le altre, sembra condensare meglio di ogni altra lo spirito istruttorio che ha accompagnato l'esame e la valutazione del progetto di Siri Energia: infatti non sono i Comuni interessati ad opporsi, ma il solo Comune di Bisaccia, peraltro tardivamente e con riguardo inizialmente ad altro progetto con altro sistema di opere connesse (General Construction in Monteverde); inoltre alla base delle motivazioni del diniego di un intervento da autorizzarsi ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 attraverso il procedimento della conferenza di servizi decisoria, luogo deputato a comprendere in sé tutte le considerazioni e valutazioni necessarie al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, i responsabili del Settore Ambiente si limitano a dichiarare, ritenendo incongruamente ciò valido fondamento di rigetto della VIA, che "*i Comuni interessati...sembrerebbero opporsi a nuove trasformazioni*".

Su tale presupposto, qualificabile come mera "***sensazione***" dei responsabili del Settore Ambiente, gli stessi postulano apoditticamente che "*parimenti non risultano garantiti gli effetti di natura socio-occupazionale, né di riduzione delle emissioni di gas serra, sottesi alla rilevanza pubblica del progetto*".

E' suficiente qui richiamare quanto descritto nell'elaborato R.3 rev.02 *Analisi delle ricadute sociali ed occupazionali*, frutto e sintesi di una Tesi di Laurea discussa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Napoli "Federico II" nel giugno 2008 sull'intervento specifico di Siri Energia in Monteverde (da pag. 13 a 20).

Risulta, pertanto, incomprensibile come si possano mettere in dubbio le ricadute occupazionali della realizzazione di un parco eolico nel breve tempo (realizzazione di infrastrutture, viabilità, cavidotti, opere di mitigazione e altre opere accessorie) e nel lungo termine (controllo e manutenzione per 25- 30 anni). Si riporta a tal proposito il contenuto della Proposta di Piano Energetico Ambientale della Regione Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 Speciale del 6 maggio 2009 (pag. 14):

*"A ciò si aggiungono i benefici di lungo termine sul piano dello sviluppo economico e occupazionale di un settore innovativo come quello delle rinnovabili.*

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Solo per citare un dato, in Italia il settore eolico, che occupa 13.000 persone, potrebbe occuparne 66.000 se si rispettassero gli obiettivi al 2020*". O ancora a pag. 191 e 192: *"Ad esempio, i dati forniti dall'European Wind Energy Association (Ewea) dicono, infatti, che nel comparto eolico e soltanto per quanto riguarda gli impieghi diretti, in soli cinque anni si è avuta una crescita del 125% degli addetti che sono passati da 48.363 del 2003 a circa 108.600 persone impiegate ad oggi.*

*L'occupazione nell'eolico, che secondo le statistiche Eurostat rappresenta circa il 7,3% di tutti i posto di lavoro nell' industria elettrica, del gas, del vapore e dell'acqua calda, registra i risultati migliori in Germania, con 38.000 addetti, in Danimarca con 23.500 e in Spagna con 20.500, che sono i paesi che più hanno scommesso su questa tecnologia. Se si considera poi anche tutto l'indotto, incluse le compagnie che forniscono servizi o prestano attività connesse all'uso di questa tecnologia rinnovabile, la situazione è ancora più positiva. Basti come esempio la realtà spagnola dove, a fronte di 20.500 impieghi diretti, se ne contano globalmente 37.730. Solo metà del lavoratori sono impegnati nella fabbricazione delle turbine, mentre l'Ewea stima che il 30% sia occupato in servizi energetici e in compagnie di ingegneristica e il restante 21% nella promozione e manutenzione dei parchi.*

*Dai dati offerti, si evince come l'eolico non soffre la crisi occupazionale che investe altri settori energetici, come per esempio quello della produzione del carbone. Tutt'altro. In Danimarca e Germania, infatti, c'è stato un notevole spostamento di lavoratori dai campi energetici tradizionali e dai settori industriali verso l'energia eolica e per il futuro le proiezioni Ewea prevedono per il 2010 un impiego di circa 184.000 dipendenti, tra diretti e indiretti, che diventeranno 318.000 nel 2020.*

*Quindi, nonostante in un rapporto presentato a novembre dall'agenzia Frost&Sullivan, si mettesse in evidenza il rischio di una battuta d'arresto del mercato legato all'energia del vento, sulla base del fatto che diverse società avrebbero tagliato la produzione e i piani industriali per il 2009, le proiezioni dell'Ewea si preannunciano ottimiste per il futuro."*

Risulta altresì incomprensibile come il settore VIA possa dubitare dei benefici ottenibili dalla realizzazione del parco eolico in oggetto in termini di riduzioni di gas serra, atteso che la Comunità e Europea e lo Stato Italiano hanno come obiettivo e incentivano la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi l'energia eolica), e considerato che il parco eolico proposto da Siri Energia Srl produrrà ogni

fonte: http://burc.regione.campania.it

anno circa 121 GWh da fonti rinnovabili. Per produrre un tale quantità di energia da combustibili fossili occorrerebbe immettere ogni anno in atmosfera circa: 170 tonnellate di Biossido di zolfo ($SO_2$) ***( 1,4 g/kWh)***; 115 tonnellate di Ossidi di azoto ($NO_x$) ***(1,9 g/kWh)***; 64.000.000 tonnellate di Anidride carbonica ($CO_2$) ***( 0.53 kg/kWh)***.

**IV. NECESSITA' CHE IL SETTORE AMBIENTE RISPETTI IL PRINCIPIO DEL *"DISSENSO COSTRUTTIVO"* E DISPONIBILITA' DI SIRI ENERGIA SRL A SOTTOPORSI A EVENTUALI PRESCRIZIONI E/O MODIFICHE DEL PROGETTO DA CONCORDARE IN CONFERENZA DI SERVIZI**

Dalla disamina che precede emerge in modo chiarissimo - al di là dell'erroneità dei singoli motivi ostativi - una più ampia e complessiva violazione del **principio generale del *"dissenso costruttivo"* che ispira tutta la normativa in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili.**

In forza di tale fondamentale principio, in sede di procedimenti ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, l'Amministrazione preposta alla tutela dell'ambiente – come tutte le altre **- non può limitarsi ad enunciare il proprio formale dissenso, ma deve esternare nella motivazione del proprio parere *"le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso"***, di modo tale che il dissenso sia "*formulato in modo costruttivo*" e quindi in modo da poter essere superato attraverso prescrizioni da stabilire nella Conferenza di Servizi, che possano confluire nella "*autorizzazione unica*" regionale.

In proposito la Giurisprudenza ha precisato che:

- *"è illegittimo il diniego dell'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, se risulta sia stato violato sia l'obbligo di motivazione che la regola secondo la quale **i pareri negativi e la decisione finale debbono essere costruttivamente formulati.** Infatti la conferenza di servizi ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 ha natura decisoria e si applicano quindi le disposizioni degli artt. 14 bis e seguenti della legge n. 241/1990, tra le quali l'art. 14 quater della legge n. 241/1990, il quale prescrive che **"il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale ... a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato**, non può riferirsi a questioni connesse, che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e*

fonte: http://burc.regione.campania.it

***deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso***" (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 16/11/2012, n. 2777);

- "*il dissenso di un'Amministrazione che partecipa alla conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicato dall'art. 97 Cost.,* ***non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame ma dovendo essere costruttivo e motivato***" (Cons.Stato, V, 24/1/2013, n. 434; conferma T.A.R. Sardegna, I, n. 135/2012).

Sotto tale profilo, sin d'ora la Siri Energia Srl – in un rinnovato spirito di equo contemperamento dei propri interessi imprenditoriali con gli interessi pubblici coinvolti dal procedimento di "*autorizzazione unica*" – **si rende disponibile a valutare e concordare con il Responsabile del Settore regionale Tutela dell'Ambiente e con le altre Amministrazioni, nella Conferenza di Servizi dell'11/4/2013, le eventuali modifiche del progetto attraverso le quali poter pervenire alla sua finale approvazione**, anche in forza di una dislocazione ottimizzata degli aerogeneratori, secondo il criterio della massima producibilità e il minimo impegno di superficie.

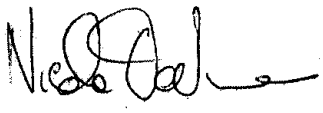
**CONCLUSIONI**

Si chiede al Dirigente del Settore regionale Tutela dell'Ambiente di voler recedere dall'erroneo intendimento di respingere l'istanza di VIA dell'esponente, e di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale nella Conferenza di Servizi fissata per l'11/4/2013.

Napoli, 25 marzo 2013

**SIRI ENERGIA S.r.l.**

L'Amministratore Unico Ing. Nicola De Vizia



fonte: http://burc.regione.campania.it

ALL. 2

AdB P
Autorità di Bacino della Puglia

# AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

*L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19*
C/o INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano – Bari
tel. 080 4670209 / 567 - fax. 080 4670376 - C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

**Racc. A. R.**
**Risp. al fg. n.: 2013.0230664 del 29/03/2013**

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 15/04/2013 10:28 - 0005134
PROTOCOLLO :

**Alla Giunta Regionale della Campania**
**Area Generale di Coordinamento**
**Sviluppo Economico**
**Settore Regolazione dei Mercati**
**Centro Direzionale, Isola A/6**
**80143 Napoli**
**(agc12.sett04@pec.regione.campania.it)**

**e p. c.** **Alla Siri Energia s.r.l.**
**Via Valentino Mazzola, 66**
**00142 Roma**

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 387/2003 – art. 12. Comune di Monteverde (AV). Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 45 MW in località "Siricciardi - Casonetto". Siri Energia s.r.l. Conferenza di servizi del 12/04/2013. **Cod. prog. 500-087.**

Con riferimento alla nota in epigrafe riportata, con la quale codesto Ente ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi relativa all'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 45 MW da realizzare nel Comune di Monteverde (AV), in località "Siricciardi - Casonetto",

questa Autorità,

- visti gli elaborati, trasmessi dalla Società con la nota datata 15/03/2012, costituiti dalla relazione tecnica, dallo studio di compatibilità idrologica ed idraulica, dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica e dagli elaborati grafici (corografie, planimetrie e particolari);
- visto il Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato Istituzionale di questa AdB nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39;
- visti gli elaborati grafici di Piano, relativi alle perimetrazioni, aggiornati al 5/03/2013;

premesso che,

le opere comprese nel presente progetto ricadono nel Bacino del Fiume Ofanto. Nel suddetto Bacino questa Autorità ha provveduto a perimetrare le sole aree in frana (classificate quali PG3 nel Piano di



fonte: http://burc.regione.campania.it

Assetto Idrogeologico) trasmesse dalla Provincia di Avellino, in riferimento agli studi preliminari del PTCP, e dai Comuni interessati. Con le stesse Amministrazioni comunali della Provincia di Avellino, ricadenti nel territorio di competenza di questa AdB, sono, poi, tuttora in corso tavoli tecnici di concertazione sia per provvedere all'inserimento nel PAI delle aree in frana perimetrate durante gli studi dell'IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) relativamente al territorio della regione Campania, curati dal MATTM e dalla stessa Regione competente, e sia per avere un confronto sulle aree in dissesto perimetrate durante studi di aerofotointerpretazione condotte dai tecnici di questa Autorità. In base agli studi di approfondimento richiamati questa Autorità ritiene che tutta l'area di intervento sia contraddistinta da una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente;

considerato che,

- il progetto prevede la realizzazione di n. 20 aerogeneratori della potenza nominale di 3,0 MW, di un cavidotto di vettoriamento a 30 KV della lunghezza complessiva di circa 15 Km, di tratti strade, in parte da adeguare, ed in parte da realizzare e di una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località "Macchialupo" in agro di Lacedonia;
- da un punto di vista idraulico le opere previste vanno ad interessare aree individuate dal PAI come aree di alveo attivo e di pertinenza fluviale e per esse si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 10 delle NTA del PAI;
- lo studio di compatibilità idraulica ha verificato le condizioni di sicurezza idraulica delle opere (aerogeneratori e strade) comunque interessate dal reticolo idrografico prevedendo la realizzazione di un tombino idraulico del tipo scatolare per la strada di accesso agli aerogeneratori 9 e 11;
- la strada per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11, che interseca il reticolo idrografico riportato sulla cartografia ufficiale I.G.M.I., non è giustificata da alcuna motivazione che possa dimostrare la non delocalizzabilità di detta opera;
- per la strada d'accesso agli aerogeneratori 9 e 11 è possibile prevedere un percorso alternativo che non interferisca con il reticolo idrografico;
- mancano gli elaborati grafici della viabilità da realizzare e da adeguare (profili e sezioni);
- il cavidotto sarà posato in una trincea delle dimensioni variabili da 0,5 a 0,80 m di larghezza e da 1,20 x 1,50 metri di profondità;
- il cavidotto nei tratti in cui il tracciato interseca il reticolo idrografico sarà posato, con la tecnica della perforazione "directional drilling", ad una profondità di 2,00 m dal fondo dell'alveo realizzando i pozzetti di partenza e di arrivo al di fuori della fascia di pertinenza fluviale;
- da un punto di vista geomorfologico tutte le opere (aerogeneratori, cavidotti, strade e sottostazione) non vanno ad interessare aree perimetrate dal PAI a pericolosità geomorfologica ma invece vanno ad interessare aree riconosciute come franose nello studio condotto da questa Autorità mediante analisi stereoscopica ovvero aree risultanti molto prossime a quelle classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), nonché riconosciute franose dagli studi alla base del progetto IFFI della Regione Campania e di cui i Comuni coinvolti sono venuti a conoscenza con la nota n. 3316 del 3/04/2008 e n. 6637 del 1/08/2007;
- le tracce delle verifiche di stabilità considerate per gli aerogeneratori 1, 12, 7, 9 e 11, nonché quelle considerate per alcuni tratti di strade, che si trovano nelle immediate vicinanze di aree classificate dal PAI a



fonte: http://burc.regione.campania.it

pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 ovvero aree del progetto IFFI Campania e che le intersecano, danno valori del coefficiente di sicurezza nell'ordine della stabilità. Per dimostrare la stabilità di tali aree il tecnico geologo si basa sui valori dei predetti coefficienti di sicurezza. Non si ritiene accettabile considerare stabili le aree classificate come PG3 solo sulla base dei criteri utilizzati nel progetto e prima descritti. La stabilità delle aree classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 deve essere infatti attestata da una campagna di monitoraggio mirata della durata almeno biennale;

- le verifiche di stabilità comprese nello studio di compatibilità, eseguite sui pendii su cui insistono gli aerogeneratori, hanno restituito valori, del coefficiente di sicurezza minimo, coerenti con quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 ad eccezione di quelle eseguite in corrispondenza degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 i cui fattori di sicurezza ante e post operam sono risultati tutti inferiori ad 1;
- gli aerogeneratori sono individuabili, nel sistema di riferimento WGS 84 proiezione UTM fuso 33, con le seguenti coordinate piane:

| wtg | X | Y | wtg | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543231 | 4544113 | 11 | 544553 | 4542681 |
| 2 | 543228 | 4543841 | 12 | 544692 | 4544634 |
| 3 | 543443 | 4543460 | 13 | 544414 | 4544285 |
| 4 | 543571 | 4544338 | 14 | 544371 | 4543432 |
| 5 | 543702 | 4544110 | 15 | 544649 | 4543276 |
| 6 | 543910 | 4543871 | 16 | 544536 | 4544036 |
| 7 | 544016 | 4543553 | 17 | 545030 | 4544417 |
| 8 | 543570 | 4543168 | 18 | 544774 | 4543831 |
| 9 | 544157 | 4542489 | 19 | 544971 | 4543213 |
| 10 | 544238 | 4544577 | 20 | 545141 | 4543637 |

Ritiene,

per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che le opere per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 60 MW, da realizzare nel Comune di Monteverde (AV) nelle località "Siricciardi - Casonetto", costituite da n. 20 aerogeneratori della potenza nominale di 3,0 MW, da un cavidotto di vettoriamento a 30 KV della lunghezza complessiva di circa 15 Km, da tratti di strade, in parte da adeguare ed in parte da realizzare, e di una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località "Macchialupo" in agro di Lacedonia, siano compatibili con le prescrizioni delle NTA del PAI vigente, ad eccezione degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 per i quali il parere è negativo alla luce di quanto già evidenziato. Per tutti gli altri manufatti previsti dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- sia previsto un tracciato stradale, per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11, che non interferisca con il reticolo idrografico;
- siano redatti gli elaborati grafici (planimetria, profili, sezioni e particolari) della viabilità da realizzare e da ristrutturare non compresi negli elaborati trasmessi. Sarà cura di codesto Settore verificare tale adempimento prima della conferenza conclusiva;
- le opere provvisionali, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;



fonte: http://burc.regione.campania.it

- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nella trincea di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate;
- il terreno proveniente dagli sbancamenti non sia accumulato lungo i versanti, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi, e che siano individuati, in fase di progettazione esecutiva, modalità e siti di stoccaggio, ancorché provvisori, conformi alla normativa in materia.

Sarà compito del RUP la verifica e l'adempimento delle suddette prescrizioni.

Tuttavia per quanto detto in premessa e nei precedenti considerato, ricadendo le opere in aree non perimetrate dal PAI, e quindi dove ad oggi non è vigente la relativa normativa tecnica di attuazione, in uno spirito di collaborazione tecnica, in considerazione delle criticità rilevate in fase istruttoria e sopra descritte, si suggerisce al Responsabile Unico del procedimento autorizzativo di far approfondire lo studio geologico. In particolare, sulla scorta dei risultati a volte poco rassicuranti ottenuti dalle verifiche di stabilità presentate, appaiono utili (e forse necessarie) ulteriori indagini di tipo diretto al fine di individuare il modello geologico più rispondente alla realtà adottando i parametri geotecnici determinati sperimentalmente sui campioni prelevati in sito e, se nel caso, di predisporre un monitoraggio delle aree più instabili condizionando ai risultati di questa campagna la realizzazione dei manufatti.

In mancanza di tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio nella consapevolezza che alcunché potrà imputarsi ed addebitarsi a questa Autorità per eventuali danni a cose o persone susseguenti a movimenti franosi che potranno interessare le aree in questione.

Ogni opera autorizzata ovvero eseguita in difformità a quanto previsto negli elaborati oggetto del presente parere sarà ritenuta non conforme alle NTA del PAI.

**Il Segretario Generale**
**Prof. Ing. A. R. Di Santo**

Il Responsabile del Procedimento
Geom. G. Colagrande



fonte: http://burc.regione.campania.it

acquisito in data 12.6.14

500-087

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

Alla Direzione Generale
Ambiente e Ecosistema (52-05)
UOD 07
Valutazioni Ambientali
Autorità Ambientale
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0334951 15/05/2014 15,45
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 520507 UOD Valutazioni ambientali - A...
Classifica : 4.

Alla Direzione Generale per lo
Sviluppo Economico e le Attività
Produttive (51-02)
UOD 04 Energia e Carburanti
Centro Direzionale is. A/6
NAPOLI

19/05/2014

Oggetto: Sentenza TAR Campania Napoli n. 1709/2014 – SIRI c/ Regione Campania – Sentenza TAR Campania n. 1404/2014 – Serralunga c/Regione Campania.

Si riscontra l'ultima nota sull'argomento n. 331331 del 14.05.2014 con la quale l' Avv. Brancaccio ribadisce di proporre Appello avverso la sentenza in oggetto, previa istanza di sospensione cautelare, in contrasto con quanto affermato dal difensore regionale nel parere n. 311576 del 7 maggio 2014.

Sul punto si è dell'avviso di aderire a tale richiesta, senza però sottacere quanto affermato nel predetto parere che l'Amministrazione Regionale, conservandone i relativi poteri, ben potrebbe riconvocare la conferenza dei servizi al fine di esprimersi in via conclusiva secondo il dictum del giudice; il chè, si ribadisce, eviterebbe le ingenti spese del giudizio, nonché un'eventuale azione risarcitoria in caso di rigetto dell'Appello.

Con la presente si riscontra anche la richiesta della DG 51 02 trasmessa con nota prot. n. 316624 dell'8/5/14.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria D'Elia -



fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0291243 28/04/2014 12.58
Mitt.: DIGE Direzione Generale per lo Svil...
Dest.: CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO...
Classifica: 16.1.10. Fascicolo: 5 del 2013

acquisito via e-mail
12-6-14

# Giunta Regionale della Campania

## Direzione Generale

## Sviluppo Economico ed attività produttive

Al Capodipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
SEDE

Oggetto: **Esecuzione sentenze T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, n. 1404 del 6/3/2014 e n. 1709/2014 del 21/3/2014 di accoglimento dei ricorsi proposti da Serralonga Energia Srl e Siri Energia Srl avverso decreti regionali di diniego di rilascio di "autorizzazione unica" per impianti eolici ed opere connesse. - richiesta parere legale**

**A)** Il T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII - con le sentenze indicate in oggetto del 6/3/2014 e del 21/3/2014, già notificate dalle Società ricorrenti in data 4/4/2014 e 8/4/2014 alla Regione unitamente ad atto di invito a darvi esecuzione e, in mancanza, a risarcire i danni - ha accolto i ricorsi proposti da Serralonga Energia Srl e Siri Energia Srl, annullando, per quanto qui interessa, i seguenti atti regionali:

1) decreto dirigenziale n. 131 del 12/04/2013 A.G.C. 5 Ecologia, recante parere negativo di compatibilità ambientale (istanza del 21/12/2010), e decreto dirigenziale n. 218 del 9/5/2013 A.G.C. 12 Sviluppo Economico, recante diniego di "autorizzazione unica" in favore di Serralonga Energia s.r.l. (istanza del 24/3/2006) per il progetto di un parco eolico della potenza di 82,3 MW, in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia (AV) ed opere connesse;

2) decreto dirigenziale n. 130 del 10/4/2013 A.G.C. 5 Ecologia, recante parere negativo di compatibilità ambientale (istanza del 29/6/2011), e decreto dirigenziale A.G.C. 12 Sviluppo Economico n. 219 del 9/5/2013, recante diniego di "autorizzazione unica" in favore di Siri Energia Srl (istanza del 24/10/2006) per il progetto di un parco eolico della potenza di 60 MW in loc. Siricciardi – Casonnetto del Comune di Monteverde (AV) ed opere connesse.

**B)** Dalle citate sentenze del T.A.R. risultano, in sintesi, le seguenti rilevanti vicende processuali:

- a seguito di diffida delle Società ricorrenti con cui si lamentava il ritardo del Settore regionale Tutela dell'Ambiente nella conclusione del procedimento VIA, tale Settore, con note prot.n. 833860 del 13/11/2012 e prot. n. 856917 del 21/11/2012, replicava che il progetto "potrà essere esaminato dalla Commissione VIA solo secondo l'ordine cronologico" previsto nell'elenco dei procedimenti sospesi tenuto presso il competente settore regionale";
- tali note del novembre 2012 venivano impugnate con i ricorsi introduttivi, tra l'altro per violazione dei termini perentori previsti dall'art. 12 D.Lgs. n. 387/03 e dall'art. 26 D.Lgs. 152/06;
- il T.A.R. adito con ordinanze n. 433 e n. 442 del 7/3/2013, "**nel considerare**

Centro Direzionale isola A6 - 80143 Napoli - Tel. 0817966902 - Fax 0817966904
Codice Fiscale 80011990639

fonte: http://burc.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Sviluppo Economico ed attività produttive

**ingiustificato il ritardo maturato nella definizione del procedimento V.I.A.**, riteneva che **al danno lamentato potesse ovviarsi** "disponendo che la Regione Campania provveda a **definire il procedimento ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003** ... nel **termine inderogabile del 10 maggio 2013**, facendo applicazione del disposto dell'**art. 14 ter, co. 6 bis** della legge n. 241/1990";

- pertanto, in esecuzione di tali ordinanze cautelari, il Settore regionale Sviluppo Economico convocava le sedute di Conferenza di Servizi del 12/4/2013 per l'esame dei progetti delle Società ricorrenti, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 bis, L. 241/90, nell'ambito delle quali venivano acquisiti i pareri in prevalenza favorevoli delle Autorità convocate, anche di quelle preposte alla tutela di "interessi sensibili"; tuttavia, il Settore regionale Tutela dell'Ambiente si limitava a trasmettere i propri decreti n. 130 del 10/4/2013 e n. 131 del 12/4/2013, recanti pareri negativi di compatibilità ambientale e (nel caso del progetto di Siri Energia Srl dopo riconvocazione della Cds per il 19/4/2013 "per consentire al settore ambiente di partecipare alla conferenza di servizi ovvero di determinare le proprie scelte più idonee", ma in assenza di riscontro) le Conferenze di Servizi venivano chiuse dal RUP con la presa d'atto dei pareri acquisiti; infine, sul solo presupposto del carattere "vincolante" dei decreti VIA negativi n. 130 e 131/2013, l'A.G.C. Sviluppo economico adottava i decreti n. 218 e n. 219 del 9/5/2013 di diniego di AU;
- avverso i citati decreti negativi VIA e di AU insorgevano le ricorrenti con "motivi aggiunti" innanzi al T.A.R., chiedendone l'annullamento (in particolare, i pareri VIA per illegittimità propria e i dinieghi di autorizzazione unica per illegittimità derivata), per i motivi di seguito sintetizzati: a) violazione delle ordinanze cautelari del 7/3/2013, secondo cui - data la scadenza dei termini per provvedere - la VIA doveva essere acquisita dentro la conferenza di servizi e non al di fuori di essa; b) violazione dell'art. 14 ter, co. 4, L. n. 241/1990, perché - scaduti i termini per esprimersi al di fuori della conferenza - la VIA avrebbe dovuto essere acquisita all'interno della conferenza, secondo i meccanismi di cui al successivo comma 6 bis, ossia "valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede"; conseguente violazione dell'art. 14 quater L. n. 241/1990 perché, qualora la VIA fosse stata adottata in CdS, in quella sede vi sarebbe stato spazio per il "dissenso costruttivo"; c) violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis L. n. 241/1990, per mancata valutazione delle puntuali osservazioni procedimentali delle Società proponenti; d) violazione degli artt. 23 ss. D.Lgs. n. 152/2006, difetto di istruttoria e di motivazione, perché il parere sfavorevole sulla VIA si limita a rilevare talune carenze di approfondimento degli elaborati di progetto senza esprimere una propria autonoma posizione; e) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, per l'inesistenza di impatti negativi ambientali;

Centro Direzionale isola A6 - 80143 Napoli - Tel. 0817966902 - Fax 0817966904
Codice Fiscale 80011990639

fonte: http://burc.regione.campania.it

- con le sentenze n. 1404 del 6/3/2014 e n. 1709/2014 del 21/3/2014 sono state accolte le impugnazioni, giudicandosi fondati i motivi di ricorso.

**C)** Dovendosi dare esecuzione a tali sentenze, conformando l'attività amministrativa della Regione alle statuizioni in esse contenute, si pone il quesito se tale esecuzione debba necessariamente passare attraverso la previa, nuova convocazione della Conferenza di Servizi ovvero se l'Amministrazione procedente debba definire il procedimento con l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis L. 241/90, sulla base della prevalenza dei pareri già acquisiti in virtù dei seguenti arresti:

1) "la decisione dell'amministrazione regionale di adottare la determinazione sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) fuori dalla conferenza di servizi, se da un lato costituisce senz'altro violazione del dictum cautelare che inequivocabilmente si era espresso in tal senso (sulla nullità derivante dalla violazione del c.d. giudicato cautelare cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133), dall'altro lato rappresenta comunque violazione, innanzitutto, di quanto stabilito dall'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990";

2) "La decisione sulla VIA (qualora non si tratti di VIA statale come nella specie) viene, in altre parole, assorbita in seno alla conferenza, con conseguente applicazione di principi e criteri propri di detto istituto procedimentale: tra questi, l'adozione della valutazione ambientale all'interno della conferenza – come già detto – ... la necessaria "presenza fisica" dei rappresentanti delle varie amministrazioni ... il ricorso alla tecnica decisionale della c.d. prevalenza delle posizioni espresse (cfr. comma 6-bis) nonché a quella del silenzio-assenso, estendibile anche alle amministrazioni competenti in materia ambientale ai sensi del successivo comma 7, l'applicazione del dissenso costruttivo ... di cui all'art. 14- quater, comma 1, nonché del dissenso "in conferenza" e mai al di fuori di essa (si veda la prassi di inviare il parere mediante fax), principio anch'esso ricavabile dalla disposizione da ultimo richiamata";

3) "Da quanto complessivamente esposto deriva che la posizione della amministrazione regionale in materia di VIA - a fortiori ove si consideri che proprio in siffatta direzione si era orientata la citata ordinanza cautelare di questa stessa Sezione - doveva essere acquisita "in conferenza" e non fuori di essa mediante autonomo e a sé stante provvedimento. E ciò anche al fine di assicurare, come già evidenziato in analogo precedente di questa stessa Sezione (cfr. 27 maggio 2013, n. 2767, cit.), "il rispetto dei tempi della conferenza di servizi in caso di mancato riscontro da parte dell'Amministrazione preposta al rilascio della VIA".

**D)** Si evidenzia ulteriormente:

a) il T.A.R. sin dalle ordinanze cautelari del 7/3/2013, ritenendo ingiustificato il ritardo del Settore VIA, ha ordinato alla Regione di concludere i procedimenti di



fonte: http://burc.regione.campania.it

"autorizzazione unica" nel termine inderogabile del 10/5/2013, facendo applicazione dell'art. 14 ter, comma 6 bis L. 241/90;
b) con le sentenze definitive è stato confermato quanto statuito in sede cautelare, e cioè l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento ex art. 12 D.Lgs. 387/03 recuperando i ritardi accumulati a causa del Settore VIA (nelle fattispecie concrete i procedimenti sono stati avviati nel 2006) secondo principi di massima semplificazione, concentrazione, silenzio assenso anche in materia ambientale, rispetto rigoroso dei termini perentori previsti dal citato art. 12, e soprattutto secondo il meccanismo procedimentale previsto dall'art. 14 ter, comma 6 bis L. 241/90;
c) il tenore testuale del citato comma 6 bis è chiaro nell'imporre all'Amministrazione regionale procedente, una volta scaduti i termini previsti per l'espressione del parere VIA in Conferenza di Servizi, di "adotta(re) la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione".
Nel caso di specie tutti i termini di cui ai commi 3 e 4 sono da lungo tempo scaduti, considerato che le istanze di AU di Serralonga Energia Srl e di Siri Energia Srl sono del marzo e ottobre 2006 e la convocazione della Cds è del giugno 2011.

Il Dirigente dell'UOD 510204
Energia e carburanti
Fortunato Ponzio

Il Direttore Generale
F.P. IANNUZZI



fonte: http://burc.regione.campania.it

N. 00442/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00670/2013 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2013, proposto da Siri Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Monte di Dio, 66;

***contro***

la Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto pressol'Avvocatura regionale in Napoli, via S.Lucia.81;

***per l'annullamento***

dell'atto prot. n. 856917 del 21.11.2012, emesso dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania, relativo alla diffida a concludere i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di un parco eolico in località Siricciardi - Cassonetto del Comune di Monteverde (AV) e opere elettriche connesse;

di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui in

fonte: http://burc.regione.campania.it

particolare: a) nota prot. n. 483352 del 25.6.2012 del Settore regionale Tutela dell'Ambiente; b) criteri criteri per la valutazione ambientale degli impianti eolici e per l'ordine di istruttoria …approvati nella seduta della Commissione VIA- Vi- VAS del 14.6.2012";

nonché per la declaratoria

dell'obbligo della Regione Campania di concludere i procedimenti avviati dalla ricorrente con le istanze di autorizzazione unica del 24.10.2006 e di valutazione di impatto ambientale del 29.6.2011, secondo i precisi termini perentori previsti dall'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e dall'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e con le modalità acceleratorie previste dall'art. 14 ter, commi 4 e 6 bis, della legge n. 241/1990;

e per la condanna

della Regione Campania ad adottare i provvedimenti autorizzatori richiesti entro i termini e con le modalità prescritte dalla normativa di semplificazione ed accelerazione in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che gli argomenti utilizzati dalla Regione Campania nel provvedimento impugnato, nonché nella memoria di costituzione in

fonte: http://burc.regione.campania.it

giudizio non risultano idonei a giustificare il ritardo nella definizione dei sub procedimenti V.I.A. e, conseguentemente, nella conclusione dei procedimenti *ex* art. 12 D. Lgs. n.387/2003, riconducibili alla società ricorrente;

Ritenuto che al danno lamentato può ovviarsi disponendo che la Regione Campania provveda a definire il procedimento *ex* art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 per cui è causa nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto dell'art. 14 *ter*, co. 6 bis della legge n. 241/1990, sotto comminatoria di nomina, all'uopo di un commissario *ad acta* che provveda in luogo di essa;

Visto l'art. 57 c.p.a. le spese di lite seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie la domanda di misure cautelari nei limiti di cui in motivazione;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2013, ore di rito.

Condanna la Regione al pagamento in favore della società ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

Diana Caminiti, Referendario

fonte: http://burc.regione.campania.it

**L'ESTENSORE** **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

fonte: http://burc.regione.campania.it

**N. 01709/2014 REG.PROV.COLL.**
**N. 00670/2013 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Siri Energia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vergara, presso il cui studio in Napoli, via Monte di Dio n. 66, è elettivamente domiciliata;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia n. 81 presso uffici Avvocatura Regionale;

Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11;

***per l'annullamento dell'atto prot. n. 856917 del 21.11.2012, emesso dal dirigente del settore tutela dell'ambiente della regione campania, relativo alla***

fonte: http://burc.regione.campania.it

***diffida a concludere i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di un parco eolico in località siricciardi - cassonetto del comune di monteverde (av) e opere elettriche connesse;***

nonché, con atto di motivi aggiunti, del decreto dirigenziale n. 130 del 10 aprile 2013 della Regione Campania, recante parere negativo di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 20 aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW, e del decreto dirigenziale n. 219 del 9 maggio 2013 recante diniego dell'istanza della autorizzazione unica concernente il medesimo impianto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali e statali intimate;

Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 24 ottobre 2006 la società ricorrente presentava istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico composto da 18 torri (che sarebbero poi divenute 20, per una potenza complessiva pari a 60 MW) in località Siricciardi - Cassonetto del Comune di Monteverde (AV).

In data 29 giugno 2011 formulava altresì istanza di valutazione di impatto ambientale.

Prima in data 24 novembre 2011 e poi in data 25 giugno 2012 il settore regionale Tutela dell'Ambiente formulava richieste istruttorie cui la società interessata dava riscontro mediante documentazione integrativa, rispettivamente, in data 15 dicembre 2011 e in data 12 novembre 2012.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Stante l'inerzia della Regione Campania la società formulava diffida ad adempiere. L'amministrazione regionale faceva presente, con nota del 21 novembre 2012, che il progetto "potrà essere esaminato dalla Commissione VIA solo secondo l'ordine cronologico" previsto nell'elenco dei procedimenti sospesi tenuto presso il competente settore regionale, elenco nel quale "il progetto … risulta essere al 32° posto del I gruppo".

Tale nota veniva impugnata, tra l'altro, per violazione dei termini perentori previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni regionali e statali intimate per chiedere il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 442 del 7 marzo 2013 questa sezione, nel considerare ingiustificato il ritardo maturato nella definizione del procedimento V.I.A., riteneva che al danno lamentato potesse ovviarsi "disponendo che la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 … nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto dell'art. 14 ter, co. 6 bis della legge n. 241/1990".

In forza di tale decisione cautelare, con decreto dirigenziale n. 130 del 10 aprile 2013 veniva adottata dalla Commissione VIA, al di fuori della conferenza di servizi, determinazione negativa circa la valutazione di impatto ambientale. Conseguentemente veniva adottato decreto dirigenziale n. 219 del 9 maggio 2013 con cui il settore Sviluppo Economico della stessa amministrazione regionale rigettava l'istanza di autorizzazione ai sensi del citato art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Tali atti venivano impugnati (in particolare, il parere VIA per illegittimità propria e il diniego di autorizzazione unica per illegittimità derivata) per i motivi di seguito sintetizzati:

a) violazione del giudicato cautelare, atteso che l'ordinanza n. 442 del 7 marzo 2013 di questa sezione avrebbe statuito che, data la scadenza dei

fonte: http://burc.regione.campania.it

termini per provvedere, la valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere acquisita dentro la conferenza di servizi e non al di fuori di essa;

b) violazione in ogni caso dell'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui, essendo scaduti i termini per esprimersi al di fuori della conferenza, la suddetta valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere acquisita all'interno della conferenza, secondo i meccanismi di cui al successivo comma 6-bis, ossia "valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede". Conseguente violazione dell'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 atteso che, qualora la VIA fosse stata adottata in conferenza di servizi, in quella sede vi sarebbe stato spazio altresì per il dissenso costruttivo;

c) violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 atteso che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente contro dedotto alle osservazioni puntualmente formulate dalla parte ricorrente, in data 25 marzo 2013, a seguito del preavviso di rigetto del 4 marzo 2013;

d) violazione degli artt. 23 ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente), nonché difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che l'amministrazione regionale, nel dare parere sfavorevole sulla VIA, si limita a rileva talune carenze di approfondimento degli elaborati di progetto senza per questo esprimere una propria autonoma posizione in ordine a siffatto tipo di impatto ambientale;

e) eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti, atteso che determinati impatti negativi sarebbero del tutto insussistenti. È il caso delle interferenze con altri due impianti eolici, del rischio per la cicogna nera, dei danni potenzialmente arrecati al sistema agroforestale di notevole pregio, della stima degli impatti visivi sul

fonte: http://burc.regione.campania.it

paesaggio e dell'impatto acustico.

Resistevano anche contro tale atto di motivi aggiunti le amministrazioni regionali e statali intimate.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2013 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va statuita la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso originario, stante la decisione sulla valutazione di impatto ambientale intervenuta a seguito del dictum cautelare della sezione e puntualmente impugnata con atto di motivi aggiunti.

2. Passando quindi all'esame di questi ultimi si osserva, con particolare riferimento ai motivi sub a) e b), che la decisione dell'amministrazione regionale di adottare la determinazione sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) fuori dalla conferenza di servizi, se da un lato costituisce senz'altro violazione del dictum cautelare che inequivocabilmente si era espresso in tal senso (sulla nullità derivante dalla violazione del c.d. giudicato cautelare cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133), dall'altro lato rappresenta comunque violazione, innanzitutto, di quanto stabilito dall'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

2.1. La disposizione testé richiamata prevede infatti che "nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni

fonte: http://burc.regione.campania.it

di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori."

2.2. Coordinando tale lettura con i principi base su cui si fonda l'istituto della conferenza di servizi (ossia massima celerità decisionale, concentrazione della decisione stessa presso un'unica sede e mediazione delle diverse discrezionalità attraverso la presenza fisica ed il relativo confronto costruttivo dei rappresentanti delle varie amministrazioni) ne deriva che la scelta legislativa di assumere in prima battuta la determinazione VIA al di fuori della conferenza di servizi costituisce senz'altro deroga ai principi sopra sinteticamente enunciati.

2.3. Condizione indefettibile affinché tale deroga possa essere utilmente ritenuta applicabile è in ogni caso data dal rispetto dei termini previsti per l'adozione del provvedimento VIA (cfr. artt. 23 ss. del decreto legislativo n. 152 del 106). In tal caso, la conferenza di servizi resta allora sospesa sino alla acquisizione del provvedimento in materia di impatto ambientale.

2.4. Qualora invece tali termini vengano infruttuosamente a scadere l'input del legislatore è altrettanto chiaro ed inequivoco: si torna al modello conferenziale, il quale trova in questo modo piena riespansione in ogni sua parte. La decisione sulla VIA (qualora non si tratti di VIA statale come nella specie) viene, in altre parole, assorbita in seno alla conferenza, con conseguente applicazione di principi e criteri propri di detto istituto procedimentale: tra questi, l'adozione della valutazione ambientale all'interno della conferenza – come già detto – e con la partecipazione di tutti i soggetti ad essa chiamati a partecipare (dunque anche di quelli che non sarebbero presenti nell'ambito del procedimento VIA), la necessaria "presenza fisica" dei rappresentanti delle varie amministrazioni (cfr. TAR Campania Napoli, sez. VII, 25 ottobre 2012, n. 4259, e 27 maggio 2013, n. 2767), il ricorso alla tecnica decisionale della c.d. prevalenza delle posizioni

fonte: http://burc.regione.campania.it

espresse (cfr. comma 6-bis) nonché a quella del silenzio-assenso, estendibile anche alle amministrazioni competenti in materia ambientale ai sensi del successivo comma 7, l'applicazione del dissenso costruttivo (in base al quale l'eventuale parere negativo deve essere sempre accompagnato dalle indicazioni per ottenere un possibile successivo assenso) di cui all'art. 14-quater, comma 1, nonché del dissenso "in conferenza" e mai al di fuori di essa (si veda la prassi di inviare il parere mediante fax), principio anch'esso ricavabile dalla disposizione da ultimo richiamata: alla valutazione ambientale; in sintesi, vengono in questo caso applicati i principi – propri come già detto dell'istituto della conferenza di servizi – consistenti nella massima concentrazione/accelerazione decisionale e nella mediazione costruttiva, garantita peraltro dalla fisica presenza di tutti i rappresentanti delle amministrazioni partecipanti, delle diverse e talora opposte discrezionalità in campo.

2.5. Con particolare riferimento, poi, al principio dell'acquisizione del "dissenso in conferenza", si osserva come questa Sezione (sent. 25 ottobre 2012, n. 4259, cit.) abbia già avuto modo "di aderire a quella parte della giurisprudenza (cfr. TAR Toscana, 1° marzo 2005, n. 978) secondo cui occorre convenire che è stato sancito l'obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate nonchè l'impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso, di talchè l'unica maggioranza utile ai fini della validità delle decisioni che si vanno ad assumere è quella che risulta fisicamente presente alla adunanza.

Ratio dell'istituto è dunque anche quella di mediare e contemperare *de visu* le diverse posizioni e discrezionalità amministrative, così garantendo la contestuale valutazione di tutti gli interessi in gioco e del confronto reciproco. Obiettivi questi che sono utilmente perseguibili – si ribadisce – soltanto attraverso la necessaria presenza fisica di tutti i rappresentanti delle

fonte: http://burc.regione.campania.it

amministrazioni convocate.

A siffatta conclusione si perviene altresì mediante la lettura di altre due disposizioni contenute nell'art. 14-ter:

a) al comma 1 ove si afferma che "la conferenza di servizi … può svolgersi per via telematica". E ciò al fine di consentire a tutte le amministrazione di partecipare in ogni caso, dunque anche ove risulti impossibile la presenza fisica dei relativi rappresentanti;

b) al comma 2 ove si afferma che <<i responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali>>. Ciò proprio al fine di garantire la presenza fisica di una amministrazione, quella dei beni culturali, che viene spesso coinvolta in siffatte conferenze e per cui il legislatore ha ritenuto di predisporre uno specifico calendario di attività".

2.6. Da quanto complessivamente esposto deriva che la posizione della amministrazione regionale in materia di VIA - a fortiori ove si consideri che proprio in siffatta direzione si era orientata la citata ordinanza cautelare di questa stessa Sezione - doveva essere acquisita "in conferenza" e non fuori di essa mediante autonomo e a sé stante provvedimento. E ciò anche al fine di assicurare, come già evidenziato in analogo precedente di questa stessa Sezione (cfr. 27 maggio 2013, n. 2767, cit.), "il rispetto dei tempi della conferenza di servizi in caso di mancato riscontro da parte dell'Amministrazione preposta al rilascio della VIA".

2.7. Di qui l'accoglimento delle specifiche censure di cui ai punti a) e b) della parte in fatto.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. Parimenti da accogliere è il motivo sub c), atteso che l'amministrazione non ha fornito alcuna controdeduzione rispetto alle osservazioni formulate dal ricorrente, in modo piuttosto articolato, a seguito del preavviso di rigetto: e ciò in aperta violazione, dunque, degli invocati artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990. Tanto si ravvisa con particolare riferimento ai seguenti passaggi: 1) al punto c), in sede di preavviso, l'amministrazione regionale aveva evidenziato la presenza di un sistema agroforestale di particolare pregio nonché i possibili impatti cumulativi di tre impianti eolici (quello della società ricorrente e di altri due ad esso contigui) sull'avifauna e in particolare sulla cicogna nera. In sede di osservazioni la società ricorrente aveva evidenziato, da un lato, che l'area oggetto dell'intervento sarebbe piuttosto "caratterizzata da agricoltura estensiva a forte meccanizzazione" nonché "connotata, a valle, da attività produttive fortemente antropizzate"; dall'altro lato che la cicogna nera, in quanto prevalentemente ittiofaga, preferirebbe "rivolgersi dal suo nido alla ricerca di cibo preferibilmente verso la valle dell'Ofanto … e non nell'area agricola … che, tra tutte le altre, è la più trasformata ed antropizzata, mediante colture meccanizzate. Tutt'al più la cicogna potrebbe spingersi, sempre alla ricerca di cibo … verso il bacino opposto del torrente Osento e dell'invaso artificiale della Diga S. Pietro … ma, in questo caso, non troverebbe a costituire ostacolo al suo volo gli aerogeneratori della società Siri Energia, bensì quelli … della Società Genco Energia".

Ebbene, su tali articolate osservazioni nulla ha controdedotto, in sede di adozione del provvedimento definitivo di rigetto, l'amministrazione regionale oggi resistente, essendosi la stessa meramente limitata a ribadire le medesime affermazioni già contenute nel citato preavviso di rigetto; 2) al punto d) del preavviso di rigetto lamenta l'amministrazione regionale che non sarebbero stati prodotti fotorendering dell'impianto, soprattutto in

fonte: http://burc.regione.campania.it

termini cumulativi con gli altri due impianti limitrofi. Ribatte sul punto la società interessata che da una serie di punti di osservazione, come specificamente individuati nelle relative tavole di progetto, l'impianto non risulterebbe visibile. Ebbene anche in questo caso nulla controdeduce l'amministrazione nel provvedimento definitivo, essendosi limitata a ripetere acriticamente quanto già rilevato in sede di preavviso; 3) al punto e) contesta l'amministrazione regionale, in sede di preavviso, che non sarebbero state verificate le condizioni di stabilità di ben quattro aerogeneratori. In sede di osservazioni si individuano le parti della integrazione dello studio geologico ove tale analisi sarebbe stata effettuata. Nel provvedimento definitivo non v'è traccia di confutazione di siffatta analisi integrativa.

Per le ragioni sopra esposte lo specifica doglianza deve dunque trovare ingresso.

4. Quanto al motivo sub d) si evidenziano innanzitutto alcuni dei principali passaggi del parere negativo della Commissione VIA. In particolare: a) non sarebbero stati valutati gli impatti cumulativi sul paesaggio dell'impianto in questione con altri due rispettivamente in fase di esercizio e di realizzazione; b) in merito alle osservazioni formulate da ASOIM onlus (Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale) su impatti relativi alla cicogna nera ed alla avifauna in generale, il proponente non avrebbe formulato alcuna controdeduzione; c) in relazione a questi ultimi aspetti (avifauna e cicogna nera, per l'appunto) il proponente non avrebbe valutato i "possibili impatti cumulativi" dei tre impianti in questione. Pertanto, afferma testualmente la commissione VIA, "non si possono escludere impatti diretti significativi negativi su specie … sottoposti a regimi di tutela ai sensi della normativa vigente"; d) non sono stati considerati gli effetti cumulativi (sempre dei tre impianti in considerazione) sulle matrici

fonte: http://burc.regione.campania.it

paesaggistiche, anche attraverso simulazioni fotografiche computerizzate; e) "non risultano verificate le condizioni di stabilità dei versanti sui quali risultano localizzati" quattro degli aerogeneratori previsti; f) "riguardo la valutazione previsionale dell'impatto acustico, non risultano verificati i livelli di rumore".

Da quanto appena riportato emerge ictu oculi come l'amministrazione si sia limitata a rilevare talune carenze di approfondimento degli elaborati di progetto senza tuttavia formulare supplementari richieste di integrazione né tanto meno compiere proprie autonome valutazioni di carattere tecnico specialistico (sulla base delle competenze che tra l'altro, è bene sottolinearlo sin da ora, dovrebbero formare sicuro appannaggio di un simile organo amministrativo).

Quel che affiora dalla lettura di siffatto parere, utilizzando in tal senso una espressione sicuramente atecnica ma non per questo meno efficace, è di una commissione VIA estremamente "attendista": una commissione, ossia, la quale attende sempre che sia il proponente non solo a fornire ogni supporto informativo (compito questo sicuramente da ascrivere ad esso) ma a svolgere altresì ogni tipo di analisi e di valutazione relativa all'impatto del proprio progetto sulle matrici ambientali da tenere in debita considerazione.

In altre parole la commissione VIA, nel caso di specie, non prende mai concreta posizione sulle singole questioni e sui singoli aspetti, omettendo nella sostanza di compiere quelle valutazioni finali che rientrerebbero nelle prerogative ad essa assegnate non solo dall'ordinamento legislativo regionale ma anche, e soprattutto, da quello nazionale ed ancor prima comunitario.

Ciò risulta tanto più evidente in quei frangenti ove si pone addirittura come mero "arbitro", piuttosto che come organo di "amministrazione attiva",

fonte: http://burc.regione.campania.it

evitando ossia di svolgere una sia pur minima valutazione dinanzi a posizioni espresse da terzi soggetti coinvolti solo incidentalmente nel procedimento VIA (è il caso per esempio delle osservazioni ASOIM - Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale in merito alle quali la società ricorrente sarebbe risultata inadempiente, non avendo fornito tempestive e articolate controdeduzioni).

In altri casi esprime invece valutazioni che sono proprie della fase di *screening* (laddove si afferma testualmente che "non si possono escludere impatti diretti significativi negativi" su cicogna nera ed avifauna), di quel momento ossia che precede la VIA e che riguarda, più da vicino, la "verifica di assoggettabilità a VIA" o meglio la decisione se sottoporre o meno a VIA un determinato progetto. Una fase, pertanto, dove si valutano gli effetti del progetto solo in termini potenziali, laddove compito della VIA in senso proprio dovrebbe piuttosto essere quello – chiaramente non svolto dalla ridetta commissione nel caso di specie – di valutare tali effetti in termini eminentemente concreti.

In questa direzione gli impatti del progetto sulle matrici ambientali sono sempre e soltanto ipotizzati, a ben vedere, e mai valutati o meglio prospettati in concreto.

E ciò in dispregio a quelli che sono i canoni fondamentali della c.d. valutazione appropriata, metodologia questa ampiamente diffusa a livello comunitario sulla base di documenti forniti al riguardo dalla Commissione europea.

Si veda al riguardo la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE", in materia di valutazione di incidenza (che fa parte della valutazione di impatto ambientale e che riguarda, nello specifico, gli effetti su ambienti naturali, flora e fauna selvatica), nella parte in cui (cfr. pag. 28 della Guida) si

fonte: http://burc.regione.campania.it

afferma in sintesi che: a) il proponente deve fornire le informazioni di base; b) possono essere svolti approfondimenti istruttori ricorrendo ad "esperti esterni" oppure integrando "i dati esistenti con ulteriori indagini sul campo", senza per questo ingolfare il procedimento mediante reiterati e tra l'altro impropri supplementi istruttori da far gravare sul proponente stesso; c) tutti i dati, le informazioni e gli elementi istruttori raccolti debbono poi essere esaminati – esclusivamente ed in piena autonomia di giudizio, si intende – "dall'autorità competente".

Diversamente opinando – e soprattutto diversamente operando – si assisterebbe, nella pratica: da un lato, ad una sorta di abdicazione del ruolo che *in subiecta materia* l'amministrazione deve comunque svolgere in merito alla valutazione definitiva degli effetti provocati da un dato progetto sull'ambiente e sulle sue principali matrici; dall'altro lato, ad una sostanziale disparità di trattamento tra imprese di grandi dimensioni e di notevoli possibilità economiche che, in questo modo, potrebbero investire in modo maggiormente proficuo, rispetto ad imprese dalle inferiori possibilità, su questo tipo di analisi di natura tecnico-ambientale.

In altre parole, ciò che si può chiedere in via supplementare al soggetto proponente deve riguardare soltanto dati ed informazioni di base da sottoporre a successiva elaborazione da parte della stessa commissione VIA, giammai approfondite valutazioni ed analisi riguardanti i suddetti elementi come del resto preteso, nel caso di specie, dalla resistente amministrazione regionale: ciò risulta in particolar modo evidente laddove si è lamentata la mancata valutazione degli effetti cumulativi derivanti dall'esercizio di tre impianti su paesaggio, avifauna e livelli di rumore (in questo caso, tra l'altro, la società ricorrente si sarebbe dovuta fare carico altresì di impatti provocati da altri soggetti, il che rappresenta un fuor d'opera o meglio un compito eccessivamente gravoso ad essa non

fonte: http://burc.regione.campania.it

spettante).

Ne deriva ulteriormente, dunque, che in caso di carenze informative ed istruttorie l'amministrazione procedente dovrà procedere non certamente ad un rigetto sic et simpliciter della istanza di VIA ma, piuttosto, ad una loro integrazione. Integrazione rispettivamente da richiedere, a seconda del livello di conoscenza di cui si avverte l'esigenza, al proponente stesso (qualora si tratti come detto di soli dati ed informazioni di base) oppure ad esperti del settore che in linea teorica, si ripete, dovrebbero essere tra l'altro già presenti in seno alla stessa commissione VIA.

Alla luce di quanto sinora esposto deve dunque giungersi alla conclusione secondo cui la commissione VIA, e per essa il competente settore della Regione Campania, ha compiuto una valutazione da ritenere ad uno stato del tutto embrionale, così pervenendo ad una decisione finale non assolutamente matura per poter ritenere definita e completata, nel senso sopra descritto, la valutazione di impatto ambientale: di qui l'evidente difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza in ordine all'accoglimento altresì di siffatta specifica censura.

5. In conclusione i motivi aggiunti, assorbita ogni altra censura, sono fondati e debbono essere accolto, con consequenziale annullamento degli atti con essi specificamente gravati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dichiara improcedibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse;

b) accoglie i motivi aggiunti e per l'effetto annulla i decreti dirigenziali della

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania n. 130 del 10 aprile 2013 e n. 219 del 9 maggio 2013.

Condanna le amministrazioni soccombenti alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila), oltre IVA e CPA, la cui metà deve essere posta a carico della amministrazione regionale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Marina Perrelli, Primo Referendario

Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE** **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contributo assolto
L. 23.12.1999, n. 488

N. 5959/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02926/2014 REG.RIC.

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA

IL FUNZIONARIO
€ 12,90

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2926 del 2014, proposto da:
Siri Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vergara, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Monte di Dio, n. 66;

*contro*

- Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso la sede dell'ente;
- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
- Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale



fonte: http://burc.regione.campania.it

rappresentante p.t., non costituito;

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

- ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- ARPAC Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- ASL Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- Comune di Aquilonia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

- Comune di Bisaccia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

- Comune di Lacedonia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

- Comune di Monteverde, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

- Comunità Montana Alta Irpinia, in persona del legale

fonte: http://burc.regione.campania.it

rappresentante p.t., non costituita;

- ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

- Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

***per l'ottemperanza***

alla sentenza del TAR Campania Napoli, sez. VII, n. 1709 del 21/3/2014, recante l'annullamento dei decreti dirigenziali regionali n.130 del 10.4.2013 e n.219 del 9.5.2013, concernenti il parere negativo di compatibilità ambientale ed il diniego di autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 sull'istanza presentata in data 24/10/2006 da Siri Energia srl per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Monteverde;

e per la declaratoria di nullità o per l'annullamento

della nota prot. n. 352785 del 22/5/2014 e della nota di rettifica prot. n. 368654 del 29/5/2014, concernenti la riconvocazione della conferenza di servizi per il giorno 12/6/2014 per l'esame dell'istanza presentata dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le produzioni delle parti;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott.



fonte: http://burc.regione.campania.it

Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con la sentenza in epigrafe è stato annullato il parere negativo VIA ed il diniego di autorizzazione unica sull'istanza presentata dalla ricorrente nell'ottobre 2006 per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 60 MW nel comune di Monteverde; in particolare è stata ritenuta l'illegittimità della determinazione sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) in quanto adottata fuori della conferenza di servizio, in violazione della tutela cautelare concessa dal giudice amministrativo con ordinanza n. 433 del 7/3/2013 ed in violazione dell'art. 14-ter, co. 4, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede l'obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate e l'impossibilità di esprimere fuori di tale sede il proprio assenso o dissenso;

Rilevato che con il ricorso in esame si deduce che:

- con quattro atti stragiudiziale trasmessi il 28/3/2014, il 8/4/2014, il 30/4/2014 ed il 22/5/2014, la ricorrente invitava la Regione a provvedere in esecuzione della pronuncia giudiziale;
- con nota prot. n. 352785 del 22/5/2014, seguita da nota di rettifica n. 368654 del 29/5/2014, la Regione convocava per il 12/6/2014 la conferenza di servizi per l'esame della istanza presentata dalla ricorrente;
- la riconvocazione della conferenza di servizi violerebbe la sentenza in quanto contraria ai principi di accelerazione e semplificazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

sanciti dalla medesima e impedirebbe alla ricorrente di partecipare all'ultima asta per l'assegnazione degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili;

- la ricorrente avrebbe pertanto trasmesso in data 26/5/2014 alla Regione un quinto atto di diffida all'immediato rilascio dell'autorizzazione unica;

ad avviso della ricorrente, la Regione dovrebbe adottare, in esecuzione della sentenza in questione, la determinazione finale di conclusione del procedimento sulla base della prevalenza dei pareri già acquisiti, senza l'apertura di una nuova conferenza di servizi;

- infatti sin dall'ordinanza cautelare n. 442 del 7/3/2013, il TAR avrebbe ordinato alla Regione di concludere il procedimento nel termine inderogabile del 10/5/2013;

- l'art. 14-ter, co. 6-bis, della legge n. 241 del 1990 prevede che l'autorità procedente, "in ogni caso" scaduti i termini di cui ai commi 3 e 4, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso, sulla base della prevalenza dei pareri già acquisiti, ricorrendo eventualmente alla tecnica decisionale del silenzio-assenso ai sensi del successivo comma 7;

Considerato che l'annullamento per difetto di motivazione e di istruttoria degli atti pregressi comporta il riesercizio del potere anche di carattere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione, con conseguente incertezza in merito alla spettanza del "bene della vita"

fonte: http://burc.regione.campania.it

per cui è da ritenere che la sentenza in questione postuli la necessità che l'amministrazione regionale si esprima nuovamente in conferenza mediante una nuova determinazione emendata dei vizi rilevati in sede giurisdizionale;

Rilevato che:

- successivamente alla proposizione del ricorso in esame è sopravvenuta la nuova conferenza di servizi, nel cui ambito è stato espresso l'orientamento non favorevole in materia di VIA sulla base delle risultanze della nota prot. n. 399734 del 11/6/2014 elaborata a seguito del rinnovo del procedimento istruttorio;

- secondo quanto riferito dalla Regione resistente, è attualmente all'esame dell'amministrazione l'eventuale rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione dell'art. 14-quater, co. 3, della legge n. 241 del 1990, che devolve al Consiglio dei Ministri la deliberazione in caso in cui venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art. 120 Cost.;

Ritenuto che:

- il parere VIA espresso in sede di conferenza di servizi è immune dai vizi riscontrati con la sentenza in esecuzione segnatamente per quanto riguarda l'esame delle osservazioni formulate dalla ricorrente, nonchè la formulazione di richieste di integrazione e di proprie autonome valutazioni di carattere tecnico specialistico in termini

fonte: http://burc.regione.campania.it

concreti;

- la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri presuppone un dissenso da risolvere nell'ipotesi in cui l'amministrazione procedente e quella preposta alla tutela di interessi sensibili non siano d'accordo;

- non sussistono i presupposti per la rimessione qualora non vi sia dissenso e, a maggior titolo, qualora l'amministrazione procedente sia la stessa preposta alla tutela dell'interesse sensibile, essendo da escludere che la medesima amministrazione regionale possa dar luogo ad un conflitto con se stessa risolvibile dal Consiglio dei Ministri;

Rilevato tuttavia che:

- nella conferenza di servizi del 12/6/2014, non risulta che il rappresentante della Regione Campania abbia manifestato la posizione unitaria della Regione quale risultato di sintesi della ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti;

- né risulta che l'autorità procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, abbia adottato la determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Ritenuto pertanto che, essendo tuttora pendente il procedimento relativo alla richieste presentata dalla ricorrente, sussistono i presupposti di rito e di merito per l'accoglimento del ricorso;

Considerata l'opportunità di assegnare all'amministrazione regionale



fonte: http://burc.regione.campania.it

un termine per adempiere ai doveri derivanti dalla pronuncia giudiziale e di disporre la nomina, in caso di perdurante inerzia, di un commissario "ad acta", onde provvedere in via sostitutiva, con oneri a carico della Regione inadempiente da liquidare con separato decreto;

Ravvisato che le spese di causa vanno poste a carico della Regione in base al principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione settima, in accoglimento del ricorso in epigrafe, ordina alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. VII, n. 1709 del 21/3/2014, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza; dà mandato al Prefetto di Napoli per la nomina di un commissario "ad acta", con specifica competenza in materia, onde provvedere in via sostitutiva nel caso di perdurante inerzia dell'autorità regionale.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della Siri Energia s.r.l., delle spese di causa, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre e 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Primo Referendario

**L'ESTENSORE** **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17 NOV. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si rilascia ai sensi di legge.

Sono fascicoli MOVI

Napoli, li 24 NOV. 2014

Il Funzionario



fonte: http://burc.regione.campania.it

Direzione Generale 52 05
UOD 52 05 07

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0388734 11/05/2014 13,09
Uscita - 520507 UOD Valutazioni Ambientali - 0.
Mod. UOD Energia e carburanti
Classifica: 5. Fascicolo: 22 del 2014

**Alla Direzione Generale 51 02**
**UOD 04 Energia e Carburanti**
**Centro Direzionale Isola A/6**
**NAPOLI**

**Spett.le SIRI ENERGIA srl**
**Via Valentino Mazzola, 66**
**00142 ROMA**

Oggetto: **Esecuzione sentenza TAR Campania Napoli n. 1709/2014. Conferenza di Servizi del 12/06/2014. Procedura di VIA inerente il "Progetto di un impianto eolico costituito da 20 aerogeneratori con potenza complessiva di 60,0 MW da ubicare nel territorio del Comune di Monteverde (AV) in località Siricciardi – Casonetto e relative opere connesse nel Comune di Lacedonia". Proponente SIRI Energia s.r.l.. Comunicazione degli esiti della Commissione VIA del 30/05/2014.**

A seguito della nota prot. 334951 del 15/05/2014 dell'Avvocatura regionale e della conseguente convocazione della Conferenza di Servizi, indetta infine per il 12/06/2014 dall'UOD in indirizzo in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 1709/2014, si è provveduto al rinnovo del procedimento istruttorio per la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in epigrafe in esecuzione della citata sentenza n. 1709/2014 pronunciata dalla 7ª sezione del TAR Campania di Napoli (su ricorso della predetta Società SIRI ENERGIA) con la quale tra gli altri è stato annullato il D.D. 130 del 10/04/2013 recante parere V.I.A. negativo espresso precedentemente sul progetto di cui all'oggetto.
La Commissione VIA – VI – VAS di cui alla DGR 406/2013 e s.m.i. nella seduta del 30/05/2014, relativamente alla procedura in oggetto, ha prima proceduto all'esame delle osservazioni trasmesse dal proponente con **nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013**, formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, a seguito del preavviso di parere sfavorevole di cui alla nota prot. 158149 del 04/03/2013 e conseguentemente ha espresso il proprio parere.
Di seguito si riportano quindi le predette risultanze istruttorie.

***Dal verbale del 30/05/2014:***
Si procede all'esame delle osservazioni prodotte dalla SIRI Energia s.r.l. ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 trasmesse con **nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013 (Allegato 1)**. Tale nota è organizzata in quattro punti e all'interno del punto III sono fornite puntuali



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7967969 – Fax 081 7969148

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

controdeduzioni ai motivi ostativi contenuti nelle determinazioni della Commissione VIA. L'esame si rende necessario in quanto nella sentenza il TAR Campania Napoli sentenzia, al punto 3. del FATTO, che *nulla ha controdedotto, in sede di adozione del provvedimento definitivo di rigetto, l'amministrazione regionale oggi resistente, essendosi la stessa meramente limitata a ribadire le medesime affermazioni già contenute nel citato preavviso di rigetto.*
In merito quindi alle osservazioni del proponente formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 si contro deduce quanto segue.
***"I. PREMESSA"***
In merito a quanto contenuto della Premessa si rappresenta quanto segue:

- **nella richiesta di integrazioni prot. reg. 483352 del 25/06/2012** si è rappresentato che in sede di istruttoria del progetto è emerso che l'elettrodotto aereo è ubicato in prossimità del SIC IT 8040005 "Bosco di Zampaglione (Calitri)", e del SIC IT 8040008 "Lago di S.Pietro Aquilaverde" e si è ritenuto richiedere per il progetto de quo anche alla valutazione di incidenza ed una nuova pubblicazione ai fini della consultazione prevista dall'art. 24 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. Tale richiesta dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente era quindi già esplicitamente riferita alle opere di connessione e non all'impianto, come richiamato nella stessa nota del 25/06/2012.
- **nella richiesta di integrazioni prot. reg. 483352 del 25/06/2012** si è rappresentato che in sede di istruttoria del progetto è emerso che la distanza che intercorre tra l'ubicazione dei pali eolici n°12 e n°17 ed il SIC IT 9120011 *"Valle Ofanto- Lago di Capacciotti"* localizzato in provincia di Foggia risulta essere inferiore ad 1 km. Si è quindi ritenuto necessario che il proponente consultasse la Provincia di Foggia in merito alla necessità della Valutazione di Incidenza riferita al citato SIC. Tale richiesta alla Provincia di Foggia inerente il parere relativo alla necessità della Valutazione di Incidenza per il SIC della Regione Puglia è stata trasmessa dal proponente solo in data 13/11/2012, come risultante dalla copia della ricevuta di Posteitaliane allegata alla trasmissione del 19/11/2012 del proponente, ovvero più di 4 mesi dopo la richiesta formulata dall'ex Settore Tutela dell'Ambiente.
- In merito alle asserzioni di cui alla pag. 3, alla luce della sentenza TAR Campania Napoli n. 1709/2014 (motivazioni 1 e 2) si ritiene superata la necessità di contro dedurre alle osservazioni del proponente in quanto è necessario eseguire la citata sentenza.

***"II. EFFETTI DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. N. 442/2013 SULL'ATTIVITA' DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE"***
In merito a quanto contenuto nel PARAGRAFO II si rappresenta quanto segue:

- non si comprendono le ragioni per le quali viene citata una ordinanza del TAR riferita come inerente la società Decalift s.r.l. mentre l'ordinanza 442/2013 è inerente la società SIRI.
- alla pagina 4 delle osservazioni, il proponente ribadisce quanto espresso in precedenza riguardo all'obbligo del Servizio VIA, VI e VAS di esprimere il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi, una volta decorsi i termini di legge. A tal riguardo, si veda quanto esposto ai punti precedenti.



Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081 7963090 - Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

***"III. ERRONEITA' DEI MOTIVI OSTATIVI COMUNICATI CON NOTA DEL SETTORE AMBIENTE PROT. N.158149 DEL 4/3/2013"***

In merito a quanto contenuto nel PARAGRAFO III si rappresenta quanto segue:

- non si comprende il significato dell'affermazione *"... molte delle integrazioni richieste dal Gruppo istruttore non sono state confermate dalla Commissione VIA, a seguito delle integrazioni proposte da Siri Energia s.r.l., e tuttavia la Commissione del 24/1/2013, condividendo la proposta del Gruppo istruttore, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale ...."* e a quali circostanze si riferisce.

***"Motivo ostativo sub. lett. a)"***

- nel riportare il Motivo ostativo sub lett. a) la Siri, nel riportare la frase di seguito evidenziata in corsivo grassetto, ha omesso di riportare quanto di seguito indicato in carattere sottolineato: ***nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici, di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco); l'ubicazione di tali impianti, in particolare quello del proponente Genco (la cui presenza è stata solo segnalata dal proponente in risposta a specifiche richieste di integrazione), è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle specie animali, ecc.), come espressamente prevista dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006. Tali impatti non sono stati valutati: solo nella Tav. T.7rev.02 (simulazione dell'inserimento dell'impianto nel contesto paesaggistico) è raffigurato l'impianto de quo e gli altri impianti già in esercizio sullo sfondo.*** In particolare, la presenza di un ulteriore impianto eolico (autorizzato ma non ancora realizzato) nell'area di intervento, è più volte rappresentato dalla proponente nell'elaborato INT.SIA.01 *"Integrazioni e chiarimenti VIA rif. nota Regione Campania prot. 2012.0483352 del 25.06.2012"*, al paragrafi 2.1.4, 2.2.6 e 2.2.26. Inoltre, proprio al par. 2.1.4 con riferimento alla tav. V.2 - Carta del paesaggio e dell'uso del suolo - il proponente ravvisava l'insorgere di potenziali interferenze con gli impianti citati, asserendo che *"... In tale tavola, a titolo di esempio, si evince che il parco eolico è situato a valle delle fontane esistenti, con le quali non ha alcuna interferenza, a differenza di altri impianti già realizzati e autorizzati (cfr. IVPC e Genco ora Wind Farm Monteverde)"*.
- la Siri riferisce che nella richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 non viene espressa richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di impianti già esistenti o solo autorizzati e che la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati. Si evidenzia che la presenza nella stessa area di un altro impianto già autorizzato dall'ex Settore Regolazione dei Mercati (oggi UOD Energia), unico settore all'epoca competente all'autorizzazione (l'ex Settore Tutela dell'Ambiente oggi UOD 52 05 07 non autorizzava e non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del Dlgs 387/03, di competenza esclusiva dell'ex Settore Regolazione dei Mercati e oggi dell'UOD Energia) non era riportata nella documentazione progettuale e che è stata evidenziata dal proponente solo a seguito di apposita richiesta da parte dell'ex Settore Tutela



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081.7963090 - Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

dell'Ambiente con nota prot. 483352 del 25/06/2012. Quindi con la suddetta nota non poteva essere richiesta la valutazione di impatti cumulativi e sinergici relativi alla presenza nell'area di impianti autorizzati e non realizzati, presenza di cui il proponente, al contrario, era a conoscenza. La necessità di stimare e valutare tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (Dlgs 152/2006, Allegato VII, punto 4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*

- *a) dovuti all'esistenza del progetto;*
- *b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
- *c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

**Il proponente, quindi, avendo segnalato solo dopo la richiesta di integrazioni la presenza nell'area di un altro impianto eolico già autorizzato, sebbene non ancora realizzato, avrebbe dovuto, in ottemperanza alla norma di settore, provvedere alla valutazione di tali impatti cumulativi e proporre le eventuali ed opportune misure di mitigazione e/o compensazione, ove possibili.**

- in merito ai dati in possesso del Settore Tutela dell'Ambiente e la sua disponibilità a far visionare gli Studi di Impatto Ambientale e le valutazioni proposte dai proponenti degli impianti già autorizzati, si evidenzia che solo in sede di riscontro alla richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 (**con nota del 12/11/2012, pervenuta al Settore Tutela dell'Ambiente in data 19/11/2012**) il proponente ha effettuato una richiesta di dati, senza per altro effettuare, ai fini del riscontro, nessuna richiesta di accesso agli atti, procedura attraverso la quale sarebbe stato possibile visionare, previo consenso degli interessati, gli atti relativi alle altre procedure di VIA (artt. 22 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e Reg. Reg. 31 luglio 2006, n. 2). In definitiva, quindi, ove il proponente avesse ravvisato la necessità o la volontà di accedere ai dati contenuti in altri Studi di Impatto Ambientale, questi avrebbe potuto/dovuto attivare, dopo la richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 e tempestivamente, la procedura di accesso agli atti da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia nel periodo tra il 26/06/2012, data della richiesta di integrazione, e il 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. L'indicato lasso di tempo, quasi cinque mesi, è del tutto idoneo a svolgere le indagini necessarie ai fini della valutazione degli eventuali impatti cumulativi. Si evidenzia che un rappresentante della società SIRI ha formulato istanza di accesso presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente acquisita al prot. reg. n. 418883 del 12/06/2013, e quindi ben dopo l'emanazione del provvedimento di VIA DD 130 del 10/04/2013 annullato dal TAR.

*"Motivo ostativo smb. lett. b)"*

- in merito alle richieste di dati effettuate dalla Siri nelle integrazioni pervenute il 19/11/2012 si deve rappresentare che esse sono state formulate dalla Siri tardivamente, in quanto non sono state formulate



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7963090 – Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

subito dopo la richiesta di integrazione del 25/06/2012 al fine di riscontrare la stessa. La SIRI ha richiesto ed ottenuto una proroga della tempistica per il riscontro alla nota del 25/06/2012 e in sede di riscontro a quest'ultima, **ovvero quasi 5 mesi dopo la richiesta del 25/06/2012, in data 19/11/2012** (data di accettazione dell'atto) ha formulato la richiesta dati. Le stesse richieste di un protocollo e della metodologia per la stima delle collisioni sono tardive in quanto sono state formulate sempre nelle integrazioni trasmesse il 19/11/2012. **Per stessa ammissione del proponente, sull'area interessata dal progetto non è stata effettuata nessuna indagine di campo attraverso cui sarebbe stato possibile rilevare i dati oggettivi di riferimento della presenza della fauna nell'area di interesse, utili non solo per la stima degli impatti ma anche ai fini della eventuale confutazione delle argomentazioni poste in essere dall'ASOIM redatte anche a seguito di acquisizioni di dati e rilevamenti sul campo (Monteverde).** In ogni caso, non risulta che l'ex Settore Tutela dell'Ambiente (oggi l'UOD 07) disponga di una banca dati inerenti tale materia, ma i dati reperibili dalla documentazione afferente ad altre procedure di VIA sono accessibili a tutti attraverso la procedura di accesso agli atti, accesso che non è mai stato richiesto dalla società SIRI Energia nel periodo tra il 26/06/2012 - data della richiesta di integrazione - e il 12/11/2012 - ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente, pervenuto in data 19/11/2012. **Inoltre la presenza nella stessa area di un impianto già realizzato ed in esercizio avrebbe consentito, attraverso un monitoraggio sul campo, di valutare gli effetti di tale presenza sull'avifauna.** Anche in merito alle richieste inerenti un protocollo si evidenzia che la Regione Campania non ha, al momento, individuato un protocollo specifico ma che in tale materia sono stati approntati diversi documenti di indirizzo e linee guida facilmente reperibili sul web, di cui il proponente, in assenza di specifiche indicazioni della Regione Campania, avrebbe potuto avvalersi (solo per citarne alcuni: ***LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI INDUSTRIALI IN ITALIA*** – WWF – 2009; ***Criteri per la localizzazione degli impianti e Protocolli di monitoraggio della fauna nella Regione Piemonte*** – 2008; ***Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna*** a cura dell'ANEV – ISPRA – LIPU – Legambiente – 2012) ai fini dell'acquisizione dei dati di campo necessari per la valutazione degli impatti sulla fauna. D'altronde lo stesso proponente, nelle integrazioni al SIA, cita alcuni dati contenuti nelle *Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli Impianti eolici* – Regione Toscana, Febbraio 2004, evidenziandone la perfetta conoscenza. Orbene, tale documento riporta una dettagliata descrizione delle attività da effettuarsi per la valutazione degli impatti sull'avifauna e sulla chirottero fauna, che in assenza di specifiche indicazioni della Regione Campania poteva essere utilizzata e seguita ai fini della predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale. A titolo informativo si riporta il solo indice del documento relativo alla valutazione sulle componenti naturalistiche:

***INDICE***
***Premessa 7***
***LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLE COMPONENTI NATURALISTICHE 9***
***Introduzione 11***



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7963061 – Fax 081 7963449

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

*I) Individuazione delle tipologie di aree critiche per gli aspetti naturalistici 13*
*I.1 Sintesi della metodologia seguita*
*I.2 Tipologie di aree critiche per aspetti naturalistici*
*I.3 Requisiti progettuali*
*I.4 Aree non opportune*
*II) Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale 18*
*II.1 Procedura di verifica in aree prive di criticità*
*II.2 Procedura di verifica in aree critiche*
*II.3 Linee guida per la valutazione d'incidenza*
***ALLEGATO A:** Elenco delle aree in cui è risultata non opportuna la realizzazione di impianti eolici, per la presenza di elementi naturalistici di elevato valore 27*
***ALLEGATO B:** Aree risultate non opportune per la localizzazione di impianti eolici - Schede sintetiche dei principali elementi di criticità 28*
***ALLEGATO C:** Specie e gruppi avifaunistici particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici 43*
***ALLEGATO D:** Impatti ambientali connessi alla realizzazione di impianti eolici: stato delle conoscenze sulla componente naturalistica 44*
*Bibliografia di riferimento 50*

Si evidenzia che l'allegato C delle Linee Guida della Regione Toscana riporta quanto segue:



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7963081 – Fax 081 7963068

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

ALLEGATO C

Specie e gruppi avifaunistici particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici

Nel seguito, relativamente al territorio toscano, viene riportata una lista di specie o gruppi particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici (da Langston e Pullan, 2002; modif.).

| Nome italiano | Nome specifico o del taxon | IMPATTI | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Disturbo | Collisione | Perdita/alterazione di habitat |
| Strolaghe | fam. *Gaviidae* | √ | √ | |
| Svassi | fam. *Podicipedidae* | √ | | |
| Berte | fam. *Procellariidae* | √ | | |
| Cormorani | fam. *Phalacrocoracidae* | √ | √ | |
| Aironi, sgarze | ord. *Ciconiiformes* | √ | √ | |
| Fenicotteri | fam. *Phoenicopteridae* | √ | √ | |
| Oche, cigni, anatre | ord. *Anseriformes* | √ | √ | |
| Nibbi, Albanelle, Aquile | ord. *Accipitriformes* | √ | √ | √ |
| Falchi | ord. *Falconiformes* | √ | | √ |
| Gru | fam. *Gruidae* | √ | √ | |
| Limicoli, Gabbiani, Sterne | ord. *Charadriiformes* | √ | | |

**Si sa che le Cicogne e i Nibbi sono proprio specie per le quali è notoria, da tempo, la particolare sensibilità agli impatti generati dalle pale eoliche. Gli impatti su tali specie, qualora ne sia segnalata la presenza nell'area di intervento, come nel caso in questione, non possono essere stimati su base bibliografica e solo attraverso affermazioni prive di ogni riscontro oggettivo.**

**Inoltre preme sottolineare che l'istanza di autorizzazione unica per l'impianto in questione risulta risalire al 24/10/2006, per cui il proponente, ove intenzionato, avrebbe potuto svolgere tutte le indagini di campo necessarie ai fini della valutazione degli impatti sull'avifauna e sulla chirotterofauna, considerato che l'istanza di VIA è stata formulata il 24/06/2011 sul progetto da 18 aerogeneratori inizialmente proposto.**

Il proponente, quindi, a fronte della accertata presenza nell'area di intervento di tali pregevolissime specie (dal punto di vista conservazionistico, tutelate ai sensi di convenzioni internazionali e direttive comunitarie) avrebbe dovuto effettuare la stima degli impatti sull'avifauna e la chirotterofauna basandosi sui risultati di campagne di monitoraggio sul campo effettuate, in assenza di specifiche Linee Guida della Regione Campania, secondo i protocolli e le Linee Guida disponibili (di quelle della Regione Toscana aveva perfetta conoscenza) e non affrontare l'argomento in modo assolutamente riduttivo, superficiale e del tutto inidoneo ad attestare i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto sulle citate specie.



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081.7962089 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

La Siri poi riferisce che nella richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 non viene espressa richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di impianti già esistenti o solo autorizzati e che la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati. Si evidenzia che la presenza nella stessa area di un altro impianto già autorizzato dall'ex Settore Regolazione dei Mercati (oggi UOD Energia), unico settore all'epoca competente all'autorizzazione (l'ex Settore Tutela dell'Ambiente oggi UOD 52 05 07 non autorizzava e non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del Dlgs 387/03, di competenza esclusiva dell'ex Settore Regolazione dei Mercati e oggi dell'UOD Energia) non era riportata nella documentazione progettuale e che è stata evidenziata dal proponente solo a seguito di apposita richiesta. Quindi nella nota prot. 483352 del 25/06/2012 non poteva essere richiesta la valutazione di impatti cumulativi e sinergici relativi alla presenza nell'area di impianti autorizzati e non realizzati, presenza di cui il proponente, al contrario, era a conoscenza. La necessità di stimare e valutare tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (Dlgs 152/2006, Allegato VII, punto 4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*

- *a) dovuti all'esistenza del progetto;*
- *b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
- *c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

**Il proponente, quindi, avendo segnalato solo dopo la richiesta di integrazioni la presenza nell'area di un altro impianto eolico già autorizzato, sebbene non ancora realizzato, avrebbe dovuto, in ottemperanza alla norma di settore, provvedere alla valutazione di tali impatti cumulativi e proporre le eventuali ed opportune misure di mitigazione e/o compensazione, ove possibili.**
*"Motivo ostativo sub, lett. c)"*

- L'analisi della Tav. 6 rev 02 richiamata dalla SIRI ENERGIA s.r.l. evidenzia che nell'area di pertinenza del progetto si riscontra la presenza di boschi di latifoglie, aree a pascolo naturale o prateria d'alta quota, aree a ricolonizzazione naturale e oliveti inframmezzati da seminativi (cereali), ovvero un uso del suolo che risponde alla definizione di sistema agroforestale. In merito al presunto minor pregio dell'area di pertinenza del progetto rispetto alle zone situate ad est, a sud e ad ovest del centro urbano di Monteverde, non si comprende sulla base di quali parametri e di quali dati siano state effettuate tali valutazioni, tra l'altro neanche menzionate nel SIA e nelle successive integrazioni ma riportate solo apoditticamente nelle osservazioni formulate dalla SIRI ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.
Le affermazioni del proponente, quindi, risultano del tutto prive di riscontri oggettivi. Ma quand'anche fosse accertato il minor pregio (da quale punto di vista??) delle aree oggetto di intervento, in ogni caso ciò non toglie che, proprio sulla scorta dei dati forniti dal proponente (Tav. 6 rev 02), si è potuto



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7968090 – Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

constatare che l'area di intervento è definibile come un sistema agroforestale costituito da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituiti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di ittiofauna. Tale definizione corrisponde esattamente al tipo di ambiente preferito dalla Cicogna nera e dai rapaci (Nibbi).

- In merito alla valutazione degli impatti del progetto sulla biodiversità, sulla flora e sulla fauna si evidenzia che tale necessità è imposta dalla normativa (art. 5, comma 1, lettera c. e Allegato VII del Dlgs 152/2006) indipendentemente dalla necessità o meno di una Valutazione di Incidenza;
- In merito all'impossibilità di approfondire la valutazione degli effetti sinergici e cumulativi senza la messa a disposizione dei SIA degli impianti esistenti o autorizzati, si evidenzia che tale documentazione è consultabile da chiunque attraverso la procedura di accesso agli atti, procedura che come già evidenziato non è stata attivata dalla SIRI Energia nel periodo tra il 26/06/2012, data della richiesta di integrazione, e il 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. Tale procedura risulta invece attivata con nota identificata da Prot. n. 418883 del 12/06/2013 solo successivamente all'annullato decreto 130/2013.
- In merito alla frequentazione dell'area da parte della Cicogna Nera, si evidenzia che la suddetta area si trova tra diversi corpi idrici e aree umide tra cui l'Ofanto, il Lago di San Pietro ed altre aree umide localizzate nella vicina Puglia; **la frequentazione dell'area da parte della Cicogna Nera, quindi, non può essere esclusa se non sulla scorta di rilevamenti sul campo che non risulta siano stati mai effettuati dalla SIRI mentre risultano effettuate osservazioni di campo da parte dell'ASOIM.** Non si comprende quindi sulla base di quali dati la Siri Energia non solo esclude tale frequentazione ma arriva addirittura a tracciarne i percorsi e a valutare i possibili impatti da parte di altri impianti eolici, pur non essendo in possesso di nessun dato rilevato sul campo e di nessun dato inerente gli altri impianti in esercizio o autorizzati nell'area, come affermato dalla stessa Siri.

Il proponente infatti afferma che *Tuttavia è sfuggito sia al Funzionario Istruttore che alla Commissione VIA quanto riportato a pag. 2 della stessa nota ASOIM prot. 2012 0350219 del 08/05/2012: "La Cicogna nera è prevalentemente ittiofaga (si nutre di pesci, ndr.), integrando la dieta con anfibi, micro mammiferi, piccoli insetti, crostacei e uccelli (Bordignon, 2005)"; dunque la cicogna preferisce rivolgersi dal suo nido alla ricerca di cibo preferibilmente verso la valle dell'Ofanto e all'area a sud dell'abitato di Monteverde, ricca di boschi e vegetazione e non nell'area agricola, distante oltre 3 Km, del parco eolico del progetto di Siri Energia, che, tra tutte le altre, è la più trasformata ed antropizzata, mediante colture meccanizzate. Tutt'al più la cicogna potrebbe spingersi, sempre alla ricerca di cibo, valicando il crinale con andamento nord-sud, verso il bacino opposto del torrente Osento e dell'invaso artificiale della Diga S. Pietro (zona SIC Lago San Pietro), ma, in questo caso, non troverebbe a costituire ostacolo al suo volo gli aerogeneratori della società Siri Energia, bensì quelli (di pari grandezza) della Società Genco Energia (già autorizzata, e attualmente in regime di proroga triennale sull'inizio dei lavori), e, un po' oltre, quelli di un altro parco, quello di Eurowind Srl (ricadente nel Comune di Lacedonia e adiacente al SIC Lago San Pietro), anch'esso già autorizzato con VIA positiva dello stesso Settore Ambiente ed in attesa di "autorizzazione unica".* Orbene, il Lago di San Pietro,



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7963090 – Fax (081) 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

com'è noto, è dotato di rive cementificate e inidonee quindi alla caccia da appostamento, quale quella dei Ciconidi. La Cicogna nera, infatti, ha una alimentazione varia: è ittiofaga, catturando pesci con una tecnica di agguato ovvero rimane ferma e ben mimetizzata tra la vegetazione ripariale (assente sulle rive del Lago S. Pietro a causa della cementificazione) ed attende che passino le prede a portata di becco e di collo; teriofaga, nutrendosi di ratti e piccoli lagomorfi (leprotti e coniglietti selvatici) che cattura sul terreno negli ambienti aperti, per lo più coltivi a seminativo; entomofaga, nutrendosi di ortotteri (grilli e cavallette) che cattura con movimenti rapidi di corsa. **Le affermazioni del proponente, quindi, oltre a non essere suffragate da nessun dato oggettivo ottenuto attraverso attività di rilevamento sul campo, sono contraddette dalle caratteristiche della specie in questione (Cicogna nera) e dalle caratteristiche delle aree citate dal proponente (il Lago San Pietro e l'area di influenza del progetto), delle quali lo stesso dimostra non avere nessuna conoscenza. Tali affermazioni, sulla scorta di quanto rappresentato, sono valutate del tutto inattendibili e prive di ogni riscontro oggettivo.**

Per le già descritte caratteristiche della specie è evidente che la Cicogna nera preferisce alimentarsi sicuramente lungo le rive dell'Ofanto e dei suoi affluenti, frequentando inoltre quelle aree che presentano proprio le caratteristiche dell'area di intervento ovvero un sistema agroforestale rappresentato da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituiti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di ittiofauna (Tav. 6 rev 02); è poi noto dalla letteratura che la specie si muove in un raggio d'azione di circa 15 chilometri in tutte le direzioni. Lo stesso fanno i giovani quando lasciano il nido: all'involo i genitori si trattengono per circa un mese nel territorio per insegnare le varie tecniche di caccia, tra le quali quelle in ambienti aperti con le caratteristiche proprie dell'area di intervento. Si ricorda che l'impianto dista circa 3 km dal nido di Cicogna nera.

- In merito ai chirotteri il proponente si limita ad affermare che per questi valgono le stesse considerazioni formulate per la Cicogna Nera, senza suffragare tali considerazioni con dati probanti le tesi sostenute. In primo luogo non si comprende a quali considerazioni ci si riferisce. Si evidenzia che nell'area oggetto di intervento sono state rilevate specie di notevole significato conservazionistico quali il rinolofo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*) e il vespertillo smarginato (*Myosotis emarginatus*) entrambe le specie in Allegato II della direttiva HABITAT . Lo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato alla Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) infatti riporta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rinolophus ferrumequinum* e *Rinolophus emarginatus (Myotis emarginatus)*. Inoltre nel territorio di interesse del progetto è stata rilevata anche la presenza di specie di chirotteri fortemente sensibili all'impatto degli impianti eolici quali la nottola di Leisler (*Nyctalus leisleiri*). È notorio che il fiume Ofanto è utilizzato come elemento lineare del paesaggio utile agli spostamenti dei chirotteri, facendo del comprensorio dell'Ofanto una delle aree campane più ricche per la chirottero fauna. È noto anche che le pale eoliche sono considerate una preoccupante fonte di disturbo e di mortalità per i chirotteri, tanto che nel meeting EUROBATS del settembre 2010 è stata adottata una apposita risoluzione nella quale si raccomanda ai Paesi membri, tra i



Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081.7963000 - Fax 081 7963018

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

quali l'Italia, di adottare le Linee Guida EUROBAT (del 2008) per la considerazione dei chirotteri nella costruzione degli impianti eolici per la realizzazione di studi di impatto ante e post operam.
Le citate Linee Guida EUROBAT, a pag. 9, riportano la seguente tabella, nella quale l'impatto dovuto alla collisione con gli impianti eolici in esercizio viene descritto nei termini che seguono.

| **Impacts related to siting** | | |
|---|---|---|
| **Impact** | **Summer time** | **During migration** |
| Loss of hunting habitats during construction of access roads, foundations etc. | Small to medium impact, depending on the site and species present at that site. | Small impact. |
| Loss of roost sites due to construction of access roads, foundations etc. | Probably high or very high impact, depending on the site and species present at that site. | High or very high impact, e.g. loss of mating roosts. |

| **Impacts related to operating the wind farm** | | |
|---|---|---|
| **Impact** | **Summer time** | **During migration** |
| Ultrasound emission | Probably a limited impact. | Probably a limited impact. |
| Loss of hunting areas because the bats avoid the area. | Medium to high impact. | Probably a minor impact in spring, a medium to high impact in autumn and hibernation period. |
| Loss or shifting of flight corridors. | Medium impact. | Small impact. |
| Collision with rotors. | Small to high impact, depending on the species. | High to very high impact. |



Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081 7963096 - Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

Orbene, a fronte della certificata e notoria presenza di importanti colonie di chirotteri nell'area di intervento il proponente non solo non ha raccolto nessun dato di campo inerente tali presenze nell'area di intervento (al fine di valutarne compiutamente l'impatto) ma addirittura non ha considerato i chirotteri quali specie sensibili alle pale eoliche; nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, poi, si è limitato ad affermare che per i chirotteri valgono le stesse considerazioni effettuate per la Cicogna nera. Si ribadisce che non si comprende a quali considerazioni si fa riferimento. Si ritiene, al contrario, che l'area di intervento, proprio per le sue caratteristiche di seminaturalità (sistema agroforestale costituito da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituiti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, corpi idrici come attestato dalla Tav. 6 rev 02) costituisca un'area ottimale di caccia per i chirotteri, le cui popolazioni potrebbero essere impattate negativamente dalla presenza degli aerogeneratori di progetto e in modo rilevante.

In merito agli aspetti naturalistici e con riferimento ai punti b) e c) delle determinazioni della Commissione VIA – Vt –VAS di cui alla nota 158149 del 04/03/2013 , si evidenzia che il proponente:

- **non ha effettuato alcun rilievo sul campo volto ad individuare l'avifauna e la chirotterofauna frequentante l'area di localizzazione dell'impianto;**
- non ha presentato dati suffraganti le affermazioni inerenti "il rapido adattamento" dell'avifauna agli aerogeneratori. Al contrario, in riscontro ad una precisa richiesta ha affermato che ad oggi non esistono studi abbastanza estesi e sistematici, specialmente in Italia, in grado di quantificare la pericolosità di un parco eolico rispetto all'avifauna e che quindi per il caso di specie si è ragionato in maniera deduttiva:
  - considerato l'elevato numero di parchi eolici autorizzati, realizzati e in esercizio in Regione Campania, nell'area in oggetto e a volte anche in vicinanza di aree protette;
  - considerato che gli Enti locali di controllo non hanno ad oggi considerato che i disturbi, le interferenze o i danni all'avifauna registrati siano tali da prescrivere l'arresto o misure integrative di mitigazione per gli impianti in esercizio;

  si presume che l'avifauna abbia sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio.
- non ha presentato dati in grado di suffragare l'affermazione secondo la quale *"i moderni impianti eolici grazie soprattutto alla bassa velocità di rotazione delle pale hanno ridotto la possibilità di impatti con l'avifauna presente"* o dati inerenti la stima degli impatti attesi sull'avifauna e sulla chirotterofauna;
- in relazione agli impatti sull'avifauna ha richiesto, solo in sede di riscontro avvenuta quasi 5 mesi dopo la richiesta di integrazioni, i dati in possesso della Regione Campania derivanti dalle attività di monitoraggio dei parchi eolici in esercizio;
- in merito alla presenza nell'area della Cicogna nera, la cui presenza è stata rilevata sul lato sammaro dell'Ofanto a partire dal 2009, alla richiesta di effettuare una stima del rischio di collisione con gli impianti eolici presenti nella zona di nidificazione a seguito della realizzazione del progetto previsto, il proponente, solo in sede di riscontro alle richieste di integrazione (per il quale peraltro ha anche richiesto e ottenuto una proroga della tempistica individuata per il riscontro), ha richiesto di ottenere il protocollo, la metodologia o i dati utilizzati dagli impianti eolici fino ad ora esistenti e/o



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli - Tel. 081 7963090 – Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, in modo da ottenere dati confrontabili ed equità di valutazione. In particolare ha richiesto alla Regione Campania i dati dei monitoraggi sulle collisioni con la Cicogna nera e altri volatili trasmessi dai gestori degli impianti eolici già esistenti nella zona in oggetto o dagli Enti locali di controllo, al fine di verificare la coerenza tra rischio di collisione con la Cicogna nera stimato dagli impianti eolici esistenti e il numero effettivo di collisioni. Ha richiesto, inoltre, di conoscere preventivamente la soglia di rischio considerata accettabile per gli impianti eolici fino ad ora autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania e nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, al fine di equità di valutazione.

- **il proponente non ha chiarito perché non ha considerato i chirotteri come specie sensibile alle pale eoliche;** Si evidenzia che nell'area oggetto di intervento sono state rilevate specie di notevole significato conservazionistico quali il rinolofo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*) e il vespertilio smarginato (*Myotalis emarginatus*) entrambe le specie in Allegato II della direttiva HABITAT. Inoltre nel territorio di interesse del progetto è stata rilevata anche la presenza di specie di chirotteri fortemente sensibili all'impatto degli impianti eolici quali la nottola di Leisler (*Nyctalus leisleiri*). Anche lo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato alla Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) riporta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rinolophus ferrumeqinum* e *Rinolophus emarginatus*.Il fiume Ofanto poi è utilizzato dai chirotteri come elemento lineare del passaggio utile agli spostamenti dei chirotteri, facendo del comprensorio una delle aree campane più ricche per la chirottero fauna. È noto che le pale eoliche sono considerate una delle principali fonti di mortalità per i chirotteri, tanto che nel meeting EUROBATS del settembre 2010 è stata adottata una apposita risoluzione nella quale si raccomanda ai Paesi membri, tra i quali l'Italia (L. n. 104 del 27/05/2005), di adottare le Linee Guida per la considerazione dei chirotteri nella costruzione degli impianti eolici per la realizzazione di studi di impatto ante e post operam. Orbene, a fronte della certificata presenza di importanti colonie di chirotteri nell'area di intervento il proponente non solo non ha raccolto nessun dato di campo inerente tali presenze nell'area di intervento ma addirittura non ha considerato i chirotteri quali specie sensibili alle pale eoliche; nelle osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 poi si è limitato ad affermare che per i chirotteri valgono le stesse considerazioni effettuate per la Cicogna nera. Di quali considerazioni si tratti non si comprende. Si ritiene, al contrario, che l'area di intervento, proprio per le sue caratteristiche di seminaturalità (sistema agroforestale costituito da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo e incolte, acqua con presenza di ittiofauna come evidenziato dalla Tav. 6 rev 02) costituisca un'area ottimale di caccia per i chirotteri, le cui popolazioni sarebbero impattate negativamente dalla presenza degli aerogeneratori di progetto ed in modo rilevante.
- in relazione agli aspetti faunistici è stata proposta una misura di compensazione senza specificarne le specifiche finalità né le caratteristiche (costituzione di un'area (dove??) con essenze arbustive (quali??) che possano offrire rifugio alla piccola fauna stimolando quindi la riconquista degli spazi interessati dalla realizzazione, in tempi relativamente brevi, del parco eolico; di tale aree non vengono fornite localizzazione, estensione, assetto vegetazionale e altre caratteristiche utili a comprendere l'effettiva



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7963990 – Fax 081 7963018

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

Idoneità alla compensazione di quali impatti. In merito agli impatti sulla fauna il proponente propone quanto segue: *Si cercherà di ridurre le attività di cantiere di tipo aereo preferibilmente nel trimestre aprile, maggio e giugno, periodo riproduttivo per la maggioranza delle specie di uccelli e mammiferi presenti nell'area oggetto di indagine. Lo stimolo alla ricostituzione delle zoocenosi locali è strettamente dipendente dalla ricostituzione delle fitocenosi. Al contrario di queste, però, la riconquista degli spazi da parte degli animali avverrà naturalmente con la sola possibilità di velocizzare questa ricolonizzazione attraverso una corretta ricostituzione dell'ambiente preesistente. Contemporaneamente, tra le misure di mitigazione, sarà a carico della società proponente il compito di monitorare durante la fase di esercizio del campo eolico attraverso strutture o professionalità specializzate, l'avifauna potenzialmente presente, al fine di valutare e predisporre, se necessario, ogni ed ulteriore misura volta alla tutela più ampia delle specie sensibili da tutelare.*

L'area di influenza del progetto è riconducibile ad un sistema agroforestale di notevole pregio, situato tra aree umide che per le loro caratteristiche di naturalità sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Valle dell'Ofanto e Lago di Capacciotti in Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). La presenza di rapaci e di grandi veleggiatori (Cicogna nera) sottoposti a regimi di tutela in qualità di specie minacciate è stata riportata nello Studio di Impatto Ambientale senza che tuttavia a tale presenza fosse attribuito un valore contrastante con la presenza di un ulteriore parco eolico nell'area, che come richiamato dallo stesso proponente, già ospita un impianto in esercizio e un impianto autorizzato ma non ancora realizzato. In merito ai chirotteri, dallo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato alla Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) risulta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rinolophus ferrumequinum* e *Rinolophus emarginatus*.

L'Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale (ASOIM) ha trasmesso durante il periodo della consultazione pubblica una relazione avente ad oggetto *"Opposizione per incompatibilità ambientale per l'impianto eolico di 18 aerogeneratori da 45 MW in località Sticciardi, Cassanetto in Monteverde e opere connesse in Lacedonia, località Macchiatupo (provincia di Avellino). Presentato da SIRI Energia (già Fuhlander Italia) in data 28 giugno 2011, n. prot. 502997."*.

In tale relazione l'ASOIM rappresenta che il territorio di interesse del progetto è stato oggetto di approfondite ricerche ornitologiche, i cui risultati portano ad affermare che le valenze riscontrate rientrano nei parametri di tutela delle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli. In particolare nella relazione si richiama la circostanza che lungo il Fiume Ofanto sono stati rinvenute due coppie nidificanti di Cicogna nera, una delle quali nidifica proprio nel Comune di Monteverde. Nel 2011 in Italia è stata stimata una popolazione nidificante di sole 11 coppie. La relazione mette in evidenza che l'areale di nidulazione della Cicogna nera è molto ampio ed il nido censito sul lato campano del Fiume Ofanto si trova a pochi km dall'impianto. La Cicogna nera è inserita nell'Allegato I della direttiva UCCELLI. Oltre alla cicogna nera l'area di interesse si caratterizza per la più alta densità in Campania di Nibbi bruni e Nibbi reali, questi ultimi presenti in Campania con solo una ventina di coppie (Pinlocchi et al., 2011) distribuite per lo più nei territori posti ai confini con la Puglia e la Basilicata. Oltre alle citate specie, nell'area di interesse sono rinvenibili altre specie inserite nell'allegato I della direttiva Uccelli, quali il Lanario, la Calandrella, e per le quali risulta uno status di specie in pericolo o in declino, oltre ad altre



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7963090 – Fax 081 2963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

specie che pur non essendo comprese nell'Allegato I della direttiva Uccelli sono in uno stato di forte rarefazione e tutelate da leggi nazionali e convenzioni internazionali. Nella relazione, infine, si afferma che è ampiamente dimostrato in Europa e in Nord America che gli impianti eolici non sono compatibili con l'incolumità e la permanenza dell'avifauna del territorio in cui vengono istallati. Essi in particolare comportano l'estinzione dei grandi veleggiatori (come la Cicogna nera) e dei rapaci (quindi Nibbio bruno, Nibbio reale, Falco pellegrino, Lanario) oltre ad altri rapaci notturni (Barbagianni e Assiolo) e degli uccelli migratori il cui volo spesso si svolge di notte. La relazione, evidenziando la presenza di ZPS e SIC poco distanti dall'impianto, afferma che la realizzazione dell'impianto eolico in parola è assolutamente incompatibile con la necessità di salvaguardare le specie dell'Allegato I ed è quindi in assoluto contrasto con quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva Uccelli; inoltre evidenzia che l'uccisione diretta, anche da parte delle pale eoliche, di animali particolarmente protetti dalla L. 157/92 può comportare sanzioni anche penali La relazione conclude invitando la Regione a verificare se le informazioni riportate sono contenute nella VIA e in caso contrario a valutare se nell'omissione non sia ravvisabile un dolo. Inoltre invita i membri dei tavoli per la VIA ad un sopralluogo tecnico nei territori interessati.

**Le osservazioni formulate dall'ASOIM (nota del 24/04/2012, ricevuta il 30/04/2012 e acquisita al prot. 350219 del 08/05/2012) sono state trasmesse al proponente in sede di richieste di integrazione del 25/06/2012; il proponente non ha formulato nessuna controdeduzione in merito alle citate osservazioni né ne ha confutato i contenuti. Le osservazioni dell'ASOIM contengono tutta una serie di valutazioni formulate sulla scorta di rilievi di campo effettuati in un arco temporale che parte dal 2009, per quanto riguarda la Cicogna nera.**

Sempre in merito agli aspetti naturalistici si rappresenta che nel corso del XV Convegno Italiano di Ornitologia tenutosi a Sabaudia (LT) il 14-18 ottobre 2009 è stata approvata una risoluzione nella quale si valuta *"la realizzazione di impianti eolici nei contesti sensibili come una delle più gravi minacce per l'avifauna, capace di determinare estinzioni su tutto o su gran parte del territorio nazionale, declino di popolazioni anche in vaste aree e conseguente perdita di biodiversità."* ed inoltre si chiede che *"l'installazione di impianti eolici sia comunque sempre esclusa in tutte le IBA, le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, le aree protette nazionali e regionali nonché in un'adeguata fascia di protezione, mai inferiore a 5 km (15 km nel caso di siti di nidificazione, di sosta regolare e di rilascio di avvoltoi), attorno alle suddette aree ed alle ZPS e in tutte le altre aree soggette alla presenza regolare di specie di interesse conservazionistico suscettibili di impatto significativo (incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, migratori e altre specie inserite in Convenzioni o Accordi internazionali, in Liste rosse o considerate prioritarie a livello regionale)"*. Ancora la risoluzione chiede che *"le valutazioni dell'impatto sull'avifauna siano basate su indagini conoscitive sia bibliografiche sia sul campo nel corso delle quattro stagioni, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto (15 km nel caso dei rapaci) e comunque secondo le indicazioni delle linee guida ufficiali di cui sopra"* e che *"la valutazione della presenza di migratori diurni e notturni sia obbligatoriamente studiata, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (come ad esempio radar*



Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081 7963090 - Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

*e termocamere) in grado di fornire tutte le indispensabili indicazioni circa fenologia e caratteristiche dell'eventuale flusso migratorio (altezza e direzioni di volo, intensità ed ogni altro parametro)".*

L'impianto in questione si trova a meno di 1 km dal SIC IT 9120011 "Valle Ofanto- Lago di Capaciotti", circa 1,6 Km dal SIC IT 8040008 "Lago di S.Pietro Aquilaverde" e a poco più di 3 Km dall'area di riserva integrale per la Cicogna nera come individuata dal Piano Urbanistico Comunale del Comune di Monteverde. Com'è noto sia i rapaci che i chirotteri trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali di tipo mosaicizzato, nei quali si alternano patches costituiti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, ecc. proprio come l'area di intervento in questione. I nibbi sorvolano il territorio di caccia veleggiando con le correnti ascensionali ad un'altezza che coincide in genere con quella delle pale eoliche. Si nutrono di pesci, micromammiferi, insetti e carogne.

Anche la Cicogna nera trova il suo ambiente ideale in un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituti da bosco, aree aperte coltivate e seminativo o incolte, acqua con presenza di ittiofauna. Le coppie dell'Italia meridionale e dei Balcani necessitano anche di pareti rocciose ai fini della nidificazione. Inoltre l'areale di alimentazione della Cicogna nera (come affermato anche nelle osservazioni dell'ASOIM), è sicuramente molto più ampio dell'area di riserva delimitata dal PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche "terrestri" al sito di nidificazione. È noto dalla letteratura che la specie si muove in un raggio d'azione di circa 15 chilometri in tutte le direzioni **(l'impianto in questione si trova a soli 3 km di distanza dal nido in territorio campano)**. Lo stesso fanno i giovani quando lasciano il nido. Bisogna evidenziare inoltre che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non ancora realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio. Anche in relazione alla perturbazione del campo aerodinamico e ai suoi effetti sull'avifauna il proponente non ha fornito dati riferibili all'impianto e agli effetti cumulativi con gli altri impianti già realizzati o autorizzati ma non ancora realizzati. In conclusione quindi, in assenza di una valutazione basata su dati puntuali rilevati sul campo, in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dall'impianto e dell'area di influenza dello stesso, in considerazione delle osservazioni formulate dall'ASOIM (mai confutate dal proponente), si ritiene che le valutazioni degli impatti sulla fauna (avifauna e chirotterofauna) effettuate dal proponente non possano essere ritenute attendibili e che quindi, considerate le caratteristiche dell'area di intervento e dell'area di influenza del progetto, non si possano escludere impatti diretti significativi negativi su specie (Cicogna nera, rapaci, pipistrelli) sottoposte a regimi di tutela ai sensi della normativa vigente, in particolare dalla direttiva UCCELLI per quanto riguarda l'avifauna, anche derivanti dalla sinergia e dall'effetto cumulativo con altri impianti in esercizio e autorizzati e non ancora realizzati.

Infatti sia i rapaci nidificanti, quali i Nibbi, che la Cicogna hanno home range molto ampi, nell'ordine di decine di kmq. Per Nibbi, ad esempio, si arrivano a stimare territori riproduttivi - per i maschi - dell'ordine di 80 kmq. Ed è notorio che il rischio di collisione, a parità di condizioni ambientali, è proporzionale al numero delle torri installate, nel cui novero debbono rientrare, ai fini della stima degli impatti cumulativi prevista dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006, le torri già in esercizio o autorizzate ma non ancora realizzate.



Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081.7963000 - Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

In ogni caso, al di là dell'assenza della valutazione degli impatti cumulativi, la stima degli impatti dell'impianto sull'avifauna e la chirotterofauna condotta su di una (scarsa) base bibliografica e attraverso affermazioni prive di ogni riscontro oggettivo (e in alcuni casi grossolanamente erronee) non è attendibile e non è idonea a valutare gli impatti sulla componente naturalistica di un'area connotata dalla presenza di specie rare e di grandissimo valore faunistico, oltretutto minacciate di estinzione.

Tale contesto ambientale richiedeva infatti, ai fini della valutazione dei possibili impatti derivanti dalla realizzazione di un impianto eolico del tipo proposto, una campagna di indagine sul campo di almeno due stagioni riproduttive (24 mesi) secondo protocolli accreditati (solo per citarne alcuni: *LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI INDUSTRIALI IN ITALIA* – WWF – 2009; *Criteri per la localizzazione degli impianti e Protocolli di monitoraggio della fauna nella Regione Piemonte* – 2008; *Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna* a cura dell'ANEV – ISPRA – LIPU – Legambiente – 2012; Linee Guida EUROBAT del 2008) ed atti ad accertare l'effettiva frequentazione dell'area delle specie censite come presenti nell'area di influenza del progetto.

Solo sulla scorta di tali dati è possibile formulare una stima dei possibili impatti sull'avifauna e sui chirotteri con il livello di dettaglio e di attendibilità che la tutela dei valori naturalistici presenti nell'area richiedono.

Si riporta di seguito un sunto del stato conservazionistico e della tutela giuridica di protezione delle specie avifaunistiche più rare e vulnerabili rinvenibili nell'area di intervento.

Cicogna nera:

*Stato conservazionistico*

**SPEC 2 da BirdLife International** (specie "che versa in uno stato di conservazione critico e la cui popolazione mondiale è concentrata soprattutto in Europa"). **Considerata "Rara" in Europa** perché presente con una popolazione **inferiore alle 10.000 coppie** (BirdLife International, 2004).

**Non Valutata nella Lista Rossa italiana degli uccelli nidificanti**, in quanto di recente acquisizione (sarebbe più corretto riacquisizione perché si era estinta ed è ritornata) per l'avifauna italiana, e come tale è da considerare **ancora molto precaria** ed in attesa quindi di stabilizzazione della popolazione nidificante (LIPU e WWF, 1999).

**La recente Lista Rossa della Campania la riporta come NA – Non Applicabile per la recente colonizzazione** (Fraissinet e Russo, 2012)

*Tutela giuridica*

**Allegato I della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI**
**Allegato II della Convenzione di Berna**
**Allegato II della Convenzione di Bonn**
**Appendice I della CITES**
**Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992.**

Nibbio reale

*Stato conservazionistico*



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081.7963049 – Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

**SPEC2 da BirdLife International che gli attribuisce uno status di specie in declino (BirdLife International, 2004).**
**Specie "in pericolo" nella Lista Rossa italiana (LIPU e WWF, 1999)**
**EN – Minacciata nella recente Lista Rossa della Campania (Fraissinet e Russo, 2012). Una delle cause della forte rarefazione della specie è da attribuire agli impianti eolici.**
***Tutela giuridica***
**Allegato I della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI**
**Allegato II della Convenzione di Berna**
**Allegato II della Convenzione di Bonn**
**Appendice I della CITES**
**Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992**
**Nibbio bruno**
***Stato conservazionistico***
**SPEC 3 da BirdLife International (specie "la cui popolazione non è concentrata nel continente europeo, ma che in Europa presenta uno stato di conservazione critico") con uno status Vulnerabile (BirdLife International 2004).**
**Specie Vulnerabile nella Lista Rossa italiana**
**Specie Vulnerabile nella Lista Rossa dell'IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura)**
**Specie Vulnerabile nella recente Lista Rossa della Campania (Fraissinet e Russo, 2012). E' infatti una delle specie che soffre maggiormente il disturbo degli impianti eolici.**
***Tutela giuridica***
**Allegato I della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI**
**Allegato II della Convenzione di Berna**
**Allegato II della Convenzione di Bonn**
**Appendice I della CITES**
**Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992**
**Falco pellegrino**
***Tutela giuridica***
**Allegato I della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI**
**Allegato II della Convenzione di Berna**
**Allegato II della Convenzione di Bonn**
**Appendice I della CITES**
**Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992**

*"Motivo ostativo sub. lett. d)"*

- Il proponente afferma che la valutazione dell'impatto paesaggistico è stata effettuata considerando un punto di osservazione non censito tra quelli ritenuti privilegiati ed individuati nelle tavole di progetto V.1.4 rev. 02 e V.1.3 rev. 02; tale circostanza si rendeva necessaria in quanto *"da tali punti, come*



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7963099 – Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

***censiti nelle tavole T1, V.1.3 e V.1.4 il parco risulta essere non visibile"***. Al riguardo, l'istruttoria ha posto l'attenzione sulla necessità di valutare la rilevanza dell'impatto visivo in rapporto ai ***"diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio"***, richiamando, in tal senso, quanto prescritto in materia di intervisibilità degli impianti dal DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005. Secondo tali norme, infatti, l'analisi è da condursi attraverso la ***"... rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, riprese da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio"***.

Ciò posto, dall'esame della tavola V.1.4 rev. 02 si evince la presenza di numerosi punti di ***"normale accessibilità"*** da cui l'impianto è visibile e per i quali non risulta effettuata alcuna valutazione; a titolo esemplificativo, tali punti sono di seguito riportati;

- sezione visiva 03, km 18,19 - S.S.Ofantina;
- sezione visiva 04, km 16,10 - Stazione F.S.;
- sezione visiva 06, km 28,1 - S.S.Ofantina.

- Riguardo la necessità di valutare gli impatti derivanti dalla coesistenza di un ulteriore impianto, ancorché autorizzato e non ancora realizzato, si ribadisce l'obbligo di legge sancito dal D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4, per cui è necessaria *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*
  - *a) dovuti all'esistenza del progetto;*
  - *b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
  - *c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

Il proponente, quindi, rilevando la presenza nell'area di altri impianti già autorizzati, ovvero realizzati, avrebbe dovuto provvedere a valutare la presenza di tali impatti cumulativi, ricorrendo, ove lo stesso avesse ritenuto necessario, ai dati in possesso del Settore Tutela dell'Ambiente ma anche presso l'ex Settore Regolazione dei Mercati (che detiene tutta la documentazione in virtù della sua competenza in materia di Autorizzazione Unica); a tal riguardo, si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia nel periodo tra il 26/06/2012, data della richiesta di integrazione, e il 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. L'indicato lasso di tempo, quasi cinque mesi, è del tutto idoneo a svolgere le indagini necessarie ai fini della valutazione degli eventuali impatti cumulativi che si rendeva necessaria a fronte dell'esplicita previsione normativa.

***"Motivo ostativo sub. lett. e)"***



Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081 7963090 - Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

Il proponente afferma che in maniera apodittica la Commissione VIA, VI e VAS ha ritenuto carente la documentazione da esso inoltrata, con particolare riferimento ai profili geologici dei suoli di implementazione delle torri eoliche. Al riguardo, si evidenzia come in sede di formulazione di parere si sia fatto esclusivo riferimento alle conclusioni assunte dalla medesima SIRI ENERGIA Srl nell'elaborato che trattasi, senza nulla asserire in merito alla completezza di quest'ultimo. In dettaglio, appare utile richiamare quanto assunto nell'elaborato *"Studio di compatibilità geologica e geotecnica"*, le cui conclusioni sono state poste alla base della proposta di parere e, nelle quali si afferma che: *"Dall'analisi risulta che per i pendii su cui ricadranno gli aerogeneratori S04, S08, S11 e S13 non è stata rispettata la condizione Ed≤Rd, in quanto quasi sempre i coefficienti di sicurezza minimi sono inferiori a 1..."* (cfr. Cap. 6 dello Studio geologico). A tal uopo, si precisa che la verifica di sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi è stata effettuata accertando che sia sempre soddisfatta la condizione formale: Ed ≤ Rd dove Ed è il valore di progetto dell'effetto delle azioni (sollecitazione di progetto) ed Rd è il valore di progetto della resistenza dei materiali (cfr. Cap. 5 dello Studio geologico).
***Si ribadisce che preso atto di ciò, in sede di parere è stata segnalata la mancata adozione di misure finalizzate al contenimento dei fenomeni di instabilità rilevati, ovvero la proposta di alternative alla localizzazione degli aerogeneratori sopraelencati.***
Relativamente ai pareri di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, in sede istruttoria si è esclusivamente preso atto che non è stato trasmesso il Parere dell'Autorità di Bacino Puglia prodotto in occasione della verifica preliminare di compatibilità emesso sulla proposta progettuale da 45 MW e 18 aerogeneratori, citato dalla stessa Società proponente nell'istanza di integrazione e richiesto con nota prot. n° 483352 del 25/06/2012, e si è, altresì, preso atto che la medesima Autorità non aveva, allo stato, emesso parere sulla soluzione progettuale definitiva di 60 MW e 20 aerogeneratori.
In ogni caso, il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5134 del 15/04/2013 (Allegato 2), confermato in toto dalla stessa con nota 5299 del 17/04/2013 (Allegato 3), riporta in premessa che *"In base agli studi di approfondimento richiamati questa Autorità ritiene che tutta l'area di intervento sia contraddistinta da una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente"*; al nono trattino dei CONSIDERATO è poi riportato che *"da un punto di vista geomorfologico tutte le opere (aerogeneratori, cavidotti, strade e sottostazione) non vanno ad interessare aree perimetrate dal PAI a pericolosità geomorfologica ma invece vanno ad interessare aree riconosciute come franose nello studio condotto da questa Autorità mediante analisi stereoscopica ovvero aree risultanti molto prossime a quelle classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), nonché riconosciute franose dagli studi alla base del progetto IFFI della Regione Campania e di cui i Comuni coinvolti sono venuti a conoscenza con la nota n. 3316 del 03/04/2008 e n. 6637 del 1/08/2007."*.
Ancora, al decimo trattino è riportato, con riferimento agli aerogeneratori 1, 12, 7, 9 e 11 – localizzati nelle immediate vicinanze di aree a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 – l'AdB afferma che *"Non ritiene accettabile considerare stabili le aree classificate come PG3 solo sulla base dei criteri utilizzati nel progetto e prima descritti. La stabilità delle aree classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto*



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel 081 7963090 – Fax 081 7963068

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

*elevata PG3 deve essere infatti attestato da una campagna di monitoraggio estesa della durata almeno biennale.".*

**L'AdB poi ritiene che le opere previste dal progetto come descritto nel parere (20 aerogeneratori da 3 MW, cavidotto di vettoriamento di 15 km circa, tratti di strade in parte da adeguare e in parte da realizzare, una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località Macchialupo in agro di Lacedonia) sono compatibili con le prescrizioni delle NTA del PAI vigente ad eccezione degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 per i quali il parere è negativo. Ovvero, proprio gli aerogeneratori per i quali erano state evidenziate notevoli criticità a fronte delle quali il proponente non aveva proposto nessuna soluzione.** Nel suddetto parere sono poi riportate una serie di condizioni alla realizzazione dei manufatti tra le quali, tra l'altro, anche la previsione di un nuovo tracciato stradale per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11 che non interferisca con il reticolo idrografico (tale condizione evidenzia l'interferenza con il reticolo idrografico della viabilità previsto dal progetto). Esplicativo è poi quanto di seguito riportato nel parere: *"Tuttavia per quanto detto in premessa e nei precedenti considerato, ricadendo le opere in aree non perimetrate dal PAI, e quindi dove ad oggi non è vigente la relativa normativa tecnica di attuazione, in uno spirito di collaborazione tecnica, in considerazione delle criticità rilevate in fase istruttoria e sopra descritte, si suggerisce al Responsabile Unico del procedimento autorizzativo di far approfondire lo studio geologico. In particolare, sulla scorta dei risultati a volte poco rassicuranti ottenuti dalle verifiche di stabilità presentate, appaiono utili (e forse necessarie) ulteriori indagini di tipo diretto al fine di individuare il modello geologico più rispondente alla realtà adottando i parametri geotecnici determinati sperimentalmente sui campioni prelevati in sito e, se nel caso, di predisporre un monitoraggio delle aree più instabili condizionando ai risultati di questa campagna la realizzazione dei manufatti. In mancanza di tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio nella consapevolezza che alcunché potrà imputarsi ed addebitarsi a questa Autorità per eventuali danni a cose o persone susseguenti a movimenti franosi che potranno interessare le aree in questione".*

**Il quadro che emerge dal parere dell'Autorità di Bacino della Puglia conferma e amplifica tutte le perplessità e le criticità evidenziate in sede istruttoria in ordine alla compatibilità geologica degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 e dell'intero progetto in generale nonché in ordine alle carenze e all'inadeguatezza dello Studio geologico rispetto al livello della progettazione richiesto dalla procedura di VIA (livello definitivo). Infatti da quanto affermato dall'Autorità di Bacino, le opere di progetto, con esclusione degli aerogeneratori per i quali il parere è negativo già sul livello preliminare, sono compatibili con la NTA del PAI a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni. Considerato però l'AdB afferma che le opere ricadono in aree non perimetrate del PAI, sulle quali gli studi citati nel parere hanno evidenziato *una preoccupante pericolosità geomorfologica e prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente,* la stessa AdB evidenzia che solo attraverso apposite indagini di campo, studi ed eventuali monitoraggi potrà essere accertata se le opere a farsi sono realmente compatibili con le condizioni geologiche del sito, le quali, allo stato – trattandosi di aree non perimetrate dal PAI – non sono conosciute.**



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

**Tale situazione configura una assoluta incertezza sulla compatibilità geologica delle opere a farsi, considerato che in assenza di dati derivanti da apposite campagne di indagine non può che essere espressa una mera compatibilità con la norma ma non certamente con le condizioni di campo, ancora tutte da dimostrare. Dal parere dell'AdB Puglia emerge con chiarezza che gli elaborati depositati dal proponente al fini del rilascio del predetto parere non rispondevano alla definizione di progetto definitivo di cui all'art. 93, comma 4 del Dlgs 163/06, laddove per progetto definitivo si intende:**
*4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.*
**Emerge con chiarezza che anche rispetto alla tematica sopra il proponente non ha effettuato nessun rilevamento sul campo e che il dettaglio dello studio geologico non è stato condotto *fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti* e ha basato le sue valutazioni esclusivamente su modelli teorici, i cui risultati sono ancora tutti da verificare. In tal senso si richiama anche l'art. 23, comma 1 del Dlgs 152/2006 in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, lettera h), che vuole che la procedura di VIA si svolga su di un progetto di livello definitivo. Tale incertezza, unitamente alle caratteristiche geologiche dell'area di intervento come da ultimo attestate dall'AdB Puglia nel citato parere, fa propendere per l'applicazione del principio di precauzione, in quanto in assenza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori di primaria importanza per la collettività, quali cose o persone che potrebbero essere danneggiati a seguito di movimenti franosi prefigurati come possibili dal parere dell'AdB a seguito della realizzazione del progetto, è bene in via precauzionale evitare la realizzazione di attività che quegli impatti possono produrre, soprattutto quando le predette attività possono essere svolte in altri luoghi ove, per le caratteristiche dell'area e per gli adeguati studi eseguiti, non sono suscettibili di produrre quegli impatti.**
**In assenza quindi di una campagna di indagine almeno biennale, mirata a verificare e attestare la stabilità delle aree di intervento (come evidenziata dall'AdB) si deve ritenere il sito prescelto non idoneo dal punto di vista geomorfologico ad ospitare il progetto de quo.**



Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081 7963091 - Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

*"Motivo ostativo sub. lett. f)"*

Il proponente riferisce che nella richiesta di integrazione del 25/06/2012, non viene rappresentata la necessità di approfondimento su effetti cumulativi dovuti alla coesistenza, nell'area di interesse, di ulteriori parchi eolici già autorizzati, ovvero realizzati. Al riguardo si richiama quanto già esposto per i motivi ostativi sub. lett. a), secondo cui:

- il Settore Tutela dell'Ambiente non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003, di competenza esclusiva del Settore Regolazione dei Mercati;
- la presenza nella stessa area di altri impianti già autorizzati dal Settore Regolazione dei Mercati, non era evidenziata nella documentazione progettuale ed è stata rilevata dal proponente solo in sede di integrazione documentale a seguito di specifica richiesta nella succitata richiesta di integrazione del 25/06/2012;
- la necessità di procedere ad una valutazione di tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*
  a) *dovuti all'esistenza del progetto;*
  b) *dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
  c) *dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;*

  *nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

Il proponente, quindi, rilevando a seguito della richiesta di chiarimenti dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente la presenza nell'area di altri impianti già autorizzati, ovvero realizzati, avrebbe dovuto provvedere a valutare la presenza di tali impatti cumulativi – con riferimento a tutte le matrici e le componenti ambientali nei confronti dei quali possono verosimilmente verificarsi e quindi anche con riferimento alla componente rumore e agli impatti acustici - ricorrendo, ove lo stesso lo avesse ritenuto necessario, ai documenti in possesso dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente ma anche a quelli dell'ex Settore Regolazione dei Mercati, che in qualità di Autorità procedente detiene tutti gli atti inerenti gli impianti autorizzati; a tal riguardo, si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siti Energia nel periodo tra il 26/06/2012 e 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. L'indicato lasso di tempo, quasi cinque mesi, è del tutto idoneo a svolgere le indagini richieste ai fini della valutazione degli eventuali impatti cumulativi.

Riguardo poi la possibilità di differenziare temporalmente la realizzazione dell'impianto proposto rispetto a quello della Genco, proposta dal proponente, si evidenzia che tale soluzione è utile ad eliminare solo gli impatti cumulativi relativi alla fase di realizzazione ma non quelli riferiti alla fase di



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7963090 - Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

esercizio, dei quali nulla si conosce in quanto il proponente non ha effettuato la valutazione dei valori differenziali misurati presso i potenziali ricettori.

***"Motivo ostativo sub. lett. g)"***

Si chiarisce che la frase *"non risultano garantiti gli effetti di natura socio-occupazionale, né di riduzione delle emissioni di gas serra"* era riferita alla circostanza che non essendo garantita la realizzabilità delle infrastrutture di connessione alla RTN (di competenza di TERNA SpA) ancora oggetto di discussione, all'epoca, presso i comuni interessati, la realizzazione del Parco Eolico in questione non avrebbe senso, in quanto mai potrebbe entrare in funzione.

**In ogni caso si evidenzia che il motivo ostativo di cui alla lettera g) è da considerarsi marginale e a complemento dei motivi ostativi di cui alle precedenti lettere del parere della Commissione che sono riferiti integralmente all'impianto eolico in questione e non alle opere di connessione alla RTN. Considerato il parere della Commissione in merito all'elettrodotto in questione si ritiene che in merito al motivo ostativo lett. g) di cui alla nota prot. 158149 del 04/03/2013 sia opportuno chiarire esso risulta superato.**

***"IV. NECESSITA' CHE IL SETTORE AMBIENTE RISPETTI IL PRINCIPIO DEL "DISSENSO COSTRUTTIVO" E DISPONIBILITA' DI SIRI ENERGIA SRL A SOTTOPORSI A EVENTUALI PRESCRIZIONI E/O MODIFICHE DEL PROGETTO DA CONCORDARE IN CONFERENZA DI SERVIZI"***

Si ritiene che la necessità di contro dedurre a tale osservazione sia superata alla luce della sentenza n. 1709/2014.

Considerato quindi quanto sopra esposto in merito alle osservazioni trasmesse dalla SIRI s.r.l. (**nota prot. RM/003/NDV/ct/su del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013**) ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 la **Commissione esprime parere non favorevole di VIA per le seguenti motivazioni:**

1. nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici, di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco): l'ubicazione di tali impianti, in particolare quello del proponente Genco (la cui presenza è stata solo segnalata dal proponente in riscontro a specifiche richieste di integrazione), è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle specie animali, ecc.), come espressamente prevista dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006. Tali impatti non sono stati valutati; solo nella Tav. T.7rev.02 (simulazione dell'inserimento dell'impianto nel contesto paesaggistico) è raffigurato l'impianto de quo e gli altri impianti già in esercizio sullo sfondo. Tali carenze, per i motivi già esposti, non sono state colmate dal proponente neanche nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990. **Con riguardo a tali aspetti si ritiene quindi che la documentazione prodotta dal proponente, anche a seguito di richieste di integrazioni e successive osservazioni prodotte ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, non risponda a quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4, nel quale è espressamente previsto che lo Studio di Impatto Ambientale riporti *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente***



Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081 796.1070 - Fax 081.796.2448

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

***indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:***

*a) dovuti all'esistenza del progetto;*
*b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
*c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

2. **In merito alle osservazioni formulate dall'ASOIM riguardo al progetto in esame (nota prot. 358219 del 08/05/2012), il proponente, anche a seguito di osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, non ha formulato alcuna controdeduzione né tanto meno ha fornito dati utili a confutare quanto affermato dall'ASOIM in merito agli impatti sull'avifauna e, in particolare, sulla cicogna nera, derivanti dalla localizzazione dell'impianto eolico nell'area di interesse del progetto proposto.** Tale circostanza, considerato che la maggior parte delle specie rilevate nell'area di interesse (vedasi dati dell'ASOIM) sono tutelate dalla direttiva 2009/147/CE UCCELLI e da altre rilevanti norme di protezione, rende necessario l'applicazione del principio di precauzione, sulla scorta del quale si ritiene che in assenza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori di primaria importanza per la collettività, quale la tutela e la salvaguardia delle specie di cui all'allegato I della direttiva UCCELLI, è bene in via precauzionale evitare la realizzazione di attività che quegli impatti possono produrre, soprattutto quando le predette attività possono essere svolte in altri luoghi ove non producono, per le caratteristiche dell'area, quegli impatti.
3. **nel SIA, con riferimento agli aspetti inerenti la fauna, il proponente afferma che** *in definitiva si può concludere che il rischio per l'avifauna conseguente alla realizzazione del parco eolico è limitato. Mediando tra i dati europei si può prevedere che il Parco Eolico di Monteverde possa costare la vita a 1.1 uccelli per anno per ogni turbina, non più quindi di 22 uccelli/anno. L'impatto su flora e fauna può esser considerato lieve e reversibile a lungo termine.* **Come già precedentemente evidenziato, con nota prot. reg. 483352 del 25/06/2012 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni in merito a diversi aspetti inerenti la procedura adottata, il progetto e il SIA. In generale quanto riscontrato dal proponente in merito agli aspetti naturalistici è risultato, per lo più, non rispondente a quanto richiesto e/o non soddisfacente rispetto alle richieste formulate. L'area di influenza del progetto è riconducibile ad un sistema agroforestale di notevole pregio, situato tra aree umide che per le loro caratteristiche di grande pregio naturalistico sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Valle dell'Ofanto e Lago di Capacciotti in Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). La presenza (rilevata su base esclusivamente bibliografica dal proponente) nell'area interessata dall'impianto di rapaci e di grandi veleggiatori (Cicogna nera) sottoposti a regimi di tutela ai sensi della vigente normativa è stata riportata nello Studio di Impatto Ambientale senza che tuttavia fossero stimati i potenziali impatti cumulativi derivanti dalla presenza di un ulteriore parco eolico nell'area, che come evidenziato dallo stesso proponente, già ospita un impianto in esercizio e un impianto autorizzato ma non ancora realizzato. In ogni caso la presenza dell'avifauna nell'area di interesse è stata affermata solo sulla**



Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081 7963090 - Fax 081 7963044

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

scorta di dati bibliografici, in quanto, come affermato dal proponente, non è mai stata condotta una campagna di indagini sul campo ai fini della valutazione ambientale del progetto. In merito agli impatti sui chirotteri, nello Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato a Valutazione di Incidenza presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente) risulta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rinolophus ferrumequinum* e *Rinolophus emarginatus*. In merito ai potenziali impatti sui chirotteri il proponente, anche a seguito di specifica richiesta di integrazione, non ha chiarito perché non ha considerato tale specie come sensibile alle pale eoliche. L'impianto in questione si trova a meno di 1 km dal SIC IT 9120011 "Valle Ofanto- Lago di Capaciotti", circa 1,6 Km dal SIC IT 8040008 "Lago di S.Pietro Aquilaverde" e a poco più di 3 Km dall'area di riserva integrale per la Cicogna nera come individuata dall'adottato PUC di Monteverde. Com'è noto sia i rapaci che i chirotteri trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali come l'area di intervento in questione. Si evidenzia che l'areale di alimentazione della Cicogna nera, che ricordiamo essere un grande veleggiatore, è molto più ampio dell'area di riserva delimitata dal PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche "terrestri" al sito di nidificazione. Si sottolinea nuovamente che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non ancora realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio. Non è stata effettuata quindi nessuna stima dei potenziali impatti cumulativi in relazione all'avifauna e alla chirotterofauna. Anche in relazione alla perturbazione del campo aerodinamico e ai suoi effetti sull'avifauna il proponente non ha fornito dati riferibili all'impianto e agli effetti cumulativi con gli altri impianti già realizzati o autorizzati ma non ancora realizzati. Le osservazioni prodotte dal proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, come sopra esposto, non hanno colmato le gravi lacune rilevate in merito alla valutazione degli impatti su tali fondamentali aspetti inerenti la componente biodiversità. Si ritiene quindi che le valutazioni degli impatti sulla fauna (avifauna e chirotterofauna) operate dal proponente non siano attendibili. Al contrario, le affermazioni del proponente in merito ai presunti impatti sull'avifauna, basate solo ed esclusivamente su fonti bibliografiche ovviamente non inerenti l'area di intervento (Nel SIA con riferimento agli aspetti inerenti la fauna, il proponente afferma che *In definitiva si può concludere che il rischio per l'avifauna conseguente alla realizzazione del parco eolico è limitato. Mediando fra i dati europei si può prevedere che il Parco Eolico di Monteverde possa costare la vita a 1.1 uccelli per anno per ogni turbina, non più quindi di 22 uccelli/anno. L'impatto su flora e fauna può esser considerato lieve e reversibile a lungo termine*) portano a ritenere che l'impianto de quo costituisca, di per se, una grave fonte di rischio per la pregevolissima e rara avifauna riscontrata nell'area di influenza del progetto (vedi dati rilevati dall'ASOIM e contenuti nello Studio di Incidenza del PUC di Monteverde) ed inoltre aumenti ed amplifichi il rischio determinato dall'impianto eolico in esercizio e da quello che verrà realizzato in quanto già autorizzato. Infatti, anche considerando attendibile il dato quantitativo trasmesso dal proponente, ove in quei 22



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli - Tel. 081 7963090 - Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

uccelli/anno valutato dal proponente quale impatto determinato dall'impianto progettato fossero inclusi la coppia di Cicogna nera nidificante e i Nibbi bruni e Nibbi reali, questi ultimi presenti in Campania con solo una ventina di coppie distribuite per lo più nei territori posti ai confini con la Puglia e la Basilicata, si produrrebbe un impatto negativo incalcolabile sulle popolazioni di tali specie: si pensi solo alla circostanza che la coppia di Cicogna nera nidificante a Monte Verde rappresenta l'unica coppia nidificante in Campania e una delle 11 coppie nidificanti in tutta Italia (tra le quali un'altra nidifica sul versante lucano dell'Ofanto a poca distanza dal nido della Campania). Il dato quantitativo di uccisioni/anno di 1.1 uccelli/anno sostenuto dal proponente – ammesso e non concesso l'idoneità di un dato medio stimato - è quindi non significativo se si omette di considerare la qualità naturalistica dell'avifauna frequentante l'area, che come abbiamo visto è costituita da specie rare protette ai sensi della direttiva UCCELLI e che può essere irreversibilmente danneggiata dall'esercizio dell'impianto che và ad inserirsi, si ricorda, in un'area già connotata dalla presenza di altri impianti eolici in esercizio e programmati, aumentando proporzionalmente il rischio di collisioni con le pale già presenti o autorizzate nell'area.
Il contesto ambientale in cui si inserisce il progetto richiede infatti, ai fini della valutazione dei possibili impatti derivanti dalla realizzazione di un impianto eolico del tipo proposto, una campagna di indagine sul campo di almeno due stagioni riproduttive (24 mesi) secondo protocolli accreditati quali il *Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna* a cura dell'ANEV – ISPRA – LIPU – Legambiente – 2012 e le Linee Guida EUROBAT del 2008 ed atti ad accertare l'effettiva frequentazione dell'area delle specie censite come presenti nell'area di influenza del progetto. Solo sulla scorta di tali dati è possibile formulare una stima dei possibili impatti sull'avifauna e sui chirotteri con il livello di dettaglio e di attendibilità che la tutela dei valori naturalistici presenti nell'area richiedono.
Considerate quindi le caratteristiche dell'area di intervento e dell'area di influenza del progetto si ritiene che l'impianto proposto possa determinare rilevanti impatti negativi sull'avifauna e sulla chirotterofauna presente nell'area (Cicogna nera, rapaci, pinnatrici, tutte specie sottoposte a regimi di tutela ai sensi della normativa vigente), impatti che possono e devono essere evitati attraverso una diversa localizzazione ovvero attraverso la localizzazione dell'impianto in aree che non presentano i rilevanti valori naturalistici dell'area del comune di Monteverde. Tale applicazione del principio di precauzione tiene conto delle esigenze di tutela dell'avifauna rinvenibile nell'area, statuite, tra l'altro, dalla direttiva 2009/147/CE UCCELLI.

4. la rilevanza dell'impatto visivo esercitato dall'opera proposta, è affrontato e risolto in maniera approssimativa nello Studio di Impatto Ambientale e nelle successive integrazioni fornite. Infatti, ad un'analisi della permeabilità visuale del contesto di localizzazione (cfr. Tav. V.1.3 rev. 02), non corrisponde un rilievo fotografico effettuato compiendo un giro d'orizzonte dai punti notevoli individuati in base alla predetta analisi, né una traduzione in montaggi computerizzati, ovvero opportune simulazioni, che suggeriscano l'impatto visivo delle torri eoliche nei diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio; tale verifica è, infatti, condotta con riferimento ad un unico punto di ripresa fotografica e riportata



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7963090 – Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

nella tav. n. T.7 rev. 02 dove, peraltro, non vengono rappresentate le ulteriori modificazioni indotte dalle opere accessorie (es. viabilità);

Tali carenze, risultano maggiormente rilevanti in ragione della compresenza di più installazioni (siano essi realizzate o comunque già autorizzate) nei siti di impianto. Anche sulla base degli approfondimenti effettuati in fase istruttoria è emerso che tali aree, per una rilevante parte, sono interessate dalla presenza del parco eolico autorizzato a favore della Genco Energia Srl e di cui il proponente risulta essere a conoscenza (cfr. par. 2.2.6 della relazione INT.SIA.01), al quale, per una parte rilevante, quello in argomento è posto a ridosso. Ciò posto, gli studi effettuati dal proponente non affrontano gli effetti generati dalla co-visibilità di tali installazioni (sia in combinazione, quando diversi impianti sono compresi nell'arco di visione dell'osservatore allo stesso tempo, o in successione, quando l'osservatore deve girarsi per vedere i diversi impianti), né la rispettiva influenza (anche con riferimento alle interferenze aerodinamiche tra aerogeneratori).

In particolare, anche con riferimento al paesaggio non sono stati considerati gli effetti cumulativi: infatti la rappresentazione dell'impianto già autorizzato alla società Genco non è stata riprodotta in nessuna Tavola e/o planimetria. Dalle Tavole dell'Allegato 2 alla scheda istruttoria è ben evidente che la concomitante presenza dell'impianto SIRI e dell'impianto della Genco (già autorizzato) determinano un effetto selva di cui, in assenza di adeguati foto rendering, non è possibile valutare l'impatto. Si consideri inoltre che la statale Ofantina corre nella valle dell'Ofanto, dalla quale, secondo quanto riportato nelle sezioni di cui alla tavola V.1.4 rev.02 e dalla tavola T.1 rev.02, l'impianto è ben visibile.

Una siffatta densità di interventi in un ambito territoriale ristretto, è in grado di incidere negativamente sui caratteri costitutivi e percettivi del sistema ambientale di riferimento, arrivando, in taluni casi, a causarne una profonda destrutturazione degli elementi costitutivi, nonché all'eliminazione progressiva delle relazioni visive. Ulteriori rischi, quali le modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale, nonché della trama particellare, sono ascrivibili alla realizzazione di nuove percorrenze, ovvero all'adeguamento delle strade esistenti (anche se riferito alla sola fase di realizzazione dell'opera), qualora non sia verificata la reale interferenza tra le trame viarie che i nuovi impianti andranno a realizzare. All'impatto delle infrastrutture accessorie, è infatti legato il rischio della mancanza di continuità nell'uso dei fondi agricoli, dovuta alla loro eccessiva frammentazione.

Nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 il proponente non ha colmato le carenze rilevate. In particolare non ha fornito la valutazione della rilevanza dell'impatto visivo in rapporto ai "*diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio*", necessaria in coerenza a quanto prescritto in materia di intervisibilità degli impianti dal DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005. Secondo tali norme, infatti, l'analisi è da condursi attraverso la "*... rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, tirresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio*".

Dall'esame della tavola V.1.4 rev. 02 si evince la presenza di numerosi punti di "*normale accessibilità*" da cui l'impianto è visibile e per i quali non risulta effettuata, anche a seguito delle osservazioni prodotte ai sensi



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081 7963090 – Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

dell'art. 10bis della L. 241/1990, alcuna valutazione; a titolo esemplificativo, tali punti sono di seguito riportati:

- sezione visiva 03, km 18,19 - S.S.Ofantina;
- sezione visiva 04, km 16,10 - Stazione F.S.;
- sezione visiva 06, km 28,1 - S.S.Ofantina.

Inoltre anche nelle osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 non ha fornito nessun elaborato per la valutazione dell'effetto selva derivante dalla concomitante presenza dell'impianto già in esercizio e dell'impianto già autorizzato della società Genco.

Le notevoli omissioni riscontrate nella valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico portano a ritenere che la documentazione presentata dal proponente, anche a seguito delle integrazioni fornite dallo stesso, non consenta di valutare nella loro interezza e portata gli impatti paesaggistici come richiesto dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006.

Per l'impianto eolico de quo, in virtù delle evidenziate e mai colmate lacune informative in tema di paesaggio, non è possibile valutare il reale impatto sul contesto paesaggistico dell'area di intervento, visibile da numerosi punti di normale accessibilità nonché dalla SS Ofantina; tale contesto è connotato da una notevole pregevolezza determinato dall'esistenza di un sistema agroforestale contraddistinto dall'intervallarsi di fondi agricoli e aree boscate situato tra aree umide che per le loro caratteristiche di naturalità sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Valle dell'Ofanto e Lago di Capacciotti in Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). **Da quanto esposto si ritiene quindi che la documentazione presentata sia in contrasto con le previsioni in materia di valutazione dell'intervisibilità degli impianti del DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005 nonché del Dlgs 152/2006 in materia di valutazione degli impatti paesaggistici (Allegato VII del Dlgs 152/2006).**

5. In base ai rilievi geomorfologici e dalla campagna geognostica effettuata, non risultano verificate le condizioni di stabilità dei versanti sui quali risultano localizzati gli aerogeneratori S04, S08, S11 e S13. Al riguardo, si segnala mancata adozione di misure finalizzate al contenimento dei fenomeni di instabilità rilevati, ovvero la proposta di alternative alla localizzazione degli aerogeneratori sopraelencati. Inoltre, benché richiesto dal Settore Tutela dell'Ambiente, non è stato trasmesso il parere preliminare dall'Autorità di Bacino della Puglia, dalla stessa rilasciato sulla proposta progettuale da 45 MW e 18 aerogeneratori. I contenuti delle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, limitandosi a definire apodittiche le affermazioni della Commissione in ordine alla compatibilità del progetto con le caratteristiche geologiche dell'area, non hanno fornito alcun elemento atto a superare le criticità evidenziate. In ogni caso, il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5134 del 15/04/2013 **(Allegato 2)**, confermato in toto dalla stessa con nota 5299 del 17/04/2013 **(Allegato 3)**, riporta in premessa che ***"In base agli studi di approfondimento richiamati questa Autorità ritiene che tutta l'area di intervento sia contraddistinta da una preoccupante pericolosità geomorfologica e prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente"*** ; al nono trattino dei CONSIDERATO è poi riportato che ***"da un punto di vista geomorfologico tutte le opere (aerogeneratori, cavidotti, strade e sottostazione) non vanno ad interessare aree perimetrate dal PAI a pericolosità geomorfologica ma invece vanno ad interessare aree riconosciute come franose nello studio condotto da***



Via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli - Tel. 081 7963090 - Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

*questa Autorità mediante analisi stereoscopica ovvero aree risultanti molto prossime a quelle classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), nonché riconosciute franose dagli studi alla base del progetto IFFI della Regione Campania e di cui i Comuni coinvolti sono venuti a conoscenza con la nota n. 3316 del 03/04/2008 e n. 6637 del 1/08/2007.*". Ancora, al decimo trattino è riportato, con riferimento agli aerogeneratori 1, 12, 7, 9 e 11 – localizzati nelle immediate vicinanze di aree a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 – l'AdB afferma che *"Non ritiene accettabile considerare stabili le aree classificate come PG3 solo sulla base dei criteri utilizzati nel progetto e prima descritti. La stabilità delle aree classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 deve essere infatti attestata da una campagna di monitoraggio mirata della durata almeno biennale."*.

L'AdB poi ritiene che le opere previste dal progetto come descritto nel parere (20 aerogeneratori da 3 MW, cavidotto di vettoriamento di 15 km circa, tratti di strada in parte da adeguare e in parte da realizzare, una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località Macchiulupo in agro di Lacedonia) sono compatibili con le prescrizioni delle NTA del PAI vigente ad eccezione degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 per i quali il parere è negativo. Ovvero, proprio gli aerogeneratori per i quali erano state evidenziate notevoli criticità a fronte delle quali il proponente non aveva proposto nessuna soluzione. Nel suddetto parere sono poi riportate una serie di condizioni alla realizzazione dei manufatti tra le quali, tra l'altro, anche la previsione di un nuovo tracciato stradale per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11 che non interferisca con il reticolo idrografico (tale condizione evidenzia l'interferenza con il reticolo idrografico della viabilità previsto dal progetto). Esplicativo è poi quanto di seguito riportato nel parere: *"Tuttavia per quanto detto in premessa e nei precedenti considerato, ricadendo le opere in aree non perimetrate dal PAI, e quindi dove ad oggi non è vigente la relativa normativa tecnica di attuazione, in uno spirito di collaborazione tecnica, in considerazione delle criticità rilevate in fase istruttoria e sopra descritte, si suggerisce al Responsabile Unico del procedimento autorizzativo di far approfondire lo studio geologico. In particolare, sulla scorta dei risultati a volte poco rassicuranti ottenuti dalle verifiche di stabilità presentate, appaiono utili (e forse necessarie) ulteriori indagini di tipo diretto al fine di individuare il modello geologico più rispondente alla realtà adottando i parametri geotecnici determinati sperimentalmente sui campioni prelevati in sito e , se nel caso, di predisporre un monitoraggio delle aree più instabili condizionando ai risultati di questa campagna la realizzazione dei manufatti. In mancanza di tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio nella consapevolezza che, alcunché potrà imputarsi ed addebitarsi a questa Autorità per eventuali danni a cose a persone conseguenti a movimenti franosi che potranno interessare le aree in questione"*.

Il quadro che emerge dal parere dell'Autorità di Bacino della Puglia conferma e amplifica tutte le perplessità e le criticità evidenziate in sede istruttoria in ordine alla compatibilità geologica degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 e dell'intero progetto in generale nonché in ordine alle carenze e all'inadeguatezza dello Studio geologico rispetto al livello della progettazione richiesto dalla procedura di VIA (livello definitivo). Infatti da quanto affermato dall'Autorità di Bacino, le opere di progetto, con esclusione degli aerogeneratori per i quali il parere è negativo già sul livello preliminare, sono



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli - Tel. 081 7963090 – Fax 081 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

compatibili con la NTA del PAI a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni. Considerato però l'AdB afferma che le opere ricadono in aree non perimetrate del PAI, sulle quali gli studi citati nel parere hanno evidenziato *una preoccupante pericolosità geomorfologica e prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente*, la stessa AdB evidenzia che solo attraverso apposite indagini di campo, studi ed eventuali monitoraggi potrà essere accertata se le opere a farsi sono realmente compatibili con le condizioni geologiche del sito, le quali, allo stato – trattandosi di aree non perimetrate del PAI – non sono conosciute.

Tale situazione configura una assoluta incertezza sulla compatibilità geologica delle opere a farsi, considerato che in assenza di dati derivanti da apposite campagne di indagine non può che essere espressa una mera compatibilità con la norma ma non certamente con le condizioni di campo, ancora tutte da dimostrare. Dal parere dell'AdB Puglia emerge con chiarezza che gli elaborati depositati dal proponente ai fini del rilascio del predetto parere non rispondevano alla definizione di progetto definitivo di cui all'art. 93, comma 4 del Dlgs 163/06, laddove per progetto definitivo si intende:

*4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.*

Emerge con chiarezza che anche rispetto alla tematica suolo il proponente non ha effettuato nessun rilevamento sul campo e che il dettaglio dello studio geologico non è stato condotto *fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti* e ha basato le sue valutazioni esclusivamente su modelli teorici, i cui risultati sono ancora tutti da verificare. In tal senso si richiama anche l'art. 23, comma 1 del Dlgs 152/2006 in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, lettera b), che vuole che la procedura di VIA si svolga su di un progetto di livello definitivo. Tale incertezza, unitamente alle caratteristiche geologiche dell'area di intervento come da ultimo attestate dall'AdB Puglia nel citato parere, fa propendere per l'applicazione del principio di precauzione, in quanto in assenza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori di primaria importanza per la collettività, quali cose o persone che potrebbero essere danneggiati a seguito di movimenti franosi prefigurati come possibili dal parere dell'AdB a seguito della realizzazione del progetto, è bene in via precauzionale evitare la realizzazione di attività che



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli - Tel. (081) 7963090 - Fax (081) 7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

quegli impatti possono produrre, soprattutto quando le predette attività possono essere svolte in altri luoghi ove, per le caratteristiche dell'area e per gli adeguati studi eseguiti, non sono suscettibili di produrre quegli impatti.
In assenza quindi di una campagna di indagine almeno biennale, mirata a verificare e attestare la stabilità delle aree di intervento (come evidenziata dall'AdB) si ritiene il sito prescelto non idoneo dal punto di vista geomorfologico ad ospitare il progetto de quo.

6. riguardo la valutazione previsionale dell'impatto acustico, non risultano verificati i livelli di rumore attesi dalla fase di realizzazione dell'opera, come indicato nell'ambito della richiesta di integrazioni formulata dal Gruppo istruttore; inoltre, tenuto conto che l'impianto che trattasi si pone, per parte, a ridosso di un'ulteriore parco eolico già autorizzato (Genco Energia Srl) e di cui la proponente risulta essere a conoscenza (cfr. par. 2.2.6 della relazione INT.SIA.01), nello studio in parola non è accertato il rispetto dei limiti massimi derivanti dalla coesistenza in dei due impianti in esercizio, né, pertanto, quello dei valori differenziali misurati presso i potenziali ricettori. Le osservazioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, come evidenziato precedentemente, non hanno apportato nessun elemento utile a colmare le lacune evidenziate in tema di valori differenziali in fase di esercizio.
7. il motivo ostativo di cui al punto g) della nota prot. 158149 del 04/03/2013, riferito all'elettrodotto di connessione, è superato alla luce del parere favorevole della Commissione espresso con riferimento alle opere di connessione dell'impianto della società Alisea.

**Allegati**

**Allegato 1 - Nota prot. RM/003/NDV/cvsc del 25/03/2013**
**Allegato 2 - Parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5134 del 15/04/2013**
**Allegato 3 - Nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5299 del 17/04/2013**

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie la scrivente UOD formulerà il parere di propria competenza in sede di Conferenza di Servizi del 12/06/2014.

Avv. Simona Brancaccio



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081.7963000 – Fax 081.7963028

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013. 0238118 03/04/2013 10.24
Mittente : SIRI ENERGIA SRL
Assegnatario - Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza.
Classifica 6 Fascicolo : 3 del 2013

Al Dirigente Michele Palmieri
Settore Tutela dell'Ambiente
Giunta Regionale della Campania - Area Generale
di Coordinamento Ecologia. Tutela Ambientale.
Disinquinamento. Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli
m.palmieri@regione.campania.it
agc05@pec.regione.campania.it

**Al Dirigente Adelaide Pollinaro**
Servizio 03 dell'AGC 05 Settore 02 della Regione Campania
Valutazione impatto ambientale e valutazione di incidenza
a.pollinaro@maildip.regione.campania.it
agc05.sett02@pec.regione.campania.it

*Prot.RM/003/NDV/cl/se*

Oggetto: ***Riscontro Vostra nota prot. 158149 del 4/3/2013, recante comunicazione di parere negativo di compatibilità ambientale del 24/1/2013 della Commissione Regionale VIA e preavviso di rigetto sull'istanza di VIA prot.n. 5029979 del 28/6/2011 presentata da Siri Energia Srl per un impianto eolico da 60 Mw in località Sirieciardi - Cassonetto del Comune di Monteverde (AV) e opere elettriche connesse***

**OSSERVAZIONI**

**(ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 7/8/1990 n. 241)**

della **SIRI ENERGIA S.r.l.**, cod.fisc. e p.IVA 02550170647, con sede in Roma (RM), Via Valentino Mazzola 66, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, L'Amministratore Unico Ing. Nicola De Vizia,

**IN MERITO**

alla nota prot. 2013. 0158149 del 4/3/2013 del Dirigente del Settore regionale Tutela dell'Ambiente, con cui è stato comunicato – ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 241/90 - che in data 24/1/2013 la Commissione Regionale VIA ha espresso parere negativo sull'istanza di VIA dell'esponente Società del 28/6/2011 per un impianto

fonte: http://burc.regione.campania.it

eolico da 60 MW nel Comune di Monteverde ed opere elettriche connesse, per pretesi "*sospetti*" di impatti cumulativi negativi sull'ambiente per la presenza di altri due impianti autorizzati nell'area di intervento.

*******

**1. – PREMESSA**

L'intendimento del Settore regionale Tutela dell'Ambiente di respingere l'istanza di VIA dell'esponente del 28/6/2011 per pretesi impatti negativi cumulativi, dovuti alla presenza di altri 2 impianti (di cui uno realizzato e l'altro solo autorizzato), è con ogni evidenza erroneo.

Va innanzitutto evidenziato che, con nota prot.n. 483352 del 25/06/2012 il Settore Tutela dell'Ambiente ha richiesto ulteriori chiarimenti e complesse integrazioni documentali, **articolate in ben 74 punti** (formulati dalla dott.ssa Nevia Carotenuto e siglati dal Dirigente Palmieri), tra cui: attivazione della "*valutazione di incidenza*" integrata con la VIA per "*possibili interferenze*" con due SIC (sito di interesse comunitario) della Regione Campania ("*Bosco di Zampaglione*" e "*Lago di S. Pietro Aquilaverde*"); consultazione della Provincia di Foggia per la "*eventuale necessità*" di "*valutazione di incidenza*" con riferimento al SIC della Regione Puglia "*Valle Ofanto – Lago di Capaciotti*", "*localizzato a meno di 1 Km*" da 2 dei previsti aerogeneratori eolici; controdeduzioni alle osservazioni dell'8/5/2012 dell'ASOIM (Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale).

La Siri Energia Srl – ottenuta proroga, resa necessaria dalla mole delle integrazioni richieste – **ha trasmesso con nota del 12/11/2012 la documentazione integrativa di cui alla nota regionale del 25/6/2012**, evidenziando anche che: le "*possibili interferenze*" con i 2 SIC della Regione Campania riguardano non l'impianto eolico (gli aerogeneratori) del progetto della Siri Energia Srl ma le opere elettriche connesse costituite dall'elettrodotto ad alta tensione, già oggetto di "*valutazione di incidenza*" nell'ambito dell'esame del progetto di impianto eolico presentato da Alisea S.r.l. (che ha da ultimo superato il vaglio del Settore regionale Tutela dell'Ambiente); è stato già richiesto alla Provincia di Foggia di esprimersi sulla necessità o meno della "*valutazione di incidenza*" rispetto al SIC della Regione Puglia "*Valle Ofanto – Lago di Capaciotti*", manifestandosi la disponibilità di Siri Energia S.r.l. – in caso di ritenuta incompatibilità dei 2 aerogeneratori con il SIC – a rinunciare alla realizzazione degli stessi.

Nel frattempo la Soc. esponente ha trasmesso in data 23/10/2012 ai Responsabili regionali del Settore Energia e Ambiente un atto stragiudiziale di diffida a

fonte: http://burc.regione.campania.it

concludere al più presto i procedimenti autorizzativi pendenti da lunghissimo tempo, riscontrato dal Dirigente del Settore Ambiente con atto prot.n. 856917 del 21/11/2012, con cui è stato illegittimamente differita la conclusione del procedimento, sull'assunto che il progetto "*potrà essere esaminato dalla Commissione VIA solo secondo l'ordine cronologico*" previsto nell' "*elenco dei procedimenti sospesi in attesi di VIA*" tenuto presso il Settore regionale Regolazione dei Mercati, nel quale "*il progetto de quo risulta essere al 32° posto del I gruppo*".

Dopo il citato atto di diffida del 23/10/2012, il Dirigente del Settore Energia ha inviato al Settore Ambiente la nota prot.n. 843900 del 16/11/2012, con cui sono stati stigmatizzati i "*ritardi accumulati*", evidenziandosi la necessità di rispettare l'ordine cronologico delle istanze e che – una volta decorso il termine di legge – il Settore Energia ha **l'obbligo giuridico di convocare** "***l'Ufficio preposto alla VIA affinché si esprima nella Conferenza di Servizi***", **invitando pertanto** "***il Settore VIA a presenziare ed esprimere le proprie motivate determinazioni nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi che saranno in seguito convocate a stretto giro***".

L'esponente ha proposto ricorso al T.A.R. Campania – Napoli notificato il 22/1/2013 avverso la nota del Dirigente del Settore Ambiente prot.n. 843900 del 16/11/2012 (di differimento a tempo indeterminato della conclusione dei procedimenti di VIA), ed il T.A.R. ha accolto la connessa istanza cautelare con ordinanza n. 442 del 7/3/2013, "*Considerato che gli argomenti utilizzati dalla Regione Campania nel provvedimento impugnato, nonché nella memoria di costituzione in giudizio non risultano idonei a giustificare il ritardo nella definizione dei sub procedimenti V.I.A. e, conseguentemente, nella conclusione dei procedimenti ex art. 12 D. Lgs. n.387/2003, riconducibili alla società ricorrente; Ritenuto che il danno lamentato può ovviarsi disponendo che* ***la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 per cui è causa nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto dell'art. 14 ter, co. 6 bis della legge n. 241/1990****, sotto comminatoria di nomina, all'uopo di un commissario ad acta che provveda in luogo di esso*".

In esecuzione di tale ordinanza del T.A.R. il Settore Energia ha proceduto alla indizione della Conferenza di Servizi conclusiva dell'11/4/2013.

**II. EFFETTI DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. N. 442/2013 SULL'ATTIVITA' DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE**

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'ordinanza del T.A.R. - nel prendere atto dell'illegittimo ritardo accumulato nel procedimento di VIA e della necessità di evitare i danni gravi e irreparabili lamentati da Decalift Srl – ha ordinato che il procedimento di *"autorizzazione unica"* si concluda entro il 10/5/2013, ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6 *bis* L. 241/1990.

Conseguenza immediata di tale statuizione giurisdizionale è che il Settore Ambiente ha ormai consumato ogni proprio potere di esprimersi in via ordinaria (attraverso il farraginoso meccanismo del filtro sulla documentazione amministrativa, della relazione istruttoria dei Gruppi istruttori, della seduta della Commissione VIA, del decreto finale di VIA), ed ogni determinazione, compresa quella in materia di VIA, deve essere assunta esclusivamente ***"in sede di conferenza di servizi"*** da tenersi presso il Settore Energia, ***"valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede"***.

Pertanto si invitano e diffida il Dirigente di Settore Michele Palmieri ad esprimersi nella Conferenza di Servizi dell'11/4/2013 e ad astenersi da ogni e qualsivoglia attività in prosecuzione del procedimento ordinario di VIA, ed in particolare dall'esprimersi con decreto finale di VIA di rigetto sul progetto dell'esponente.

**III. ERRONEITA' DEI *"MOTIVI OSTATIVI"* COMUNICATI CON NOTA DEL SETTORE AMBIENTE PROT.N. 158149 DEL 4/3/2013**

La Società esponente intende comunque sin d'ora replicare al parere negativo della Commissione VIA del 24/1/2013, richiamato nella comunicazione di *"preavviso di rigetto"* del 4/3/2013.

Va innanzitutto evidenziato che molte delle integrazioni richieste dal Gruppo istruttore non sono state confermate dalla Commissione VIA, a seguito delle integrazioni proposte da Siri Energia s.r.l., e tuttavia la Commissione VIA del 24/1/2013, condividendo la proposta del Gruppo istruttore, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale per motivazioni espresse nei punti da lett. a) a lett. g), che di seguito analiticamente si confutano.

**Motivo ostativo *sub* lett. a)** *"Nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco); l'ubicazione di tali impianti in particolare quello del proponente Genco è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle*

fonte: http://burc.regione.campania.it

*specie animali, ecc.)...* ".

Va innanzitutto evidenziato che nella pur copiosa richiesta di integrazioni del Gruppo istruttore prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012 **(si tratta di n. 13 pagine di richieste di integrazioni e chiarimenti organizzate in totali n. 74 punti)** non viene mai formulata a Siri Energia Srl espressa richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di detti due impianti eolici già esistenti o solo autorizzati. Eppure la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati.

L'approfondimento della valutazione di effetti sinergici e impatti cumulativi non può essere posta a carico della sola iniziativa e impulso di Siri Energia Srl, in quanto sarebbe stato necessario previamente ricevere dal Settore regionale Tutela dell'Ambiente (che solo ora, in sede di "*preavviso di rigetto*", solleva la questione) almeno la disponibilità a visionare gli Studi di Impatto Ambientale e le valutazioni proposte dai proponenti degli impianti già autorizzati, i dati di monitoraggio elaborati e trasmessi per gli impianti esistenti nell'area, atteso che uno dei due impianti non esiste ma è stato solo autorizzato.

Il Settore Tutela dell'Ambiente avrebbe inoltre dovuto almeno segnalare a Siri Energia Srl, e rendere acquisibili alla stessa, i dati in proprio possesso sui quali abbia potuto **oggettivamente** fondarsi il proprio (mero) "*sospetto*" di impatti ambientali tali da motivare un parere negativo, addirittura in merito alla realizzazione di tutto l'impianto.

Va osservato, infatti, che qualora anche esistessero effetti cumulativi negativi, gli stessi non precludono di per sé la realizzazione dell'impianto in via assoluta, ma richiedono la necessità di gestire eventuali criticità rilevate con proposte di misure di mitigazione e/o compensazione, e in ultima analisi con la delocalizzazione o eliminazione degli aerogeneratori più impattanti.

La stima degli impatti ambientali cumulativi, in definitiva, deve essere elaborata con il supporto del Settore regionale Tutela dell'Ambiente, che deve determinare una soglia di impatto accettabile da assegnare al proponente, e non può limitarsi ad assumere – come ha fatto il Gruppo Istruttore e la Commissione VIA del 24/1/2013 - un atteggiamento di integrale chiusura rispetto alla possibilità di realizzare l'iniziativa.

**Motivo ostativo** ***sub*** **lett. b)** - *In merito alle osservazioni formulate dall'ASOIM riguardo al progetto in esame il proponente non ha formulato nessuna*

fonte: http://burc.regione.campania.it

*controdeduzione né tanto meno ha fornito dati utili a confutare quanto affermato dall'ASOIM in merito ai presunti impani sull'avifauna e in particolare sulla cicogna nera, derivanti dalla localizzazione di impianti eolici nell'area di interesse del progetto proposto.*

Siri Energia Srl - nelle integrazioni trasmesse il 19/11/2012, al par. 2.2.27 "*Rischio cicogna nera*", in riscontro alla richiesta di cui al punto 27 (pag. 9) della nota prot. 2012.0483352 del 25.06.2012 del Settore Ambiente – ha chiesto, al fine di effettuare la stima del rischio di collisioni della Cicogna nera con gli aerogeneratori, di ottenere un protocollo, la metodologia o i dati utilizzati nell'esame dei progetti di impianti eolici a tutt'oggi esistenti e/o autorizzati dal Settore V.I.A. della Regione Campania nell'area di interesse, con particolare riferimento alla cicogna nera, in modo da ottenere dati confrontabili ed equità di valutazione.

In particolare, Siri Energia Srl ha richiesto al Settore regionale Tutela dell'Ambiente i dati dei monitoraggi sulle collisioni con la Cicogna nera e altri volatili trasmessi dai gestori degli impianti eolici già esistenti nella zona in oggetto o dagli Enti locali di controllo, al fine di verificare la coerenza tra rischio di collisione con la Cicogna nera stimato dai proponenti degli impianti eolici esistenti e il numero effettivo di collisioni.

Siri Energia Srl ha chiesto, inoltre, di conoscere preventivamente la soglia di rischio considerata accettabile per gli impianti eolici fino ad ora autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania e nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, al fine di equità di valutazione.

La Società esponente, pur ribadendo che il parco eolico di progetto non ricade in un'area perimetrata come a protezione speciale o di interesse comunitario, non ha mai inteso sottrarsi alle valutazioni di impatto necessarie rispetto a dati naturalistici presenti nel territorio, ma ha rappresentato la necessità del Settore regionale ambientale di assumere dati oggettivi di riferimento sui quali svolgere una valutazione su area vasta che interessi non solo il parco eolico proposto, ma specialmente altri parchi eolici esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione.

Siri Energia Srl è stata sempre disponibile ad accettare suggerimenti, indicazioni, prescrizioni dagli Enti di Controllo e dalle Associazioni Ambientaliste, al fine di minimizzare eventuali impatti su ecosistemi, avifauna e specie protette.

Deve a questo punto rilevarsi che anche gli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili sono incentivati al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente e

fonte: http://burc.regione.campania.it

che la tutela della natura non può essere vista solo in termini proibizionisti.

Va inoltre osservato che, quand'anche esistano oggettivi elementi di pericolo per l'avifauna, gli stessi devono essere gestiti, per quanto possibile, attraverso misure di mitigazione e/o compensazione, da condividersi – nell'ambito di una più ampia strategia regionale di protezione ambientale - con gli impianti già autorizzati, perché se il rischio sull'avifauna è oggettivo allora si dovrebbe intervenire anche sugli impianti già autorizzati.

Infine, vale la pena di rimarcare che ricade istituzionalmente proprio sulla Regione Campania (e non sul soggetto privato proponente un parco eolico) di farsi promotrice di detta strategia di protezione ambientale (che non deve essere esclusivamente proibizionista, e quindi a vantaggio solo di chi è stato già autorizzato), mettendo a disposizione dati, elaborando studi, indicazioni e buone pratiche, piuttosto che richiedendo ai singoli proponenti di elaborare studi complessi e articolati al fine di reperire le prove di sospetti impatti ambientali.

**Motivo ostativo *sub* lett. c)**

La Commissione VIA ha considerato insufficienti le valutazioni del SIA di Siri Energia Srl, per la presenza di area considerata un "*sistema agroforestale di notevole pregio*".

Deve innanzitutto replicarsi che emerge invece dalla Tav.6 rev.02 "*Analisi dell'uso del suolo – Corine Land Cover 3° Liv. –agg. Campania 2009*" allegata al progetto di Siri Energia Srl (e redatta secondo il citato standard Corine Land Cover) che il sistema agroforestale di particolare pregio, nell'ambito del Comune di Monteverde è piuttosto quello corrispondente alle zone situate ad est, a sud e ad ovest del centro urbano, e non alle zone a nord, nelle quali si sviluppa il progetto del proponente Siri Energia.

Appare paradossale che tale puntuale risultanza istruttoria, fornita da Siri Energia Srl a fini di rassicurazione della carenza di *vulnus* all'ambiente da parte del suo progetto, sia stata addirittura ribaltata dalla Commissione VIA – quale effetto di un superficiale e non imparziale esame degli elaborati di Siri Energia – in danno dello stesso progetto, quale fondamento della valutazione negativa di impatto ambientale.

Inoltre la parte del territorio comunale in questione, caratterizzata da agricoltura estensiva a forte meccanizzazione, è connotata, a valle, da attività produttive fortemente antropizzate (impianti di estrazione di inerti, etc., previsione negli strumenti urbanistici comunali di ulteriori insediamenti produttivi, PIP, etc.) che

fonte: http://burc.regione.campania.it

sicuramente escludono la qualificazione dell'area come un "*sistema agroforestale di notevole pregio*".

Più nel particolare ritiene la Commissione VIA che le valutazioni sulla avifauna e chirottero fauna contenute negli elaborati di progetto di Siri Energia non possano essere considerate attendibili, e prefigura probabili effetti cumulativi con impianti in esercizio o già autorizzati e non realizzati anche in considerazione della "*vicinanza con aree protette*".

Sul punto non può non osservarsi che la stessa Commissione VIA non ha ravvisato la necessità di una Valutazione di Incidenza, che rappresenta invece lo strumento più idoneo a uno studio teso a valutare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.

Inoltre, la valutazione di effetti sinergici e impatti cumulativi non poteva essere approfondita *in toto* solo ad impulso di Siri Energia Srl, in quanto v'era almeno la necessità di messa a disposizione da parte degli Uffici Regionali Ambientali degli Studi di Impatto Ambientale e delle valutazioni elaborate dagli impianti già autorizzati, nonché dei dati di monitoraggio elaborati e trasmessi dagli impianti esistenti nell'area, e – in definitiva - dei dati già in possesso degli Uffici regionali che oggettivamente possano indurre a sospettare effetti cumulativi tali da richiedere approfondimenti e tali essere posti a fondamento di un parere negativo.

Si legge nel preavviso di diniego: "*Come è noto sia i rapaci che i chirotteri trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali come l'area di intervento in questione. Si evidenzia che l'areale di alimentazione della Cicogna nera, che ricordiamo essere un grande veleggiatore, è molto più ampio dell'area di riserva delimitata dal PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche "terrestri" al sito di nidificazione. ..... Si sottolinea nuovamente che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio*".

Tuttavia è sfuggito sia al Funzionario Istruttore che alla Commissione VIA quanto riportato a pag. 2 della stessa nota ASOIM prot. 2012 0350219 del 08/05/2012: "*La Cicogna nera è prevalentemente ittiofaga* (si nutre di pesci, ndr.), *integrando la dieta con anfibi, micro mammiferi, piccoli insetti, crostacei e uccelli*

fonte: http://burc.regione.campania.it

*(Berdignon, 2005)*": dunque la cicogna preferisce rivolgersi dal suo nido alla ricerca di cibo preferibilmente verso la valle dell'Ofanto e all'area a sud dell'abitato di Monteverde, ricca di boschi e vegetazione e non nell'area agricola, distante oltre 3 Km, del parco eolico del progetto di Siri Energia, che, tra tutte le altre, è la più trasformata ed antropizzata, mediante colture meccanizzate.

Tutt'al più la cicogna potrebbe spingersi, sempre alla ricerca di cibo, valicando il crinale con andamento nord-sud, verso il bacino opposto del torrente Osento e dell'invaso artificiale della Diga S. Pietro (zona SIC Lago San Pietro), ma, in questo caso, non troverebbe a costituire ostacolo al suo volo gli aerogeneratori della società Siri Energia, bensì quelli (di pari grandezza) della Società Genco Energia (già autorizzata, e attualmente in regime di proroga triennale sull'inizio dei lavori), e, un po' oltre, quelli di un altro parco, quello di Eurowind Srl (ricadente nel Comune di Lacedonia e adiacente al SIC Lago San Pietro), anch'esso già autorizzato con VIA positiva dello stesso Settore Ambiente ed in attesa di "autorizzazione unica".

Analoghe considerazioni valgono per i chirotteri, la cui colonia riproduttiva è allocata, e non a caso, nella stessa area in cui insiste il nido della cicogna nera. In un'area cioè poco perturbata, prossima alla parte meno antropizzata della valle del fiume Ofanto, e abbastanza distante (oltre 3 km.) dal sito di impianto del parco eolico di progetto di Siri Energia Srl.

**Motivo ostativo *sub* lett. d)**

Siri Energia Srl, in sede di integrazioni successive alla nota regionale prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012, al punto 2.1.4 "*Localizzazione del progetto ed effetto paesistico*" (pag. 11 di 63), a puntualizzazione di quanto riportato alla Tav. 7 (Simulazioni di Progetto), riporta la **vista più completa dell'impianto di progetto e di quelli esistenti, effettuata da est, pur non essendo un punto di osservazione privilegiato, in quanto da tali punti, come censiti nelle tavole T1, V.1.3 e V.1.4 il parco risulta essere non visibile.**

Allo scopo di documentare e suffragare come non sia visibile il parco di progetto dai punti di vista significativi, sono state aggiunte - nell'ambito della citata integrazione - la tav. V.1.3 rev. 02 "*Corografia e sezioni visive dai punti di osservazione significativi (con coordinate nel sistema WGS84)*" e la Tav.1.4 rev.02 "*Corografia, sezioni visive e skyline*".

La Commissione, tuttavia, non si ritiene soddisfatta della stima degli impatti visivi sul paesaggio. In particolare la Commissione ravvisa la necessità di

fonte: http://burc.regione.campania.it

approfondimenti in merito alla vicinanza con l'impianto autorizzato e non realizzato da Genco Energia.

Si osserva che per la valutazione di impatti visivi con un impianto non ancora esistente v'è necessità di acquisizione di dati e *fotorendering* elaborati dal proponente l'impianto autorizzato e non esitente, e quindi dell'accesso ad informazioni non disponibili immediatamente a Siri Energia Srl, né rese dal Settore VIA della Regione Campania, unico ad averne immediata disponibilità (e che quindi non poteva limitarsi a generiche affermazioni ostative, senza neanche indicare i pretesi aerogeneratori in conflitto tra i 2 impianti).

Ancor più rilevante è poi che la necessità di un approfondimento degli impatti visivi cumulativi, con specifico riferimento all'impianto autorizzato e non realizzato di Genco Energia, non era stata in alcun modo esplicitamente indicata nella richiesta di integrazioni prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012.

Inammissibilmente generica e non chiara risulta poi la motivazione di diniego che: "*Una siffatta densità di interventi in ambito territoriale ristretto, è in grado di incidere negativamente sui caratteri costitutivi e percettivi del sistema ambientale di riferimento, arrivando, in taluni casi* (quali? ndr.) *a causarne una profonda destrutturazione degli elementi costitutivi, nonché all'eliminazione progressiva delle relazioni visive.*

*Ulteriori rischi, quali le modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale, nonché della trama particellare, sono ascrivibili alla realizzazione di nuove percorrenze, ovvero all'adeguamento delle strade esistenti (anche se riferito alla sola fase di realizzazione dell'opera) qualora non sia verificata la reale interferenza tre le trame viarie che i nuovi impianti andranno a realizzare*".

Si tratta comunque di una formulazione che tradisce la pregiudiziale volontà degli Organi istruttori di vietare ogni tipo di intervento rispetto all'iniziativa di Siri Energia, in netto contrasto con la volontà legislativa di favor all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, con obbligo di "dissenso costruttivo" e di puntuale motivazione ostativa.

**Motivo ostativo *sub* lett. e)**

Contrariamente a quanto apoditticamente assunto dalla Commissione VIA, la copiosa documentazione facente parte dello studio geologico fornito da Siri Energia Srl quale integrazione rispetto alla citata nota prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012, richiamata ai punti 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 e 2.1.9 (pag. 13 di 63) della integrazione, dimostra che è stata effettuata la verifica delle condizioni di stabilità dei versanti sui

fonte: http://burc.regione.campania.it

quali sono localizzati gli aerogeneratori.

In ogni caso si tratta di argomenti di indagine di competenza dell'Autorità di Bacino Puglia e non del Settore Ambiente regionale, alla quale è stata trasmessa da oltre un anno una puntuale analisi geotecnica e che non si è ancora espressa.

La mancata acquisizione del parere dell'AdB Puglia, che potrà avvenire fino alla Conferenza di Servizi conclusiva, in ogni caso, non può certo imputarsi al proponente Siri Energia e giammai essere posto addirittura a fondamento del preannunciato diniego di VIA.

**Motivo ostativo *sub* lett. f)**

Circa la valutazione previsionale di impatto acustico, nella richiesta regionale di integrazioni del 25.06.2012 non si fa espresso riferimento alla necessità di approfondimento su effetti cumulativi dovuti alla coesistenza di parchi eolici autorizzati e non realizzati (Genco Energia Srl).

Si fa notare nuovamente che i dati necessari per valutazioni previsionali in coesistenza con un parco eolico autorizzato ma non realizzato, quindi non rilevabile (Genco Energia srl), dovevano formare oggetto di preciso richiamo da parte del Settore regionale Ambiente (che li ha approvati) e comunque essere resi disponibili dallo stesso Settore che li detiene.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi in fase di realizzazione dell'opera, essi ben possono considerarsi inesistenti, in quanto è del tutto presumibile (e comunque perseguibile attraverso semplici prescrizioni) che la realizzazione del parco eolico di Geneo Energia Srl e di quello proposto da Siri Energia Srl avvenga in tempi diversi.

Ancora una volta traspare un atteggiamento di evidente ostilità e di pregiudiziale chiusura rispetto alla possibilità di approvare, anche attraverso prescrizioni (come espressamente previsto dalla normativa di settore), il progetto di Siri Energia.

**Motivo ostativo *sub* lett. g)**

Riguardo alle opere di connessione alla rete di trasporto nazionale (RTN), di competenza di Terna SpA, è sufficiente considerare che le stesse hanno avuto parere ambientale favorevole dalla stessa Commissione VIA – VI- VAS della Regione Campania nella seduta del 13.12.2012 con approvazione a seguire anche di progetti di altri parchi eolici connessi a detta rete di trasporto (vedi progetti di Alisea Srl e di Sole Wind Srl).

Non si ravvisano per il progetto di Siri Energia opposizioni dei Comuni interessati, mentre per le opere di rete Terna (elettrodotto AT 150Kv), intese quali

fonte: http://burc.regione.campania.it

opere connesse e riportate nel citato intervento di Alisea Srl (prot. 191/2006 del 07/04/2006) non risulta completamente corrispondente al vero quanto riportato dalla nota a firma dei responsabili della Regione Campania prot. 2013.0158149 del 04/03/2013 secondo la quale: "*si evidenzia che i Comuni interessati da tali opere, temendo ulteriori eccessive trasformazioni del territorio già sede di numerose altre infrastrutture similari, sembrerebbero opporsi a nuove trasformazioni*".

Questa frase, tra le altre, sembra condensare meglio di ogni altra lo spirito istruttorio che ha accompagnato l'esame e la valutazione del progetto di Siri Energia: infatti non sono i Comuni interessati ad opporsi, ma il solo Comune di Bisaccia, peraltro tardivamente e con riguardo inizialmente ad altro progetto con altro sistema di opere connesse (General Construction in Monteverde); inoltre alla base delle motivazioni del diniego di un intervento da autorizzarsi ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 attraverso il procedimento della conferenza di servizi decisoria, luogo deputato a comprendere in sé tutte le considerazioni e valutazioni necessarie al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, i responsabili del Settore Ambiente si limitano a dichiarare, ritenendo incongruamente ciò valido fondamento di rigetto della VIA, che "*i Comuni interessati...sembrerebbero opporsi a nuove trasformazioni*".

Su tale presupposto, qualificabile come mera "***sensazione***" dei responsabili del Settore Ambiente, gli stessi postulano apoditticamente che "*parimenti non risultano garantiti gli effetti di natura socio-occupazionale, né di riduzione delle emissioni di gas serra, sottesi alla rilevanza pubblica del progetto*".

E' sufficiente qui richiamare quanto descritto nell'elaborato R.3 rev.02 *Analisi delle ricadute sociali ed occupazionali*, frutto e sintesi di una Tesi di Laurea discussa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Napoli "Federico II" nel giugno 2008 sull'intervento specifico di Siri Energia in Monteverde (da pag. 13 a 20).

Risulta, pertanto, incomprensibile come si possano mettere in dubbio le ricadute occupazionali della realizzazione di un parco eolico nel breve tempo (realizzazione di infrastrutture, viabilità, cavidotti, opere di mitigazione e altre opere accessorie) e nel lungo termine (controllo e manutenzione per 25- 30 anni). Si riporta a tal proposito il contenuto della Proposta di Piano Energetico Ambientale della Regione Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 Speciale del 6 maggio 2009 (pag. 14):

"*A ciò si aggiungono i benefici di lungo termine sul piano dello sviluppo economico e occupazionale di un settore innovativo come quello delle rinnovabili.*

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Solo per citare un dato, in Italia il settore eolico, che occupa 13.000 persone, potrebbe occuparne 66.000 se si rispettassero gli obiettivi al 2020".* O ancora a pag. 191 e 192: *"Ad esempio, i dati forniti dall'European Wind Energy Association (Ewea) dicono, infatti, che nel comparto eolico e soltanto per quanto riguarda gli impieghi diretti, in soli cinque anni si è avuta una crescita del 125% degli addetti che sono passati da 48.363 del 2003 a circa 108.600 persone impiegate ad oggi.*

*L'occupazione nell'eolico, che secondo le statistiche Eurostat rappresenta circa il 7,3% di tutti i posto di lavoro nell' industria elettrica, del gas, del vapore e dell'acqua calda, registra i risultati migliori in Germania, con 38.000 addetti, in Danimarca con 23.500 e in Spagna con 20.300, che sono i paesi che più hanno scommesso su questa tecnologia. Se si considera poi anche tutto l'indotto, incluse le compagnie che forniscono servizi o prestano attività connesse all'uso di questa tecnologia rinnovabile, la situazione è ancora più positiva. Basti come esempio la realtà spagnola dove, a fronte di 20.500 impieghi diretti, se ne contano globalmente 37.730. Solo metà dei lavoratori sono impegnati nella fabbricazione delle turbine, mentre l'Ewea stima che il 30% sia occupato in servizi energetici e in compagnie di ingegneristica e il restante 21% nella promozione e manutenzione dei parchi.*

*Dai dati offerti, si evince come l'eolico non soffre la crisi occupazionale che investe altri settori energetici, come per esempio quello della produzione del carbone. Tutt'altro. In Danimarca e Germania, infatti, c'è stato un notevole spostamento di lavoratori dai campi energetici tradizionali e dai settori industriali verso l'energia eolica e per il futuro le proiezioni Ewea prevedono per il 2010 un impiego di circa 184.000 dipendenti, tra diretti e indiretti, che diventeranno 318.000 nel 2020.*

*Quindi, nonostante in un rapporto presentato a novembre dall'agenzia Frost&Sullivan, si mettesse in evidenza il rischio di una battuta d'arresto del mercato legato all'energia del vento, sulla base del fatto che diverse società avrebbero tagliato la produzione e i piani industriali per il 2009, le proiezioni dell'Ewea si preannunciano ottimiste per il futuro."*

Risulta altresì incomprensibile come il settore VIA possa dubitare dei benefici ottenibili dalla realizzazione del parco eolico in oggetto in termini di riduzioni di gas serra, atteso che la Comunità e Europea e lo Stato Italiano hanno come obiettivo e incentivano la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi l'energia eolica), e considerato che il parco eolico proposto da Siel Energia Srl produrrà ogni

fonte: http://burc.regione.campania.it

anno circa 12,1 GWh da fonti rinnovabili. Per produrre un tale quantità di energia da combustibili fossili occorrerebbe immettere ogni anno in atmosfera circa: 170 tonnellate di Biossido di zolfo ($SO_2$) *( 1,4 g/kWh)*; 115 tonnellate di Ossidi di azoto ($NO_x$) *(1,9 g/kWh)*; 64.000.000 tonnellate di Anidride carbonica ($CO_2$) *( 0.53 kg/kWh)*.

**IV. NECESSITA' CHE IL SETTORE AMBIENTE RISPETTI IL PRINCIPIO DEL "*DISSENSO COSTRUTTIVO*" E DISPONIBILITA' DI SIRI ENERGIA SRL A SOTTOPORSI A EVENTUALI PRESCRIZIONI E/O MODIFICHE DEL PROGETTO DA CONCORDARE IN CONFERENZA DI SERVIZI**

Dalla disamina che precede emerge in modo chiarissimo - al di là dell'erroneità dei singoli motivi ostativi - una più ampia e complessiva violazione del **principio generale del "*dissenso costruttivo*" che ispira tutta la normativa in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili.**

In forza di tale fondamentale principio, in sede di procedimenti ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, l'Amministrazione preposta alla tutela dell'ambiente – come tutte le altre - **non può limitarsi ad enunciare il proprio formale dissenso, ma deve esternare nella motivazione del proprio parere "*le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso*"**, di modo tale che il dissenso sia "*formulato in modo costruttivo*" e quindi in modo da poter essere superato attraverso prescrizioni da stabilire nella Conferenza di Servizi, che possano confluire nella "*autorizzazione unica*" regionale.

In proposito la Giurisprudenza ha precisato che:

- "*è illegittimo il diniego dell'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, se risulta sia stato violato sia l'obbligo di motivazione che la regola secondo la quale i pareri negativi e la decisione finale debbono essere costruttivamente formulati. Infatti la conferenza di servizi ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 ha natura decisoria e si applicano quindi le disposizioni degli artt. 14 bis e seguenti della legge n. 241/1990, tra le quali l'art. 14 quater della legge n. 241/1990, il quale prescrive che "il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale ... a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse, che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e*

fonte: http://burc.regione.campania.it

*deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso*" (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 16/11/2012, n. 2777);

- "*il dissenso di un'Amministrazione che partecipa alla conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicato dall'art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame ma dovendo essere costruttivo e motivato*" (Cons.Stato, V, 24/1/2013, n. 434; conforma T.A.R. Sardegna, I, n. 135/2012).

Sotto tale profilo, sin d'ora la Siri Energia Srl – in un rinnovato spirito di equo contemperamento dei propri interessi imprenditoriali con gli interessi pubblici coinvolti dal procedimento di "*autorizzazione unica*" – **si rende disponibile a valutare e concordare con il Responsabile del Settore regionale Tutela dell'Ambiente e con le altre Amministrazioni, nella Conferenza di Servizi dell'11/4/2013, le eventuali modifiche del progetto attraverso le quali poter pervenire alla sua finale approvazione**, anche in forza di una dislocazione ottimizzata degli aerogeneratori, secondo il criterio della massima producibilità e il minimo impegno di superficie.

## CONCLUSIONI

Si chiede al Dirigente del Settore regionale Tutela dell'Ambiente di voler recedere dall'erroneo intendimento di respingere l'istanza di VIA dell'esponente, e di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale nella Conferenza di Servizi fissata per l'11/4/2013.

Napoli, 25 marzo 2013

**SIRI ENERGIA S.r.l.**

L'Amministratore Unico Ing. Nicola De Vizia

fonte: http://burc.regione.campania.it

AdB P

# AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 19 Dicembre 2002 n. 19
C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano – Bari
tel. 080 4670209 / 567 - fax. 080 4670376 - C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

**Racc. A. R.**
**Risp. al fg. n.: 2013.0230864 del 29/03/2013**

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 1/04/2013 10:58 - 0009154
PROTOCOLLO:

**Alla Giunta Regionale della Campania**
**Area Generale di Coordinamento**
**Sviluppo Economico**
**Settore Regolazione dei Mercati**
**Centro Direzionale, Isola A/6**
**80143 Napoli**
**(age12.set04@pec.regione.campania.it)**

**e p. c.** **Alla Siri Energia s.r.l.**
**Via Valentino Mazzola, 66**
**00142 Roma**

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 387/2003 – art. 12. Comune di Monteverde (AV). Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 45 MW in località "Sirocciardi - Casonetto". Siri Energia s.r.l. Conferenza di servizi del 12/04/2013. **Cod. prog. 500-087.**

Con riferimento alla nota in epigrafe riportata, con la quale codesto Ente ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi relativa all'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 45 MW da realizzare nel Comune di Monteverde (AV), in località "Sirocciardi - Casonetto",

questa Autorità,

- visti gli elaborati, trasmessi dalla Società con la nota datata 15/03/2012, costituiti dalla relazione tecnica, dallo studio di compatibilità idrologica ed idraulica, dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica e dagli elaborati grafici (corografie, planimetrie e particolari);
- visto il Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato Istituzionale di questa AdB nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39;
- visti gli elaborati grafici di Piano, relativi alle perimetrazioni, aggiornati al 5/03/2013;

premesso che,

le opere comprese nel presente progetto ricadono nel Bacino del Fiume Ofanto. Nel suddetto Bacino questa Autorità ha provveduto a perimetrare le sole aree in frana (classificate quali PG3 nel Piano di



fonte: http://burc.regione.campania.it

Assetto Idrogeologico) trasmesse dalla Provincia di Avellino, in riferimento agli studi preliminari del PTCP, e dai Comuni interessati. Con le stesse Amministrazioni comunali della Provincia di Avellino, ricadenti nel territorio di competenza di questa AdB, sono, poi, tuttora in corso tavoli tecnici di concertazione sia per provvedere all'inserimento nel PAI delle aree in frana perimetrate durante gli studi dell'IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) relativamente al territorio della regione Campania, curati dal MATTM e dalla stessa Regione competente, e sia per avere un confronto sulle aree in dissesto perimetrate durante studi di aerofotointerpretazione condotte dai tecnici di questa Autorità. In base agli studi di approfondimento richiamati questa Autorità ritiene che tutta l'area di intervento sia contraddistinta da una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente;

considerato che,

- il progetto prevede la realizzazione di n. 20 aerogeneratori della potenza nominale di 3,0 MW, di un cavidotto di vettoriamento a 30 KV della lunghezza complessiva di circa 15 Km, di tratti strade, in parte da adeguare, ed in parte da realizzare e di una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località "Macchialupo" in agro di Lacedonia;
- da un punto di vista idraulico le opere previste vanno ad interessare aree individuate dal PAI come aree di alveo attivo e di pertinenza fluviale e per esse si applica quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 10 delle NTA del PAI;
- lo studio di compatibilità idraulica ha verificato le condizioni di sicurezza idraulica delle opere (aerogeneratori e strade) comunque interessate dal reticolo idrografico prevedendo la realizzazione di un tombino idraulico del tipo scatolare per la strada di accesso agli aerogeneratori 9 e 11;
- la strada per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11, che interseca il reticolo idrografico riportato sulla cartografia ufficiale I.G.M.I., non è giustificata da alcuna motivazione che possa dimostrare la non delocalizzabilità di detta opera;
- per la strada d'accesso agli aerogeneratori 9 e 11 è possibile prevedere un percorso alternativo che non interferisca con il reticolo idrografico;
- mancano gli elaborati grafici della viabilità da realizzare e da adeguare (profili e sezioni);
- il cavidotto sarà posato in una trincea delle dimensioni variabili da 0,5 a 0,60 m di larghezza e da 1,20 a 1,60 metri di profondità;
- il cavidotto nei tratti in cui il tracciato interseca il reticolo idrografico sarà posato, con la tecnica della perforazione "directional drilling", ad una profondità di 2,00 m dal fondo dell'alveo realizzando i pozzetti di partenza e di arrivo al di fuori della fascia di pertinenza fluviale;
- da un punto di vista geomorfologico tutte le opere (aerogeneratori, cavidotti, strade e sottostazione) non vanno ad interessare aree perimetrate dal PAI a pericolosità geomorfologica ma invece vanno ad interessare aree riconosciute come franose nello studio condotto da questa Autorità mediante analisi stereoscopica ovvero aree risultanti molto prossime a quelle classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), nonché riconosciute franose dagli studi alla base del progetto IFFI della Regione Campania e di cui i Comuni coinvolti sono venuti a conoscenza con la nota n. 3316 del 3/04/2006 e n. 6537 del 1/08/2007;
- le tracce delle verifiche di stabilità considerate per gli aerogeneratori 1, 12, 7, 9 e 11, nonché quelle considerate per alcuni tratti di strada, che si trovano nelle immediate vicinanze di aree classificate dal PAI e



fonte: http://burc.regione.campania.it

pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 ovvero aree del progetto IFFI Campania e che le intersecano, danno valori del coefficiente di sicurezza nell'ordine della stabilità. Per dimostrare la stabilità di tali aree il tecnico geologo si basa sui valori dei predetti coefficienti di sicurezza. Non si ritiene accettabile considerare stabili le aree classificate come PG3 solo sulla base dei criteri utilizzati nel progetto e prima descritti. La stabilità delle aree classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 deve essere infatti attestata da una campagna di monitoraggio mirata della durata almeno biennale;

- le verifiche di stabilità comprese nello studio di compatibilità, eseguite sui pendii su cui insistono gli aerogeneratori, hanno restituito valori del coefficiente di sicurezza minimo, coerenti con quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 ad eccezione di quelle eseguite in corrispondenza degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 i cui fattori di sicurezza ante e post operam sono risultati tutti inferiori ad 1;
- gli aerogeneratori sono individuabili, nel sistema di riferimento WGS 84 proiezione UTM fuso 33, con le seguenti coordinate piane:

| wtg | X | Y | wtg | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543231 | 4544113 | 11 | 544553 | 4542881 |
| 2 | 543228 | 4543841 | 12 | 544692 | 4544634 |
| 3 | 543443 | 4543460 | 13 | 544414 | 4544286 |
| 4 | 543671 | 4544398 | 14 | 544371 | 4543432 |
| 5 | 543702 | 4544110 | 15 | 544648 | 4543278 |
| 6 | 543910 | 4543871 | 16 | 544536 | 4544036 |
| 7 | 544016 | 4543553 | 17 | 545030 | 4544417 |
| 8 | 543570 | 4543166 | 18 | 544774 | 4543831 |
| 9 | 544157 | 4542488 | 19 | 544971 | 4543213 |
| 10 | 544238 | 4544577 | 20 | 545141 | 4543637 |

Ritiene,

per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che le opere per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 60 MW, da realizzare nel Comune di Monteverde (AV) nelle località "Sfricciardi - Casorvatto", costituite da n. 20 aerogeneratori della potenza nominale di 3,0 MW, da un cavidotto di vettoriamento a 30 KV della lunghezza complessiva di circa 15 Km, da tratti di strada, in parte da adeguare ed in parte da realizzare, e di una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località "Macchiatupo" in agro di Lacedonia, siano compatibili con le prescrizioni delle NTA del PAI vigente, ad eccezione degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 per i quali il parere è negativo alla luce di quanto già evidenziato. Per tutti gli altri manufatti previsti dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- sia previsto un tracciato stradale, per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11, che non interferisca con il reticolo idrografico;
- siano redatti gli elaborati grafici (planimetria, profili, sezioni e particolari) della viabilità da realizzare e da ristrutturare non compresi negli elaborati trasmessi. Sarà cura di codesto Settore verificare tale adempimento prima della conferenza conclusiva;
- le opere provvisionali, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acqua superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;



fonte: http://burc.regione.campania.it

- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nella trincea di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate;
- il terreno proveniente dagli sbancamenti non sia accumulato lungo i versanti, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi, e che siano individuati, in fase di progettazione esecutiva, modalità e siti di stoccaggio, ancorché provvisori, conformi alla normativa in materia.

Sarà compito del RUP la verifica e l'adempimento delle suddette prescrizioni.

Tuttavia per quanto detto in premessa e nei precedenti considerato, ricadendo le opere in aree non perimetrate dal PAI, e quindi dove ad oggi non è vigente la relativa normativa tecnica di attuazione, in uno spirito di collaborazione tecnica, in considerazione delle criticità rilevate in fase istruttoria e sopra descritte, si suggerisce al Responsabile Unico del procedimento autorizzativo di far approfondire lo studio geologico. In particolare, sulla scorta dei risultati a volte poco rassicuranti ottenuti dalle verifiche di stabilità presentate, appaiono utili (a tratti necessarie) ulteriori indagini di tipo diretto al fine di individuare il modello geologico più rispondente alla realtà adottando i parametri geotecnici determinati sperimentalmente sui campioni prelevati in sito e, se nel caso, di predisporre un monitoraggio delle aree più instabili condizionando ai risultati di questa campagna la realizzazione dei manufatti.

In mancanza di tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio nella consapevolezza che alcunché potrà imputarsi ed addebitarsi a questa Autorità per eventuali danni a cose o persone susseguenti a movimenti franosi che potranno interessare le aree in questione.

Ogni opera autorizzata ovvero eseguita in difformità a quanto previsto negli elaborati oggetto del presente parere sarà ritenuta non conforme alle NTA del PAI.

Il Segretario Generale
Prof. Ing. A. R. Di Santo

Il Responsabile del Procedimento
Geom. G. Colangelo



fonte: http://burc.regione.campania.it

acquisito via pec
19-4-13

AdB P

SPEDITO

# AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

*L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19*

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Priv. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano – Bari
tel. 080 4670200 / 357 - fax. 080 4670376 - C.F. 93289620724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

**Racc. A. R.**
**Risp. al fg. n.: 2013.0265221 del 12/04/2013**

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 17/04/2013 08:10 - 0005209
PROTOCOLLO:

**Alla Giunta Regionale della Campania**
**Area Generale di Coordinamento**
**Sviluppo Economico**
**Settore Regolazione dei Mercati**
**Centro Direzionale, Isola A/6**
**80143 Napoli**
**(area12.set04@pec.regione.campania.it)**

**e p. c.** **Alla Siri Energia s.r.l.**
**Via Valentino Mazzola, 65**
**00142 Roma**

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 387/2003 – art. 12. Comune di Monteverde (AV). Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 45 MW in località "Siricciardi - Casonetto". Siri Energia s.r.l. Conferenza di servizi del 19/04/2013. **Cod. prog. 500-067.**

Con riferimento alla nota in epigrafe riportata, con la quale codesto Ente ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi relativa all'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 45 MW da realizzare nel Comune di Monteverde (AV), in località "Siricciardi - Casonetto", si comunica che questa AdB conferma in toto il parere espresso con la nota n. 5134 di prot. in data 15/04/2013 che qui si intende integralmente riportato con tutte le prescrizioni.

Il Segretario Generale
Ing. R. Di Santo

Il Responsabile del Procedimento
Geom. G. Campanile



fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

# Decreto Dirigenziale n. 12 del 03/03/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

ART. 12 D.LGS. N. 387/2003, IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE. RETTIFICA DD DIP51/DG02 N. 22/2015.PROPONENTE: SERRALONGA S.R.L.

IL DIRIGENTE

**PREMESSO**

a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
f. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n°219 del 18/9/2010, il MIS E ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
g. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
h. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012 come modificata in ultimo dalla DGR n. 710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze dell'ex Servizio Mercato Energetico Regionale all'U.O.D. 04 "Energia e Carburanti" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";
i. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 427/2013 ha tra l'altro conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Sig. Francesco P. Iannuzzi;
j. che con DPGR n. 210/2013 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Dr. Francesco P. Iannuzzi;
k. che con deliberazione n. 488/2013, la Giunta Regionale ha conferito, tra l'altro, l'interim di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale "Energia e Carburanti" al Dr. Fortunato Polizio, prorogato con DGR n. 555/2014;
l. che con DPGR n. 273/2013 è stato conferito l'interim di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale "Energia e Carburanti" al Dr. Fortunato Polizio, prorogato con DPGR n. 287/2014;
m. che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011,sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile,nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
n. che con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett.04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
o. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche;
p. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto "Revoca della DGR 1642/09 e

disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003" ha, tra l'altro, dettato una Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

q. che con Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro:
   - **q.1. attribuito** i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UUOODD di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UUOODD medesime;
   - **q.2. nominato** i dirigenti delle UUOODD di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo Economico ed Attività Produttive responsabili dei procedimenti afferenti le UUOODD loro affidate;

**CONSIDERATO CHE**

a. con decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n° 22/15 è stata autorizzata la società SERRALONGA ENERGIA s.r.l. con sede in Torino alla Via Onorato Vigliani n. 143/B, P.IVA n. 10399170017, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003:
   - a.1. alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica di potenza complessiva pari a 82,3 Mw per un numero di 33 aerogeneratori, da realizzarsi nel Comune di Lacedonia, in località Serralonga-Mezzana";
   - a.2. alla connessione elettrica dell'impianto alla stazione di trasformazione 30/150 kV mediante cavidotto interrato in media tensione a 30 kV;
   - **a.3.** alla costruzione ed esercizio di una sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV collegata alla stazione elettrica di smistamento a 150 kV attraverso cavidotto interrato;
b. il suddetto decreto presenta alcuni errori materiali ed interpretativi nei pareri resi dall'UOD 520507 "Valutazioni ambientali";

**RILEVATO CHE**

a. vadano comunque allegate le pronunce di merito citate nel decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n° 22/1 5;
b. il parere VIA reso dall'UOD 520507 "Valutazioni ambientali" in sede di conferenza di servizi è "non favorevole";
c. è confermata la prevalenza dei pareri favorevoli espressi in conferenza di servizi nonostante il parere "non favorevole" di VIA espresso in sede di conferenza dalla UOD 520507 "Valutazioni ambientali";
d. il presente riscontra la nota 588043/14;
e. le corpose motivazioni sia dell'UOD 520507 "Valutazioni ambientali" sia del proponente sono riportate nel verbale della conferenza di servizi del 12.06.2014 e nei relativi allegati che qui si allegano per farne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di dover rettificare il decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n°22/15, per quanto richiesto dalla Di rezione Generale 5205 "per l'Ambiente e l'Ecosistema";

**VISTI**

a. la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n.387 del 29 dicembre 2003;
b. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012;
c. la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n.28 del 3 marzo 2011;
d. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
e. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
f. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
g. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
h. la DGR 2119/08;
i. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
j. la DGR n 3466/2000;
k. la DGR 1152/09;
l. la DGR n. 1642/09;
m. la DGR 1963/09;

n. la DGR n. 46/10;
o. la DGR n. 529/10;
p. la DGR n. 612/11;
q. i Decreti Dirigenziali AGC12/Sett04 n°50/2011, n°420/2011, n°516/2011;
r. la DGR n. 478/12;
s. la DGR n. 710/12;
t. la DGR n. 488/13;
u. la DGR n. 325/13;
v. la DGR n. 555/14;
w. il DPGR n. 210/13;
x. il DPGR n. 273/13;
y. il DPGR n. 287/14;
z. il D.D. Dip. 51/DG02 n. 22/2015;
aa. il DD n. 172 del 17/02/2015 del Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'UOD 510204 "Energia e carburanti" della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo dirigente

**DECRETA**

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e riscritti:

1. **di integrare** il decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n° 22/15 aggiungendo al "PRESO ATTO":
   1.1. la seguente lett. e: "del parere di VIA "non favorevole" reso dall'UOD 520507 "Valutazioni ambientali" per le motivazioni riportate nel verbale della riunione della conferenza di servizi del 12/06/2014 nonché nei documenti allegati ad esso che entrambi (verbali e documenti allegati) si allegano per formare parte integrante e sostanziale del presente decreto";
   **1.2.** la seguente lett. f: "è confermata la prevalenza dei pareri favorevoli espressi in conferenza di servizi nonostante il parere di VIA "non favorevole" espresso in sede di conferenza dalla UOD 520507 "Valutazioni ambientali";
2. **di allegare** al decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n° 22/15 i seguenti documenti, allegati al presente per formarne parte integrante e sostanziale:
   2.1. verbale della conferenza di servizi del 12/06/2014;
   2.2. allegati al verbale della conferenza di servizi del 12/06/2014;
   2.3. ordinanza TAR Campania VII sez. 433/13 (RGR 671/13);
   2.4. sentenza TAR Campania VII sez. 1404/13 (RGR 671/13);
   **2.5.** sentenza TAR Campania VII sez. 5958/14 (RGR 2925/14);
3. **di confermare** in ogni altra parte il decreto della Direzione Generale 5102 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive" n°22/15 attesa la prevalenza di pareri favorevoli acquisiti in conferenza di servizi, nonostante il parere "non favorevole" dell'UOD 520507 "Valutazioni ambientali" e l'impossibilità di esperire la procedura prevista dall'art. 14 quater, comma 3 della L. 241/90 e smi per quanto affermato nella sentenza TAR Campania VII sez. 5958/14 (RGR 2925/14);
4. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
5. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.
6. Copia del presente atto è inviata al Consigliere Delegato allo Sviluppo Economico e AA.PP., alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Fortunato Polizio

***Resoconto Verbale CDS***

Il giorno 12/06/2014, alle ore 13,40 presso la Giunta Regionale della Campania, Settore Regolazione dei mercati, al Centro Direzionale di Napoli, IS A6, piano 9, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte FER di cui al codice progetto 387/165, proposto dalla società SERRALONGA ENERGIA SRL, con sede in Torino, c.f. - P. IVA – CCIAA 10399170017.

Alla riunione sono stati invitati gli Enti di cui alla nota del 22/5/2014, prot. reg. 352797, e risultano presenti, come dichiaratisi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/00 e smi, con la sottoscrizione del presente atto, i sottoscrittori a margine delle seguenti tabelle

| REGIONE CAMPANIA | Rappresentante | Firma |
|---|---|---|
| UOD Energia e carburanti | Fortunato Polizio | |

| SOGGETTO PROPONENTE | Rappresentante | Firma |
|---|---|---|
| SERRALONGA ENERGIA SRL | De Vizia Carmine | |

| CONTROINTERESSATI | Rappresentante | Firma |
|---|---|---|
| Sole Wind | Fortunato Marcello | |

| ENTE | Rappresentante | Firma |
|---|---|---|
| Aeronautica militare | | |
| ANAS | | |
| ARPAC | | |
| ASL | | |
| Autorità di Bacino Puglia | | |
| Autorità di Bacino Liri ... | | |
| Comando provinciale VVFF | | |
| Comune di Lacedonia | | |
| Comune di Bisaccia | | |
| Comune di Aquilonia | | |
| Comunità montana | | |
| Enac | | |
| Enav | | |
| Maridipart | | |
| Ministero dei Beni Culturali | | |
| Ministero dei Trasporti USTIF | | |
| Ministero MISE | | |
| Provincia | | |
| RFC | | |
| DG 5206 UOD 09 prodotti agricoli e zootecnici | | |
| DG 5206 UOD 07 usi civici | | |
| DG 5206 UOD 15 servizi prov | | |
| DG 5309 UOD 03 Pianificazione aree protette | | |
| DG 5308 UOD 08 genio civile | | |
| DG 5309 UOD 07 cave e torbiere | | |
| DG 5205 UOD 07 VIA | Brancaccio Simona | |
| TERNA | | |



fonte: http://burc.regione.campania.it

L'amministrazione procedente evidenzia che la presente riunione della conferenza di servizi discende dalla sentenza del TAR Campania 1404/2014. Nonostante diffida del proponente a chiudere il procedimento direttamente con provvedimento espresso senza conferenza di servizi, in cui sono sollevate questioni in diritto di sicuro rilievo, l'amministrazione procedente ha richiesto parere legale all'avvocatura (che si allega al presente) che si è espressa con nota 334951/14 (allegata agli atti) sulla necessità di prevedere il passaggio per la conferenza di servizi. L'amministrazione procedente ha quindi assunto la determinazione di convocazione della presente conferenza sulla scorta di quanto premesso. Ovviamente nell'ambito della presente conferenza le motivazioni della sentenza TAR portano a ritenere che debba essere applicato lo schema dell'art. 14 ter e quater della L. 241/90 e smi anche per il parere ambientale che sarà espresso in questa sede.

L'amministrazione procedente evidenzia che in precedente conferenza, relativa al procedimento indicato con cod prot 500/087, l'autorità competente al VIA si è espressa nel seguente modo: "Considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della legge n. 241/1990, ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, e che, pertanto, la Regione deve essere considerata come un'unica amministrazione, non riscontrandosi una soggettività giuridica distinta per ciascuna delle sue strutture organizzative, ne discende che la posizione della Regione Campania nella conferenza deve essere espressa da un unico rappresentante, quale risultato di sintesi della ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti, tutto ciò essendo coerente con le finalità di semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi perseguite con lo strumento della conferenza di servizi, eluse se la rappresentanza di ciascuna amministrazione è frammentata: con il rischio, da un lato, che la sua manifestazione di volontà non sia univocamente individuabile e, dall'altro, che sia alterata l'espressione dell'indirizzo maggioritario nell'ambito della conferenza a causa della pluralità di voti espressi a nome di una stessa amministrazione. Il rappresentante della Regione Campania legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione regionale in sede della presente Conferenza è il dirigente dell'UOD Energia."

L'amministrazione procedente, atteso che le questioni sollevate dall'autorità competente alla VIA hanno una natura interpretativa delle disposizioni di legge che potrebbero determinare effetti su tutti i procedimenti in corso, rimetterà la presente determinazione ai vertici amministrativi per le necessarie istruzioni se nessuna obiezione è mossa dai componenti della presente cds.

L'Autorità competente alla Via, ritiene che l'unico legittimato ad esprimersi sulla posizione precedente sia l'Autorità procedente. L'avv. Simona Brancaccio, dirigente della UOD 7 (D.G. 05) istituzionalmente competente, tra l'altro, alle valutazioni ambientali dei progetti sottoposti alla procedura V.I.A. partecipa alla Conferenza in relazione al progetto presentato dalla Soc. Serralonga ENERGIA per la realizzazione del progetto "**Impianto eolico da 82,3 Mw nel comune di Lacedonia (AV) alle località Serralonga-Mezzana-Capitolino". Si precisa che tale progetto, nella versione sottoposta a VIA, non comprendeva le opere di rete, localizzandosi lo stesso esclusivamente nel territorio del comune di Lacedonia e non anche nei comuni di Aquilonia e Bisaccia.**

L'avv. Brancaccio evidenzia di aver provveduto al rinnovo del procedimento istruttorio della Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del predetto progetto in esecuzione della nota sentenza n° 1404/2014 pronunciata dalla 7° sezione del TAR Campania di Napoli (su ricorso della predetta Società Serralonga ENERGIA) con la quale tra gli altri è stato annullato il D.D. 131 del 10/04/2013 recante parere V.I.A. negativo espresso precedentemente sul ripetuto progetto.

L'avv. Brancaccio nel rimarcare che il procedimento de quo è stato istruito ex novo, a seguito della nota prot. 334951 del 15/05/2014 dell'Avvocatura regionale e anche a seguito della convocazione della CdS prima in data 11/06/2014 e poi in data odierna - in esecuzione dell'anzidetta sentenza e seguendo il dictum del G.A. nonchè in armonia alle disposizioni normative in materia pure richiamate nella pronuncia stessa - evidenzia altresì che avverso la citata sentenza è stato proposto e pende appello innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla Regione Campania.

L'avv. Brancaccio pone agli atti della Conferenza la nota prot. 399713 del 11/06/2014 con la quale si comunicano all'UOD Energia e al proponente le risultanze dell'istruttoria svolta della Commissione VIA – VI – VAS di cui al Disciplinare organizzativo approvato con DGR n. 406/2011 e ss.mm.ii.



fonte: http://burc.regione.campania.it

L'avv. Brancaccio evidenzia inoltre che non si è provveduto ad emanare il provvedimento espresso di VIA solo ed esclusivamente in ossequio al dictum della predetta sentenza n. 1404/2014.
Sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria di cui alla nota prot. 399713 del 11/06/2014 l'avv. Brancaccio comunica che il parere di VIA per l'impianto della Serralonga Energia è non favorevole per le motivazioni contenute nella citata nota prot. 399713 del 11/06/2014.

Il proponente evidenzia che il parere dell'autorità competente in materia di VIA va contro il dictum della sentenza e si tratta di reiterazione di atteggiamenti già sanzionati. Il parere reso riprende motivazioni di diniego già annullate dal TAR ed in violazione del principio del dissenso costruttivo. Quindi è inammissibile ed equivale a silenzio. Si chiede la chiusura favorevole della cds sulla base dei pareri prevalenti favorevoli. Il proponente ribadisce che la stessa convocazione della conferenza è in violazione ed elusione della sentenza TAR richiamata. La partecipazione del proponente alla odierna seduta non può intendersi acquiescenza alla decisione di riapertura della cds ma è diretta ad evitare l'archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica essendo invece volontà della società proponente di pervenire al più presto al definitivo rilascio dell'autorizzazione unica a suo tempo richiesta. Come già più volte rappresentato all'amministarzione procedente la riconvocazione per il 12/6/2014 della cds già chiusa il 12/4/2013 con l'acquisizione della prevalenza dei pareri favorevoli è illegittima in quanto viola la citata sentenza che ha imposto alla regione di fare applicazione dell'art. 14 ter, comma 6 bis della L. 241/90 e smi, a fini di accelerazione e semplificazione ribadendo quanto già stabilito nell'ordinanza cautelare n° 433/13 secondo cui il procedimento doveva essere concluso nel termine inderogabile del 10/5/2013. La finalità di tali statuizioni del TAR è quella di recuperare i ritardi accumulati a causa del settore VIA secondo principi di massima semplificazione, concentrazione, silenzio assenso anche in materia ambientale, rispetto rigoroso dei termini perentori privisti dall'art. 12 del Dlgs 387/03 e soprattutto secondo il meccanismo procedimentale previsto dall'art. 14 ter comma 6 bis della L. 241/90. Tale disposizione prevede infatti che scaduti, come nel caso di specie, i termini di sospensione della cds per l'acquisizione del parere Via al di fuori di essa, e scaduti anche i termini per l'espressione del VIA in cds e per la conclusione della stessa, l'autorità procedente "in ogni caso adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione" (e quindi senza necessità di riapertura della cds). Va infine ribadito anche che la riconvocazione della presente cds è particolarmente lesiva degli interessi del proponente poiché le impedisce di presentare al GSE entro il previsto termine del 26/6/2014 domanda di partecipazione all'ultima asta per l'assegnazione degli incentivi alle rinnovabili.

Il proponente contesta la mancata trasmissione preventiva del parere in questa sede depositato, ciò che impedisce un effettivo tempestivo contraddittorio. Ad ogni buon conto il parere reso già ad un primo esame risulta manifestamente inammissibile sotto più profili:

1. si affermano pretese carenze progettuali di taluni elaborati, solo genericamente asserite (in particolare in relazione a progetto definitivo, relazione geologica, studio di impatto ambientale, relazione paesaggistica);
2. il parere non è stato formulato in senso costruttivo in violazione dell'art. 14 quater comma 1 della l. 241/90, come del resto comprovato per tabulas dalla paradossale affermazione contenuta al punto 8 del parere secondo cui "si suggerisce la riproposizione di un progetto che comporti una drastica eliminazione degli aerogeneratori ...";
3. la motivazione del diniego fondata su pretese generiche carenze progettuali si pone in evidente contrasto con il punto 15.1 della sentenza della cui esecuzione si tratta secondo cui "in caso di carenze informative ed istruttorie l'amministrazione procedente diovrà procedere non certamente ad un rigetto sic et simpliciter della istanza di VIA ma, piuttosto ad una loro integrazione;
4. quanto alle asserite interferenze aerodinamiche si tratta di aspetto che esula dalle competenze del parere in quanto le assunte interferenze avrebbero dovuto essere al più dedotte dal controinteressato con rituale perizia giurata come previsto dall'ordinamento regionale;
5. va precisato che contrariamente a quanto assunto nella presente cds dal rappresentante del VIA le opere di rete fanno parte del progetto presentato e oggetto di valutazione ambientale, pertalto già favorevolmente valutato dallo stesso settore VIA, e con documentazione contenuta nel cd allegato algi atti della presente conferenza, oltre che regolarmente pubblicato;



fonte: http://burc.regione.campania.it

6. in relazione alle asserite carenze dei progetti le corrispondenti competenti autorità (adb della Puglia, ARPAC, SBAP e SBA) hanno espresso pareri assolutamente favorevoli e di completezza ed esaustività della documentazione presentata.

Il controinteressato essendo stato acquisito nel rispetto del modulo procedurale indicato dalla sent TAR 1404/14 il parere VIA in sede di conferenza di servizi ed essendo stato acquisito il parere in senso negativo invita l'amministrazione procedente ad adottare l'atto conclusivo del procedimento in senso negativo tenuto conto anche che trattasi di parere contrario reso in materia sensibile.

Il proponente dichiara che quanto assunto dal controinteressato contrasta con il punto 14 della citata sentenza.

Il proponente rileva che ad ulteriore motivo di illegittimità del dissenso totale e pregiudiziale in questa sede reiterato dal settore VIA va fatto riferimento al parere di senso diametralmente opposto su area parzialmente coincidente reso in favore di sole wind reso con DD 59/13 rispetto al quale non vi è alcuna motivazione in ordine al ripensamento da parte dello stesso ufficio.

Il controinteressato evidenzia che il parere reso in senso favorevole era riconducibile anche alla assoluta completezza del progetto ed al fatto che lo stesso aveva un dato dimensionale assolutamente più ridotto.

Il proponente rileva che in applicazione del dissenso costruttivo e dell'obbligo di richiedere tempestive integrazioni l'autorità competente al VIA avrebbe potuto quantomeno approvare il progetto parzialmente con riferimento all'aera di interesse di Sole Wind.

L'autorità competente alla VIA precisa in ordine al rilievo mosso dal proponente relativamente alla mancanza del dissenso costruttivo che lo stesso è esplicitamente riportato al punto 8 della nota allegata. In merito all'obbligo di richiedere integrazioni, l'Autorità competente alla VIA evidenzia che nel corso della procedura di VIA sono state chieste tutte le necessarie integrazioni, per le quali il proponente ha avuto tutte le possibilità di rispondere in modo esaustivo e completo in coerenza con le disposizioni in materia di VIA di cui alla parte seconda del Dlgs 152/2006.

Il proponente chiede che la presente conferenza si chiuda positivamente alla luce dei pareri ammissibili acquisiti e della loro assoluta prevalenza.

Il controiteressato evidenzia che dal parere reso ai fini della VIA si evidenzia che gli elaborati progettuali depositati non sono in alcun modo riconducibili ad un progetto definitivo ai sensi del Dlgs 163/06. Per l'effetto, considerato che l'istanza deve ritenersi incompleta rispetto al contenuto minimo di cui all'art. 13 del DM 10/9/10 l'istanza Serralonga non può ritenersi cronologicamente antecedente a quella di Sole Wind in virtù dello specifico disposto di cui al successivo paragrafo 14.3 del DM su citato.

Il proponente ribadisce che si tratta di ancora una volta generiche affermazioni labiali, contrastate dal rilascio di pareri favorevoli da parte di tutte le autorità competenti, che evidentemente non avrebbero potuto esprimersi su elaborati così carenti come riferisce controinteressato. Quanto all'ordine cronologico è sufficiente riportarsi al chiaro contenuto della sentenza 1404/14. Il proponente si oppone quiondi ad ogni ulteriore rinvio rilevando che l'istanza originaria è del 2006 e che quindi va conclusa senza ogni ulteriore indugio.

Il controinteressato evidenzia che la qualificazione di inidoneità ai fini di progetto definitivo è stata resa dalla stessa amministrazione regionale e che in ogni caso il progetto oggi riesaminato risulta depositato, in quanto sostitutivo di un precedente in data successiva a quello di Sole Wind.

Il proponente anche su tale punto richiama la sentenza 1404/14 che fa stato tra le parti.

L'amministrazione procedente:

1. atteso che:
    1. prevalgono i pareri positivi assunti in cds ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 bis della L. 241/90 e smi;
    2. è stato espresso parere negativo della autorità competente in materia di VIA in sede di conferenza che, per effetto della sentenza e del parere dell'avvocatura, deve considerarsi alla stregua di un parere acquisito in cds (seppur espresso in materie "sensibili") ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 della L. 241/90;
    3. tale parere deve essere considerato come parere relativo ad interesse rafforzato e quindi determina il procedimento di cui all'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90;



fonte: http://burc.regione.campania.it

4. il contenuto del parere è comunque osservato dal proponente anche in punto di diritto;
5. la stessa convocazione della conferenza è contestata in punto di diritto;
6. lo stesso concetto di amministrazione procedente assume rilievo ai fini delle conclusioni di tale conferenza;
7. l'autorità competente ai fini VIA ritiene che la Regione deve essere considerata come un'unica amministrazione;

si riserva ogni ulteriore conclusione (sia nel senso di rimettere direttamente le questioni dedotte in questa sede al CdM ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90 sia ogni ulteriore determinazione a valle delle determinazioni dei vertici amministrativi per le necessarie istruzioni).

L'avv. Brancaccio dichiara quanto segue.

La L. 241/1990 e ss.mm.ii. all'art. 14quater, comma 3 riporta quanto segue: "*Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale,* ***ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale****, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità,* ***la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri...".***

Tale disposizione, laddove utilizza la locuzione ***è rimessa*** in luogo di **"può essere rimessa"**, implica l'obbligo per l'amministrazione procedente, per il superamento di un dissenso qualificato espresso a tutela di un interesse sensibile, di rimettere la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi previsti dalla richiamata norma. Si ritiene che comunque è fatta salva l'ipotesi di una decisione conforme al dissenso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della legge n. 241/1990, ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, e che, pertanto, la Regione deve essere considerata come un'unica amministrazione, non riscontrandosi una soggettività giuridica distinta per ciascuna delle sue strutture organizzative, ne discende che la posizione della Regione Campania nella conferenza deve essere espressa da un unico rappresentante, quale risultato di sintesi della ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti, tutto ciò essendo coerente con le finalità di semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi perseguite con lo strumento della conferenza di servizi, eluse se la rappresentanza di ciascuna amministrazione è frammentata: con il rischio, da un lato, che la sua manifestazione di volontà non sia univocamente individuabile e, dall'altro, che sia alterata l'espressione dell'indirizzo maggioritario nell'ambito della conferenza a causa della pluralità di voti espressi a nome di una stessa amministrazione.

Il rappresentante della Regione Campania legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione regionale in sede della presente Conferenza è il dirigente dell'UOD Energia.

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza, ai sensi dell'art.14 della L.7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle Amministrazioni presenti in copia, in formato PDF convertito direttamente dal file di scrittura a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata "agc12.sett04@pec.regione.campania.it".

La riunione termina alle ore 15,00.

Napoli, 12/6/2014.



fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

**Direzione Generale 52 05**
**UOD 52 05 07**

acquisita e dob
12.6.14

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0399713 11/06/2014 13,07
Mitt. : 520507 UOD Valutazioni ambientali - A...
Ass. : UOD Energia e carburanti
Classifica : 5. Fascicolo : 33 del 2014

**Alla Direzione Generale 51 02**
**UOD 04 Energia e Carburanti**
**Centro Direzionale Isola A/6**
**NAPOLI**

**Spett.le Serralonga ENERGIA srl**
**via Onorato Vigliani n. 143/B**
**Torino**

Oggetto: **Esecuzione sentenza TAR Campania Napoli n. 1404/2014. Conferenza di Servizi del 12/06/2014. Procedura di VIA inerente il progetto "Impianto eolico da 82,3 Mw nel comune di Lacedonia (AV) alle località Serralonga-Mezzana-Capitolino" - Proponente: Società Serralonga Energia S.r.l.. Comunicazione degli esiti della Commissione VIA del 05/06/2014.**

A seguito della nota prot. 334951 del 15/05/2014 dell'Avvocatura regionale e della conseguente convocazione della Conferenza di Servizi, indetta infine per il 12/06/2014 dall'UOD in indirizzo in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 1404/2014, si è provveduto al rinnovo del procedimento istruttorio per la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in epigrafe in esecuzione della citata sentenza n. 1404/2014 pronunciata dal TAR Campania di Napoli (su ricorso della predetta Società Serralonga ENERGIA) con la quale tra gli altri è stato annullato il D.D. 131 del 12/04/2013 recante parere V.I.A. negativo espresso precedentemente sul progetto di cui all'oggetto.
La Commissione VIA – VI – VAS di cui alla DGR 406/2013 e s.m.i. nella seduta del 05/06/2014, relativamente alla procedura in oggetto, ha prima proceduto all'esame delle osservazioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, a seguito del preavviso di parere sfavorevole e conseguentemente ha espresso il proprio parere.
Di seguito si riportano quindi le predette risultanze istruttorie.

***Dal verbale del 05/06/2014***
Si procede all'esame delle osservazioni prodotte dalla Serralonga Energia s.r.l. ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 inerenti il preavviso di parere sfavorevole. In merito si contro deduce quanto segue.
Pur essendoci agli atti del progetto alcuni elaborati, richiamati ai punti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8 della nota di osservazioni del proponente, gli stessi in fase di istruttoria sono stati



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

ritenuti carenti e/o insufficienti; in particolare, come si evince dalla relazione istruttoria depositata agli atti della commissione VIA, le forti criticità riscontrate sono:

- Lo studio geologico a corredo della documentazione presentata è uno studio preliminare di massima che non si sofferma sulla descrizione geognostica dei terreni interessati dalle opere di fondazione degli aerogeneratori. Lo studio geologico in questione riveste particolare importanza atteso che diversi aerogeneratori sono ubicati a ridosso di aree geomorfologiche a rischio molto elevato. E' opportuna una verifica preliminare sulla stabilità dei versanti interessati.
- La relazione paesaggistica, corredata da foto, è poco descrittiva del paesaggio della macro area. I livelli di compatibilità paesaggistica (impatto visivo, occupazione del territorio, rumore, interferenze elettromagnetiche ed effetti sulla flora, fauna ed ecosistemi) non sono affrontati nella globalità dell'esistente e di quello da realizzare.
- La relazione e elettromagnetica ed acustica non tiene conto degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza di tutti gli impianti realizzati, da realizzare in quando già autorizzati ai sensi del DLGS. N.387/03.

Considerato quindi quanto sopra esposto in merito alle osservazioni trasmesse dalla società SERRALONGA ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 la **Commissione esprime parere non favorevole di V.I.A. per le seguenti motivazioni:**

1. **Gli elaborati tecnico-descrittivi presentano un contenuto non riconducibile ad un progetto definitivo così come previsto dal decreto legislativo 163/2006;**
2. **La relazione geologica risulta essere di massima ed inoltre è assente la relazione sulla stabilità dei versanti interessati dall'impianto eolico e dal cavidotto di trasporto, necessaria data la criticità idrogeologica degli stessi come certificato dall'AdB della Puglia;**
3. **Per quanto attiene gli aspetti di natura ambientale si fa rilevare che lo studio prodotto è molto carente per quanto attiene gli aspetti dell'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche.**
4. **L'impatto sulla flora, fauna ed ecosistemi, sebbene riportato nello Studio di Impatto Ambientale risulta carente rispetto alle disposizioni del D.M 2010.**
5. **La relazione paesaggistica, corredata da foto, è poco descrittiva del paesaggio della macroarea. I livelli di compatibilità paesaggistica (impatto visivo, occupazione del territorio, rumore, interferenze elettromagnetiche ed effetti sulla flora, fauna ed ecosistemi). Non sono affrontati nella globalità dell'esistente e di quello da realizzare.**
6. **Si segnalano evidenti interferenze aerodinamiche con l'impianto eolico in esercizio della**



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*
*Direzione Generale per l'Ambiente*
*e l'Ecosistema*
*Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni*
*Ambientali e Autorità Ambientale*

*Il Dirigente*

**società ERG (ex IVPC) realizzato ai sensi della legge 9/91.**

7. **Le criticità progettuali di cui sopra non sono superabili mediante richiesta di ulteriori atti integrativi.**
8. **Si suggerisce la riproposizione di un progetto che comporti una drastica eliminazione degli aerogeneratori ubicati in aree a forte rischio idrogeologico nonché di quelli interferenti con l'impianto eolico esistente i cui effetti vanno valutati da appositi studi da parte del proponente.**

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie la scrivente UOD formulerà il parere di propria competenza in sede di Conferenza di Servizi del 12/06/2014.

Avv. Simona Brancaccio



Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963090 – Fax 081.7963048

fonte: http://burc.regione.campania.it

**N. 00433/2013 REG.PROV.CAU.**
**N. 00671/2013 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 671 del 2013, proposto da:

Serralonga Energia S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vergara, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Monte di Dio, 66;

***contro***

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso la medesima in Napoli, via S. Lucia.81-C/0 Avv.ra Regionale;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'atto prot. n. 856917 del 21/11/2012 relativo alla diffida a concludere i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 82,3 mw, in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;



fonte: http://burc.regione.campania.it

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Considerato che gli argomenti utilizzati dalla Regione Campania nel provvedimento impugnato nonché nella memoria di costituzione in giudizio non risultano idonei a giustificare il ritardo nella definizione del sub procedimento V.I.A., e quindi nella conclusione del procedimento ex art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003 avviato su istanza della società ricorrente e che alcun rilievo sulla procedibilità dell'odierno ricorso in relazione alla soddisfazione dell'interesse di parte ricorrente alla definizione del procedimento abbia il diniego espresso dalla Commissione V.I.A. e l'adozione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, non essendo stato ancora adottato l'atto di diniego;

Considerato che al danno lamentato può ovviarsi disponendo che la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex art. 12 Decr. Leg.vo 387/2003 per cui è causa nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto di quanto disposto dall'art. 14 ter, co. 6 bis L. 241/1990, sotto comminatoria di nomina, all'uopo di un commissario ad acta che provveda in luogo di essa;

Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)



fonte: http://burc.regione.campania.it

Accoglie nei sensi di cui in parte motiva;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2013.

Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), la Regione Campania.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE** **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



fonte: http://burc.regione.campania.it

**N. 01404/2014 REG.PROV.COLL.**
**N. 00671/2013 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 671 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Serralonga Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vergara, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Monte di Dio, 66;

***contro***

Regione Campania, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto insieme alla medesima in Napoli, via S.Lucia.81-C/0 Avvocatura Regionale;

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i BB.AA.CC., Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Autorità di Bacino della Puglia, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in

fonte: http://burc.regione.campania.it

Napoli, via Diaz, n.11;

***nei confronti di***

Società Sole Wind s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Biagio Matera in Napoli, via Duomo n.61;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso introduttivo:

dell'atto prot. n. 856917 del 21/11/2012 di risposta alla diffida a concludere i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 82,3 MW, in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia e dei relativi atti presupposti;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto dirigenziale n. 131 del 12/04/2013 della Regione Campania A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile, recante parere negativo di compatibilità ambientale del progetto di Serralonga Energia s.r.l. per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 82,3 MW, in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, fra cui gli il parere della Commissione regionale V.I.A.;

- del decreto dirigenziale n. 59 del 14/02/2013 della Regione Campania A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile recante parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto della Sole Wind s.r.l. relativo ad impianto eolico di 6 aerogeneratori di potenza complessiva di 18 MW ed opere elettriche connesse in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia e dei relativi atti presupposti, fra cui il parere della Commissione regionale V.I.A.;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

del decreto dirigenziale n. 218 del 9 maggio 2013 della Regione Campania

fonte: http://burc.regione.campania.it

A.G.C. 12 Sviluppo Economico recante diniego di autorizzazione unica in favore della ricorrente prot. 27967 del 24/03/2006 per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 82,3 MW, in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia e di ogni altro atto presupposto fra cui gli atti istruttori;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:

del decreto dirigenziale n. 304 del 16/07/2013 della Regione Campania A.G.C. 12 Sviluppo Economico recante autorizzazione unica in favore di Sole Wind Srl relativo ad impianto eolico di potenza complessiva di 15 MW ed opere elettriche connesse in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia e dei relativi atti presupposti, fra cui gli atti istruttori;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Società Sole Wind S.r.l. e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero per i BB.AA.CC. e di Ministero dell'Interno e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero della Difesa e di Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e di Autorità di Bacino della Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 24 marzo 2006 la società ricorrente presentava istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 82,3 MW in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia.

1.1 Il Settore Regolazione Mercati procedeva all'indizione della conferenza di servizi solo in data 29/06/2011, all'esito della quale la procedura veniva sospesa in attesa dell'autorizzazione V.I.A. da parte del Settore Regionale

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tutela dell'Ambiente, per cui la ricorrente trasmetteva in data 9/01/2012 tutta la documentazione integrativa della procedura V.I.A..

1.2. In data 4/04/2012 il settore regionale Tutela dell'Ambiente formulava richieste istruttorie, cui la società interessata dava riscontro mediante documentazione integrativa in data 4/06/2012, rappresentando che il parere dell'Autorità di Bacino non era stato ancora trasmetto per colpevole ritardo di tale Ente.

1.3. Ciononostante, il settore regionale Tutela dell'Ambiente con nota del 5/06/2012 prot. 427929, puntualmente riscontrata dalla società ricorrente con la presentazione di controdeduzioni, comunicava alla ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art. 10 bis l. 241/90.

Stante l'inerzia regionale la società formulava diffida ad adempiere. L'amministrazione regionale faceva presente, con nota del 13 novembre 2012, che "il progetto *de quo* risulta essere al 25° posto e potrà essere esaminato dalla Commissione VIA solo secondo l'ordine cronologico" previsto nell'elenco dei procedimenti sospesi tenuto presso il competente settore regionale.

2. Tale nota è stata quindi impugnata, tra l'altro, per violazione dei termini perentori previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, con ricorso notificato alla Regione Campania in data 24 gennaio 2013.

3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni regionali e statali intimate per chiedere il rigetto del gravame.

4. Con ordinanza n. 433 del 7 marzo 2013 questa sezione, nel considerare ingiustificato il ritardo maturato nella definizione del procedimento V.I.A., riteneva che al danno lamentato potesse ovviarsi "disponendo che la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 … nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto dell'art. 14 ter, co. 6 bis della legge n. 241/1990".

fonte: http://burc.regione.campania.it

5. In forza di tale decisione cautelare, con decreto dirigenziale n. 131 del 12 aprile 2013 veniva adottata dalla Commissione VIA, al di fuori della conferenza di servizi, determinazione negativa circa la valutazione di impatto ambientale, mentre con decreto dirigenziale n. 59 del 14 febbrario 2013 (pubblicato nel B.U.R.C. del 4/03/2013) la medesima Commissione, rilasciava parere favorevole di compatibilità ambientale in relazione al progetto di Sole Wind, s.r.l. relativo ad impianto eolico da realizzarsi in località Serralonga Mezzana, nel Comune di Lacedonia, atti questi gravati dalla società ricorrente, congiuntamente ai relativi atti presupposti, con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 2 maggio 2013 e depositato il successivo 17 maggio.

5.1. In particolare la società ricorrente ha dedotto l'illegittimità del decreto dirigenziale n. 59 del 2013, per violazione del punto 14.3 delle linee guida nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 – il quale prevede che le istanze di autorizzazione debbano essere vagliate secondo il rispettivo ordine cronologico - nonché per violazione degli artt. 23 e ss. del Dlgs. 152/2006 e dell'art. 3 della l. 241/90, oltre che per eccesso di potere sotto vari profili, tra cui la disparità di trattamento, deducendo che il progetto della controinteressata Sole Wind, interferendo con quello da lei presentato, in quanto da realizzarsi nella medesima località Serralonga, non poteva essere esaminato prioritariamente, in quanto presentato in epoca successiva, ma solo successivamente alla disamina del proprio progetto.

5.2 Per contro, si è riservata di proporre successivi motivi aggiunti, nel rispetto dei termini decadenziali, avverso il decreto dirigenziale n. 131 del 12 aprile 2013, pubblicato nel B.U.R.C. n. 21 del 22/04/2013, recante parere negativo di compatibilità ambientale avverso il proprio progetto.

6.Conseguentemente veniva adottato decreto dirigenziale n. 218 del 9 maggio 2013 con cui il settore Sviluppo Economico della stessa

fonte: http://burc.regione.campania.it

amministrazione regionale rigettava l'istanza di autorizzazione ai sensi del citato art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

7. Tale atto veniva impugnato insieme ai relativi atti presupposti, già oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti (in particolare, il parere VIA per illegittimità propria e il diniego di autorizzazione unica per illegittimità derivata), con un secondo ricorso per i motivi aggiunti, notificato in data 10 – 27 giungo 2013 e depositato il successivo 29 giugno per i motivi di seguito sintetizzati:

A) Quanto al decreto dirigenziale n. 131/2013:

I) Violazione degli artt. 23 ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente), nonché del punto 14.3 delle linee guida nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 – il quale prevede che le istanze di autorizzazione debbano essere vagliate secondo il rispettivo ordine cronologico - oltre che eccesso di potere sotto vari profili, tra cui la disparità di trattamento, sulla base del rilievo che il progetto della controinteressata Sole Wind, interferendo con quello da lei presentato, in quanto da realizzarsi nella medesima località Serralonga, non poteva essere esaminato prioritariamente, in quanto proposto in epoca successiva, ma solo successivamente alla disamina del proprio progetto.

Ha altresì dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che l'amministrazione regionale, nel dare parere sfavorevole sulla VIA, si era limitata a rilevare talune carenze di approfondimento degli elaborati di progetto, senza per questo esprimere una propria autonoma posizione in ordine a siffatto tipo di impatto ambientale;

II) Violazione del giudicato cautelare, atteso che l'ordinanza n. 442 del 7 marzo 2013 di questa sezione avrebbe statuito che, data la scadenza dei termini per provvedere, la valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere acquisita dentro la conferenza di servizi e non al di fuori di

fonte: http://burc.regione.campania.it

essa;

violazione in ogni caso dell'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui, essendo scaduti i termini per esprimersi al di fuori della conferenza, la suddetta valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere acquisita all'interno della conferenza, secondo i meccanismi di cui al successivo comma 6-bis, ossia "valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede". Conseguente violazione dell'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 atteso che, qualora la VIA fosse stata adottata in conferenza di servizi, in quella sede vi sarebbe stato spazio altresì per il dissenso costruttivo;

III) Violazione degli artt. 14 quater comma 1 l. 241/90 e art. 3 l. 241/90, ponendosi il D.D. 131/2013 in contrasto con il principio del dissenso costruttivo di cui all'art. 14 quater comma 1 l. 241/90, essendo il veto, di carattere assoluto, fondato solo su carenze documentali mai rappresentate prima nel corso del procedimento;

IV) Violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 atteso che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente controdedotto alle osservazioni puntualmente formulate da parte ricorrente, in data 13 febbraio 2013, a seguito del preavviso di rigetto.

V) Violazione del regolamento regionale n. 2/2010 (disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e delibera della giunta regionale della Campania n. 63 del 7/03/2013 (Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla V.I.A.). Eccesso di potere per contraddittorietà, sulla base del rilievo che detti disposti prevedono che la relazione istruttoria da sottoporre alla Comissione V.I.A. deve essere predisposta da un gruppo istruttore composto da almeno due istruttori, laddove nell'ipotesi di specie sia la relazione istruttoria del 5/12/2013 che quella priva di data, entrambe

fonte: http://burc.regione.campania.it

recepite nel parere V.I.A. del 26/03/2013, erano a firma del solo ing. Ragucci.

VI) Violazione art. 23 e ss. Dlgs. 152/2003. Violazione art. 12 Dlgs. 387/2003 e D.M. 10/09/2010 (Linee Guida Nazionali); Violazione art. 1,2,3,4, e 6 l. 241/90; eccesso di potere per macroscopica illogicità e disparità di trattamento, errori di fatto, travisamento dei presupposti, sviamento di potere, laddove i pareri della Commissione V.I.A., posti a base dell'atto di diniego, si limitano ad evidenziare della carenze di approfondimento degli elaborati progettuali , senza che tuttavia tali approfondimenti abbiano mai formato oggetto nel corso del procedimento di richieste di integrazioni, contestando per la prima volta carenza di documentazione non richiesta affatto nella nota V.I.A. del 4/04/2012.

B) Quanto al decreto dirigenziale n. 218/2013:

I) Illegittimità derivata.

In primo luogo si deduce l'illegittimità derivata del decreto di diniego dell'istanza di autorizzazione unica, in quanto avente quale unico presupposto il decreto dirigenziale n. 131/2013 di valutazione negativa di compatibilità ambientale.

II) Violazione degli artt. 12 Dlgs. 387/2013 e D.M. 10/09/2010 (Linee guida nazionali); violazione degli artt. 5 e 23 del dlgs. 152/2003. Violazione degli artt. 1,2,3,4, 6 e 7,10,10 bis 14 ter, comma 6 bis, 14 quater, commi 1 e 3, l. 241/90. Violazione art. 14 l. 241/90. Violazione art. 112, commi 1 Dlgs. 104/2010 e ordinanza di questa Sezione n. 433 del 2013. Eccesso di potere per macroscopica illogicità e disparità di trattamento, errori di fatto, difetto dei presupposti, sviamento di potere, sulla base del rilievo che il decreto di diniego autorizzazione unica era stato adottato sulla sola base del carattere vincolante e non superabile del parere V.I.A., laddove la ricorrente aveva ampiamente dedotto, con la presentazione di controdeduzioni, ex art.

fonte: http://burc.regione.campania.it

10 bis l. 241/90, la palese illegittimità del parere espresso dal Settore Ambiente, mentre tali utili apporti non erano stati minimamente considerati nel decreto di diniego n. 218/2013, in violazione anche del principio del dissenso costruttivo di cui all'art. 14 quater comma 1 l. 241/90, nonché di quanto prescritto dall'art. 12 Dlgs. 387/2003, potendo il parere favorevole V.I.A. essere rilasciato anche con prescrizioni, come del resto avvenuto in favore della controinteressata Sole Wind.

C) quanto all'illegittimità del decreto dirigenziale regionale n. 59 del 2013:

1) Violazione dell'art. 12 Dlgs. 387/2003 e D.M. 10/09/2010 (linee guida nazionali). Violazione art. 23 e ss. 3/04/2006 n. 152. Violazione art, 3 l, 241/90. Violazione art. 97 Cost. e art. 1 l. 241/90. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità; correttezza e buona fede, trasparenza e pubblicità. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, inesistenza dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento.

Deduce la ricorrente che erroneamente nella relazione istruttoria del 18/07/2012 sul progetto di Sole Wind Srl si era rilevato che il progetto in questione non interferisse con altri impianti realizzati o da realizzare, fatta eccezione per l'aerogeneratore 01 che contrastava con la proposta progettuale in corso di istruttoria della società Alisea, senza alcun riferimento al progetto presentato dalla Serralonga, all'epoca del pari in fase istruttoria. Assume inoltre che nessuno studio o relazione sugli effetti cumulativi dell'impianto era stato prodotta dalla Sole Wind Srl, anche a seguito della richiesta di due integrazioni; da ciò l'illegittimità del decreto n. 59/2013 con cui era stata accolta l'istanza V.I.A. di Sole Wind e l'evidente disparità di trattamento rispetto all'istanza di Serralonga Energia, anche perché il progetto della ricorrente aveva, a suo dire, ricevuto sia il parere favorevole dell'ARPAC che dell'Autorità di Bacino, laddove su quello della Sole Wind non era intervenuto nessuno dei due pareri.

fonte: http://burc.regione.campania.it

8. Con terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 9 agosto 2013 e depositato il successivo 22 agosto, la società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 304 del 16/07/2013 della Regione Campania A.G.C. 12 Sviluppo Economico, recante autorizzazione unica in favore di Sole Wind Srl, relativo ad impianto eolico di potenza complessiva di 15 MW ed opere elettriche connesse in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia e i relativi atti presupposti, fra cui gli atti istruttori.

Avverso tale atto ha formulato, per illegittimità derivata, i medesimi motivi formulati nel primo e nel secondo ricorso per motivi aggiunti, deducendo altresì le seguenti ulteriori censure:

I) Violazione art. 12 Dlgs. 387/2003 e D.M. 10/09/2010; violazione art. 3 l. 241/90. Inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà. Assume la società ricorrente la violazione degli indicati disposti normativi, anche in considerazione del rilievo che nonostante nella nota regionale di convocazione della conferenza di servizi si fosse evidenziato l'obbligo del proponente Sole Wind Srl. di produrre entro al seduta del 27 marzo 2013 perizia giurata in merito all'insussistenza di interferenze con altri impianti, realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione ma con protocollo precedente la domanda in esame, detta perizia non era mai stata presentata da Sole Wind. Da ciò la violazione delle norme in rubrica nonché l'eccesso di potere per contrasto della citata nota regionale.

II) Violazione, art. 3,7,9 e 10 l. 241/90.

La società ricorrente deduce di essere intervenuta con la presentazione di memorie e diffide nel corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in favore di Sole Wind, in quanto potenziale controinteressata, evidenziando la presenza di interferenze con il proprio impianto, e che l'Amministrazione regionale, in aperto contrasto con le

fonte: http://burc.regione.campania.it

prescrizioni degli artt. 3,7,9,10 l. 241/90 non aveva minimamente valutato tali osservazioni, concludendo positivamente la Conferenza di Servizi del 27/03/2013, riservandosi solo di acquisire parere legale interno al fine di dirimere la questione attinente la rilevanza della posizione dei controinteressati, con protocollo antecedente, in mancanza di idoneo parere ambientale, salvo poi non richiedere alcuna parere all'avvocatura interna ed affermare laconicamente, nel decreto n. 304/2013 che non risultavano interferenze con altri impianti aventi protocollo antecedente a quello del progetto *de quo*.

III) Violazione del punto 14.3 linee guida nazionali approvate con D.M. 10/09/2010. Violazione art. 12 Dlgs. 387/2003. Violazione art. 3 l. 241/90. Violazione art. 97 Cost e art. 1 l. 241/90. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, inesistenza dei presupposti, disparità di trattamento.

Assume la ricorrente che nonostante il suo progetto fosse stato presentato antecedentemente a quello della controinteressata Sole Wind e fosse interferente con quest'ultimo, illegittimamente la Regione aveva indetto la conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica, ex art. 12 Dlgs. 387/2003, prima sul progetto della Sole Wind e solo successivamente sul proprio progetto, omettendosi nella conferenza indetta per il progetto di Sole Wind ogni riferimento alle possibili interferenze con altri impianti in corso di approvazione, la cui istanza era stata presentata, come nell'ipotesi di specie, in data antecedente.

Da ciò il difetto di istruttoria che aveva preceduto il rilascio dell'autorizzazione unica in favore della Sole Wind, anche in considerazione delle numerose diffide presentate dalla ricorrente, in alcun modo prese in considerazione.

Tanto anche in considerazione del rilievo che il parere V.I.A. era stato rilasciato prima nei confronti di Sole Wind e solo successivamente nei

fonte: http://burc.regione.campania.it

confronti della ricorrente; né potrebbe sostenersi che era la ricorrente a dovere variare il proprio progetto, in conseguenza dell'adozione del decreto V.I.A. rilasciato in favore della controinteressata.

IV. Violazione art. 12 Dlgs. 387/2003 e D.M. 10/09/2010. Violazione art. 3 l. 241/90. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, inesistenza dei presupposti.

La società ricorrente deduce che, in evidente violazione delle disposizioni indicate in rubrica, il decreto oggetto di impugnativa autorizza la società Sole Wind non solo alla costruzione del progetto eolico di 15 MW ma anche delle opere connesse, rientranti nel progetto di Alisea, approvato con autorizzazione unica n. 255 del 7/06/2013, laddove per contro nello stesso progetto presentato dalla Sole Wind e nello stesso decreto V.I.A. si faceva menzione del solo parco eolico e non anche delle opere elettriche di trasmissione alla rete nazionale.

8. Hanno prodotto le proprie memorie difensive, in resistenza al ricorso principale e ai ricorsi per motivi aggiunti, sia la Regione Campania che la controinteressata Sole Wind, instando per il rigetto degli stessi. In particolare la Regione ha dedotto come non vi fosse stato alcun superamento dei termini di legge previsti per il rilascio del parere V.I.A., in considerazione del rilievo che gli stessi dovrebbero intendersi interrotti dalle due richieste di integrazione documentale e che entro il termine di legge di 180 giorni, da intendersi interrotto, il procedimento era stato concluso con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. La controinteressata ha in primo luogo dedotto che la controversia doveva intendersi di competenza della Sezione staccata di Salerno, dovendo il progetto di cui all'odierno ricorso realizzarsi nella provincia di Avellino. Ha inoltre eccepito la tardività della notifica del primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale sarebbe stato tra l'altro

fonte: http://burc.regione.campania.it

impugnato il D.D. n. 59/2013, recante parere favorevole di compatibilità ambientale in relazione al progetto da Lei presentato. Nel merito ha dedotto come il progetto presentato dalla ricorrente non potesse essere assentito, stante l'insufficienza dello studio geologico da Lei prodotto, evidenziato dall'Autorità di Bacino, in area con pericolosità geomorfologica molto elevata PG3. Assume poi come il proprio procedimento si fosse concluso, con il rilascio dell'autorizzazione unica, solo dopo la conclusione, in senso negativo, del procedimento attivato dalla ricorrente.

9. Parte ricorrente ha replicato con memoria depositata in data 4 novembre 2013, deducendo di essere altresì interessata in merito alla definizione del ricorso introduttivo, nonostante il provvedimento di carattere sospensivo fosse venuto meno, a seguito dell'adozione dei provvedimenti successivi, ai fini del risarcimento del danno ex art. 34 comma 3 c.p.a..

10. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2013 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

11. In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dalla controinteressata, ai sensi dell'art. 47 c.p.a., circa il fatto che i ricorsi *de quibus* dovrebbero essere decisi dalla Sezione distaccata di Salerno, per rientrare l'impianto de quo nella provincia di Avellino.

11.1. L'eccezione è infondata in considerazione del rilievo che l'art. 47 c.p.a. in merito alla ripartizione della competenza fra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione distaccata rinvia ai criteri di cui all'art. 13 c.p.a. il quale prevede al comma 1 prima parte che *"Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede"*. Pertanto, in considerazione del rilievo che gli atti oggetto di impugnativa provengono dalla Regione, avente

fonte: http://burc.regione.campania.it

sede in Napoli è indubbio che la controversia debba essere decisa dall'adito T.A.R. Campania con sede in Napoli.

12. Sempre in via preliminare va statuita la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso originario, stante la decisione sulla valutazione di impatto ambientale intervenuta a seguito del *dictum cautelare* della sezione e puntualmente impugnata con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato anche quest'ultimo nei termini di rito).

12.1 Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, ex art. 34 comma 3 c.p.a., formulata con la memoria depositata in data 4 novembre 2013, occorre precisare come la stessa non possa trovare accoglimento, in considerazione della sua estrema genericità, non essendo tra l'altro dato comprendere se sia correlata al danno da "ritardo mero", o al danno correlato alla spettanza del bene della vita.

12.2 L'estrema genericità della domanda non può che comportarne il rigetto anche in relazione al danno da ritardo mero, per difetto di allegazione, nonostante questa Sezione abbia sostenuto in relazione a tale voce (sent. n. 4538 del 09/11/2012*)* che *"Il* quid *risarcibile nel danno da ritardo procedimentale va pertanto enucleato, non con diretto riferimento al bene della vita sostanziale la cui sola compressione comporta una piena risarcibilità, (anche nella forma attenuata della chance) ma relazionandola all'interesse (di natura) procedimentale, che l'azione amministrativa non subisca immotivate pause.*

*Il carattere non direttamente connesso al bene della vita implicato, si coglie appieno nell'orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto il danno da ritardo anche ove l'istanza dell'amministrato non venga poi accolta, significando dunque che ciò che il legislatore sanziona è la disfunzione temporale ex se, cui l'amministrato è sottoposto, prescindendo –si ribadisce– da un sicuro risvolto economico che quella istanza inevasa potrebbe (ma anche non potrebbe) produrre. (L'art. 2 bis comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede la risarcibilità del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza*

fonte: http://burc.regione.campania.it

*dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento che spetta, pur se il detto procedimento non sia ancora concluso ovvero se l'esito dello stesso fosse negativo: Tar l'Aquila nr. 548 - 21 novembre 2011; contra, tuttavia, C. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6609 secondo cui Il risarcimento del danno c.d. da ritardo presuppone in ogni caso l'accertamento della spettanza, in capo al richiedente, del c.d. bene della vita per l'ottenimento del quale è stato avviato il procedimento amministrativo).*

*In termini efficaci, si parla di risarcimento di ogni incertezza sui tempi che si traduce nell'aumento del c.d. «rischio amministrativo»: Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 24 ottobre2011, n. 684.*

*In altra angolazione, coglie bene la distanza di tale forma di risarcimento da quella afferente il bene della vita oggetto del provvedimento amministrativo, la giurisprudenza del superiore giudice amministrativo ove statuisce che alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue la illegittimità dell'atto tardivo; lo stesso art. 2 bis l. n. 241 del 1990, come introdotto dalla l. n. 69 del 2009, correla alla inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità civile della amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato; il ritardo non è quindi un vizio in sé dell'atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria della amministrazione:* Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1913.

12.3 Sotto il secondo profilo, occorre osservare come anche l'annullamento degli atti impugnati, comporterebbe alla stregua di quanto di seguito precisato, il riesercizio del potere, anche di carattere tecnico discrezionale della P.A., per cui alcuna certezza può esservi in merito alla spettanza del bene della vita.

13. Passando all'esame del merito, il Collegio evidenzia come procederà alla disamina delle censure formulate nei tre ricorsi per motivi aggiunti, con accorpamento delle medesime avuto riguardo alla loro connessione

fonte: http://burc.regione.campania.it

oggettiva, anche in considerazione dei profili di illegittimità derivata prospettati da parte ricorrente, e con disamina prioritaria dei ricorsi e delle censure formulate avverso gli atti di diniego adottati nei confronti della ricorrente (parere negativo di compatibilità ambientale ed atto definitivo di diniego).

13.1 Ciò in considerazione del rilievo che l'annullamento retroattivo di tali dinieghi, come evidenziato dalla ricorrente nella prima censura del terzo ricorso per motivi aggiunti – a seguito dell'accertamento della fondatezza del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti proposti avverso i D.D. n. 131/2013 e n. 218/2013 – determina la piena validità ed operatività delle istanza della ricorrente e quindi l'illegittimità del D.D. n. 304/2013 e della previa V.I.A., rilasciati nei confronti della controinteressata, adottati sulla base del presupposto della mancanza di interferenze con altri impianti in corso di autorizzazione, come quello della ricorrente, la cui istanza andrebbe comunque esaminata prioritariamente, secondo quanto prescritto dal punto 14.3 delle linee guida nazionali.

13.2 Ciò posto, le censure formulate nel primo e nel secondo ricorso per motivi aggiunti avverso i D.D. n. 131/2013 e n. 218/2013 possono essere esaminate congiuntamente, in ragione della loro connessione oggettiva, tenuto conto della circostanza che l'atto definitivo adottato (D.D. 218/2013) è stato adottato sulla base del solo presupposto della definizione in senso negativo del procedimento di compatibilità ambientale di cui al previo D.D. 131/2013.

14. Vanno quindi esaminate prioritariamente le censure, formulate avverso il D.D. n. 131/2013 - comunque nel rispetto dei termini decadenziali - nel secondo e terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente deduce, in relazione a tale atto, la violazione del giudicato cautelare, atteso che l'ordinanza n. 442 del 7 marzo 2013 di questa sezione

fonte: http://burc.regione.campania.it

avrebbe statuito che, data la scadenza dei termini per provvedere, la valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere acquisita dentro la conferenza di servizi e non al di fuori di essa, nonché la violazione in ogni caso dell'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede che, una volta scaduti i termini per esprimersi al di fuori della conferenza, la suddetta valutazione di impatto ambientale debba essere acquisita all'interno della conferenza, secondo i meccanismi di cui al successivo comma 6-bis, ossia *"valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede",* nonché infine la conseguente violazione dell'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 atteso che, qualora la VIA fosse stata adottata in conferenza di servizi in quella sede vi sarebbe stato spazio altresì per il dissenso costruttivo.

14.1 Tali censure sono fondate, alla stregua dei rilievi che seguono.

14.2 Ed invero la decisione dell'amministrazione regionale di adottare la determinazione sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) fuori dalla conferenza di servizi, se da un lato costituisce senz'altro violazione del *dictum* cautelare che inequivocabilmente si era espresso in tal senso (sulla nullità derivante dalla violazione del c.d. giudicato cautelare cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133), dall'altro lato rappresenta comunque violazione, innanzitutto, di quanto stabilito dall'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

14.2.1. La disposizione testé richiamata prevede infatti che "nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta

fonte: http://burc.regione.campania.it

giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori."

14.2.2. Coordinando tale lettura con i princìpi base su cui si fonda l'istituto della conferenza di servizi (ossia massima celerità decisionale, concentrazione della decisione stessa presso un'unica sede e mediazione delle diverse discrezionalità attraverso la presenza fisica ed il relativo confronto costruttivo dei rappresentanti delle varie amministrazioni) ne deriva che la scelta legislativa di assumere in prima battuta la determinazione VIA al di fuori della conferenza di servizi costituisce senz'altro deroga ai principi sopra sinteticamente enunciati.

14.2.3. Condizione indefettibile affinché tale deroga possa essere utilmente ritenuta applicabile è in ogni caso data dal rispetto dei termini previsti per l'adozione del provvedimento VIA (cfr. artt. 23 ss. del decreto legislativo n. 152 del 106). In tal caso, la conferenza di servizi resta allora sospesa sino alla acquisizione del provvedimento in materia di impatto ambientale.

14.2.4. Qualora invece tali termini vengano infruttuosamente a scadere l'*input* del legislatore è altrettanto chiaro ed inequivoco: si torna al modello conferenziale, il quale trova in questo modo piena riespansione in ogni sua parte. La decisione sulla VIA (qualora non si tratti di VIA statale come nella specie) viene, in altre parole, assorbita in seno alla conferenza, con conseguente applicazione di princìpi e criteri propri di detto istituto procedimentale: tra questi, l'adozione della valutazione ambientale all'interno della conferenza – come già detto – e con la partecipazione di tutti i soggetti ad essa chiamati a partecipare (dunque anche di quelli che non sarebbero presenti nell'ambito del procedimento VIA), la necessaria "presenza fisica" dei rappresentanti delle varie amministrazioni (cfr. TAR

fonte: http://burc.regione.campania.it

Campania Napoli, sez. VII, 25 ottobre 2012, n. 4259, e 27 maggio 2013, n. 2767), il ricorso alla tecnica decisionale della c.d. prevalenza delle posizioni espresse (cfr. comma 6-bis) nonché a quella del silenzio-assenso estendibile anche alle amministrazioni competenti in materia ambientale ai sensi del successivo comma 7, l'applicazione del dissenso costruttivo (in base al quale l'eventuale parere negativo deve essere sempre accompagnato dalle indicazioni per ottenere un possibile successivo assenso) di cui all'art. 14-quater, comma 1, nonché del dissenso "in conferenza" e mai al di fuori di essa (si veda la prassi di inviare il parere mediante fax), principio anch'esso ricavabile dalla disposizione da ultimo richiamata, alla valutazione ambientale; in sintesi, vengono in questo caso applicati i princìpi – propri come già detto dell'istituto della conferenza di servizi – consistenti nella massima concentrazione/accelerazione decisionale e nella mediazione costruttiva, garantita peraltro dalla fisica presenza di tutti i rappresentanti delle amministrazioni partecipanti, delle diverse e talora opposte discrezionalità in campo.

14.2.5. Con particolare riferimento, poi, al principio dell'acquisizione del "dissenso in conferenza", si osserva come questa Sezione (sent. 25 ottobre 2012, n. 4259, cit.) abbia già avuto modo "di aderire a quella parte della giurisprudenza (cfr. TAR Toscana, 1° marzo 2005, n. 978) secondo cui occorre convenire che è stato sancito l'obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate nonchè l'impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso, di talchè l'unica maggioranza utile ai fini della validità delle decisioni che si vanno ad assumere è quella che risulta fisicamente presente alla adunanza.

*Ratio* dell'istituto è dunque anche quella di mediare e contemperare *de visu* le diverse posizioni e discrezionalità amministrative, così garantendo la contestuale valutazione di tutti gli interessi in gioco e del confronto

fonte: http://burc.regione.campania.it

reciproco. Obiettivi questi che sono utilmente perseguibili – si ribadisce – soltanto attraverso la necessaria presenza fisica di tutti i rappresentanti delle amministrazioni convocate.

A siffatta conclusione si perviene altresì mediante la lettura di altre due disposizioni contenute nell'art. 14-ter:

a) al comma 1 ove si afferma che "la conferenza di servizi … può svolgersi per via telematica". E ciò al fine di consentire a tutte le amministrazione di partecipare in ogni caso, dunque anche ove risulti impossibile la presenza fisica dei relativi rappresentanti;

b) al comma 2 ove si afferma che <<i responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali>>. Ciò proprio al fine di garantire la presenza fisica di una amministrazione, quella dei beni culturali, che viene spesso coinvolta in siffatte conferenze e per cui il legislatore ha ritenuto di predisporre uno specifico calendario di attività".

14.2.6. Da quanto complessivamente esposto deriva che la posizione della amministrazione regionale in materia di VIA -a fortiori ove si consideri che proprio in siffatta direzione si era orientata la citata ordinanza cautelare di questa stessa Sezione- doveva essere acquisita "in conferenza" e non fuori di essa mediante autonomo e a sé stante provvedimento. E ciò anche al fine di assicurare, come già evidenziato in analogo precedente di questa stessa Sezione (cfr. 27 maggio 2013, n. 2767, cit.), "il rispetto dei tempi della conferenza di servizi in caso di mancato riscontro da parte dell'Amministrazione preposta al rilascio della VIA".

fonte: http://burc.regione.campania.it

14.2.7. Di qui l'accoglimento delle specifiche censure di cui al II e III motivo del II ricorso per motivi aggiunti.

15. In considerazione dei rilievi suesposti ed in particolare della regressione procedimentale determinata dall'annullamento del decreto negativo di compatibilità ambientale, per la necessità che l'Amministrazione regionale si esprima in conferenza, risultano assorbite le ulteriori censure formulate avverso il D.D. 131/2013, in considerazione della necessaria regressione procedimentale determinata dall'annullamento.

15.1 Solo per esigenze di completezza, in vista del riesercizio del potere ad opera dell'Amministrazione ed a fini conformativi di detto esercizio, tenuto conto dei motivi di ricorso formulati nel primo e sesto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, in merito ai profili ostativi fondati su carenze documentali mai prospettate nel corso del procedimento, si precisa quanto segue.

Dagli atti emerge che l'Amministrazione si sia limitata a rilevare talune carenze di approfondimento degli elaborati di progetto senza tuttavia formulare supplementari richieste di integrazione, né tanto meno compiere proprie autonome valutazioni di carattere tecnico specialistico (sulla base delle competenze che tra l'altro, è bene sottolinearlo sin da ora, dovrebbero formare sicuro appannaggio di un simile organo amministrativo).

Quel che affiora dalla lettura di siffatto parere, utilizzando in tal senso una espressione sicuramente atecnica ma non per questo meno efficace, è di una commissione VIA estremamente "*attendista*": una commissione, ossia, la quale *attende* sempre che sia il proponente non solo a fornire ogni supporto informativo (compito questo sicuramente da ascrivere ad esso) ma a svolgere altresì ogni tipo di analisi e di valutazione relativa all'impatto del proprio progetto sulle matrici ambientali da tenere in debita considerazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In altre parole la commissione VIA, nel caso di specie, non prende mai concreta posizione sulle singole questioni e sui singoli aspetti, omettendo nella sostanza di compiere quelle valutazioni finali che rientrerebbero nelle prerogative ad essa assegnate non solo dall'ordinamento legislativo regionale ma anche, e soprattutto, da quello nazionale ed ancor prima comunitario.

Ciò risulta tanto più evidente in quei frangenti ove si pone addirittura come mero "arbitro", piuttosto che come organo di "amministrazione attiva", evitando ossia di svolgere una sia pur minima valutazione dinanzi a posizioni espresse da terzi soggetti coinvolti solo incidentalmente nel procedimento VIA (è il caso per esempio delle osservazioni ASOIM - Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale - in merito alle quali la società ricorrente sarebbe risultata inadempiente, non avendo fornito tempestive e articolate controdeduzioni).

In questa direzione gli impatti del progetto sulle matrici ambientali sono sempre e soltanto ipotizzati, a ben vedere, e mai valutati o meglio prospettati in concreto.

E ciò in dispregio a quelli che sono i canoni fondamentali della c.d. valutazione appropriata, metodologia questa ampiamente diffusa a livello comunitario sulla base di documenti forniti al riguardo dalla Commissione europea.

Si veda al riguardo la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE", in materia di valutazione di incidenza (che fa parte della valutazione di impatto ambientale e che riguarda, nello specifico, gli effetti su ambienti naturali, flora e fauna selvatica), nella parte in cui (cfr. pag. 28 della Guida) si afferma in sintesi che: a) il proponente deve fornire le informazioni di base; b) possono essere svolti approfondimenti istruttori ricorrendo ad "esperti

fonte: http://burc.regione.campania.it

esterni" oppure integrando "i dati esistenti con ulteriori indagini sul campo", senza per questo ingolfare il procedimento mediante reiterati e tra l'altro impropri supplementi istruttori da far gravare sul proponente stesso; c) tutti i dati, le informazioni e gli elementi istruttori raccolti debbono poi essere esaminati – esclusivamente ed in piena autonomia di giudizio, si intende – "dall'autorità competente".

Diversamente opinando – e soprattutto diversamente operando – si assisterebbe, nella pratica: da un lato, ad una sorta di abdicazione del ruolo che *in subiecta materia* l'amministrazione deve comunque svolgere in merito alla valutazione definitiva degli effetti provocati da un dato progetto sull'ambiente e sulle sue principali matrici; dall'altro lato, ad una sostanziale disparità di trattamento tra imprese di grandi dimensioni e di notevoli possibilità economiche che, in questo modo, potrebbero investire in modo maggiormente proficuo, rispetto ad imprese dalle inferiori possibilità, su questo tipo di analisi di natura tecnico-ambientale.

In altre parole, ciò che si può chiedere in via supplementare al soggetto proponente deve riguardare soltanto dati ed informazioni di base da sottoporre a successiva elaborazione da parte della stessa commissione VIA, giammai approfondite valutazioni ed analisi riguardanti i suddetti elementi come del resto preteso, nel caso di specie, dalla resistente amministrazione regionale: ciò risulta in particolar modo evidente laddove si è lamentata la mancata valutazione degli effetti cumulativi derivanti dall'esercizio di tre impianti su paesaggio, avifauna e livelli di rumore (in questo caso, tra l'altro, la società ricorrente si sarebbe dovuta fare carico altresì di impatti provocati da altri soggetti, il che rappresenta un fuor d'opera o meglio un compito eccessivamente gravoso ad essa non spettante).

Ne deriva ulteriormente, dunque, che in caso di carenze informative ed

fonte: http://burc.regione.campania.it

istruttorie l'amministrazione procedente dovrà procedere non certamente ad un rigetto *sic et simpliciter* della istanza di VIA ma, piuttosto, ad una loro integrazione. Integrazione rispettivamente da richiedere, a seconda del livello di conoscenza di cui si avverte l'esigenza, al proponente stesso (qualora si tratti come detto di soli dati ed informazioni di base) oppure ad esperti del settore che in linea teorica, si ripete, dovrebbero essere tra l'altro già presenti in seno alla stessa commissione VIA.

15.2 Infondata pertanto al riguardo è la deduzione avanzata dalla controinteressata circa il fatto che la ricorrente mai potrebbe ottenere una valutazione di impatto ambientale positiva, non avendo presentato uno studio geologico approfondito, in una zona ad alto rischio geologico, come rilevato dall'Autorità di Bacino.

15.2.2. Ciò sia in considerazione di quanto innanzi prospettato, sia in considerazione del rilievi che, come evidenziato dalla ricorrente e come evincibile nel parere reso dall'Autorità di Bacino, la criticità evidenziata concerneva non l'intero impianto, ma i soli aereogeneratori S33, S23, S18, S17, S7, con l'invito pertanto alla presentazione di uno studio geologico maggiormente approfondito. Peraltro, nel parere medesimo si evidenzia che "in mancanza di tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio…". Alla stregua di tali rilievi pertanto il progetto della ricorrente poteva essere comunque accolto in maniera più limitata o con prescrizioni, come del resto avvenuto in favore del progetto presentato dalla controinteressata su cui si è espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, ma con prescrizioni e con la precisazione della non realizzazione dell'aereogeneratore 01, in caso di autorizzazione della proposta progettuale della Alisea s.r.l.

16. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, nella parte formulata avverso il

fonte: http://burc.regione.campania.it

decreto n. 131/2013, va dunque accolto.

17.Ne consegue, per illegittimità derivata, anche l'accoglimento di tale ricorso, nella parte formulata avverso l'atto definitivo di diniego, adottato con D.D. n. 218/2013, sulla base del rilievo che unico profilo ostativo posto a base dell'atto di diniego, come evidenziato dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso avverso tale atto, è la considerazione del carattere ostativo e vincolante di valutazione negativa di compatibilità ambientale di cui al previo D.D. n. 131/2013.

17.1. Considerato il carattere assorbente di tale censura di illegittimità derivata, in considerazione dell'unico profilo ostativo posto a base dell'atto di diniego definitivo, non si procede alla disamina delle ulteriori censure formulate avverso tale atto.

18. Vanno quindi esaminate le impugnative formulate nel primo, nel secondo e nel terzo ricorso per motivi aggiunti, avverso gli atti positivi rilasciati nei confronti della controinteressata Sole Wind s.r.l.

19. In via preliminare, va valutata l'eccezione sollevata dalla controinteressata Sole Wind di tardività dell'impugnativa proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti avverso il D.D. n. 59/2013, di rilascio della valutazione positiva di compatibilità ambientale.

19.1. In considerazione del rilievo che nei termini di rito la ricorrente ha comunque tentato la notifica presso la sede legale della società, quale risultante dalla visura camerale nonché da tutti gli atti del procedimento, notifica poi non andata a buon fine per il trasferimento della sede, e che la ricorrente, come risultante dagli atti, ha successivamente effettuato la notifica presso la sede operativa, occorre ritenere che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.

19.2 In ogni caso l'eccezione formulata da parte della controinteressata non assume rilievo dirimente posto che mentre il decreto di incompatibilità

fonte: http://burc.regione.campania.it

ambientale rilasciato nei confronti della ricorrente doveva essere immediatamente impugnato nei termini, ponendosi come profilo ostativo al rilascio dell'autorizzazione unica, diversamente il parere positivo rilasciato nei confronti della controinteressata, in quanto condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione unica, non assume immediata efficacia lesiva nei confronti della ricorrente, che poteva pertanto impugnarlo, quale atto presupposto, in uno con l'impugnativa avverso il decreto di rilascio dell'autorizzazione unica, impugnata nei termini di rito con il terzo ricorso per motivi aggiunti insieme ai relativi atti presupposti, ivi compresi gli atti istruttori.

20. Venendo all'esame del merito occorre evidenziare, che, come correttamente dedotto da parte ricorrente, nel primo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, tanto "il decreto di autorizzazione unica" n. 304/2013, rilasciato in favore di Sole Wind S.r.l. che i relativi atti presupposti, devono intendersi *in primis* viziati da illegittimità derivata, in quanto l'illegittimità degli atti di diniego, riferiti sia al *sub* procedimento di compatibilità ambientale, che all'atto definitivo di diniego di autorizzazione unica, adottati nei suoi confronti, comportano, in considerazione dell'effetto retroattivo dell'annullamento e della regressione procedimentale, anche l'annullamento degli atti positivi rilasciati in favore della controinteressata Sole Wind S.r.l., in relazione alla medesima zona, in considerazione della necessità di disamina della interferenze con ulteriori impianti in corso di autorizzazione, nonché della disamina delle istanze secondo l'ordine cronologico, profili questi sottesi alla prescrizione dell'art. 14.3 delle Linee Guida Nazionali.

21. In ogni caso, gli atti positivi rilasciati in favore della controinteressata devono intendersi comunque viziati per illegittimità propria, alla luce di quanto esposto dalla ricorrente in ciascuno dei ricorsi per motivi aggiunti,

fonte: http://burc.regione.campania.it

sia in considerazione del mancato rispetto del criterio cronologico di cui al punto 14.3 delle linee guida nazionali, essendo stato il parere V.I.A. nei confronti della controinteressata Sole Wind rilasciato prima di quello, di segno negativo, adottato nei confronti della ricorrente, sia in considerazione della mancata disamina, negli atti istruttori relativi al procedimento avviato su istanza della controinteressata, delle interferenze con l'impianto di cui al progetto di parte ricorrente, del pari in corso di autorizzazione al tempo dello svolgimento dell'istruttoria.

21.1 Ed invero, come già evidenziato da questa Sezione (sent. n. 1876 del 9 aprile 2013) "*La* ratio *della disposizione di cui al punto 14.3 delle Linee Guida Nazionali va riconnessa sia all'esigenza di evitare che progetti tecnicamente meno complessi scavalchino, come nel caso di specie, quelli obiettivamente più complessi; sia alla necessità di evitare che, in presenza di eventuali interferenze strutturali (qualora riguardino l'installazione degli aerogeneratori stessi) o di rete (qualora riguardi come nella specie progetti di connessione), i progetti presentati prima, ma valutati dopo subiscano un indebito svantaggio legato, si presume, alla inevitabile variazione del proprio progetto, onde renderlo compatibile con quello già approvato (ma presentato comunque successivamente). In questi termini, la scelta operata dalle suddette linee guida non appare dunque incongrua né irrazionale atteso che, pur se a prima vista eccessivamente rigorosa, la stessa costituisce con ogni probabilità l'unica soluzione onde garantire l'equo contemperamento tra imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa. Ciò detto vanno dunque disattese le eccezioni al riguardo sollevate dall'amministrazione provinciale e dalla società controinteressata, atteso che: a) la richiamata disposizione delle linee guida opera necessariamente anche in corso di valutazione delle domande di autorizzazione presentate, proprio per evitare eventuali interferenze ed al precipuo fine di non costringere alla variazione del progetto l'impresa che ha presentato per prima l'istanza……in linea con quanto precedentemente affermato sarebbe illogico e sproporzionato, nonché foriero di disparità di trattamento, indurre a*

fonte: http://burc.regione.campania.it

*variare eventualmente il progetto di connessione proprio l'impresa che per prima ha presentato l'istanza, e ciò soprattutto in considerazione del notevole dispendio di risorse tecniche ed economiche che sovente una siffatta operazione potrebbe comportare…. Sotto altro aspetto, non può pretendersi in alcun modo che il privato si faccia carico di attivare la procedura giurisdizionale del silenzio rifiuto di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., atteso che una simile azione rientra nella disponibilità del privato stesso senza che possa invocarsi, in caso di mancato ricorso a tale procedura, una sorta di sostanziale decadenza della posizione di vantaggio maturata ai sensi del richiamato punto 14.3. delle linee guida (criterio cronologico delle istanze): conseguenza questa che si tradurrebbe in un abnorme quanto sproporzionato effetto punitivo nei confronti del privato stesso"*

21.2 A tale ultimo riguardo irrilevante è la circostanza, dedotta dalla controinteressata, che il parere di compatibilità ambientale sia stato rilasciato in proprio favore solo a seguito della proposizione dell'azione sul silenzio, non potendo l'accoglimento di tale azione comportare un'usurpazione della posizione di vantaggio conferita dal punto 14.3 delle linee guida, in considerazione della presentazione dell'istanza, ed avendo tra l'altro anche parte ricorrente agito, con la proposizione del ricorso introduttivo, avverso l'atto di carattere interlocutorio e sospensivo del procedimento.

21.3 Per tali assorbenti profili vanno quindi accolti il primo, il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti nella parte volta all'impugnativa dei DD. n. 59/2013 e n. 304/2013.

22. Ciò posto il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, la domanda risarcitoria va rigettata ed il primo, secondo, terzo ricorso per motivi aggiunti vanno rigettati.

23. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra la ricorrente e la Regione e fra la ricorrente e la controinteressata e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla natura della controversia e alla complessità

fonte: http://burc.regione.campania.it

delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara improcedibile il ricorso introduttivo,

rigetta la domanda risarcitoria,

accoglie il primo, il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto annulla i D.D. n. 59/2013, n. 131/2013, n. 218/2013, n. 304/2013.

Condanna la Regione Campania e la controinteressata Sole Wind s.r.l. alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), in solido fra loro, pro quota nei rapporti interni, oltre ad oneri accessori, se dovuti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE** **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2014

IL SEGRETARIO

fonte: http://burc.regione.campania.it

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Contributo assolto
L. 23.12.1999, n. 488

N. 5958/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02925/2014 REG.RIC.

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA

IL FUNZIONARIO

€ 12,90

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2925 del 2014, proposto da:

Serralonga Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vergara, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Monte di Dio, n. 66;

*contro*

- Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso la sede dell'ente;
- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
- Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante

fonte: http://burc.regione.campania.it

p.t., non costituito;

- ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- ARPAC Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- ASL Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- Comune di Aquilonia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

- Comune di Bisaccia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

- Comune di Lacedonia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

- Comunità Montana Alta Irpinia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

- ENAV s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

- Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

*nei confronti di*

- Sole Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Biagio Matera in Napoli, via Duomo n. 61;

*per l'ottemperanza*

alla sentenza del TAR Campania Napoli, sez. VII, n. 1404 del 6/3/2014, recante l'annullamento dei decreti dirigenziali regionali n. 131 del 12.4.2013 e

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 218 del 9.5.2013, concernenti il parere negativo di compatibilità ambientale ed il diniego di autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 sull'istanza presentata in data 24/3/2006 da Serralonga Energia per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Lacedonia, nonché l'annullamento dei decreti dirigenziali n. 59 del 14/2/2013 e n. 304 del 16/7/2013, concernenti il parere favorevole di compatibilità ambientale e l'autorizzazione unica sull'istanza presentata da Sole Wind per la realizzazione di impianti eolici nel comune di Lacedonia;

e per la declaratoria di nullità o per l'annullamento

della nota prot. n. 352797 del 22/5/2014, concernente la riconvocazione della conferenza di servizi per il giorno 12/6/2014 per l'esame dell'istanza presentata dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di "Sole Wind S.r.l.";

Viste le produzioni delle parti;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con la sentenza in epigrafe è stato annullato il parere negativo VIA ed il diniego di autorizzazione unica sull'istanza presentata dalla ricorrente nel marzo 2006 per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 82,3 MW nel comune di Lacedonia;

- in particolare è stata ritenuta l'illegittimità della determinazione sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) in quanto adottata fuori della

fonte: http://burc.regione.campania.it

conferenza di servizio, in violazione della tutela cautelare concessa dal giudice amministrativo con ordinanza n. 433 del 7/3/2013 ed in violazione dell'art. 14-ter, co. 4, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede l'obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate e l'impossibilità di esprimere fuori di tale sede il proprio assenso o dissenso;

- la determinazione di diniego dell'autorizzazione unica è stata annullata per illegittimità derivata, con assorbimento delle ulteriori censure;

- nel contempo sono stati altresì annullati anche gli atti di assenso adottati in relazione al progetto presentato dalla società controinteressata Sole Wind per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 15 MW;

Rilevato che con il ricorso in esame si deduce che:

- con quattro atti stragiudiziale trasmessi il 20/3/2014, il 4/4/2014, il 30/4/2014 ed il 22/5/2014, la ricorrente invitava la Regione a provvedere in esecuzione della pronuncia giudiziale;

- con nota prot. n. 352797 del 22/5/2014, la Regione convocava per il 12/6/2014 la conferenza di servizi per l'esame della istanza presentata dalla ricorrente;

- con nota prot. n. 352811 in pari data veniva altresì riconvocata anche la conferenza di servizi per l'esame dell'istanza presentata da Sole Wind;

- la riconvocazione della conferenza di servizi violerebbe la sentenza in quanto contraria ai principi di accelerazione e semplificazione sanciti dalla medesima e impedirebbe alla ricorrente di partecipare all'ultima asta per l'assegnazione degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili;

- la ricorrente avrebbe pertanto trasmesso in data 26/5/2014 alla Regione un quinto atto di diffida all'immediato rilascio dell'autorizzazione unica;

- ad avviso della ricorrente, la Regione dovrebbe adottare, in esecuzione della sentenza in questione, la determinazione finale di conclusione del procedimento sulla base della prevalenza dei pareri già acquisiti, senza

fonte: http://burc.regione.campania.it

l'apertura di una nuova conferenza di servizi;

- infatti sin dall'ordinanza cautelare n. 433 del 7/3/2013, il TAR avrebbe ordinato alla Regione di concludere il procedimento nel termine inderogabile del 10/5/2013;

- l'art. 14-ter, co. 6-bis, della legge n. 241 del 1990 prevede che l'autorità procedente, "in ogni caso" scaduti i termini di cui ai commi 3 e 4, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso, sulla base della prevalenza dei pareri già acquisiti, ricorrendo eventualmente alla tecnica decisionale del silenzio-assenso ai sensi del successivo comma 7;

Considerato che:

- nel paragrafo 12.3 della sentenza in esecuzione si prospetta il riesercizio anche di carattere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione, con conseguente incertezza in merito alla spettanza del "bene della vita";

- nel paragrafo 15 si ribadisce la necessità che la Regione si esprima nuovamente in conferenza, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dalla società ricorrente;

Rilevato che:

- successivamente alla proposizione del ricorso in esame è sopravvenuta la nuova conferenza di servizi, nel cui ambito è stato espresso l'orientamento non favorevole in materia di VIA sulla base delle risultanze della nota prot. n. 399713 del 11/6/2014 elaborata a seguito del rinnovo del procedimento istruttorio;

- secondo quanto riferito dalla Regione resistente, è attualmente all'esame dell'amministrazione l'eventuale rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione dell'art. 14-quater, co. 3, della legge n. 241 del 1990, che devolve al Consiglio dei Ministri la deliberazione in caso in cui venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta

fonte: http://burc.regione.campania.it

alla tutela ambientale, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art. 120 cost.;

Ritenuto che:

- la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri presuppone un dissenso da risolvere nell'ipotesi in cui l'amministrazione procedente e quella preposta alla tutela di interessi sensibili non siano d'accordo;

- non sussistono i presupposti per la rimessione qualora non vi sia dissenso e, a maggior titolo, qualora l'amministrazione procedente sia la stessa preposta alla tutela dell'interesse sensibile, essendo da escludere che la medesima amministrazione regionale possa dar luogo ad un conflitto con se stessa risolvibile dal Consiglio dei Ministri;

Rilevato tuttavia che:

- nella conferenza di servizi del 12/6/2014, non risulta che il rappresentante della Regione Campania abbia manifestato la posizione unitaria della Regione quale risultato di sintesi della ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti;

- né risulta che l'autorità procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, abbia adottato la determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Ritenuto pertanto che, essendo tuttora pendente il procedimento relativo alla richieste presentata dalla ricorrente, sussistono i presupposti di rito e di merito per l'accoglimento del ricorso;

Considerata l'opportunità di assegnare all'amministrazione regionale un termine per adempiere ai doveri derivanti dalla pronuncia giudiziale e di disporre la nomina, in caso di perdurante inerzia, di un commissario "ad acta", onde provvedere in via sostitutiva, con oneri a carico della Regione inadempiente da liquidare con separato decreto;

Ravvisato che le spese di causa vanno poste a carico della Regione in base al

fonte: http://burc.regione.campania.it

principio della soccombenza, mentre si ravvisano giusti motivi per la compensazione dei confronti della controinteressata resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione settima, in accoglimento del ricorso in epigrafe, ordina alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. VII, n. 1404 del 6/3/2014, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza; dà mandato al Prefetto di Napoli per la nomina di un commissario "ad acta", con specifica competenza in materia, onde provvedere in via sostitutiva nel caso di perdurante inerzia dell'autorità regionale.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della Serralonga Energia s.r.l., delle spese di causa, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato come per legge; spese compensate nei confronti della Sole Wind s.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre e 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Primo Referendario

**L'ESTENSORE** **IL PRESIDENTE**

fonte: http://burc.regione.campania.it

N. 02925/2014 REG.RIC.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17. NOV. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si rilascia ai sensi di legge.

Sono fascicolo atto

Napoli, li 24 NOV. 2014

Il Funzionario

fonte: http://burc.regione.campania.it

# Decreto Dirigenziale n. 12 del 04/03/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 3 - UOD Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici

Oggetto dell'Atto:

L.R. N° 8/2008 E SS.MM.II. - TRASFERIMENTO DELLA FACOLTA' DI PROSEGUIRE, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, LE ATTIVITA' AFFERENTI LA CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI DENOMINATA "FONTE PARCO VERDE" IN COMUNE DI ISCHIA (NA) DALLA SOC ISCHIA SRL ALLA SOC. DELFINI SRL.

IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

a. che con decreto dirigenziale n. 55 del 18/09/2009 fu prorogata la concessione per lo sfruttamento di giacimento di acque termali denominata “Fonte Parco Verde” di estensione pari a ettari 0,5900 nel territorio del Comune di Ischia - Prov. (NA), in favore della Società “ISCHIA SRL” – C.F. *01381980638* (di seguito: Società) con sede in Via M. Cervantes, 55/27 - Comune di Napoli - Prov. (NA) - cap 80133, fino alla data del 04/08/2011;
b. che con D.D. n° 96 del 06/02/2012 (B.UR.C. n° 9 del 08/02/2012) è stata dichiarata, tra l’altro “l’intervenuta cessazione della concessione denominata “Fonte Parco Verde”, e si è dato atto che per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 671 del 6/12/2011, per le motivazioni e nei termini nella stessa riportate, veniva consentita in via eccezionale e, di fatto, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento della concessione stessa, purché venissero rispettate le condizioni specificate nella stessa deliberazione;
c. che con la LR n.16 del 7 agosto 2014, all’articolo 1 comma 104 e ss, viene consentita, tra l’altro, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all’approvazione del piano regionale di settore, previsto dagli articoli 38 e seguenti della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività afferenti le concessioni termominerali già pervenute a scadenza ed attualmente in regime di prosecuzione all’entrata in vigore della stessa legge alle condizioni ivi riportate;
d. che il sig. Buono Giovan Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante della soc. ISCHIA s.r.l. ha presentato istanza di prosecuzione ai fini dell’applicazione della L.R. 16/2014;
e. che con Decreto Dirigenziale n.1371 del 30/12/2014(pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 02/02/2015) è stata consentita, tra gli altri concessionari, alla soc. ISCHIA s.r.l., titolare della concessione denominata “FONTE PARCO VERDE” la prosecuzione senza soluzione di continuità della precedente concessione 96/2012 rilasciata alla stessa società;
f. che con nota del 11/11/2014, acquisita al protocollo regionale al n. 0765366 del 13/11/2014, è pervenuta istanza di trasferimento della concessione dalla soc. ISCHIA s.r.l. alla società DELFINI s.r.l.;
g. che detta istanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Ischia (NA) dal 25/11/2014 al - 10/12/2014 senza che siano pervenute opposizioni o reclami, giusta nota del Comune di Ischia (NA) acquisita in data 19/12/2014 prot. 0865455;
h. che con nota prot. 0796017 del 25/11/2014 è stato comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., con richiesta, al contempo, di documentazione integrativa trasmessa successivamente con lettera datata 09/12/2014 acquisita al prot. n. 0859428 del 17/12/2014;
i. che è stata acquisita al prot. n°0765366 del 13 /11/2014 la polizza fidejussoria n. 107646257 della società Unipol Sai Assicurazioni Agenzia di Forio (NA) relativa al progetto di chiusura mineraria e del ripristino ambientale con effetto a valere dal 07/11/2014 e scadenza al 06/11/2015;
j. che con nota prot. n. 755101 del 10/11/2014 è stata richiesta alla Prefettura di Napoli l’informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 per la società Delfini s.r.l. (per diverso rilascio di concessione) risultato alla data odierna senza riscontro;
k. che i termini previsti dall'art. 92 del decreto legislativo 159/2011 sono scaduti ed è fatta salva la condizione risolutiva prevista dal citato articolo;

**PRESO ATTO:**

a. che la sig.ra Di Meglio Maria, legale rappresentante della società, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari allo sfruttamento del giacimento e ciò è riscontrabile d’ufficio in quanto assegnataria di altra concessione mineraria;
b. che è stato nominato il direttore dei lavori preposto all’attività estrattiva, nella figura del geologo Filomena Miragliuolo.

**RITENUTO**

a. che si rende necessaria l'integrazione della polizza presentata che abbia validità pari a quella della durata dell'attuale prosecuzione e fatta salve le successive integrazioni di ordine generale da richiedere a tutti i concessionari minerari;
b. che gli effetti del trasferimento della concessione in questione decorrono dalla data di adozione del presente atto la cui validità è subordinata alla presentazione, alla competente *U.O.D. 51.02.03 Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici,* entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla notifica del presente atto, dell'annunciata stipula dell'atto ricognitivo del ramo di azienda di cui al contratto stipulato tra le società ISCHIA s.r.l. e DELFINI srl di cui al Repertorio n. 29557 Raccolta n. 13175 del 24/07/2014 del notaio Stefano Boccieri;

**CONSIDERATO:**

che possono essere oggetto di trasferimento soltanto le concessioni provvisorie, assentite in forza della delibera di Giunta Regionale n. 671 del 6/12/2011 e poi dalla L.R. 16/2014, in quanto solo esse risultano attualmente nell'effettiva titolarità della platea dei soggetti interessati come individuati dai provvedimenti citati; quanto innanzi fermo rimanendo che la concessione provvisoria oggetto del trasferimento e quindi quella trasferita è comunque soggetta al rispetto di tutte le condizioni prescritte dai citati provvedimenti (parere dell'Avvocatura Regionale ha espresso il proprio PP 35-15-12/2012 prot. 0195675 del 13/03/2012;

**RITENUTO** che, per quanto sopra, sussistono le condizioni per procedere al richiesto trasferimento della facoltà di proseguire, a tutti gli effetti di legge, le attività afferenti alla concessione ai sensi dell'art. 8 della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n°10/2010.

**VISTO:**

a. la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;
b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
c. la deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 06/12/2011 pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 30/1/2012;
d. la Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014;
e. il parere PP-35-15-12/2012 prot. 0195675 del 13/03/2012 reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura Regionale.
f. la deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 che ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
g. la deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013 che ha tra l'altro conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Sig. Francesco Paolo Iannuzzi;
h. la deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 31.10.2013 che ha conferito, tra l'altro, l'incarico di Vicario della Unità Organizzativa Dirigenziale "Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" al Sig. Fortunato Polizio.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente deII'U.O.D 03 "Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo;

**DECRETA**

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati: